COLLEZIONE GENERALE DELLE LEGGI COSTITUZIONI EDITTI...

COLLEZIONE GENERALE

DELLE

LEGGI COSTITUZIONI EDITTI

PROCLAMI ECC.

PER

GLI STATI ESTENSI

TOMO XXXII.

PARTE SECONDA

1853

MODENA

PER GLI EREDI SOLIANI

TIPOGRAFI REALI

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Con venerato Rescritto d' oggi S. A. R. ha ordinato che si proceda alla pubblicazione ed attivazione col 1° gennajo 1854 della nuova Tariffa daziaria generale della Lega Austro-Estense-Parmigiana.

In adempimento pertanto del preossequiato Sovrano Ordine, si deduce a pubblica notizia che la suddetta nuova Tariffa daziaria viene depositata presso gli uffizii di Segreteria delle Delegazioni Provinciali del Ministero dell' Interno, nei quali rimane in facoltà di chiunque di prenderne cognizione, e che dal 1 gennajo 1854 la percezione dei tributi d'entrata, d'uscita e di transito sarà regolata a seconda del prescritto dalla Tariffa medesima, alla quale terranno dietro l' Appendice, l' Istruzione esecutiva e l'Indice alfabetico delle merci.

Modena 20 dicembre 1853

FERDINANDO CASTELLANI TARABINI

Bedogni
Segretario Generale

TARIFFA
DAZIARIA GENERALE
DELLA
LEGA AUSTRO-ESTENSE-PARMIGIANA
PER
L'IMPORTAZIONE, L'ESPORTAZIONE ED IL TRANSITO

I.

AVVERTENZE PRELIMINARI

§. 1.

Estensione del territorio in cui ha vigore la Tariffa daziaria

Le determinazioni contenute nella presente Tariffa hanno vigore per tutto l'Impero austriaco eccettuati i territorj estradoganali, pei Ducati di Modena e di Parma al medesimo uniti in lega doganale, e pel Principato di Liechtenstein.

§. 2.

Ordinamento interno

Nella presente Tariffa è osservato l'ordine seguente:

Le *Avvertenze preliminari* stabiliscono in generale con quali denominazioni, e sopra quali dati regolatori debbono dichiararsi le merci,

presso quali Uffici daziarsi, ed in quale valuta sono da soddisfarsi i dazj; inoltre quali merci abbisognino d'uno speciale permesso pel loro trattamento daziario, quali sieno esenti da dazio o favorite nello stesso, e quali diritti accessorj, oltre ai dazj propriamente detti, alle tasse di licenza ed alle addizionali di dazio consumo, debbansi soddisfare nell'occasione che si eseguiscono le operazioni daziarie; finalmente quali merci nel passaggio per la linea daziaria debbano venire trasportate sopra strade doganali, e quali in via di eccezione possano entrare o sortire anche per strade laterali.

La seguente Tariffa *sistematica* comprende le merci secondo le rispettive denominazioni di Tariffa, secondo i dati regolatori del daziato, secondo i dazj d'importazione, d'esportazione e di transito che sono da soddisfarsi, secondo i diffalchi di tara da farsi nel calcolare il peso netto, ed in forma d'annotazioni, le eccezioni che hanno luogo nel daziare alcune merci, non che le tasse di licenza e le imposte addizionali che debbano venir pagate oltre ai dazj. L'annessa *Appendice* contiene alcuni prospetti e tavole di ragguaglio.

Per agevolare la dichiarazione delle merci havvi un separato *Indice alfabetico* delle medesime (il quale però non costituisce una parte integrante della Tariffa) in cui sono indicati l'articolo sotto il quale sono comprese le singole merci nella Tariffa, e la denominazione colla quale esse devono venir dichiarate.

§. 3.

Classi, voci ed articoli di Tariffa

Secondo il sistema sul quale è basata la Tariffa, tutte le merci che sogliono presentarsi in commercio sono ripartite in 22 *classi*; ogni classe abbraccia una o più *voci*, ed ogni voce uno o più *articoli di Tariffa*.

Le classi vengono designate con numeri romani progressivi (I, II, ecc.), le voci con numeri arabici parimente progressivi (1 fino 80) e gli articoli vengono contraddistinti con lettere latine, che per ogni voce cominciano da capo. Così per es. la classe I.ª contiene le voci 1 fino 7, delle quali la voce 1 abbraccia gli articoli *a*) e *b*), e la voce 3 gli articoli *a*), *b*), *c*).

§. 4.

Parti integranti d' ogni articolo di Tariffa

Ogni articolo contiene la *denominazione di Tariffa* delle merci che vi sono comprese, il *dato regolatore del daziato*, cioè l'unità di peso, di misura od altra, secondo la quale ha luogo il daziato d'importazione, d'esportazione e di transito; *il diffalco della tara*, mediante il quale nei casi in cui ciò occorra viene calcolato il peso netto, ed il dazio *d' importazione, d' esportazione e di transito* stabilito per ogni unità daziaria.

Molte volte alla denominazione di Tariffa è aggiunta eziandio la enumerazione nominale delle merci che vi sono comprese, il che viene

espresso sempre nella Tariffa colla frase « *vale a dire* » premessa a tale enumerazione. In questo caso tutto ciò che non è nominatamente indicato è esclnso da tale articolo.

Spesso alla denominazione di Tariffa tien dietro una *descrizione* o *spiegazione*, il che è indicato nella Tariffa con un « *come* » che vi precede, ovvero mediante l'inclusione fra parentesi ( ). Ma qualche volta tale descrizione consiste in tutto od in parte in una *indicazione a modo d' esempio* di alcuni oggetti compresi sotto la denominazione di Tariffa, ed in questo caso agli oggetti indicati si premette un « p. es. » (per esempio), oppure si dice « *in particolare* » o « *in via d' esempio appartengono a quest' articolo* » oppure « *segnatamente sono da comprendersi in questo articolo* ». In tal caso l'articolo di Tariffa si estende anche ad altre merci oltre a quelle che sono indicate in via d'esempio, e precisamente a tutte quelle a cui, secondo il modo comune di esprimersi, conviene la denominazione di cui si tratta.

La denominazione stessa di Tariffa consiste di regola in un sostantivo, a cui per lo più vanno aggiunti uno o più aggettivi per determinarlo più davvicino (indicazione del *genere* e della *specie*), per esempio « merci di cotone, ordinarie; ferro, purgato, in istanghe, non foggiato » (nicht faconirt). In alcuni casi più rari la denominazione consiste in due o più sostantivi di diverso significato che sono congiunti con un « e » con aggettivi o senza (specie su-

balterne), per esempio buoi e tori; piombo colato, anche laminato e disteso, caratteri da stampa, piastre stereotipiche.

§. 5.

Dichiarazione, a norma di Tariffa, della specie delle merci

Ogni merce, per l'oggetto delle operazioni daziarie, deve di regola dichiararsi *colla sua denominazione di Tariffa*, vale a dire, con quella sotto cui essa appare in uno speciale articolo della Tariffa, e non è permesso di adoperare in sua vece nomi diversi o più generici. Così per esempio non può il *Nankin* venir dichiarato come tale, ovvero solamente come merce di cotone, ma deve invece dichiararsi come merce di cotone mezzo fina.

Se la denominazione di Tariffa consta di due o più denominazioni non aventi il medesimo significato (specie subalterne), mentre alla merce non si conviene che uno solo di questi nomi, devesi in tal caso dichiararla solamente coll' ultimo nome. Così per es. i tori o le piastre stereotipiche devono dichiararsi come tali e non già come buoi o piombo fuso.

Se nella Tariffa, alla denominazione fu pure aggiunta una enumerazione nominale, è permesso d'indicare la merce colla denominazione di Tariffa, o con quella parola colla quale nella enumerazione nominale fu denotata la specie subalterna a cui essa merce appartiene, così

per es. è facoltativo di dichiarare le *nocciuole* come nocciuole oppure come *noci*.

Le parti di una merce, qualora per la loro natura, od in forza di un'apposita disposizione non appartenessero ad un articolo speciale della Tariffa, dovranno essere dichiarate come la merce intera, per es. le parti di macchine come macchine.

§. 6.

Dichiarazione con denominazioni generali

Ove concorrano speciali condizioni può un oggetto venir dichiarato soltanto colla parola di « *merce* » oppure coll'iodicazione della *classe* o della *voce* a cui appartiene.

Queste condizioni sono:

1. Che la merce non appartenga alla categoria di quelle, il cui divisato commercio (d'importazione, esportazione o di transito) è vietato, ovvero è permesso soltanto verso una speciale licenza.

2. Che il peso della merce non oltrepassi un centinajo netto o mezzo quintale netto, e che il dazio, che secondo le disposizioni del presente paragrafo è da pagarsi o da assicurarsi nel caso che la merce sia destinata per il daziato d'entrata o di transito, non superi l'importo di 25 fiorini (L. 75, od ital. lire 65. 25) e quello di un fiorino (L. 3, od ital. lire 2. 61) qualora fosse destinata per il dazio d'uscita.

3. Che oltre a ciò:

a) la merce sia stata trasportata col mezzo

della Posta, e sia stata regolarmente registrata nel foglio di consegna, ovvero

b) che si tratti semplicemente di un'importazione od esportazione, ed il daziato segna presso l'Ufficio ove viene fatta la dichiarazione.

Se è indicata la *voce* a cui l'oggetto appartiene, in tal caso, sempreché concorrano gli estremi indicati ai n.[i] 1 e 2, potrà ritenersi come sufficiente la suddetta indicazione, anche quando la merce non sia stata trasportata col mezzo della Posta, e venga destinata al transito, ovvero nell'importazione od esportazione, assegnata ad un altro Ufficio per le ulteriori pratiche.

Se un oggetto viene dichiarato semplicemente come « *merce* », dovrassi per esso pagare il massimo dazio fissato in Tariffa secondo la destinazione della merce, ovvero assicurarlo, in quanto sia il caso di dover garantire il dazio; ma se invece si fa la dichiarazione indicando la classe o la voce a cui l'oggetto appartiene, esso sarà sottoposto al massimo dazio d'importazione, d'esportazione o di transito stabilito per questa classe o voce. Così per esempio la farina di zucchero importata in una quantità di 10 libbre daziarie può dichiararsi come merce, come genere coloniale, come zucchero, oppure farina di zucchero, e paga, secondo che vien fatta l'una o l'altra dichiarazione, 25 fiorini (L. 75), 5 fiorini (L. 15), 1 fiorino 24 carantani (L. 4. 20) od 1 fiorino 6 carantani (L. 3. 30) di dazio d'entrata.

Colle presenti disposizioni non vengono derogate nè quelle facilitazioni che nei §§. 57 e 136 del Regolamento sulle dogane e sulle privative dello Stato sono accordate per le merci che vengono trasportate col mezzo della Posta, nè le altre facilitazioni nella dichiarazione degli oggetti spediti col mezzo delle strade ferrate sotto suggello delle carrozze, sotto suggello assicurativo dei navigli, e sotto il suggello rigoroso dei recipienti a norma dell'Istruzione del 29 novembre di questo anno.

Con ciò non viene del pari fatta alcuna innovazione alle disposizioni sull'esecuzione della visita esterna od interna, completa e parziale (Vedi anche §. 12).

§. 7.

Dichiarazione di merci composte

Le *merci composte* di diverse materie che non appartengono alle chincaglierie (voce 75) e che non sono espressamente indicate sotto alcun particolare articolo della Tariffa, come pure quei *miscugli* le di cui parti integranti o componenti appartengono a diversi articoli di Tariffa, in quei casi in cui non sia altrimenti disposto nella Tariffa, devono venir dichiarate come merci di quell'articolo di Tariffa, sotto il quale è compresa quella tra le parti di cui esse sono composte, che è soggetta a dazio maggiore, non avuto riguardo alla reciproca proporzione di peso delle stesse singole parti.

Se questo singolo parti sono egualmente tariffato, resta libera la scelta fra i rispettivi articoli della Tariffa. Trattandosi di miscugli devesi espressamente indicare la circostanza, che la merce è mescolata (mista). Così per es. un miscuglio di zucchero di saturno e robbia (rosso di tintoria) dove dichiararsi come a prodotto chimico, non nominato a parte (mescolato) ».

Ove si tratti di *merci composte* di diverse materie, dovranno inoltre osservarsi le seguenti direttive:

a) ad oggetti che servono soltanto per unire e consolidare le singole parti d'una merce, per es. i chiodi, lo cerniere, le viti, i ganci, i lacci, i ramponi, i rampini, i cerchi, le guarniture, lo spirali, i catenacci, le serrature, le chiavi, i legami, i fili, i cordoni, le coregge e le funi, non devo aversi alcun riguardo nel trattamento daziario, e per ciò ad onta che vi siano tali oggetti accessorj, le rispettive merci devono essere dichiarate e daziate come merci di quell'articolo della Tariffa, sotto il quale sono compreso secondo le altre parti onde le medesime sono composte;

b) allorchè lavori, riguardo ai quali il dazio d'entrata importi per lo meno fiorini 15 (L. 45) per ogni centinajo, ovvero ital. lire 78. 30 per quintalo metrico,

aa) siano guerniti soltanto in via accessoria di packfong, di metalli ignobili che siano indorati od inargentati a fino od a falso, o rivestiti di vernice contenente dell'oro o dell'ar-

gento, di ambra, di ambra nero (gagat), d'avorio, di schiuma di mare, di madreperla e di altre specie di conchiglie, di gusci di tartaruga di capegli umani, di perle di metallo, di pietre semipreziose legate, di coralli buoni e falsi, di perle false, di cera in plastica, ovvero;

bb) siano foderati nell'interno, o sul fondo coperti con merci di lana ed a maglia, con sostanze di cuojo o di gomma, con lavori di carta e simili oggetti,

come per es., le chatoulles (cassettine) con manichi, i castelli e le casse da orologio con rosette, i bastoni con pomi rimessi o con guarnizioni ai fori per i fiocchi, i coltelli con piastrine al manico, i flacons con turaccioli legati in metallo, i bauli, le valige, le scarpe, i lavori fini in legno od in osso che nell'interno sieno foderati con lino, cotone o seta, le tazze con sostegno rivestito di panno o di velluto, e così via, cadono sotto quell'articolo di Tariffa, nel quale sono compresi, quando non siano in tal modo guerniti, foderati o coperti;

c) non è vietato di dichiarare separatamente le singole parti di un oggetto composto, ma in tal caso devono eziandio presentarsi *separate* all'Ufficio daziario. Così per es. è permesso d'impaccare a parte tanto i vasetti da inchiostro di porcellana bianca d'un calamajo d'argento, quanto anche i loro accessorj, e di dichiarare questi ultimi come chincaglieria fina, e quelli come merci d'argilla fina.

§. 8.

Dichiarazione della quantità della merce

La *quantità* d'ogni merce dichiarata separatamente deve pure *separatamente* venir indicata e ciò in piena *conformità al dato regolatore del daziato*, che è determinato dalla Tariffa pel genere di commercio a cui la merce è destinata. Così per es. le merci di cotone fine devono venir dichiarate nell'importazione secondo il loro peso netto, e nella esportazione e transito secondo il loro peso sporco, ed in tutti e tre i casi, per centinajo.

Quando si tratta di merci che vanno bensì daziate secondo il peso netto, riguardo alle quali però viene quest'ultimo determinato mediante il diffalco della tara stabilita nella Tariffa (§§. 13 e 14), in allora, anche nel caso d'importazione, basta l'indicazione del peso sporco.

Le *frazioni* dell'unità daziaria devono essere sempre indicate in decimi, centesimi e consimili parti decimali dell'unità stessa; ed ove il dato regolatore del daziato sia il centinajo, si potrà anche, onde evitare le frazioni, indicare il peso in libbre, per es. 9 centinaja e $\frac{7}{100}$, oppure 907 libbre.

§. 9.

Dichiarazione del peso

Il dato regolatore del daziato è di regola il *peso*, e particolarmente il centinajo daziario

che corrisponde a 50 chilogrammi, a $\frac{1}{2}$ quintale metrico, ad 39 $\frac{1}{4}$ più precisamente ad 89 [illegible] libbre di Vienna. Le eccezioni sono indicate espressamente nella Tariffa.

Del resto è permesso di dichiarare le merci nel Regno Lombardo-Veneto e nei Ducati a peso metrico, e nelle altre parti del territorio doganale a peso viennese, però in quest'ultimo caso solo quando il peso non eccede un centinajo viennese. In siffatto caso devesi accennare espressamente nella dichiarazione il peso usato e se ne fa la riduzione secondo la Tavola di ragguaglio contenuta nell'Appendice. Mancando tale indicazione, si riterrà che la merce sia stata dichiarata secondo il peso daziario.

§. 10.

Peso netto e sporco

Per il peso, secondo il quale è da esigersi il dazio, dovrà intendersi talora il peso netto, e talora il peso sporco, quando si tratti d'importazione, e sempre il peso sporco, se si tratta d'esportazione e di transito. Nell'importazione ha luogo il daziato secondo il peso netto soltanto relativamente a quelle merci, rispetto alle quali nella Tariffa è espressamente stabilito un *bonifico per la tara*.

Per *peso sporco* s'intende il peso della merce in istato di completa imballatura, e quindi *cogli involti in cui viene di solito custodita, non che con quelli speciali distinati per il tra-*

sporto. Il peso degli speciali involti esterni che servone all'uopo del trasperto si chiama *tara*.

Il *peso netto* è il peso che risulta col diffaleo della tara.

Quegli oggetti che sono in mezzo alle merci (anime delle merci), per es. le assicelle ed i rocchetti sui quali sono avvolti i nastri, il filo ed i pezzi (entoilages), i cartoncini che sono in mezzo a certi panni, alle tele cerate, ecc., ecc., e così pure gli involti e recipienti che servono ad assicurare immediatamente la merce (bottiglie, carte, cartoncini, spaghi, ecc.) non vengono diffalcati nella determinazione del peso netto, e ciò vale pure rispetto alle immendizie e simili, che per avventura si trovassero nelle merci.

§. 11.

Le merci che sono trasportate sciolte devono sempre calcolarsi a peso netto

Gli oggetti che vengone trasportati *sciolti*, cioè senza alcun involto, oltre il mezzo di trasporto su cui si trovano, e che non sono contenuti in un recipiente, vanno sottoposti al dazie secondo il peso netto, ancorchè la Tariffa determini come dato regolatore del daziato il peso sporco.

§. 12.

Verificazione del peso sporco

Il *peso sporco* si verifica *di regola mediante speciale pesatura;* si accordano però le seguenti eccezioni:

a) Per le granaglie e pei legumi, qualora nella dichiarazione la quantità venga indicata soltanto secondo la *misura di capacità*, non verrà materialmente verificato il peso, ma lo si dovrà calcolare in base alla misura di capacità, giusta la Tavola di ragguaglio posta nell'Appendice della Tariffa.

b) Qualora non siavi sospetto di frode, quelle merci che nella importazione sono esenti dal dazio, ovvero non pagano più di 6 carantani (30 centesimi) per centinajo, o italiani centesimi 52 per quintale metrico, e vengono presentate sciolte, non si peseranno materialmente nell'importazione e nel transito, e quelle merci che nell' esportazione sono esenti da dazio, o non pagano più di 6 carantani (30 centesimi) per centinajo, o italiani centesimi 52 per quintale metrico, sia che si trasportino sciolte, oppure imballate, non verranno del pari materialmente pesate nell'esportazione, ma, ove si tratti di merci sciolte, il peso verrà stimato in base al *numero delle bestie da tiro o da soma, o dei facchini*. Ove le Autorità Superiori di Finanza (pel Regno Lombardo-Veneto e pei Ducati la Commissione internazionale per la Lega doganale Austro-Estense-Parmigiana) non dispongano diversamente a ragione di speciali circostanze locali, si calcoleranno dodici centinaj daziarj ovvero 6 quintali metrici per ogni bestia da tiro, quattro centinaj ovvero 2 quintali per una bestia da soma, due centinaj ovvero un quintale per un carretto a mano ed

1 centinajo ovvero ½ quintale per un facchino. Trattandosi di merci d'uscita, le quali sieno imballate, si dovrà stare al peso che verrà dalle parti indicato.

c) Per quelle merci che nell'importazione non sono caricate d'un dazio maggiore di 45 carantani (lir. 2, centesimi 25) per centinajo o ital. lire 3. 92 per quintale metrico, tanto nel caso che segua il daziato d'entrata, quanto in quello che vengano assegnate ad un altro Ufficio, e rispetto alle merci che non appartengono alla classe di quelle, di cui deve provarsi l'uscita, basta nell'esportazione, di regola la *pesatura in via di prova*, quella cioè che si fa pesando alcuni recipienti scelti dagl'Impiegati dell'Ufficio daziario, senza che la parte vi prenda ingerenza. Soltanto in caso di sospetto d'una punibile inesattezza nella dichiarazione, si procederà alla pesatura speciale.

d) Se in un recipiente sono contenute merci di differenti specie che devono venir dichiarate separatamente, e tra queste ve ne siano di quelle che debbano daziarsi a peso sporco, in tal caso il peso della tara sarà da imputarsi su quelle merci che sono sottoposte al dazio in ragione del peso sporco, e precisamente su quella tra le medesime che è in quantità maggiore. Così per es. ritenuto che in una botte, che abbia il peso sporco di 196 libbre, si trovino 100 libbre peso netto di frutta secca, 50 libbre di sego (grassi non nominati a parte) e 25 libbre di cassia lignea, sono da daziarsi, la frutta in

libbre 121, il sego in libbre 50 e la cassia lignea in libbre 25.

§. 13.

Verificazione del peso netto

Il *peso netto* non verrà di regola materialmente verificato, ma lo si *calcolerà* col dedurre dal peso sporco la tara indicata nella Tariffa, che è stabilita a secondo della qualità dell'imballaggio, ed espressa in parti percentuali del peso sporco, così per es. il peso netto di una balla di caffè che abbia il peso sporco di 300 libbre si calcolerà in 291 libbre, facendo la deduzione del tre per cento che è la tara stabilita nella Tariffa.

Se le merci per le quali è accordato un bonifico a titolo di tara sono imballate semplicemente in sacchi di tela o canavaccio, con stuoje di paglia o di giunchi, in mezze casse di legno od altra simile materia, puossi calcolare il 4 per 100 come tara, qualora la Tariffa non disponga altrimenti. Per gli imballaggi, ai quali è assegnata nella Tariffa una tara maggiore di quella del 4 per 100, deve intendersi un involto almeno doppio del materiale designato per semplici sacchi.

Trattandosi di merci per le quali la Tariffa prescrive una tara eccedente il 4 per 100 per ogni balla, è in facoltà del contribuente, quando vengano notificate pel daziato delle balle del peso sporco di oltre otto centinaja, o di ac-

contentarsi del bonifico di tara per 8 centinaja, ovvero di chiedere che venga verificato il peso netto mediante l'effettiva pesatura.

Riguardo alle merci di cotone e di lana (voci 52 e 54) è da applicarsi una tale disposizione anche quando vengano notificate balle d'un peso sporco eccedente 6 centinaja, in modo che, quando non abbia luogo l'effettiva pesatura, devesi accordare soltanto la tara per 6 centinaja.

In quei casi ove la Tariffa non stabilisce espressamente per l'imballaggio in casse una tara diversa da quella per l'imballaggio in botti, la tara fissata per le casse deve valere eziandio per le botti, e così viceversa.

Devesi sempre procedere alla *materiale verificazione* del peso netto:

a) se la merce è imballata in un recipiente pel quale non è nella Tariffa stabilita una tara, ovvero

b) se trovasi in un recipiente tale, di cui, attesa la sua forma e qualità, non si faccia di solito uso per trasportarla, e se in questo caso si possa altresì presumere una tara molto minore della tara legale, ovvero

c) se in un solo recipiente trovansi imballate merci comprese sotto diversi articoli di Tariffa.

Anche fuori di questi casi è *permesso al contribuente*, ove concorrano certe condizioni, di far verificare il peso netto, anzichè col diffaleo della tara portata dalla Tariffa, mediante l'effettiva pesatura o della merce senza la tara, o della tara senza la merce.

Queste condizioni sono:

a) che oltre al recipiente esterno, nel quale si presenta la merce nel trasporto, vi sieno ancora uno o più recipienti interni, e

b) che l' effettivo peso netto sia già stato indicato nell'originaria dichiarazione a termini di Tariffa.

Se la merce è imballata in più recipienti interni, il peso netto deve di regola determinarsi col comprendervi tutti questi recipienti. È però concesso al contribuente di escludere i recipienti più esterni dalla computazione nel peso netto della merce, col dichiararli ed assoggettarli al daziato separatamente, secondo la loro qualità e quantità, a termini di Tariffa.

Così per es. il peso netto delle merci d' abbigliamento finissime, riposte in involti di carta, dei quali ognuno da sè o più insieme sieno collocati in cartoni, e parecchi di questi sieno imballati in una cassa, potrà dal contribuente farsi determinare o mediante diffalco della tara di Tariffa dal peso sporco della cassa, ovvero secondo il peso dei cartoni ripieni, ovvero finalmente secondo il peso delle merci d' abbigliamento cogli involti di carta, dichiarando però e daziando i cartoni separatamente come lavori di carta.

§. 14.
Corollarj dei §§. 12 e 13

Dai §§. 12 e 13 ne consegue essere permesso al contribuente di dichiarare invece del peso

sporco nei casi del §. 12 lettera *a*) soltanto la misura di capacità; in quello del §. 12 lettera *b*), trattandosi di merci che si presentano sciolte, soltanto il numero delle bestie da tiro o da soma, dei carretti a mano o dei facchini; e che di regola deve indicarsi soltanto il peso netto *a norma di calcolo*, quello cioè che risulta deducendo la tara legale dal peso sporco, ed inoltre che *l' effettivo* peso netto è da indicarsi solamente allorchè la merce si trova in un recipiente, pel quale nella Tariffa non è fissata una tara, oppure in un recipiente non adoperato comunemente a farne il trasporto e tale da far supporre una tara, minore della legale, allorchè merci comprese sotto diversi articoli di Tariffa sono imballate in un solo recipiente, oppure se il contribuente, concorrendo le condizioni stabilite dalla legge, preferisce di far verificare il peso netto mediante effettiva pesatura.

In quest' ultimo caso si dovrà indicare nella dichiarazione l' effettivo peso netto, aggiungendovi espressamente la domanda che il daziato abbia a seguire secondo l' effettivo peso netto.

Ove si tratti di oggetti spediti colla Posta, o di merci che vengano trasportate col mezzo di strade ferrate sotto il suggello per le carrozze, o di quelle il cui trasporto succeda sotto il suggello d' assicurazione stabilito pei navigli, anche il consegnatario della merce è autorizzato a chiedere che il daziato segua in base all' effettivo peso netto, che dovrà da lui indicarsi.

§. 15.

Dichiarazione del recipiente

Attesa l'importanza che per la determinazione del dazio acquista il recipiente in cui la merce è imballata, per l'ammissione dei diffalchi legali di tara, è necessario che un tal recipiente venga dichiarato con quella precisa denominazione che gli spetta, avuto riguardo alle nomenclature stabilite nella Tariffa, per determinare i diffalchi di tara, per es. come botte, come cassa, come cesta, come balla, ovvero qualora non gli convenga alcuna di queste denominazioni, che sia dichiarato quale effettivamente si presenta, per es. come baule, come boccale, come bottiglie.

§. 16.

Inesattezza nella dichiarazione delle merci

Verrà considerata come inesatta una dichiarazione di merce, se invece della corrispondente denominazione di Tariffa se ne usi un' altra, ovvero se si dichiari una specie subalterna diversa da quella alla quale appartiene la merce, o finalmente se l' indicazione della quantità o del recipiente in cui è imballata la merce non è conforme al vero, per es. se avendosi in realtà dei prodotti d' ortaglia, si dichiari invece frutta, se in luogo della effettiva quantità di 3 centinaj ne vengano dichiarati soltanto 2, ovvero se in luogo delle balle in cui sono involte le merci si dichiarino botti.

Sino a qual punto ed in qual misura sia punibile una inesattezza nella dichiarazione delle merci è determinato dalla Legge penale sulle contravvenzioni di finanza.

§. 17.

Valuta pei dazj

I contributi daziarj indicati nella Tariffa sono espressi nella *valuta* legale *dell'Impero*, ed in questa devonsi quindi anche soddisfare i dazj. Per tale valuta dell'Impero devesi attualmente ritenere il fiorino della moneta di convenzione sul piede di 20 fiorini per un marco di Colonia; nel Regno Lombardo-Veneto il fiorino vale 3 lire austriache, ed il carantano cinque centesimi. Per gli Stati Ducali di Modena e Parma i dazj sono inoltre espressi nella Tariffa in lire italiane sul ragguaglio che 87 centesimi italiani corrispondano ad una lira austriaca; in questo ragguaglio della cifra del dazio le frazioni, per l'opportuno arrotondamento, sono portate ad un centesimo se superano i cinque millesimi, e sono trasandate se inferiori a cinque millesimi.

Nel Regno Lombardo-Veneto e negli Stati Ducali i dazj vanno soddisfatti in danaro sonante; nelle altre parti del territorio doganale Austriaco ai accetta bensì come pagamento anche la carta monetata avente corso, ma solo giusta il valore di piazza che verrà di mese in mese determinato in base al corso medio che avranno in Vienna le cambiali sopra Augusta, notificato al pubblico e reso ostensibile presso gli Uffici.

Relativamente alla valuta, nella quale sono da soddisfarsi i dazj nei due Ducati di Modena e di Parma e nel Principato di Liechtenstein, sono da osservarsi i relativi Trattati di lega doganale. Negli Stati Ducali suddetti e nel Regno Lombardo-Veneto le monete d'oro e d'argento impiegate pel pagamento dei dazj verranno accettate dagli Uffici e dalle Casse secondo le rispettive attuali loro tariffe delle monete annessa in allegato A del Trattato di lega dogaoale 9 agosto 1852, fino a che la Commissione contemplata dall' articolo V. del Trattato stesso avrà determinata una tariffa uniforme di ragguaglio, basata sopra i veri rapporti dell' intrinseco valore delle rispettive monete, che sarà obbligatoria per tutto il territorio compreso nella Lega doganale Austro-Estense-Parmigiana.

Ogni altra moneta non sarà ricevuta che in quegli Stati in cui abbia corso legale e colle limitazioni ivi stabilite.

§. 18.

Pagamento delle frazioni

Se nel calcolare i diritti daziarj risultano *frazioni* al di sotto di un carantano, non dovrà tenersi conto di quelle che importano meno di un mezzo carantano (e nel Regno Lombardo-Veneto e nei Ducati di Modena e Parma non più di due centesimi), ed al contrario dovransi esigere come un intero carantano (5 centesimi) o ital. centesimi 4, quelle che importano mezzo carantano o più (e nel Regno Lombardo-Veneto e nei Ducati superano i due centesimi).

§ 19.

Divieti o limitazioni del daziato

Tutte le merci possono venire assoggettate alla procedura d'importazione, d'esportazione o di transito senza che occorra riportare uno speciale permesso, ad eccezione delle seguenti, delle quali per garanzia delle Privative dello Stato l'*importazione ed il transito sono vietati o permessi soltanto dietro una particolare concessione.* Tali merci sono:

a) il sale da cucina;
b) la polvere ardente;
c) il tabacco greggio ed i tabacchi lavorati.

La limitazione che ha luogo nel commercio delle suddette merci è marcata nella Tariffa con un doppio segno, col quale è sottolineato il relativo articolo di dazio, e vi è eziandio indicata più precisamente la qualità della limitazione.

Devono riguardarsi come tuttavia sussistenti, qualora non vi sia fatta eccezione, le prescrizioni vigenti che stabiliscono, in quanto possano alcune delle dette merci importarsi per proprio uso dai viaggiatori o nel circondario confinante, ed intorno alle Autorità che possono accordare, non che sulle condizioni sotto cui possono venir accordate più estese concessioni.

Qualora per motivi di pubblico interesse si trovassero necessarie limitazioni nel commercio, vi si provvederà con apposite disposizioni. Anche nella Tariffa trovansi indicate limitazioni

di questa specie rispetto alla frutta diseccata, rivestita di colori od altri abbellimenti, ai vasi di colore verdolino cangiante in oro destinati agli usi di tavola, o come trastulli pei fanciulli, alle armi e parti d'armi, ai medicinali preparati, al belletto bianco ed ai preparati esplodenti.

Quelle merci che contengono *delle parti integranti comprese fra gli oggetti di cui l'importazione o il transito non è assolutamente permesso, o lo è solo verso una speciale licenza,* soggiaciono alle stesse limitazioni a cui sono sottoposte le suddette parti integranti.

§. 20.

Obbligo del dazio ed esenzioni

Ogni merce che oltrepassa la linea daziaria è di regola obbligata a dazio, e soggiace a quel dazio che è determinato dalla Tariffa per la specie di commercio di cui si tratta, e per l'articolo di Tariffa a cui la merce appartiene (Vedi il §. 21 n. 4).

Il Regolamento sulle dogane e sulle privative dello Stato stabilisce l'epoca della scadenza del dazio, come debba commisurarsi in caso di variazioni nella Tariffa, e quali persone e cose sieno garanti per il medesimo.

Soltanto i seguenti oggetti sono *esenti* dal pagamento dei diritti daziarj:

1. *I mezzi di trasporto,* vale a dire le *carrozze dei viaggiatori,* i *carri,* le *slitte* e le *carriuole* che servono al trasporto di persone o di merci, i *cestoni da soma,* i *gerli,* e simili ar-

nesi per caricare i facchini e le bestie da soma, come pure le relative *bestie da tiro e da soma;* inoltre i *navigli* (compresivi gli effetti indicati nell'inventario che si trovino sui medesimi, in quanto le barche appartengono a sudditi esteri, ovvero in quanto s'introducano sopra barche nazionali gli identici effetti od altri della stessa specie di quelli che avevano a bordo nell'uscita e che erano indicati nell'inventario), e ciò sotto le *seguenti condizioni*:

a) le carrozze devono portare tracce visibili dell'uso che ne venne fatto.

b) dalle persone e dalle merci trasportate, dal luogo della destinazione, dalla direzione del mezzo di trasporto, dalla natura del trasporto deve risultare che trattisi effettivamente d'un trasporto di persone o di merci, e non già d'una corsa intrapresa allo scopo d'importare esenti dai diritti doganali i mezzi di trasporto.

Anche nei casi in cui a norma delle precedenti prescrizioni non si possono tener esenti i mezzi di trasporto dal dazio d'importazione, può evitarsi il pagamento effettivo del dazio col dichiararli pel transito; nel qual caso il dazio d' importazione non sarà da soddisfarsi che quando sia infruttuosamente trascorso il termine fissato per la loro riesportazione, senza che si abbia ad intraprendere perciò una procedura penale.

2. *Gl'involti ed i recipienti* nei quali è imballata la merce da daziarsi in quanto che gli stessi:

a) non vengano compntati nella merce, come avviene nel daziato a peso sporco, oppure anche nel daziato a peso netto, allorchè trattasi di certi involti e recipienti (§§. 10 e 13), ovvero

b) non sieno di quelli insitati in commercio per la custodia della merce e inoltre tassati di più che la merce stessa.

Del resto può applicarsi l'esenzione dal dazio, rispetto a simili involti e recipienti, anche quando vengano introdotti vuoti per essere adoperati come imballaggio per merci destinate all'uscita dalla linea daziaria, o riportati vuoti dopo essere stati adoperati come imballaggio per merci sortite dalla linea daziaria, purchè gli stessi, alla loro prima presentazione all' Ufficio daziario, sieno stati assoggettati alla procedura prescritta per il commercio di ventura, o per la trasformazione degli oggetti, e che sia stato apposto ai medesimi un segno d'ufficio all'oggetto di poterli nuovamente riconoscere.

§. 21.

Esenzioni dal dazio (continuazione)

Si tratteranno pure come esenti da dazio:

3. *Tutte quelle quantità di merci che hanno un peso minore di* $\frac{1}{1000}$ *d'un centinajo daziario* ovvero *di un millesimo di quintale metrico*, o *per le quali il complesso dei diritti da esigersi*, cioè il dazio, la tassa di licenza e l'addizionale del dazio consumo *importi non più di un carantano* (5 centesimi), ovvero ital. centesimi 4.

Nel caso che si abusi di queste esenzione dal dazio, le Autorità Superiori di Finanza (pel Regno Lombardo-Veneto e pei Ducati la Commissione internazionale della Lega doganale Austro-Estense-Parmigiana) sono autorizzate a toglierla per un dato tempo, rispetto a singole persone od a singoli tratti di confine.

4. Le *merci* figurano nella Tariffa come *esenti da dazio*, o col non esservi esposto alcun dazio per le medesime, o coll' essere espressamente designate come « *esenti* ». Nell' esportazione le merci sono di regola esenti da dazio. Nell'Appendice trovasi un Elenco delle merci che godono dell'esenzione dal dazio nell'importazione e nel transito, come pure un Elenco delle merci soggette a dazio nell' esportazione.

5. I *cadaveri*, gli *scheletri*, i *preparati anatomici*. Se tali oggetti sono nello spirito di vino deve daziarsi quest'ultimo come tale, senza riguardo agli oggetti in esso contenuti.

6. Lavori di scultura e di plastica, lavori di getto, dipinti, disegni sulla carta, lastre di metallo o di pietra, incise a bulino o ad acqua forte, oggetti e modelli di storia naturale e di etnografia, destinati per *Istituti artistici o scientifici dell'Impero o delle Provincie, o degli Stati Ducali*, quando *una tale* loro destinazione sia attestata da certificati di questi Istituti; così anche i lavori degli artisti austriaci o dei Ducati che si trovano a Roma, quando siavi un certificato dell' I. R. Legazione ivi residente o della Legazione del rispettivo Governo Ducale.

7. Gli *effetti dei viaggiatori, vale a dire* la biancheria, gli oggetti di vestiario, le suppellettili da letto, da viaggio, d'oro e d'argento ed altri oggetti di valore, gli arnesi, gli utensili ed istrumenti che gli artigiani e gli artisti in viaggio portano con sè per l'esercizio della loro professione, i libri, i commestibili, i medicinali pel bisogno durante il viaggio, il tabacco nella quantità stabilita da apposite ordinanze (presentemente non più di due lotti, cioè 3 ⅓ decagrammi, o di dieci zigari) in quanto che tali oggetti sieno destinati solamente per l'uso proprio del viaggiatore, e tanto per la loro natura che per la loro quantità corrispondano al bisogno, allo stato, alla professione ed alle altre circostanze dello stesso.

A viaggiatori, come anche a persone che hanno un pubblico impiego od una occupazione presso persone che posseggano dei beni nel territorio doganale, quando intendono di restare negli Stati della Lega per più di un anno, e provino in modo attendibile tale intenzione, non che a quei sudditi austriaci o dei Ducati che dopo essersi trattenuti per più di un anno con permesso all'estero, od in un territorio estradoganale, ritornino di nuovo nel territorio doganale può accordarsi di importare esenti da dazio anche suppellettili di casa e mobiglie usate.

8. Le *provvisioni dei bastimenti in arrivo ed in partenza*, fra le quali è compresa anche la birra per le barche e convogli di barche che

fanno commercio sul Danubio, sotto le condizioni prescritte.

9. Gli *averi di quelli che immigrano dall'estero e dai territorj estradoganali* nel territorio doganale, come pure le macchine, e parti di macchine, gli utensili di fabbrica ed arnesi di loro proprietà, in quanto tali oggetti sieno destinati al loro proprio uso, e corrispondano alle circostanze dei medesimi, e l'immigrazione od il trasferimento di domicilio siano comprovati da certificati dell'Autorità competente.

Da tale esenzione dal dazio però sono esclusi tutti gli oggetti che non hanno alcuna traccia di un uso continuato.

10. *Oggetti che servano di corredo* per quelle persone che in causa del loro matrimonio trasferiscano il domicilio nel territorio doganale, in quanto corrispondano alle loro circostanze, e ciò sia confermato dall'Autorità competente.

11. *Effetti ereditati* purchè siano destinati all'uso proprio dell'erede, corrispondano alle sue circostanze, e la loro destinazione sia provata da un certificato dell'Autorità o Giudizio competente.

12. *Effetti militari, vale a dire* monture, oggetti di armamento, armi, munizioni, utensili per l'Armata, cavalli in trasporto fra corpi delle II. RR. Truppe dentro o fuori del territorio doganale, verso certificato del rispettivo Comando militare.

13. *Le foglie di tabacco destinate per i depositi degli Stati collegati, il sale comune, la*

polvere ardente ed i tabacchi lavorati destinati pei depositi degli Stati collegati, od acquistati dagli abitanti dei luoghi limitrofi ai territorj estradoganali presso Dispense esistenti in questi ultimi, sotto le prescritte condizioni.

14. Le *spedizione di prodotti di miniere erariali provenienti dall' I. R. Fattoria di mercio in Trieste*, verso dichiarazione di quest' ultima.

15. Gli oggetti che sono destinati all'*uso di persone diplomatiche accreditate presso l' I. R. Corte*, sotto le prescritte condizioni e nell' estensione fino ad ora accordate.

16. *Decorazioni* che vengano conferite da Sovrani, semprechè la loro destinazione sia comprovata dai relativi diplomi o scritti, o da altri certificati della competente Autorità.

17. Oggetti d'un *processo giudiziario*, come mezzi di prova, od oggetti illegalmente sottratti, verso certificato del Giudizio che deve riceverli.

18. *Gazzette e fogli periodici diretti agli Uffici postali* compresi nell' Unione doganale e che da questi vengano distribuiti o spediti.

19. *Carte di campioni e campioni in pezzi tagliati ed in prove* che non siano atti ad altro uso,

20. *Manoscritti ed atti.*

21. I *prodotti dell' agricoltura e della pastorizia* provenienti dalle possessioni di sudditi Austriaci, Modenesi, Parmigiani o di stranieri, che sono divise dalla linea daziaria Austriaca o dalla linea Austro-Modenese-Parmigiana, sotto le condizioni vigenti.

22. I *prodotti dei pascoli alpini* appartenenti nell'estero a sudditi Austriaci o Ducali, sotto le condizioni vigenti.

23. Apparati ed altri mezzi susidiarj per le *misurazioni censuarie* nel loro trasporto fra il territorio doganale e l'estradoganale, verso certificato della Direzione generale del catasto.

§. 22.

Esenzioni dal dazio (fine)

Sono esenti soltanto dal dazio di transito

24. Le merci che *entrano pel litorale Austriaco ed escono dal territorio doganale in qualunque direzione.*

25. Tutte le merci *che entrano* dalla linea doganale del *Tirolo,* del *Vorarlberg* e del *Principato di Liechtenstein* ed escono per *li Stati esteri d' Italia,* come pure quelle che arrivano da questi Stati ed escono per la linea doganale del Tirolo, del Vorarlberg e del Principato di Liechtenstein.

26. Tutte le merci che entrano dalla linea doganale *del Tirolo, del Vorarlberg e del Principato di Liechtenstein* ed escono per *Trieste, Monfalcone, Motta e Venezia,* oppure sul Po e sui canali ad esso congiunti.

27. *Granaglie* che vengano importate per *Bregenz* o *Fussach* e di là nuovamente esportate.

28. Le merci che entrano o sortono per lo *stradale dello Spluga o di Villa di Chiavenna.*

29. Tutte le merci che entrano per un *Uf-*

ficio doganale del territorio di Cracovia ed escono per un Ufficio doganale dello stesso senza aver toccata nel trasporto la Galizia.

30. Le merci che entrano sul *Danubio o sul Po* e che sortono nuovamente sullo stesso fiume. Si ritengono come Po anche i canali ad esso congiunti.

31. *Quelle merci che in provenienza dal libero commercio degli Stati dell'Unione doganale Germanica entrano* per i confini verso gli Stati stessi, quando secondo la Tariffa siano in generale od almeno per questa specie di commercio *esenti dal dazio d' importazione.*

32. Le merci:

a) che entrano per il *litorale Modenese* ed escono dal medesimo in qualunque direzione,

b) che provenienti dal *litorale del Mediterraneo* tengono lo *stradale di Pontremoli e della Cisa*, e viceversa, qualunque ne sia la direzione.

c) quelle che entrano dallo Stato Pontificio e sortono alla Toscana *per Serrabassa sulla strada Giardini*, e viceversa.

33. I plichi portati dai *corrieri di passaggio* sotto suggello ufficiale delle rispettive Corti, quando siano indicati nel foglio di consegna rilasciato dalle Corti e dalle Legazioni estere che i corrieri devono rendere ostensibile ai confini.

34. Le merci che da un *magazzino d'ufficio* vengono *entro sei mesi dopo il loro deposito* esportate nuovamente per lo stesso Ufficio per il quale furono importate.

§. 23.

Facoltà delle Autorità e degli Uffici riguardo alle esenzioni daziarie.

Qualora concorrano le condizioni richieste dalla legge non occorre una speciale concessione per godere delle esenzioni enumerate sotto i n'. 1 fino al 5, 8, 12 fino al 14 e 18 fino al 34.

In quanto è prescritto di presentare i rispettivi oggetti ad un Ufficio, sono autorizzati ad applicare le dette esenzioni tutti gli Uffici ai quali è incondizionatamente impartita secondo la Tariffa la facoltà di sottoporre i relativi oggetti al trattamento d' importazione.

Per godere delle facilitazioni sotto i n'. 9, 16 e 17 è richiesta una concessione dell'Autorità finanziaria distrettuale (Intendenza Provinciale di Finanza), (in Vienna del Direttore della Dogana), (in Parma del Capo dell'Amministrazione delle indirette), e per godere delle facilitazioni sotto i n'. 6, 10 e 11 la concessione di un'Autorità Superiore di Finanza (pel Regno Lombardo-Veneto e pei Ducati della Commissione internazionale della Lega doganale Austro-Estense-Parmigiana). L'esenzione dal dazio per gli oggetti accennati al n°. 15 è riservata esclusivamente all'I. R. Dogana di Vienna, la quale in questo riguardo riceve ordini speciali dall'I. R. Ministero delle Finanze.

Riguardo agli effetti e carrozze dei viaggiatori (n°. 7.) devesi distinguere se il viaggiatore

li conduce seco, ovvero se gli vengono spediti avanti, o gli tengono dietro. Nel primo caso, qualora concorrano le condizioni di legge, ogni Ufficio doganale al quale si presenta il viaggiatore è autorizzato al trattamento esente da dazio di quegli effetti; nell'ultimo caso una tale facoltà è riservata alla dirigente Autorità finanziaria del Distretto ed alle Dogane principali.

Una più estesa esenzione dal dazio nel caso che il viaggiatore faccia una dimora più lunga d'un anno (n°. 7, II allinea) non può venir accordata che da un'Autorità Superiore di Finanza (pel Regno Lombardo-Veneto e pei Ducati dalla Commissione internazionale della Lega doganale Austro-Estense-Parmigiana).

Qualora pel ritorno degli involti o recipienti professati pel commercio di ventura a termini dell'ultima parte del §. 20 n°. 2 venisse richiesto un termine maggiore di tre mesi, in tal caso le sole Autorità distrettuali di Finanza sono autorizzate ad accordarlo.

§. 24.

Esenzione da dazio condizionata a tenore di speciali disposizioni.

Rimangono in pieno vigore sotto l'osservanza delle condizioni sinora vigenti le speciali disposizioni relative all'esenzione dal pagamento del dazio:

a) del bestiame che viene introdotto o spedito pel pascolo o pel lavoro;

b) delle granaglie che si spediscono o vengono introdotte per la macinatura;

c) degli oggetti che vengono spediti od introdotti per essere preparati, trasformati o migliorati, o per commercio di ventura;

d) degli oggetti che da una parte del territorio doganale vengono e spediti, o ritirati in altre parti, traversando il mare, l' estero, od un territorio estradoganale;

e) degli oggetti che deperirono totalmente nei magazzini d' ufficio.

§. 25.

Facilitazioni nel dazio.

Per ogni merce soggetta a dazio deve pagarsi *in contanti intieramente e senza ribasso* il dazio prescritto dalla Tariffa. Oltre alle facilitazioni daziarie contenute nella Tariffa hanno luogo soltanto le seguenti:

1. Le merci che entrano o sortono *pei confini verso gli Stati dell' Unione doganale Germanica*, nei casi in cui il dazio di transito importi più di 10 carantani (50 centesimi) per l' unità daziaria, pagano soltanto queste diritto.

2. *Sul Reno* si esigono pel transito speciali dazj di favore.

3. *Su tutte le strade la cui lunghezza da percorrersi dalle merci non oltrepassa* 10 *leghe austriache* (*ovvero* 50 *miglia comuni italiane*) si dovrà per le merci, il cui dazio di transito

spori 3 carantani (15 centesimi) per ogni unità daziaria, esigere il detto dazio nella misura di soli 3 carantani (15 centesimi), o ital. cent. 26 per quintale metrico oppure ital. cent. 13 al capo.

4. Questa facilitazione (indicata al n°. 3) viene estesa a tutte le merci che entrano nel *Vorarlberg* e sortono pel *Principato di Liechtenstein*, o che viceversa entrano nel Principato di Liechtenstein e sortono dal Vorarlberg.

5. Le *raccolte di antichità di ogni specie*, ad eccezione dei mobili e delle armature, non che le raccolte di *oggetti di storia naturale e d'etnografia*, allorchè una tale loro qualità sia comprovata mediante certificati dei competenti Istituti scientifici dell'Impero, o delle Provincie, o degli Stati Ducali, nè possa aver luogo a favore dei medesimi la totale esenzione dal dazio a termini del § 21 n°. 6, possono importarsi verso pagamento del dazio di 45 carantani (lire due, centesimi 25) per ogni centinajo sporco o ital. lire 3. 92 al quintale metrico sporco, quand'anche per tutte o per singole parti della raccolta sia nella Tariffa stabilito un contributo maggiore.

6. *Per quelle merci le quali nei magazzini d'Ufficio deperirono in modo che si qualifichino non più servibili alla loro originaria destinazione*, per es. per vino che risulti non potersi più usare che come aceto, può stabilirsi un dazio minore di quello determinato dalla Tariffa.

L'applicazione delle facilitazioni accennate ai n.i 1 fino al 4 sta nelle attribuzioni d'ogni Ufficio autorizzato in generale a daziare le merci di cui si tratta; all'incontro la facoltà di concedere la facilitazione portata dal n°. 5 è riservata alle Autorità Superiori di Finanza (pel Regno Lombardo-Veneto e pei Ducati alla Commissione internazionale della Lega doganale residente in Milano), e quella di accordare la facilitazione sotto il n°. 6 all'I. R. Ministero delle Finanze, ed ai rispettivi Ministeri di Finanza Ducali.

§. 26.

Diritti accessorj.

Oltre i diritti determinati nella Tariffa ad ogni singolo articolo della stessa (dazj, tasse di licenza, addizionali di dazio consumo) devonsi soddisfare in occasione delle operazioni daziarie soltanto i seguenti diritti accessorj:

1. Il *diritto di pesatura* in due carantani (centesimi 10) per ogni centinajo o ital. cent. 17 per ogni quintale metrico del complessivo peso lordo di quelle merci che vengono assoggettate al daziato d'entrata o d'uscita, ed il cui peso, giusta il §. 12 delle Avvertenze preliminari, deve essere rilevato mediante speciali pesatura o che vengano assoggettate a pesatura dietro richiesta della parte. Per la verificazione del peso lordo che si desume dalla misura di capacità, dal numero degli animali da tiro o da soma o dei facchini, e per le pesature a prova, non si paga alcun diritto.

Non si ha riguardo alle frazioni di peso inferiori ad un mezzo centinajo (ovvero a 25 libbre metriche), e le frazioni di un mezzo centinajo e più si calcono per un centinajo intiero (ovvero il peso da 25 a 50 libbre metriche si calcola per mezzo quintale).

Se il peso complessivo delle merci importa meno di un mezzo centinajo (ovvero di 25 libbre metriche), è da pagarsi un carantano (5 centesimi) o ital. cent. 4. pel diritto di pesatura.

2. La *tassa di suggellazione* di 1 carantano (5 centesimi) o ital. cent. 4 per ogni suggello a piombo, e di ½ carantano (3 centesimi) o ital. cent. 2 per ogni suggello a cera che venga applicato.

Le merci assegnate pel transito sotto la controlleria del ricapito di scorta pagano solo la metà di questa tassa.

Sono poi del tutto esenti dalla tassa di suggellazione le merci che nel transito sono esenti da dazio, o che pagano a titolo di dazio di transito non più di tre carantani (15 centesimi) per centinajo, o ital. centesimi 26 per quintale metrico.

3. La *tassa di stampiglia* nella misura finora vigente. Le merci però che sono esenti dal dazio di transito non dovranno neppur pagare alcuna tassa di stampiglia pel ricapito di scorta.

Se la destinazione originaria delle merci di transito, che godono di facilitazioni in ciò che concerne i diritti accessorj, viene posteriormen-

te cambiata in modo che alle medesime più non competano in tutto od in parte le suddatte facilitazioni, in tal caso i rispettivi diritti accessorj dovranno pagarsi in via suppletoria.

Le merci nazionali, come pure le estere già daziate, che nella circolazione interna toccante la linea doganale, o per viste di controlleria vengono assoggettate a pesatura, poste sotto suggello d' ufficio od assegnate, non pagano nè il diritto di pesatura, nè la tassa di suggellazione, e nemmeno la tassa di stampiglia pei ricapiti di scorta.

4. Per ogni lamina di rame si esigeranno:

	Cent. di lira austr.	ital.
a) se l'apposizione delle lamine di rame si fa come segno che ha avuto luogo il dazìato	5	4
b) se l'apposizione viene fatta all'uopo del traffico girovago	2	2
e pei fazzoletti e ritagli	1	1
c) in tutti gli altri casi.	7	6

L'apposizione delle lamine sarà eseguita gratuitamente per quelle merci che sono già munite del bollo commerciale.

Per ciò che concerne la *tassa di magazzinaggio* per merci depositate nei magazzini d'ufficio il bonifico delle *spese* per operazioni che si eseguiscono fuori del circuito d'Ufficio, le *competenze di scorta* in certi casi stabilite per le scorte d'ufficio, le *addizionali di dazio presso gli stabilimenti di quarantena*, subentrate alla tassa di contumacia, e gli speciali *diritti flu-*

viali di porto e di navigazione rimangono ferme lo vigenti prescrizioni.

In quanto però alla tassa di magazzinaggio, nei casi in cui è da pagarsi, dovrà la medesima ammontare a o. 15 ($\frac{1}{4}$) carantani (o. 75 centesimi) per ogni giorno e centinajo daziario, (ovvero un centesimo e 31 millesimi di lira italiana al giorno per ogni quintale motrico) o trattandosi di merci coloniali, alla metà di detto importo parimonte per ogni giorno o centinajo daziario o quintalo metrico.

Riguardo al pagamento delle frazioni al di sotto d' un carantano (5 centesimi) o di ital. centesimi 4, saranno da applicarsi a tutte lo spocie di diritti accessorj lo disposizioni del § 18.

§. 27.

Attestazione daziaria e bollo di daziato.

Per ogni competenza soddisfatta viene rilasciata *un' attestazione d' ufficio.*

Ai tessuti o lavori a maglia, eccettuati quelli indicati negli articoli 53 *a*), *b*), *c*), 54 *a*), o 56 *a*), *b*) della Tariffa, quando non siano destinati per uso privato, ma par l' ulteriore smercio, viene impresso qual contrassegno del seguito daziato un apposito *bollo daziato*, avonto l' effotto legale che una tal merce, qualora non ne sia munita, non abbia a ritenersi como legalmente daziata, se trovasi in possesso di esercenti che occupansi dello smercio, produzione o trasformazioni di merci della stessa

specie o di altre simili, ovvero se viene detenuta da altre persone in quantità che superi l'unità della misura daziaria, o che non sia evidentemente in proporzione ai loro bisogni.

Nel rimanente restano ferme le vigenti disposizioni sul bollo di daziato.

L'I. R. Ministero delle Finanze è autorizzato, di concerto coll'I. R. Ministero del Commercio, e secondo i casi d'accordo coi Ministeri di Finanza di Modena e di Parma, a far munire del bollo di daziato quantità di merci che attualmente ne sono esenti, ovvero altri fabbricati esteri diversi da quelli specificati, quando eventuali indizj di un contrabbando commesso in grande estensione, mediante abuso delle attestazioni d'ufficio sul seguito daziato, fossero per rendere necessaria una tale misura.

§. 28.

Uffici daziarj.

Gli Uffici daziarj, presso i quali si devono eseguire le operazioni daziarie (cioè i daziati d'entrata, uscita e transito, e gli assegnamenti) sono secondo l'estensione delle loro facoltà o Dogane *Hauptzollamter*), o Ricevitorie (*Nebenzollämter*), e ciascuna di queste due categorie si suddivide in Uffici di prima e di seconda classe (Dogane principali — Dogane — Ricevitorie principali — Ricevitorie).

Le Ricevitorie sono poste soltanto immediatamente alla linea daziaria; le Dogane tanto

alla linea daziaria, quanto nell' interno del territorio doganale.

§. 29.

Facoltà degli Uffici daziarj.

Ai daziati sono di regola autorizzate senza restrizione le Dogane e le Ricevitorie principali.

In via di eccezione il daziato d'importazione delle merci di singoli articoli di Tariffa è riservato alle Dogane, od anche soltanto alle Dogane principali. Sonovi pure delle merci che possono daziarsi per entrata o per uscita da Ricevitorie. Nella Tariffa daziaria sotto ciascun articolo, rispetto al quale abbia luogo una tale eccezione, è indicata la categoria dell' Ufficio autorizzato a farne il daziato. A tale oggetto le Dogane sono segnate nella Tariffa colle iniziali D. p., e D., e le Ricevitorie con quelle di R. p., e R.

Le facoltà degli Uffici subalterni competono anche agli Uffici superiori.

Nell'Appendice havvi l'Elenco degli Uffici daziarj esistenti nel territorio doganale coll'indicazione della categoria a cui appartengono.

Per facilitare le comunicazioni degli abitanti dei confini e dei viaggiatori vengono estese in via condizionata nei seguenti modi le facoltà di daziare degli Uffici subalterni:

a) Ogni Ufficio è autorizzato a daziare nell' importazione ed esportazione merci per le quali l' operazione daziaria nell' importazione

ed esportazione è riservata di regola agli Uffici immediatamente superiori, allorquando le loro quantità non sorpassi l'unità daziaria.

Trattandosi di daziare per entrata merci soggette ad un dazio maggiore di 100 fiorini (L. 300) per ogni centinajo (ovvero di ital. lire 522 al quintale metrico), una tale facoltà eccezionale è circoscritta a quantitativi il cui risultante dazio non importi più di 15 fiorini (L. 45) o di ital. lire 39. 15;

b) Oggetti che i viaggiatori portano seco per proprio uso, anche nei casi in cui il lore daziato è riservato alle Dogane principali, possano venir daziati presse Ricevitorie principali sine alla metà del quantitativo riservato alle Dogane;

c) Ove si tratti di bestie da macello e da tiro, nel caso che l'operazione daziaria d'importazione sia riservata alle Ricevitorie principali anche le Ricevitorie potranno eseguirne il daziato pel quintuplo dell'unità daziaria.

§. 30.

Facoltà degli Uffici daziarj (fine).

La facoltà di *assegnare*, cioè di permettere che la merce venga verso assicurazione del dazio spedita ad un altro Ufficio per l'ulteriore procedura, *è accordata soltanto alle Dogane, come pure alle Ricevitorie principali.*

La facoltà di assegnare comprende di regola anche quella di certificare l'uscita delle merci di transito, e *di quelle merci d'esportazione di*

cui deve provarsi l'uscita. Soltanto riguardo a quelle merci di transito il cui dazio d'importazione eccede 15 fiorini (L. 45) per ogni centinajo (ovvero ital. lira 78. 30 per ogni quintale metrico), come pure riguardo a quelle merci d'esportazione per le quali si restituisce l'imposta, qualora se ne provi l'uscita, questa non può venire certificata che dalle Dogane o da quelle Ricevitorie principali a cui dall'I. R. Ministero delle Finanze di concerto con quello del Commercio per la Monarchia, e dai Ministeri Ducali delle Finanze d'accordo col Ministero Imperiale delle Finanze è accordato tale facoltà.

Le Ricevitorie principali che sono in via di eccezione autorizzate a certificare l'uscita di tali merci sono indicate nell'Elenco degli Uffici contenuto nell'Appendice.

Ogni Ufficio è autorizzato a far luogo alla *procedura d'esportazione* per quelle merci nazionali od estere daziate, di cui non deve venir provata l'uscita, e che non soggiaciono ad un dazio d'esportazione.

§. 31.

Passaggio della linea daziaria.

La disposizione di legge, giusta la quale *non si può oltrepassare la linea daziaria se non che per istrade doganali* e verso annunzio all'Ufficio di confine resta ferma in generale per l'importazione e pel transito. Riguardo al com-

mercio coi paesi, a cui si riferisce il Trattato del 19 febbrajo 1853, provvedono speciali prescrizioni.

Quelle merci

a) che non sono caricate da un dazio di esportazione, in quanto

b) non debba esserne provata l'uscita, e quando pure

c) rispetto alle medesime non sussista collo Stato limitrofo alcun Trattato, col quale siasene limitata l'uscita alle strade doganali,

sono *nella esportazione* dispensate anche dal tenere la strada doganale e dal presentarsi all'Ufficio daziario di confine, semprechè ne venga fatta la presentazione e la dichiarazione avanti un Ufficio di contrelleria nel circondario confinante, od alla linea daziaria interna, e vengono osservate le discipline sulla sorveglianza della circolazione nel territorio doganale.

Restano ferme le vigenti speciali eccezioni dall'obbligo del passaggio della linea daziaria per istrade doganali e della presentazione all' Ufficio di confine.

§. 32.

Principio dell' efficacia della Tariffa.

Questa Tariffa comincerà ad essere in vigore col primo gennajo 1854.

Le facilitazioni accordate agli oggetti, che in provenienza dal libero commercio dell'Unione doganale Germanica vengono importati nell'

Austria, non possono applicarsi agli oggetti che in provenienza dall'Unione doganale Germanica furono introdotti nell'Austria anteriormente al primo gennajo 1854.

§. 33.

Abrogazione delle leggi e delle prescrizioni anteriori.

Tutte le leggi e prescrizioni, che hanno relazione alla Tariffa daziaria, cioè la Tariffa generale daziaria del 6 novembre 1851, tutte le analoghe posteriori prescrizioni e schiarimenti, in quanto non risguardino disposizione invariatamente assunte nella presente Tariffa, come pure tutte le esenzioni e facilitazioni daziarie, le determinazioni sulla facoltà degli Uffici doganali pel daziato, per l'assegnamento e per la certificazione dell'uscita, in quanto non siano espressamente richiamate dalla presente Tariffa, o non si basino su Trattati di Stato, cessano dall'aver vigore col giorno dell'attivazione di questa Tariffa.

Qualora preponderanti motivi consigliassero di tener ferma qualcuna delle esenzioni o facilitazioni locali sinora esistenti, sono autorizzati i Ministeri delle Finanze e del Commercio a concedere di reciproco accordo, sopra proposta delle Autorità Superiori (pel Regno Lombardo-Veneto e pei Ducati della Commissione internazionale) la loro continuazione in via provvisoria.

II.

TARIFFA DAZIARIA SISTEMATICA

ELENCO in ordine alfabetico

ELENCO in ordine sistematico

Classe	Voce	DENOMINAZIONE	Pagina
VIII	29	*Legname*	138
	30	*Carbone e torba*	146
	31	*Materie per tornitori ed intagliatori (non comprese sotto altre voci)*	»
	32	*Minerali (non compresi sotto altre voci)*	»
IX	..	Materie di medicina, di profumeria, materie coloranti e da conciapelli, e materie sussidiarie alla chimica	154
	33	*Materie di medicina e di profumeria*	»
	34	*Materie coloranti e da conciapelli*	158
	35	*Gomme (anche resine e gomme-resine) ed altri succhi di piante non nominati a parte*	162
	36	*Sale da cucina*	166
	37	*Materie sussidiarie alla chimica*	»
X	..	Metalli in minerale, greggi o mezzo manufatti	174
	38	*Minerali metallici*	»
	39	*Piombo*	178
	40	*Ferro*	»
	41	*Argento vivo*	186
	42	*Zinco*	»
	43	*Metalli ignobili (non compresi sotto altre voci)*	190
	44	*Metalli nobili*	194
XI	..	Materie per tessuti e lavori a maglia	198
	45	*Cotone*	»
	46	*Lino, canapa, canapa di Manilla*	»
	47	*Lana (di pecora)*	»
	48	*Seta*	202
XII	..	Filati	»
	49	*Filati di cotone*	»
	50	*Filati di lino*	206
	51	*Filati di lana*	»
XIII	..	Tessuti a lavori a maglia	210
	52	*Merci di cotone*	»
	53	*Merci di lino*	214
	54	*Merci di lana*	222
	55	*Merci di seta*	230
	56	*Tela incerata, mussolina rivestita di cera, taffettà cerato*	»
	57	*Vestiti e merci di moda (di abbigliamento)*	234
XIV	..	Merci di setole, scorza di albero, filamenti di noci di cocco, giunchi, erba, canne, schegge,	

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO DAZIARIO — per l' importazione: Dato regolatore del daziato	Importo dei dazio: Fior.	Car.	Lire	Cent.	Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato
	I. Merci coloniali (generi coloniali) e frutti meridionali							
1	Cacao:							
	a) greggio, in grani e gusci. . .	1 Centenaio	7	30	22	50	13 in botti con doghe di legno forte ed in casse; 10 in altre botti; 9 in ceste; 3 in balle e in sacchi	
	b) macinato, burro di cacao, anche pasta di cacao.	»	12	30	37	50	20 in botti ed in casse; 13 in ceste; 9 in balle	
2	Caffè.							
	a) greggio e surrogati di caffè. . .	»	10	-	30	-	13 in botti con doghe di legno forte ed in casse; 10 in altre botti; 9 in ceste; 3 in balle od in sacchi	
	b) abbrustolito	»	12	30	37	50	20 in botti ed in casse; 13 in cesta; 6 in balle	
3	Droghe							
	a) ordinarie, vale a dire badiana (anici stellati), cardamomo, cubebe, galanga, zenzero, pepe (anche pepe in polvere, rimasugli di pepe, (Pfefferpnsti), pepe lungo, rosso (spagnuolo) o bianco), pimento (droga nuova)	»	10	-	30	-	16 in botti ed in casse; 9 in cesta; 4 in balle	D.
	b) fine, vale a dire cannella genuina, cassia lignea (cannella garofilata, cannella madre), fiori di cannella, chiodi di garofani e steli di chiodi di garofani.	»	25	-	75	-		

VALUTA AUSTRIACA									
per l' Esportazione						pel Transito			
Dato regolatore del dazioto	Importo del dazio				Uffici daganali presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		
	Fior.	Car.	Lire	Cent.			Car.	Lire	Cent.
1 Cen. sporco	. .	. .	. .	. .		1 Cen. sporco	15	–	75
»	. .	. .	. .	. .		»	15	–	75
»	. .	. .	. .	. .		»	15	–	75
»	. .	. .	. .	. .		»	15	–	75
»	. .	. .	. .	. .		»	15	–	75
»	. .	. .	. .	. .		»	15	–	75

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO METRICO — per l'Importazione — Dato regolatore del danaro	Importo del dazio — Lire	Importo del dazio — Cent.	Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato
	1 *Merci coloniali (generi coloniali) e frutti meridionali*					
1	Cacao:					
	a) greggio, in grani e gusci . . .	Quint. netto	36	15	13 in botti con doghe di legno forte ed in casse 10 in altre botti 6 in ceste 3 in balle o in sacchi	
	b) macinato, ec.	»	65	25	20 in botti ed in casse 13 in ceste 6 in balle	
2	Caffè:					
	a) greggio ec.	»	52	20	13 in botti con doghe di legno forte ed in casse 10 in altre botti 6 in ceste 3 in balle od in sacchi	
	b) abbrustolito	»	65	25	20 in botti ed in casse 13 in ceste 6 in balle	
3	Droghe:					
	a) ordinarie, ec.	»	52	20	16 in botti ed in casse 8 in ceste 4 in balle	D.
	b) fine, ec.	»	130	50		

VALUTA ITALIANA							
per l'Esportazione				pel Transito			
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		
	Lire	Cent.			Lire	Cent.	
Quintale sporco	.	. .		Quintale sporco	1	31	
»	. .	. .		»	1	31	
»	. .	. .		»	1	31	
»	. .	. .		»	1	31	
»	. .	. .		»	1	31	
»	. .	. .		»	1	31	

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO DAZIARI per l'Importazione: Dato regolatore del dazio	Imposto del dazio: Fior.	Car.	Lire	Cent.	Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver
	c) di qualità finissima, vale a dire. fiori di moscato (macis), noci moscate, vaniglia, ed anche zafferano	1 Centesimo	50	–	150	–	16 in botti ed in casse; 9 in ceste; 4 in balle	
4	Sago, tapioca, anche surrogati al sago ed Arrow-Root	»	5	–	15	–		
5	Frutti meridionali:							
	a) fini, vale a dire ananas, datteri, mandorle, pignoli e semi di pignoli (pinocchi), pistacchi, uva appassita (anco uva passa di Corinto e zibibbo)	»	5	–	15	–	13 in botti, in casse ed in ceste; 6 in balle	
	Annotazione 1. *Uva appassita (anche uva passa di Corinto e zibibbo), guasta affatto o soltanto in parte, resa tale da non potersi assolutamente godere dagli uomini, può essere introdotta per scopi industriali col dazio d'entrata di favore di 12 carantani (cent. 60) per centinajo o ital. lire 1. 04 per quintale metrico. Le precauzioni, con cui si ne deve fare l'introduzione, verranno stabilite per ogni specie di uso industriale di tali uva dalla Autorità Suprema di Finanza*							
	Annotazione 2. *Le pigne di pino o pignolo, contenenti ancora i pignoli, pagano la metà del dazio.*							
	b) mezzofini, vale a dire: melarance, cedri, limoni, fichi secchi, melegranate, mele paradisiache (cedri degli Ebrei) e lazzeruole	»	2	30	7	50	20 in botti ed in casse imballate con fieno e simile; 13 in altre botti e casse, come anche in ceste; 6 in balle	
	Annotazione. *Se trattandosi di melarance, cedri, e limoni, il contribuente domanda la numerazione, imallora egli paga 50 carantani (lire 2. 50) o ital. lire 2. 17 per ogni 100 capi. Nel caso della numerazione, tali frutti guasti non si dazzano, quando però vengano distrutti in presenza degl' Impiegati.*							

VALUTA AUSTRIACA

per l' Esportazione						pel Transito			
Dato regolatore del dazzato	Importo del dazio				Uffici daziarj presso cui può aver luogo il dazzato	Dato regolatore del dazzato	Importo del dazio		
	Fior.	Car.	Lire	Cent.			Car.	Lire	Cent.
1 Cen. sporco	. .	. .	. .	. .		1 Cen. sporco	15	-	75
»	. .	. .	. .	. .		»	15	-	75
»	. .	. .	. .	. .		»	15	-	75
»	. .	. .	. .	. .		»	15	-	75

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO METRICO per l'importazione: Dato regolatore del daziato	Importo del dazio: Lire	Importo del dazio: Cent.	Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato
	c) di qualità finissima ec.	Quint. netto	261	–	16 in botti ed in casse 6 in ceste 4 in balle	
4	Sago tapioca, ec.	»	26	10		
6	Frutti meridionali:					
	a) fini, vale a dire ec.	»	26	10	13 in botti, in casse ed in ceste 6 in balle	
	b) mezzo fini, ...	»	13	65	26 in botti ed in casse imballate con fieno a simili 13 in altre botti e casse, come anche in ceste 6 in balle	

VALUTA ITALIANA

per l' Esportazione				pel Transito		
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio	
	Lire	Cent.			Lire	Cent.
Quintale sporco	. .	. .		Quintale sporco	1	31
»	. .	. .		»	1	31
»	. .	. .		»	1	31
»	. .	. .		»	1	31

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO DAZIARI… per l'importazione: Dato regolatore del dazio	Importo del dazio: Fior.	Car.	Lire	Cent.	Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Ufici daziari presso cui può aver …
	c) ordinarj, vale a dire fichi freschi, carrube, castagne, noci di cocco, bucce di melarance e di cedri, disseccate, piccole melarance immature, cedri e limoni in fette conservati in acqua salata, olive salate.	1 Cen. sporco	–	45	2	25		
6	Tè	1 Cen. netto	15	–	45	–	23 in casse ed in botti	
7	Zucchero:							
	a) raffinato, cioè tanto in pani, che pesto (cioè in qualsivoglia modo sminuzzato), quindi anche melis, bastardo, zucchero ordinario (Lumpenzucker) e zucchero candito.	»	14	–	42	–	12 in botti con doghe di legno forte ed in casse 8 in altre botti 6 in ceste	
	b) farina di zucchero (zucchero greggio) non che zucchero liquido .	»	11	–	38	–	14 in casse d'8 centinaja e più 11 in casse sotto le 8 centinaja 7 in botti ed in intrecci di canna extra-europea 8 in altre ceste 5 in balle	
	c) farina di zucchero per raffinatori verso l'adempimento delle prescritte condizioni	»	7	–	21	–		D
	d) sciroppo di zucchero, come avanzi di sciroppo dalle raffinerie e sciroppo non cristallizzabile di capelvenere	»	5	–	15	–	11 in botti doppie	D
	II. Tabacco e tabacchi lavorati							
8	Tabacco e tabacchi lavorati:							
	a) tabacco greggio, come foglie di tabacco, costole, steli e fiori non lavorati	»	16	–	38	–	12 in botti, seroni e canestri 9 in ceste 4 in balle	

VALUTA AUSTRIACA

per l' Esportazione						pel Transito			
Dato regolatore del daziato	Importo del daziato				Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		
	Fior.	Car.	Lire	Cent.			Car.	Lire	Cent.
1 Cent. sporco	. .	. .	. .	. .		1 Cent. sporco	6	–	30
»	. .	. .	. .	. .		»	15	–	75
»	. .	. .	. .	. .		»	15	–	75
»	. .	. .	. .	. .		»	15	–	75
»	. .	. .	. .	. .		»	15	–	75
»	. .	. .	. .	. .		»	15	–	75
»	. .	. .	.	. .		»	15	–	75

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO METRIC[O] per l'Importazione — Date regolatore del dazio	Importo del dazio — Lire	Importo del dazio — Cent.	Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il dazio
	c) ordinarj, cale a dire: ec. . . .	Quint. sporco	3	92		
6	Tè:	Quint. netto	78	39	23 in casse ed in botti	
7	Zucchero:					
	a) raffinato, ec.	»	73	08	12 in botti con doghe di legno forte ed in casse 8 in altre botti 6 in ceste	
	b) farina di zucchero ec.	»	57	42	14 in casse d'8 centinaja e più 11 in casse sotto le 8 centinaja 7 in botti ed in intrecci di canna extraeuropea 6 in altre ceste 5 in balle	
	c) farina di zucchero ec.	»	36	54		D
	d) sciroppo di zucchero, ec. . . .	»	26	10	11 in botti doppie	O.
	II Tabacco e tabacchi lavorati					
8	Tabacco e tabacchi lavorati:					
	a) tabacco greggio come: ec. . .	»	52	26	12 in botti, seroni e canestri 6 in ceste 4 in balle	

ALUTA ITALIANA

per l' Esportazione				pel Transito		
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio	
	Lire	Cent.			Lire	Cent.
Quintale sporca	. .	. .		Quintale sporca	–	52
»	. .	. .		»	1	31
»	. .	. .		»	1	31
»	. .	. .	.	»	1	31
»	. .	. .		»	1	31
»	. .	. .		»	1	31
»	. .	. .		»	1	31

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO DAZIARIO per l'Impostazione: Dato regolatore del daziato	Importo del dazio: Fior.	Car.	Lire	Cent.	Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il dazio
	b) tabacco lavorato, come: tabacco da fumo in rotoli, foglie di tabacco arrotolate e spogliate delle costole, ovvero tagliate, carote, o stanghe per tabacco da naso, polvere di tabacco, rimasugli di tabacco, zigari e tabacco da naso . . . . *Annotazione. È permesso d'importare o far transitare tabacco o tabacchi lavorati solamente verso una speciale licenza. Nell' importazione si deve soddisfare oltre il dazio anche la tassa di licenza, e precisamente per* Tabacco greggio . 2 fior. (lir. 6) *Per 1 libbra o netto peso di Vienna* Tabacco lavorato . 2 fior. 30 car. (lir. 7 50) *Per 1 libbra o netto peso di Vienna.* cioè: Tabacco greggio . . . lir. 5. 35 *Per 1 libbra daziaria o netto.* Tabacco lavorato. . . lir. 6. 70 *Per 1 libbra daziaria o netto.* Tabacco greggio . ital. lir. 5. 82 *Per 1 libbra metrica o netto.* Tabacco lavorato . ital. lir. 11. 65 *Per 1 libbra metrica o netto.*	1 Cento netto	25	-	75	-	15 in botti 13 in ceste 0 in balle Pei zigari oltre alla sopraindicata tara sarà diffalcata per l'involto esterno anche quella del 24, nel caso che i zigari siano impaccati in casse piccole, e del 12 quando lo sono in ceste o in piccole cassettine, e precisamente dal peso sporco complessivo.	»
	III *Prodotti di ortaglia e di campagna*							
6	Prodotti di ortaglia (come: le specie di civaja e di erbaggi, e pomi di terra, (i pomi d'oro), le rape, radici mangereccie, funghi, compresi i tartufi, aglio, porri, cipolle, bulbi e squille, radici di robbia fresche e cicoria non disseccata) e frutti (vale a dire pomi, albicocche, pere, ribes, ciliege, zucche, melloni, poponi, mirabelle, nespole, pesche, prugna, melecologne, prugnole, uva spina, ed ogni specie di bacche da bosco, p. e. crespino (berbero), more, prugnole, fragole e le bacche di mirtillo).							

VALUTA AUSTRIACA

per l'Esportazione						pel Transito			
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio				Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		
	Fior.	Car.	Lir.	Cent			Car.	Lire	Cent.
1 Ceo sporco	. .	. .	. .	. .		1 Ceo. sporco	15	-	75

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO METRICO per l'importazione: Dato regolatore del daziato	Importo del dazio: Lire	Importo del dazio: Cent	Diffaleo di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato
	b) tabacco lavorato, *come ec.* Annotazione: *È permesso ec.*	Quint. metr.	130	50	16 in botti 13 in ceste 6 in balle Pei zigari oltre alla sopraindicata tara sarà diffalcata per l'involto esterno anche quella del 24, nel caso che i zigari sieno impaccati in ceste piccole, e del 12 quando lo sano in ceste o in piccole cassettine, e precisamente dal peso sporco complessivo.	»
	III. *Prodotti di ortaglia e di campagna*					
9	Prodotti di ortaglia (*come ec.*					

VALUTA ITALIANA							
per l'Esportazione				pel Transito			
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del daziato		
	Lire	Cent.			Lire	Cent.	
Quintale sporco	.".	..		Quintale sporco	1	31	

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO DAZIARIO per l'Importazione: Dato regolatore del dazio	Importo del dazio: Fior.	Car.	Lire	Cent.	Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato
	a) freschi	1 Cent. sporco						R.
	b) prodotti di ortaglie preparati (come le specie di civaje e di erbaggi, pomi di terra e rapi, radici mangerecce, funghi disseccati al sole ed al fuoco, tagliati od altrimenti sminuzzati, salati, conservati nell'aceto in botti), inoltre la frutta preparata (come disseccata al sole od al fuoco, tagliata od altrimenti sminuzzata, la frutta marmellata cotta senza zucchero), ed anche le noci, vale a dire le noci comuni e le nocciuole, fresche e secche	»	–	15	2	25		
	Annotazione 1. *Pei confini verso gli Stati dell'Unione doganale Germanica in provenienza dal libero commercio di questi ultimi* .	»	–	esente		–		
	Annotazione 2. *I prodotti di ortaglia e la frutta preparati in modo diverso da quello indicato all'orticolo b), o che sono posti in scatola od in bottiglie od altri vasi di vetro, sono da trattarsi come cibi preparati fini.*							
10	Grani e legumi:							
	a) frumento e spelta senza lolla .	»	–	20	1	–		
	Annotazione. *Pel frumento che verrà introdotto per un Ufficio collocato lungo il tratto della linea daziaria Estense si pagheranno cent. 75 di lira austriaca per centinajo daziario o peso lordo, cioè ital. lire 1. 31 per quintale metrico sporco.*							
	b) segala mista, grano saraceno (saggina), miglio, grano turco (melgone), segala, sesamo, spelta colla lolla, fave, fagiuoli, piselli, piselli zucchecini, lenticchie, vecce (ceci)	»	–	15	–	75		
	c) orzo, orzo tallito ed avena . .	»	–	10	–	50		

VALUTA AUSTRIACA									
per l' Esportazione						pel Transito			
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio				Uffici daziarj pei quali può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		
	Fior.	Car.	Lire	Cent.			Car.	Lire	Cent.
1 Cen. sporco	.	.	. .	. .		1 Cen. sporco	. .	. .	.
"		.	.	. .		"	6	–	30
"	. .	. . .	. .			"	6	–	30
"	.		. .	.		"	6	–	30
"	.			.		"	6	–	80

Numero delle voci	Denominazione degli oggetti	PESO METRICO				
		per l'Importazione				
		Dato regolatore del dazio	Importo del dazio		Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziari presso cui può aver luogo il daziato
			Lire	Cent.		
	a) freschi.	Quint. sporco		–		R
	b) prodotti di ortaglia ec. . .	»	3	92		
	Annotazione. *Pei confini* ec	»	esenti			
	Annotazione 2. *I prodotti* ec.					
10	Grani e legumi:					
	a) frumento e spelta ec.	»	1	76		
	Annotazione. *Pel frumento* ec.					
	b) segala mista, grano ec.	»	1	31		
	c) orzo, orzo tallito ec.	»	–	87		

VALUTA ITALIANA

per l'Esportazione				pel Transito		
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio	
	Lire	Cent.			Lire	Cent.
Quintale sporco	. .	. .		Quintale sporco	. .	. .
»	. .	. .		»	-	52
»	. .	. .		»	-	52
»	. .	. .		»	-	52
»	. .	. .		»	-	52

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO DAZIARIO per l'importazione						
		Dato regolatore del daziato	Importo del dazio				Diffalco di tara in tanta per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver [illegible]
			Fior	Car	Lire	Cent.		
	Annotazioni alla Voce 10 *1. I grani ed i legumi, eccettuato il sesamo, i quali vengono introdotti per i confini verso gli Stati dell'Unione doganale Germanica in provenienza dal libero commercio di questi ultimi*	1 Cen sporco	-	esenti		-		
	2 I grani ed i legumi che vengono introdotti per i confini oltrapennini di Modena e Parma, oppure della Svizzera pel Tirolo, pel Vorarlberg e pel Principato di Liechtenstein, pagano soltanto la metà del dazio d'importazione. *3 I grani ed i legumi provenienti dalla Bosnia che si daziano nel Generalato di Carlstadt e nei Distretti dei due reggimenti banali pagano soltanto un terzo del dazio d'entrata* *4 I grani ed i legumi possono essere dichiarati anche secondo le misure di capacità, nel qual caso il peso si calcola a norma della tavola di ragguaglio che trovasi nell'Appendice.* *5 I grani in covone ed i legumi in erba sono esenti da dazio a termini dell'articolo di Tariffa 13 c).*							
11	Riso:							
	a) senza lolla	»	-	45	2	25		
	b) colla lolla	»	-	15	-	75		
12	Farina e prodotti della macinazione (grani brillati, infranti e abbrustoliti, orzo pelato, avena perlata, tritello (semolino))	»	-	45	2	25		
	Annotazioni alla Voce 12 *1. La farina ed i prodotti della macinazione importati per i confini verso gli Stati dell'Unione doganale Germanica, provenienti dal libero commercio di questi ultimi* . .	»	-	esenti		-		

VALUTA AUSTRIACA									
per l' Esportazione						pel Transito			
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio				Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		
	Fior.	Car.	Lir.	Cent.			Car.	Lire	Cent.
1 Cen. sporco	. .	. .	. .	. .		1 Cen. sporco	6	–	30
»	. .	. .	. .	. .		»	6	–	30
»	. .	. .	. .	. .		»	15	–	75

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO METRICO				
		per l'importazione				
		Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici doganali presso cui può aver luogo il daziato
			Lire	Cent.		
	Annotazioni alla voce 10					
	1. *I grani ed i legumi* ec.	Quint sporco	esenti			
	2. *I grani ed i legumi* ec.					
	3. *I grani ed i legumi* ec.					
	4. *I grani ed i legumi* ec.					
	5 *I grani in covoni* ec					
11	Riso:					
	a) senza lolla	»	3	92		
	b) colla lolla.	»	1	31		
12	Farina e prodotti ec	»	3	92		
	Annotazioni alla voce 12.					
	1. *La farina ed i prodotti* ec.	»	esenti			

VALUTA ITALIANA

per l'Esportazione				pel Transito		
Dato regolatore del dazisto	Importo del dazio		Uffici daziarj presso cui può aver luogo il dazisto	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio	
	Lire	Cent.			Lire	Cent.
Quintale sporco	. .	. .		Quintale sporco	–	52
»	. .	. .		»	–	52
»	. .	. .		»	1	31

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO DAZIARIO per l'Importazione: Dato regolatore del daziale	Importo del dazio: Fior.	Car.	Lire	Cent.	Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziari presso cui può aver luogo il daziato
	2 *La farina ed i prodotti della macinazione importati pei confini oltrepennini Modenese e Parmigiano, ovvero dalla Svizzera per il Tirolo, per Vorarlberg e pel Principato di Liechtenstein, pagano soltanto la metà del dazio d'entrata.*							
	3 *La farina ed i prodotti della macinazione provenienti dalla Bosnia, che si daziano nel Generalato di Carlstadt e nei Distretti dei due reggimenti banali, pagano soltanto un terzo del dazio d'entrata*							
13	Piante e parti di piante (non comprese in altre voci)							
	a) luppoli	1 Cen. netto	2	30	7	50	13 in botti, ed in casse; 9 in ceste; 4 in balle	
	b) foglie di gelsa	1 Cen. sporco	.	.	.	.		R
	Annotazione *Nell'esportazione per mare e pei confini verso gli Stati esteri Italiani*							
	c) bacche o coccole di ginepro, noci di terra (arachis ypogæa), faggiuole (semi di faggio), castagne (semi di faggio), castagne dell'ippocastano, erbe, fieno, semenzi di fieno, paglia tagliuzzate, paglia, strame, foglie e pigne d'ogni specie di piante aciculari, scorza d'albero greggia, giunchi, trecce, muschi, esca greggia, erbe da foraggio, trebbia, steli e foglie di mirtillo, steli e fusti di melica (saggina), calamo verde, cannucce, canne (per coprire tetti e per tessere), anche spaccate e tagliate, resparella, grani in covoni, legumi in erba, alberi, sterpi, viti, polloni, piantoni, arbusti per trapiantare, similmente piante vive in vasi di terra o di legno, fiori freschi e foglie (eccettuate le foglie							

VALUTA AUSTRIACA									
per l'Esportazione						pel Transito			
Date regolatore del daziato	Importo del dazio				Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Date regolatore del daziato	Importo del dazio		
	Fior.	Car.	Lire	Cent.			Car.	Lire	Cent.
1 Cen. sporco	. .	. .	. .	. .		1 Cen. sporco	15	-	75
»	. .	. .	. .	. .		»	6	-	30
»	-	45	2	25	R				

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO METRIC(O) per l' importazione				
		Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziari presso cui può aver luogo il daziato
			Lire	Cent.		
	2. *La farina ed i prodotti* ec.					
	3 *La farina ed i prodotti* ec.					
13	Piante e parti di piante ec.					
	a) Inppoli.	Quint. netto	13	05	13 in botti ed in casse » 9 in ceste 4 in balle	
	b) foglie di gelso	Quint. sporco	.	.		B
	Annotazione. *Nell' esportazione* ec.	»				

VALUTA ITALIANA						
per l' Esportazione				pel Transito		
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio	
	Lire	Cent.			Lire	Cent.
Quintale sporco	. .	. .		Quintale sporco	1	31
»	. .	. .		»	-	52
»	3	92	R			

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO DAZIARIO — per l'importazione — Dato regolatore del daziato	Importo del dazio — Fior.	Car.	Lire	Cent.	Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziari presso cui può aver...
	di gelso), anche bacce, tino a canapa in steli e fasci, macerati e non macerati	1 Cen. sporco	.	.	.	.		B
	d) cardi	»		.	.	.		»
	e) semi oleosi, vale a dire: semi di ravizzone, di canapa, di lino e di papavero, il ravizzone giallo, magro eloglio	»	-	3	-	15		»
	Annotazione *Pei confini verso gli Stati dell'Unione doganale Germanica in provenienza dal libero commercio di questi ultimi* .	»	-	esenti		-		
	f) semi di trifoglio e sementi, cioè i semi non nominati a parte per le colture degli orti e dei campi	»	-	15	-	75		
	g) semi di senape, farina di senape, o senape macinata (non posti in vescichette, bottiglie o in orci), anice e comino	»	-	45	2	25		
	Annotazione agli articoli *f*) e *g*) *Tutti questi articoli venendo importati pei confini verso gli Stati dell'Unione doganale Germanica, provenienti dal libero commercio di questi ultimi*	»	-	esenti		-		
	h) piante e parti di piante non nominate a parte, come frutti, semi, bacche, foglie, fiori, legni, cortecce, radici, steli, rami e simili non contenuti in altri articoli di Tariffa	»	-	45	2	25		P
	Annotazione *Singole merci comprese in questo articolo di Tariffa possono essere introdotte anche per Ricevitorie principali in una quantità illimitata. Queste merci saranno indicate separatamente da ogni Autorità Superiore di Finanza (pel Regno Lombardo-Veneto e pei Du-*							

VALUTA AUSTRIACA

per l' Esportazione						pel Transito			
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio				Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		
	Fior.	Car	Lire	Cent.			Car.	Lire	Cent.
I Cen. sporco	. .	. .	. .	. .		1 Cen. sporco	. .	. .	. .
»	. .	. .	. .	. .		»	. .	. .	. .
»	. .	. .	. .	. .		»	6	–	30
»	. .	. .	. .	. .		»	6	–	30
»	. .	. .	. .	. .		»	6	–	30
»	.	.				»	6	–	40

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO METRIC[O]				
		per l'importazione				
		Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici doganali presso cui può aver luogo il daziato
			Lire	Cent.		
	c) bacche o coccole ec.	Quint. sporco	-	-		R.
	d) cardi	»				»
	e) semi oleosi, vale a dire: ec. . .	»	-	29		»
	Annotazione. *Pei confini* ec. .		esenti			
	f) semi di trifoglio e semenli, ec. .	»	1	31		
	g) semi di senape, ec.	»	3	92		
	Annotazione agli articoli f) e g)					
	Tutti questi articoli ec. . . .	»	esenti			
	h) piante e parti di piante ec . .	»	3	92		»

VALUTA ITALIANA							
per l'Esportazione				per Transito			
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del daziato		
	Lire	Cent			Lire	Cent	
Quintale sporco	..	..		Quintale sporco	—	..	
»	..	..		»	—	52	
»	..	..		»	—	52	
»	..	..		»	—	52	
»	..	..		»	—	52	

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO DAZIARIO per l' importazione: Dato regolatore del daziato	Importo del dazio: Fior.	Car.	Lire	Cent.	Diffalco di tara in tanta per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato
	cati dalla Commissione Internazionale di Milano)							
	IV. *Animali.*							
14	Pesci, testacei (crostacei) ed altri animali acquatici:							
	a) pesci freschi tanto vivi che uccisi, gamberi di fiume e di ruscello freschi, lumache, castori, lontre, rane	1 Cen. sporco	1	30	4	50		
	Annotazione 1 *Pesci d' acqua dolce freschi, gamberi di fiume e di ruscello freschi, lumache, castori, lontre, rane pei confini verso gli Stati dell' Unione doganale Germanica in provenienza dal libero commercio di questi ultimi*	»	-	esenti		-		
	Annotazione 2 *I pesci di mare freschi, presi ed importati da pescatori nazionali, sono esenti da dazio*							
	b) aringhe (anche affumicate) (Bücklinge), non che cospettoni, sarocche, scoraoze (bojane), salati, e merluzzi.	»	1	30	4	50		
	c) pesci non nominati a parte, preparati, (come salati, disseccati, affumicati, marinati, conchiglie, crostacei di mare (p. e. ostriche, gamberi marini (astaci), granceole, granchi, tartarughe) . .	1 Cen. netto	4	-	12	-		
	Annotazione 1 *I suddetti animali acquatici che vengono importati dai territorj dell' Impero extradoganali pagano verso adempimento delle vigenti condizioni*	»	1	-	3	-	13 in botti ed · in casse 9 in ceste 6 in balle	
	Annotazione 2 *Carpioni o collani (Housen, sorta di storione) preparati pagano nell' importazione per la linea daziaria della Transilvania e della Bucovina*	»	1	30	4	50		

'ALUTA AUSTRIACA

per l' Esportazione						pel Transito			
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio				Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		
	Fior.	Car.	Lire	Cent.			Car.	Lire	Cent.
1 Cen. sporco	.	.	. .			1 Cen sporco	15	–	75
»	. .	. .	. .	. .		»	15	–	75
»	.	. .	. .	. .		»	15	–	75

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO METRICO — per l'Importazione — Dato regolatore del dazio	Importo del dazio — Lire	Importo del dazio — Cent.	Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daganali presso cui può aver luogo il dazio
	Annotazione. *Singole merci* ec.					
	IV. *Animali.*					
14	Pesci, testacei (crostacei) ec.					
	a) pesci freschi tanto vivi ec.	Quint. sporco	7	83		
	Annotazione. 1. *Pesci* ec.	»	esenti			
	Annotazione. 2. *I pesci* ec.					
	b) aringhe (anche affumicate) ec.	»	7	83		
	c) pesci non nominati ec.	Quint. netto	20	88		
	Annotazione. 1. *I suddetti* ec.	»	5	22	13 in botti ed in casse 9 in ceste 6 in balle	
	Annotazione. 2. *Carpioni* ec.	»	7	83		

VALUTA ITALIANA

per l' Esportazione				pel Transito		
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio	
	Lire	Cent.			Lire	Cent.
Quintale sporco	..	..		Quintale sporco	1	31
»	..	..		»	1	31
»	..			»	1	31

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO DAZIARIO per l' importazione: Dato regolatore del daziata	Importo del dazio: Fior.	Car.	Lire	Cent.	Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver ...
	Annotazione 3 *Pesci preparati in un modo differente da quello indicato nel presente articolo di Tariffa, e riposti in scatole od in bottiglie od in altri vasi di vetro, sono da annoverarsi fra i commestibili fini.*							
	Annotazione 4. *La salamoja che viene spedita in recipienti separati per tenere umettati i pesci preparati durante il trasporto sarà da trattarsi nell' importazione e nel transito dai territorj attradoganali come esente da dazio sino alla quantità dei 10 per 100 del peso totale dei pesci, ma nell' importazione o nel transito dall' estero dovrà daziarsi nella stessa misura dei pesci Qualunque altra concia salata (Salzlauge), come pure la salamoja in quantità proporzionale maggiore della suaccennata misura percentuale, o che non accompagni immediatamente il pesce, è proibita nell' importazione e nel transito.*							
15	Bestie da macello e da tiro							
	a) buoi e tori	1 Capo	4	-	12	-		
	b) vacche e bovini giovani	»	2	-	6	-		
	c) vitelli	»	-	24	1	20		
	d) pecore e capre (anche montoni, castrati, becchi)	»	-	15	-	75		R.
	e) agnelli e capretti	»	-	10	-	50		
	f) majali	»	1	-	3	-		
	g) porchetti da latte non oltre le 20 libbre daziarie o 10 libbre metriche	»	-	10	-	50		
	Annotazioni agli articoli da a) sino a g).							
	1 *Ai confini verso gli Stati dell' Unione doganale Germanica in provenienza dal libero commercio di questi ultimi*							

VALUTA AUSTRIACA									
per l' Esportazione						pel Transito			
Date regolatore del daziato	Importo del dazio				Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		
	Fior.	Car	Lire	Cent.			Car.	Lire	Cent.
1 Capo	. .	. .	. .	. .		1 Capo	15	–	75
»	. .	. .	. .	. .		»	15	–	75
»	. .	. .	. .	. .		»	6	–	30
»	. .	. .	. .	.		»	6	–	30
»	. .	. .	. .	.		»	6	–	30
»		.	.	.		»	15	–	75
»		. .	. .	.		»	6	–	30

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO METRIC				
		per l' importazione				
		Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato
			Lire	Cent.		
	Annotazione 3. *Carpioni* ec.					
	Annotazione 4. *In salamoja* ec.					
15	Bestie da macello e da tiro					
	a) buoi e tori	1 Capo	10	44		
	b) vacche e bovini giovani .	»	5	22		
	c) vitelli	»	1	05		
	d) pecore e capre . .	»	–	65		n
	e) agnelli e capretti .	»	–	44		»
	f) majali	»	2	61		
	g) porchetti da latte ec.	»	–	14		
	Annotazioni agli articoli da a) sino a g)					
	1. *Pei confini verso gli Stati* ec.					

VALUTA ITALIANA

per l' Esportazione				pel Transito		
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio	
	Lire	Cent.			Lire	Cent.
1 Capo	. .	. .		1 Capo	–	65
»	. .	. .		»	–	65
»	. .	. .		»	–	26
»	. .	. .		»	–	26
»	. .	. .		»	–	26
»	. .	. .		»	–	65
»	. .	. .		»	–	26

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio: Fior.	Car	Lire	Cent	Diffalco di tara in tanta per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato
	PESO DAZIARIO per l'Importazione							
	aa) buoi e tori	1 Capo	3	30	10	50		
	bb) bovini giovani	e	1	30	4	50		
	cc) vitelli, pecore (eccettuati i castrati), capre, agnelli, capretti e porchetti da latte	»	–	esenti		–		
	2. Bovini giovani fino ai due anni dai confini verso la Polonia, la Russia, la Moldavia, la Valachia e la Sardegna . . .	»	–	21	1	20		
	3. Porchetti da latte sotto le 10 libbre daziarie a 5 libbre metriche dai confini verso la Sardegna	»	–	5	–	25		
	4. Le bestie indicate sotto le lettere a) fino g) che dalla Bosnia vengono introdotte nel Generalato di Carlstadt e nei due Distretti dei reggimenti banali pagano soltanto un terzo del dazio d'importazione							
	5. Sotto gli articoli a) fino g) si comprendono non solo gli animali vivi, ma anche i macellati, purchè non siano scorticati, e ciò anche in caso che si fossero staccate alcune parti delle bestie. Animali scorticati si trattano come carne.							
	h) cavalli e puledri . . .	»	2	–	6	–		
	i) muli, asino-muli, e asini . .	»	1	–	3	–		
	Annotazione ad *h* e *i*) *Gli oggetti indicati sotto gli articoli h) e i) pei confini verso gli Stati dell'Unione doganale Germanica in provenienza dal libero commercio di questi ultimi* .	e	–	esenti		–		
16	Animali non compresi in altre voci della Tariffa:							
	a) salvaggiume grosso, vale a dire cervi, cavrioli, camosci e cignali .	»	–	30	4	50		
	Annotazione *Salvaggiume diverso dal qui menzionato si annovera fra gli animali non nominati a parte, ed è esente da dazio*							

VALUTA AUSTRIACA

per l'Esportazione						pel Transito			
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio				Uffici doganali presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		
	Fior.	Car.	Lire	Cent.			Car.	Lire	Cent.
1 Capo						1 Capo	15	–	75
»						»	15	–	75
»						»	1[illegible]	–	75

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO METRICO				
		per l'impostazione				
		Dato regolatore del dazio	Importo del dazio		Diffalco di tara in tanto per cento del peso aporeo	Uffici daziari presso cui può aver luogo il daziato
			Lire	Cent.		
	aa) buoi e tori	1 Capo	9	14		
	bb) bovini giovani	»	3	92		
	cc) vitelli, pecore ec	»	esenti			
	2. *Bovini giovani fino ec.*	»	1	05		
	3. *Porchetti da latte*	»	–	22		
	4. *Le bestie indicate ec.*					
	5. *Sotto gli articoli a) ec.*					
	h) cavalli e puledri	»	5	22		
	i) muli, asino-muli, e asini . . .	»	2	61		
	Annotazione ad) h e i) ec. . .	»	esenti			
16	Animali non compresi ec. . .					
	a) salvaggiume grosso, ec. . . .	»	3	92		
	Annotazione. *Selvaggiume ec.*					

VALUTA ITALIANA						
per l' Esportazione				pel Transito		
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio	
	Lire	Cent.			Lire	Cent
1 Capo	. .			1 Capo	–	65
»		. .		»	–	65
»	.	. .		»	–	65

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO DAZIARIO per l'Importazione						
		Dato regolatore del daziato	Importo del dazio				Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato
			Fior.	Car.	Lire	Cent.		
	b) alveari con api vive	1 Capo	.	.	.			n.
	c) animali non nominati a parte . .	»		.	.			»
	d) animali impagliati	1 Cen sporco	–	45	2	25		
	V. *Prodotti animali* (*non compresi in altre classi*).							
17	Pelli crude (come verdi o secche, anche salate, ma non altrimenti lavorate), e pelliccerie							
	a) pelli ordinarie, vale a dire pelli bovine (come di bisonte, bufalo, vitello, vacca, bue, toro, manzetto), pelli cavalline (anche di puledro, asino-mulo e di mulo), pelli di asino, camelo, tasso, cane, majale, camoscio, cervo, capriolo, alce, renne, ippopotamo e rinoceronte, inoltre pelli ordinarie pecorine (anche di castrato, pecora morta e di agnello), pelli caprine ordinarie (anche di becco e capretto), pelli di lepre, di coniglio e pelli di pesce, crude.	»		.	.			
	b) pelli, non nominate a parte, crude	»	–	15	2	25		
	c) pelliccerie, come quelle pelli che dall'una parte sono soltanto per metà od anche totalmente lavorate, ma nell'altra parte sono coperte di pelo e non altrimenti lavorate	1 Cen netto	2	30	7	50	13 in botti e casse; 9 in ceste; 6 in balle	»
18	Peli, setole e penne:		.					
	a) peli, non nominati a parte, greggi, inoltre setole (anche i ritagli di setole ed ogni qualità di peli degli animali)	»		.	.	.		
	b) pelo di cane, capriolo, pelo bovino e peli di capra, greggi. . . .	»	.	.	.	.		
	c) peli preparati (capelli), come: scardassati, bolliti o colorati. . . .	1 Cen sporco	–	45	2	25		

VALUTA AUSTRIACA									
per l'Esportazione						pel Transito			
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio				Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		
	Fior.	Car.	Lir.	Cent.			Car.	Lire	Cent.
1 Capo » 1 Cen. sporco	. . . . . .	. . . . . .	. . . . . .	. . . . . .		1 Capo » 1 Cen. sporco	 6	. . . . -	 30
»	2	30	7	50	R. p.	»	15	-	75
»	. .	. .	. .	. .	»	»	6	-	30
»	. .	. .	. .	. .	»	»	15	-	75
»	1	30	4	50	R. p.	»	15	-	75
»	-	15	-	75	»	»	6	-	30
»	. .	. .	. .	. .	»	»	6	-	30

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO METRICO per l' importazione				
		Dato regolatore del dazio	Importo del dazio Lire	Cent.	Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il dazio
	b) alveari con api vive	1 Capo	. .	. .		R.
	c) animali non nominati a parte .	»	. .	. .		»
	d) animali impagliati.	Quint sporco	3	92		
	V. *Prodotti animali* *(non compresi in altra classe).*					
17	Pelli crude (come verdi ec					
	a) pelli ordinarie, vale a dire ec .	»	. .	. .		
	b) pelli non nominate ec	»	3	92		
	c) pelliccerie, come quelle ec	Quint. netto	13	05	13 in botti e casse 9 in ceste 6 in balle	
18	Peli, setole e penne					
	a) peli, non nominati a parte, ec .	»	. .	. .		
	b) pelo di cane, capecchio	»	. .	. .		
	c) peli preparati (capelli), ec .	Quint. sporco	3	92		

VALUTA ITALIANA

per l'Esportazione				pel Transito		
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		Uffici daziorj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio	
	Lire	Cent.			Lire	Cent
1 Capo » Quintale sporco	. . . . . .	. . . . . .		1 Capo » Quintale sporco	. . . . -	 52
»	13	05	R. p.	»	1	31
»	.	. .	»	»	-	52
»	. .	. .		»	1	31
»	7	83	»	»	1	31
»	1	31	»	»	-	52
»	. .	. .	»	»	-	52

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO DAZIARIO per l'Importazione: Dato regolatore del daziato	Importo del dazio: Fior.	Car.	Lire	Cent.	Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato
	d) penne non nominate a parte (anche cannoncini di penne greggi, e piume per abbigliamento non preparate)	1 Cen. sporco	–	45	2	25	18 in botti ed in casse; 7 in balle	
	e) cannoncini di penne tagliati (penne per iscrivere)	1 Cen. netto	7	30	22	50		
	Annotazioni alla voce 18.							
	1. *I peli di cavallo preparati e le piume da letto pei confini verso gli Stati dell' Unione doganale Germanica in provenienza dal libero commercio di questi ultimi.* . . .	1 Cen. sporco	–	esente		–		
	2. *Piume per abbigliamento preparate sono comprese nelle chincaglierie fine*							
19	Carne:							
	a) fresca	»	–	45	2	25	18 in botti ed in casse; 9 in ceste; 8 in balle	
	b) preparata, come salata, affumicata ed in salamoja	1 Cen. netto	2	30	7	50		
	c) salsicce (anche salsicce di sangue, di fegato e di lardo)	»	7	30	22	50		
	Annotazioni alla voce 19.							
	1. *Sotto la voce carne si comprendono tutti gli animali a cui fu tolta la pelle, non che tutte le parti dei medesimi non nominati in altri articoli della Tariffa.*							
	2. *Carne affumicata ed in salamoja della Dalmazia pagherà, nell' introduzione per la via di Venezia e Chioggia sotto le prescritte condizioni*	»	1	30	4	50		
	3. *Carne preparata in altra guisa di quella indicata alla lettera* b), *oppure altre salsicce che non siano di carne, si tratteranno come commestibili fini*							
	4. *Nei paesi nei quali le bestie sono sottoposte a dazio consumo all' atto della macellazione, si pagherà*							

VALUTA AUSTRIACA									
per l' Esportazione						pel Transito			
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio				Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		
	Fior.	Car.	Lire	Cent.			Car.	Lire	Cent.
1 Cen. sporco	.	. .	. .	. .	R. p	1 Cen. sporco	6	-	30
»	. .	. .	. .	. .	»	»	15	-	75
»	. .	. .	. .	. .		»	6	–	30
»	. .	. .	. .	. .		»	15	–	75
»	. .	.	.	. .		»	15	–	75

Denominazione degli oggetti	PESO METRICO — per l'importazione — Dato regolatore del dazio	Importo del dazio — Lire	Importo del dazio — Cent	Diffalco di tare in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato
) penne non nominate ec. . .	Quint. sporco	3	92	18 in botti ed in casse; 7 in balle	
) cannoncini di penne ec. . .	Quint. netto	38	15		
Annotazione alla voce 18.					
1 *I peli di cavallo ec* . . .	Quint. sporco	esenti			
2. *Piume per abbigliamento ec.*					
arne					
) fresca	»	3	92		
) preparata, come salata, ec. . .	Quint. netto	13	05	16 in botti ed in casse; 9 in ceste; 8 in balle	
) salsicce (anche salsicce ec. . .	»	39	15		
Annotazione alla voce 19.					
1. *Sotto la voce carne ec.*					
2. *Carne affumicata ec* . .	»	7	83		
3 *Carne preparata ec.*					
4 *Nei paesi nei quali ec*					

VALUTA ITALIANA

per l'Esportazione				pel Transito		
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio	
	Lire	Cent.			Lire	Cent.
Quintale sporco	. .	. .	R. p.	Quintale sporco	–	52
»	. .	. .	»	»	1	31
»	. .	. .		»	–	52
»	. .	. .		»	1	31
»	. .	. .		»	1	31

Denominazione degli oggetti	PESO DAZIARIO per l'Importazione: Dato regolatore del daziato	Importo del dazio: Fior.	Car.	Lire	Cent.	Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato
per le carni e per le salsicce, oltre il dazio d'importazione, anche l'imposta di consumo in ragione di carantani 22 1/2 (lir. 1 cent. 12 1/2) per ogni unità daziaria, ossia di ital. lir. 1. 90 per ogni quintale metrico.							
Miele, cera e formaggi:							
a) miele, come: miele propriamente detto, come pure l'acqua melata, gli alveari col miele e colla cera insieme uniti (senza le api o colle api morte)	1 Cen. sporco	1	–	3	–		
Annotazione. *Pei confini verso gli Stati dell'Unione doganale Germanica in provenienza dal libero commercio di questi ultimi*							
1. *Miele, acqua melata*	»	–	30	1	50		
2. *Alveari col miele e colla cera insieme uniti, colle api morte o senza.*	1 Capo	–	esente		–		
b) cera (bianca e gialla), la cera ed il miele insieme uniti . . .	1 Cen. netto	4	–	12	–	13 in botti 9 in ceste 8 in balle	
c) formaggi	»	5	–	15	–		
Annotazione 1. *I formaggi pei confini verso gli Stati dell'Unione doganale Germanica in provenienza dal libero commercio di questi ultimi*	»	1	30	4	50	16 in casse di 1 centinajo e più 13 in casse al di sotto di 1 centinajo 11 in botti ed in bigoncia 8 in ceste 6 in balle	
Annotazione 2. *I casi detti formaggi Valachi e Morlacchi salati, importati dalla Dalmazia per mare nel Regno Lombardo-Veneto, ed i formaggi di pecora e di vacca salati che non hanno forma solida, ma vengono introdotti in vasi nella Bucovina e nella Transilvania, pagano nell'importazione verso l'adempimento delle vigenti condizioni* .	»	1	30	4	50		
Prodotti animali non nominati a parte (non compresi sotto altre voci)							

VALUTA AUSTRIACA									
per l' Esportazione						pel Transito			
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio				Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		
	Fior.	Car.	Lire	Cent.			Car.	Lire	Cent.
1 Cen. sporco	. .	. .	. .	. .		1 Cen. sporco	15	–	75
»	. .	. .	. .	. .		»	15	–	75
»	. .	. .	. .	. .		»	15	–	75

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO METRICO — per l'importazione — Date regolatore del daziato	Importo del dazio — Lire	Importo del dazio — Cent	Diffalco di tare in tanto per cento del peso sporco	Uffici doganali presso cui può aver luogo il daziato
20	Miele, cera e formaggi					
	a) miele, come miele ec.	Quint sporco	5	22		
	Annotazione. Pei confini ec.					
	1. Miele, acqua melata	»	2	01		
	2. Alveari col miele ec.	1 Capo	esenti			
	b) cera (bianca e gialla), ec.	Quint netto	20	86	13 in balli 9 in ceste 8 in balle	
	c) formaggi	»	26	10		
	Annotazione 1. I formaggi ec.	»	7	83	16 in casse di 1/2 quintale e più 13 in casse al di sotto di 1/2 quintale 11 in botti ed in bigonce 8 in ceste 8 in balle	
	Annotazione 2. I casi detti ec.	»	7	83		
21	Prodotti coloniali ec.					

VALUTA ITALIANA								
per l'Esportazione					pel Transito			
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio			
	Lire	Cent.			Lire	Cent.		
Quintale sporco	. .	. .		Quintale sporco	1	31		
»	. .	.		»	1	31		
»	. .	. .		»	1	31		

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO DAZIARIO — per l'importazione — Dato regolatore del daziato	Importo del dazio — Fior.	Car.	Lire	Cent.	Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver
	a) uova, latte (anche coagulato, fior di latte e ricotta)	1 Cen. sporco	.	.	.	.		B
	b) prodotti animali non nominati a parte. Segnatamente qui appartengono i ritagli di spugne da bagno e da cavallo (Kropfschwamm), vesciche e budella, fresche, salate e disseccate, anche le pelli da battiloro	a	–	45	2	25		D.
	VI. Grassi ed olj grossi.							
22	Grassi:							
	a) burro (fresco, salato, burro cotto), grasso di majale e d'oca (strutto), lardo, spermaceti.	1 Cen. netto	2	30	7	50		
	b) stearina ed acido stearico. . . .	»	4	–	12	–	17 in botti, casse, recipienti di terra ed in bigonce 9 in ceste 6 in pelli, otri e balle	
	Annotazione agli articoli a) a b). *Le merci ivi indicate, ad eccezione dello spermaceti, pei confini verso gli Stati dell'Unione Germanica in provenienza dal libero commercio di questi ultimi.*	a	2	10	6	50		
	c) olio di pesce	1 Cen. sporco	–	30	1	58		
	d) grassi non nominati a parte. . .	a	–	45	2	25		
	Annotazione. *I grassi profumati sono compresi nelle materie di medicina e di profumerie.*							
23	Olj grassi:							
	a) olj grassi in bottiglie ed orci . .	1 Cen. netto	15	–	45	–	24 in casse 16 in ceste	
	b) olio d'oliva in botti ed otri. . .	»	4	–	12	–		
	Annotazioni alla voce 23. 1. *Olio di oliva dalmato in botti importato per mare via di Fiume, di Trieste, di Venezia, di Chioggia e di Canonella di Po, verso l'adempimento delle seguenti condizioni* —	»	2	–	6	–	11 in botti 6 in otri imballati 1 in otri soltanto	

VALUTA AUSTRIACA

per l'Esportazione						pel Transito			
Dato regolatore del dazio	Importo del dazio				Uffici doganali presso cui può aver luogo il dazio	Dato regolatore del dazio	Importo del dazio		
	Fior.	Car.	Lir.	Cent			Car.	Lire	Cent.
1 Cen. sporco	. .	. .	. .	. .		1 Cen. sporco	. .	. .	. .
»	. .	. .	. .	. .		»	6	–	30
»	. .	. .	. .	. .		»	15	–	75
»	. .	. .	. .	. .		»	15	–	75
»	. .	. .	. .	. .		»	6	–	30
»	. .	. .	. .	. .		»	6	–	30
»	. .		. .	. .		»	15	–	75
»	. .	.	. .	. .		»	15	–	75

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO METRIC				
		per l'importazione				
		Dato regolatore del dazio	Importo del dazio		Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato
			Lire	Cent.		
	a) uova, latte (anche coagulato ec.	Quint. sporco	. .	. .		R.
	b) prodotti animali ec.	»	3	92		D.
	VI. *Grassi ed olj grassi.*					
22	Grassi:					
	a) burro (fresco, ec.	Quint. netto	13	05	13 in botti, casse, recipienti di terra ed in bigonce 9 in ceste 6 in pelli, otri e balle	
	b) stearina ed acido stearico	»	20	88		
	Annotazione agli articoli a) e b).					
	Le merci ivi indicate, ec.	»	11	31		
	c) olio di pesce.	Quint. sporco	2	81		
	d) grassi non nominati a parte	»	3	92		
	Annotazione. *I grassi* ec.					
23	Olj grassi:					
	a) olj grassi in bottiglie ed orci	Quint. netto	78	30	24 in casse 16 in ceste	
	b) olio d'uliva in botti ed otri	»	20	88	11 in botti 6 in otri imballati 4 in otri soltanto	
	Annotazioni alla voce 23.					
	1. *Olio di uliva dalmato* ec.	»	19	44		

VALUTA ITALIANA						
per l' Esportazione				pel Transito		
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio	
	Lire	Cent.			Lire	Cent.
Quintale sporco	. .	. .		Quintale sporco	. .	. .
»	. .	. .		»	–	52
»	. .	. .		»	1	31
»	. .	. .		»	1	31
»	. .	. .		»	–	52
»	. .	. .		»	–	52
.				,		
»	. .	. .		»	1	31
»	. .	. .		»	1	31

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO METRICO — per l'Importazione — Dato regolatore del dazio	Importo del dazio — Lire	Importo del dazio — Cent.	Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici doganali presso cui può aver luogo il daziato
	a) uova, latte (anche coagulato ec.	Quint. sporco	..	..		R.
	b) prodotti animali ec.	»	3	92		D.
	VI. *Grassi ed olj grassi.*					
22	Grassi:					
	a) burro (fresco, co-	Quint. netto	13	65		
	b) stearina ed acido stearico	»	20	88	13 in botti, casse, recipienti di terra ed in bigonce; 9 in ceste; 8 in palli, otri e balle	
	Annotazione agli articoli a) e b).					
	Le merci sei indicate, ec.	»	11	31		
	c) olio di pesce.	Quint. sporco	2	61		
	d) grassi non nominati a parte	»	3	92		
	Annotazione. *I grassi* ec.					
23	Olj grassi:					
	a) oli grassi in bottiglie ed orci	Quint. netto	78	30	24 in casse; 16 in ceste	
	b) olio d'oliva in botti ed otri	»	26	66	11 in botti; 6 in otri imballati; 4 in otri soltanto	
	Annotazioni alla voce 23.					
	1. *Olio di oliva dalmato* ec.	»	19	41		

VALUTA ITALIANA

per l' Esportazione				pel Transito		
Dato regolatore del danaro	Importo del dazio		Uffici daziari presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio	
	Lire	Cent.			Lire	Cent.
Quintale sporco	. .	. .		Quintale sporco	. .	. .
»	. .	. .		»	—	52
»	. .	. .		»	1	31
»	. .	. .		»	1	31
»	. .	. .		»	—	52
»	. .	. .		»	—	52
.				«		
»	. .	. .		»	1	31
»	. .	. .		»	1	31

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO DAZIARIO… per l'Importazione: Dato regolatore del dazio	Importo del dazio: Fior.	Importo del dazio: Car.	Importo del dazio: Lire	Importo del dazio: Cent.	Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato
	2. Olio d'uliva che viene introdotto in botti, quando la procedura daziaria segua presso una Dogana, ed inoltre vi si mescoli per ogni centinajo una libbra d'olio di trementina, oppure 2 loth d'olio di rosmarino (ovvero per ogni quintale metrico una libbra metrica d'olio di trementina, o 7 decagrammi d'olio di rosmarino), paga.	1 Cen. sporco	-	45	2	25		
	3. Olio d'uliva nel commercio ai confini, introdotto in boccali, orci aperti, fiaschi di latta e di vetro ed altri simili recipienti non chiusi, si tratta come l'olio d'uliva in botti.							
	c) olio di cocco e di palma, in botti.	»	-	45	2	25		
	d) olj grassi non nominati a parte, in botti.	•	1	30	4	50		
	Annotazione. *Olio di canapona, di lino e di ravizzone in botti pei confini verso gli Stati dell'Unione doganale Germanica in provenienza dal libero commercio di questi ultimi.*	•	-	45	2	25		
	Annotazione alla voce 23.							
	Gli olj eterei e gli olj profumati sono compresi fra le materie di medicina e di profumeria.							
	VII. *Bevande e commestibili.*							
24	Birra ed idromele							
	a) in bottiglie ed orci (anche Plutzer)	1 Cen. netto	7	30	22	50	24 in casse 16 in ceste	
	b) in botti.	1 Cen. sporco	-	45	2	25		
	Annotazione. *Nei paesi in cui pagasi il dazio consumo all'atto della fabbricazione della birra, quando questa viene introdotta in botti, si*							

VALUTA AUSTRIACA									
per l' Esportazione						pel Transito			
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio				Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		
	Fior.	Car.	Lire	Cent.			Car.	Lire	Cent.
1 Cent. sporco	. .	. .	. .	. .		1 Cent. sporco	6	–	30
»	. .	. .	. .	. .		»	15	–	75
	. .	. .	. .	. .		»	15	–	75
	. .	. .	. .	.		»	6	–	30

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO METRIC				
		per l' Importazione				
		Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		Diffaleo di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato
			Lire	Cent.		
	2. *Olio d'uliva che viene ec.*	Quant sporco	3	92		
	3 *Olio d'uliva ec.*					
	c) olio di cocco ec.	»	3	92		
	d) olj grassi, non nominati ec.	»	7	93		
	Annotazione. *Olio di canapa ec.*	»	3	92		
	Annotazione alla voce 23.					
	Gli olj eterei e gli olj ec.					
	VII. *Bevande e commestibili.*					
24	Birra ed idromele:					
	a) in bottiglie ed orci ec.	Quant. netto	33	15	24 in casse 18 in ceste	
	b) in botti	Quant sporco	3	92		
	Annotazione. *Nei paesi ec*					

ALUTA ITALIANA

per l' Esportazione				pel Tranzito		
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		Uffici dazziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore dei daziato	Importo del dazio	
	Lire	Cent.			Lire	Cent.
Quintale sporco	. .	. .		Quintale sporco	-	52
»	. .	. .		»	1	31
	. .	. .		»	1	31
	. .	. .		»	-	52

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO DAZIARI per l'importazione: Dato regolatore del daziato	Importo del dazio: Fior.	Car.	Lire	Cent.	Diffalco di tara in tanto per cento dal peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver
	dovrà corrispondere anche il dazio addizionale di consumo di carantani 40 per ogni centinajo sporco, cioè lire 4 per quintale metrico.							
25	Aceto							
	a) in bottiglie ed orci	1 Cent. netto	7	30	22	50	24 in casse 16 in ceste	
	Annotazione. *Gli aceti profumati in recipienti non maggiori di 1/4 mass (boccale) austriaca, cioè di 45 centilitri, oppure in tali recipienti, che secondo la loro qualità appartengono alle merci di cuojo e di gomma fine, di argilla finissime od alle chincaglierie, sono da trattarsi come merci di profumeria.*							
	b) in botti.	1 Cent. sporco	–	45	2	25		
26	Liquidi spiritosi distillati:							
	a) acquavite (anche acquavite di Francia, ed acquavite temperate con altre sostanze), spirito di vino (alcool) arrac, rhum.	1 Cent. netto	7	30	22	50	24 in casse 16 in ceste 11 in botti doppie	
	b) liquori, essenza di punch ed altri liquidi spiritosi dolcificati .	»	12	30	37	50		
	Annotazioni alla voce 26. 1. *Pei liquidi spiritosi distillati in quei paesi nei quali i medesimi sono soggetti al dazio consumo all'atto della fabbricazione, come pure se vengono introdotti nel Tirolo e Vorarlberg, devesi corrispondere il dazio addizionale di consumo in fiorini 5 per ogni centinajo netto, cioè lire 30 per ogni quintale metrico.* 2. *Sotto le prescritte condizioni continua ad aver luogo la restituzione del dazio per alcuni liquori spiritosi distillati che si esportano dal territorio doganale.*							

VALUTA AUSTRIACA

per l' Esportazione						pel Transito			
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio				Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		
	Fior.	Car.	Lire	Cent.			Car.	Lire	Cent.
	. .	. .	. .	. .		1 Cen sporco	15	-	75
	. .	. .	. .	. .		»	6	-	30
	. .	. .	. .	. .		»	15	-	75
	. .	. .	. .	. .		»	15	-	75

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO METRICO — per l'importazione — Dato regolatore del daziato	Importo del dazio — Lire	Cent.	Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato
25	Aceto:					
	a) in bottiglie ed orci	Quint. netto	39	15	24 in casse 18 in ceste	
	Annotazione. *Gli aceti* ec.					
	b) in botti	Quint. sporco	3	22		
26	Liquidi spiritosi distillati					
	a) acquavite temperata ec. . . .	Quint. netto	39	15	24 in casse 16 in ceste 11 in botti doppie	
	b) liquori, essenza ec.	»	65	25		
	Annotazioni alla voce 26. 1. *Pei liquidi spiritosi* ec. 2. *Sotto le prescritte* ec.					

ALUTA ITALIANA							
per l' Esportazione				pel Transito			
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		
	Lire	Cent.			Lire	Cent.	
	. .	. .		Quintale sporco	1	31	
	. .	. .		»	–	52	
	. .	. .		»	1	31	
	. .	. .		»	1	31	

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO DAZIARIO per l'importazione: Dato regolatore del daziato	Importo del dazio: Fior.	Car.	Lire	Cent.	Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Ufficj daziarj presso cui può aver ...
27	Vino (anche sidro, mosto di uva e di frutta)							
	a) in bottiglie ed orci.	1 Cen netto	15	–	43	–	24 in casse; 10 in ceste	
	b) in botti ed otri	»	12	30	37	50	11 in botti doppie	
	Annotazione 1. Vini provenienti dai territorj estradoganali, che osservate le prescritte condizioni vengono importati per mare o per la linea daziaria, che separa il territorio doganale dal territorio estradoganale, pagano	1 Cen sparco	–	51	2	70		
	I vini della specie suddetta che vengono introdotti nei Confini militari dello Croazia	»	–	18	–	90		
	Annotazione 2. Vini in recipienti di legno cerchiati, Svizzeri ed i così detti vini del Lago, sì gli uni che gli altri dei contorni del Lago di Costanza, ordinarj del Cantone Ticino nella loro introduzione pel confine terrestre del Regno Lombardo-Veneto, sotto le vigenti condizioni, ordinarj della Toscana nell' importazione pei confini terrestri attraversando i Ducati di Modena e Parma, inoltre vini Siciliani e Napolitani importati per mare, allorchè l'origine loro sia constatata dai ricapiti del bastimento, e nel caso che l'importazione abbia luogo per un portofranco, sotto l' osservanza delle vigenti condizioni, pagano	»	1	48	5	40		In quant si tratt d'im porta zion per mar p.
	Annotazione 3. Vini in recipienti di legno cerchiati, ordinarj del Piemonte, nell' importazione pel confine terrestre del Regno-Lombardo e dei Ducati di Modena e Parma	»	1	10	3	50		
	Annotazione 4. Vini in recipienti di legno cerchiati, Moldavi e Valachi, nell' importazione per la limitrofa linea daziaria della Bucovina e Transilvania, e così pure i vini Bannatici introdotti per la limitrofa linea daziaria del Generalato di Carlstad	»	2	30	7	50		

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO METRIC[O] per l'Importazione				
		Dato regolatore del dazıato	Importo del dazio Lire	Importo del dazio Cent.	Diffalca di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato
27	Vino (anche sidro, musto di uva e di frutta)					
	a) in bottiglie ed urci	Quint. netto	78	30	24 in casse 16 in ceste	
	b) in botti ed otri	»	65	25	11 in botti doppie	
	Annotazione 1. *Vini* ec. . .	Quint sporco	4	70		in quanto si tratti d'importazione per mare
	I vini della specie anzidetta ec.	»	1	57		D.
	Annotazione 2. *Vini* ec. . . .	»	9	40		
	Annotazione 3. *Vini* ec. . .	»	6	00		
	Annotazione 4. *Vini* ec. . . .	»	26	10		

VALUTA ITALIANA

per l' Esportazione				pel Transito		
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio	
	Lire	Cent.			Lire	Cent.
				Quintale sporco	1	31
Quintale sporco	. .	. .		a	1	31

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO DAZIARIO per l'Importazione: Dato regolatore del daziato	Importo del dazio: Fior.	Car.	Lire	Cent.	Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato
	Annotazione 5. *Vini in recipienti di legno cerchiati, Sercioni e Damacci, nell'importazione per la limitrofa linea daziaria, inoltre vini Turchi, del Levante, di Cipro e dell'Arcipelago, non che tutti i vini Italiani ed i vini dei territorj extradoganali Austriaci, quando l'introduzione segua per la via di mare e l'origine loro sia constatata dai recapiti del bastimento, ma manchino però le condizioni richieste per un trattamento più favorevole.*	1 Cent sporco	7	–	21	–		In quanto si tratta d'importazione per mare D
	Annotazione 6. *Vini in bottiglie turate alla foggia di quelle del vino Champagne, pagano il dazio d'entrata di fiorini 15 (lir. 45) per ogni centinajo netto, o italiane lire 78 30 per ogni quintale metrico anche allorquando a motivo della loro provenienza sarebbero assoggettati ad un minor dazio; solamente i vini dei territorj extradoganali nel caso contemplato all'annotazione prima sono ammessi al dazio di favore ivi menzionato*							
	Annotazione 7. *L'uva pigiata e l'uva fresca pagano il dazio come il vino, calcolando per altro 100 libbre d'uva come 100 libbre di vino ed applicando la tara del 4 per 100 alle ceste e del 10 per 100 alle mastelle o tine*							
	Annotazione generale alle voci 24 fino alla 27.							
	Bevande in boccali, orci, fiaschi di latta od in bottiglie di vetro non impeciate destinate al traffico pel consumo dei confinanti saranno trattate come bevande in recipienti di legno cerchiati.							
28	Commestibili (non compresi in altre voci della Tariffa):							
	a) pane ordinario, come pane tanto bianco che nero, ed anche klotzenbrod (specie di biscotto fatto con							

PESO METRICO — per l'importazione

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	Dato regolatore del dazio	Importo del dazio — Lire	Importo del dazio — Cent.	Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il dazio
	Annotazione 5. *Vini* ec. . . .	Quint. sporco	30	54		In quanto si tratta d'importazione per mare D.
	Annotazione 6. *Vini* ec. . . .					
	Annotazione 7. *L'uva* ec.					
	Annotazione generale alle voci 24 fino alle 27.					
	Bevande in boccali ec.					
28	Commestibili (non compresi in altre voci della Tariffa).					

Denominazione degli oggetti	PESO DAZIARIO per l'Impostazione: Dato regolatore del daziato	Importo del dazio: Fior.	Car.	Lire	Cent.	Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato
farina e frutta), e biscotto per bastimenti	1 Cen sporco	-	45	2	25		R.
Annotazione. *Per confini verso gli Stati dell'Unione doganale Germanica in provenienza dal libero commercio di questi ultimi*	a	-	esente		-		
b) paste, come vermicelli o tagliolini (Nudeln) e simili prodotti di farina, non cotti, anche ostie e bollini	1 Cen netto	2	30	7	50	16 in botti ed in casse 13 in ceste 6 in balle	
Annotazione. *Le paste per confini verso gli Stati dell'Unione doganale Germanica in provenienza dal libero commercio di questi ultimi.* . . .	a	-	esenti		-		
c) frutta disseccata, rivestita di colori (proibita nell'importazione per riguardi di sanità)	a	2	30	7	50		
d) farina di senape (in vescichette, bottiglie, orci), senape preparata, capperi	a	7	30	22	50	16 in botti ed in casse 13 in ceste 6 in balle	
e) commestibili fini, come 1.° cioccolato ed anche i surrogati ed i fabbricati di cioccolato, il Racahout des Arabes, le confetture, confetti, focacce, biscotto d'ogni sorta (ad eccezione del biscotto per bastimenti), 2.° tutti i frutti, droghe, erbaje ed altre vivande (funghi, tartufi, volatili, animali marini e simili) in bottiglie, scatole e simili, in conserva, cotti a vapore, ovvero anche salati, come pure conditi in zucchero, miele, olio od altrimenti; inoltre 3.° pasticci, brodo in tavolette (Tafel-boullons), gelatine, salse ed altri cibi preparati, non nominati a parte .	»	20	-	60	-		D.
Annotazione 1. *Gli oggetti indicati sotto i numeri 1 e 2 per confini verso gli Stati dell'Unione doganale Germanica in provenienza dal libero commercio di questi ultimi* . . .	-	10	-	30	-	18 in botti, e casse 13 in ceste 6 in balle	

VALUTA AUSTRIACA									
per l' Esportazione						pel Transito			
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio				Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		
	Fior.	Car.	Lire	Cent			Car.	Lire	Cent.
1 Cent. sporco	. .	. .	. .	. .		1 Cent. sporco	6	–	30
»	. .	. .	. .	. .		»	15	–	75
»	. .	. .	. .	. .		»	15	–	75
»	. .	. .	. .	. .		»	15	–	75
»	. .	. .	. .	. .		»	15	–	75

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO METRICO — per l'importazione — Dato regolatore del daziato	Importo del dazio — Lire	Importo del dazio — Cent.	Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato
	a) pane ordinario come ec. . . .	Quint. sporco	3	92		R.
	Annotazione *Pei confini* ec. . .	»	esente			
	b) paste, come: vermicelli ec. . . .	Quint. netto	13	05	16 in botti ed in casse 13 in ceste 6 in balle	
	Annotazione. *Le paste* ec. . .	»	esenti			
	c) frutta disseccata, ec.	»	13	05		
	d) farina di senape ec.	»	30	15	16 in botti ed in casse 13 in ceste 6 in balle	
	e) commestibili fini, come ec. . .	»	104	40	18 in botti e casse 13 in ceste 6 in balle	D.
	Annotazione 1. *Gli oggetti* ec. .	»	52	20		

VALUTA ITALIANA

per l' Esportazione				pel Transito		
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio	
	Lire	Cent.			Lire	Cent.
Quintale sporco	. .	. .		Quintale sporco	–	52
»	. .	. .		»	1	31
»	. .	. .		»	1	31
»	. .	. .		»	1	31
»	. .	. .		»	1	31

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO DAZIARIO per l'Importazione: Dato regolatore del daziato	Importo del dazio: Fior.	Car.	Lire	Cent.	Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato
	Annotazione 2. *Il tonne e le anguille messe in olio quando si importano in botti per la via di mare, oppure pei confini terrestri del Regno Lombardo-Veneto e dei Ducati di Modena e Parma.*	1 Centnello	5	-	15	-	16 in botti e casse 13 in ceste 6 in balle	
	VIII. *Materiali da fuoco, da costruzione e da lavoro*							
29	Legname.							
	a) legna da bruciare (come tutti i legni non predisposti ad un' opera qualunque, ordinarj, in fusti e ceppi non digrossati, in fusti spaccati e randelli non più lunghi di 42 pollici viennesi, ovvero di 1 metro e 106 millesimi), anche crosta di legno, ceppi, fascine, vimini, rami secchi	100 piedi cubici vienn.	-	24	1	20		R.
	b) legname d'opera ordinario (europeo), *greggio come* non previamente lavorato, quindi in fusti non digrossati, più lunghi di 42 pollici viennesi, ovvero di 1 metro e 106 millesimi, oppure in bastoni di legno per cerchj, stanghe, legno da pali, ecc. e *preparato, come* mezzi da sega, legno da bottami (dogher) ed ogni altro legname d'opera previamente lavorato a greggio, ad eccezione dei piallacci . . .	1 met. cubico	-	-	-	38		
		100 piedi cubici vienn.	-	15	2	25		
	Annotazione agli articoli a) e b)	1 met. cubico	-	-	-	70		
	1. *Gli oggetti compresi sotto le lettere* a) e b) *che entrano o sortono pei Confini verso gli Stati della Unione doganale Germanica*	»	-	esenti		-		
	2. *Gli oggetti compresi sotto* a) e b) *che si esportano dalla Galizia, Bucovina, Transilvania, Croazia e dai Confini militari, oppure che vengano esportati sotto sicuro controllo a Trieste o Venezia per l'I. R. Marina*	»						

VALUTA AUSTRIACA

per l' Esportazione						pel Transito			
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio				Uffici dazarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		
	Fior.	Car.	Lire	Cent.			Car.	Lire	Cent.
100 piedi cubici viennesi	-	24	1	20		100 piedi cubici viennesi	6	-	30
1 metro cubico	-	-	-	38		1 met. cubico	-	-	9
100 piedi cubici viennesi	-	45	2	25		100 piedi cubici viennesi	6	-	30
1 metro cubico	-	-	-	70		1 metro cubico	-	-	0
	-	esenti		-					
	-	esenti		-					

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO METRICO — per l'importazione — Dato regolatore del dazio	Importo del dazio — Lire	Importo del dazio — Cent.	Diffalco di tara in taolo per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato
	Annotazione 2. Il tonno ec. . .	Quint netto	26	10	16 in botti e casse 13 in ceste 6 in balle	
	VIII. *Materiali da fuoco, da costruzione e da lavoro.*					
29	Legname					
	a) legna da bruciare ec.	1 met cubico	–	33		R.
	b) legname d'opera ordinario . . .					
	Annotazione agli articoli a) e b)	»	–	01		
	1. *Gli oggetti compresi* ec. . .	»	esenti			
	2. *Gli oggetti compresi* ec. . .	»				

VALUTA ITALIANA

per l' Esportazione				pel Transito		
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio	
	Lire	Cent.			Lire	Cent.
1 metro cubico	-	-		1 metro cubico	-	08
•	-	61			-	08
	esenti					
	esenti					

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO DAZIARIO — per l'importazione: Dato regolatore del dazio	Importo del dazio: Fior.	Car.	Lire	Cent.	Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici doganali presso cui può aver luogo il dazio
	3 Gli oggetti compresi sotto le lettere a) e b), allorchè la spedizione si fa per terra e non sono destinati per un deposito di legname onde esservi imbarcati, pagano il dazio d'entrata e di uscita seguente Quelli sotto la lettera a) in carantani 4 (centesimi 20) per 100 piedi cubici misura di Vienna, ovvero centesimi 6 o vial. centesimi 5 per 1 metro cubico, e quelli sotto la lettera b) carantani 9 (centesimi 45) per 100 piedi cubici misura di Vienna, ovvero centesimi 14 o vial. centesimi 12 per 1 metro cubico Al trasporto per la via di terra è parificata la flottazione in pezzi sciolti sopra canali o riviere da flottazione 4 Il legname che dall'Engadina entra nel Tirolo sull'Inn paga soltanto la metà del dazio d'importazione. 5 Doghe di legna dolce pagano soltanto la metà del dazio d'uscita 6 La legna da bruciare può essere dichiarata anche in Klafter dell'Austria inferiore; un Klafter dell'Austria inferiore di legna da ardere lunga 36 pollici (novantacinque centesimi di metro) si calcola 72 piedi cubici (2 metri cubici e 274 millesimi) Per la legna più lunga o più corta si fa la corrispondente riduzione. Ove le circostanze lo richiedano, le Autorità Superiori di Finanza sono abilitate a permettere il daziato anche a carico, ed a stabilire quanti piedi o metri cubici di legna debbano calcolarsi per ogni bestia da tiro. 7 Il dazio che viene esatto sotto il nome di diritto di alboraggio per l'esportazione di alcune qualità di legnami ad uso di costruzioni navali dai porti di mare, si comprende nei diritti di porto.							

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO DAZIARIO per l'importazione — Dato regolatore del daziato	Importo del dazio — Fior.	Car.	Lire	Cent.	Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato
	c) Legname d'opera, estraeuropeo (in ceppi, assi e tavoloni). . . .	1 Cent sporco	.			.		
	Annotazione *Il legname d'opera estraeuropeo, raschiato od altrimenti amminuzzato, è da comprendersi secondo la sua qualità negli articoli di Tariffa* 13 h) o 34. e).							
30	Carbone e torba:							
	a) carbone di legna, torba e carbone di torba.	»	.	.	.	.		R
	b) carbon fossile (anche lignite)	»	.	.	.	.		»
31	Materie per tornitori ed intagliatori, come tutte quelle non comprese sotto altre voci:							
	a) denti di animali, gusci di tartaruga, schiuma di mare, gusci di conchiglie (anche la madreperla), bargigli (osso di balena greggio), canne non isparcate e non conciate per far seggiole, bastoni e canne più fine (come tutte le canne, eccettuate quelle di giunco e le canne per far seggiole (salo), gusci di noci di cocco, noci d'areca e noci ossee	»	.	.	.	.		
	b) avorio e madreperla (ambedue in lastre ed in pezzi greggi, semplicemente tagliati), coralli greggi (anche forati, non però molati), ambra, gagat (ambra nera). . .	»	–	45	2	25		
32	Minerali (non compresi sotto altre voci)							
	a) 1 Pietre gregge, *come* scalpellinate o no, anche in lastre, però non molate e non lisciate (p. e. pietre di cava, di calce, di ardesia, pietre da muro, pietre da molino (con e senza cerchj di ferro), pietre indicanti da arrotino e da af-							

VALUTA AUSTRIACA

per l'Esportazione						pel Transito			
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio				Uffici daziari presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		
	Fior.	Car.	Lir.	Cent.			Car.	Lire	Cent.
1 Cent. sporco	–	6	–	30		1 Cent. sporco	6	–	30
» »	. .	. .	. .	. .		» »	. .	. .	. .
»	–	6	–	30		»	6	–	30
»	. .	. .	. .	. .		»	6	–	30

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO METRIC				
		per l' importazione				
		Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziari presso cui può aver luogo il daziato
			Lire	Cent.		
	c) Legname d'opera, ec.	Quint. sporca	.	.		
	Annotazione. *Il legname* ec.					
30	Carbone e torba:					
	a) carbone di legna, ec.	»	.	.		R
	b) carbon fossile ec.	»	.	.		»
31	Materia per tornitori ec.					
	a) denti di animali, ec. . . .	»	.	.		
	b) avorio e madreperla ec. . . .	»	3	92		
32	Minerali (non compresi ec					

VALUTA ITALIANA							
per l' Esportazione				pel Transito			
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		
	Lire	Cent.			Lire	Cent.	
Quintale sporco	-	52		Quintale sporco	-	52	
» »	. . . .	. . . .		» »	. . . .	. . . .	
»	-	52		»	-	52	
»	. .	. .		»	-	52	

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO DAZIARIO per l'Importazione: Dato regolatore del daziato	Importo del dazio: Fior.	Car.	Lire	Cent	Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato
	filare, tufo, pomice, masse di granito e di marmo gregge, e simili), tegole (embrici) e mattoni, scoria, sabbia (ad eccezione della sabbia da cancelleria colorata), calce e gesso crudi e cotti, amianto ed asbesto. 2. Terre non nominate a parte, non macinate a secco, nè ad acqua, — inoltre 3. Terra pozzolana e di Santorino (anche cemento e tufo vulcanico), marga, argilla, argilla ordinaria per mattoni e pentole, tripolo, terra talcosa e cimolite (tutte queste terre anche macinate a secco e purgate con acqua), terra da giardinaggio e di paludi, acqua e ghiaccio .	1 Cen. sporco	.	.	.	.		R
	b) bolo (anche terra sigillata), manganese, terra colorante, gialla, verde, rossa, grafite (piombaggine), creta greggia (non tagliata), ocra, smeriglio in pezzi, spato fluore, spato ponderoso (macinato e non macinato), terra ombra, terra bianca da pippe ed altre qualità di terre per la fabbricazione della porcellana e majolica, le così dette piastre di Kehlheim, e le pietre litografiche (con o senza disegni)	»	.	.	.	.		
	c) pietre, non nominate a parte, molate o lucidate (polite), inoltre pietre per arruotare e per affilare, fine, pietre di paragone, pietre focaje (da fucile), lavagne in tavolette (anche con cornici di legno) e stiletti d'ardesia, carta-lavagna, tavole di carta-lavagna, gesso da scrivere e matita rossa, tagliati, carta e tela cosperse di pomice o di smeriglio polverizzato, carta cospersa di sabbia, sabbia da cancelleria colorata, ad eccezione dello smalto	»	–	1	2	2[illegible]		

A LUTA AUSTRIACA

per l' Esportazione						pel Transito			
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio				Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		
	Fior.	Car.	Lire	Cent.			Car.	Lire	Cent.
1 Cen. sporco	. .	. .	. .	. .					
»	. .	. .	. .	. .		1 Cen. sporco	. .	. .	. .
»	. .	. .	. .	. .		»	6	–	10

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO METRICO per l'Importazione: Dato regolatore del daziato	Importo del dazio: Lire	Importo del dazio: Cent.	Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato
	a) 1. Pietre gregge, ec.	Quint. sporco	.	.		R.
	b) bollo (anche terra ec.	»	.	.		
	c) pietre, non nominate ec. . .	»	3	92		

VALUTA ITALIANA						
per l' Esportazione				pel Transito		
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio	
	Lire	Cent.			Lire	Cent.
Quintale sporco	. .	. .		Quintale sporco	. .	. .
»	. .	. .		»	.	.
»		.		»	-	52

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO DAZIARIO per l'importazione: Dato regolatore del daziato	Imporio del dazio: Fior.	Car.	Lire	Cent.	Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato
	Annotazione. *Tutti questi oggetti, eccettuatone il gesso da scrivere e la matita rossa, pei confini verso gli Stati dell'Unione doganale Germanica in provenienza dal libero commercio di questi ultimi*	1 Cent sporco	-	esenti		-		
	d) minerali non nominati a parte, macinati o semiti (purgati) con acqua	»	-	45	2	25		
	Annotazione. *Quanto ai marmi dell'Oltreapennino Estense sta in vigore la speciale Tariffa d'uscita del Ducale Governo Estense 1.° maggio 1852 allegata alla presente Tariffa — Per quelli fra i suddetti marmi che fossero diretti nel territorio doganale accennato dal § 1 delle Avvertenze preliminari e destinati all'uso del medesimo, quando entro sei mesi dalla spedizione sinne constatato regolarmente l'arrivo al luogo di destinazione e l'impiego, non verranno dal Governo di Modena percetti i dazj d'uscita che in qualunque caso si saranno dovuti garantire pei marmi stessi all'atto di lasciare il territorio di loro origine.*							
	IX *Materie di medicina, di profumeria, materie coloranti e da conciapelli, e materie sussidiarie alla chimica.*							
33	Materie di medicina e di profumeria:							
	a) fine, *vale a dire*: ambra grigia, granelli di ambretta, castorio; i seguenti fiori: di melagrane, di melarance e di rose, le seguenti fave di S. Ignazio, di pecurina e tonka, coloquintida, balsamo di copaibe; le seguenti gomme e gomme-resine: ammoniaca, assafetida, benzoino, sangue di drago, galbano, guajaco, resina di gialappa, mirra,							

VALUTA AUSTRIACA

per l' Esportazione						pel Transito			
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio				Ufficj daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		
	Fior.	Car.	Lire	Cent.			Car.	Lire	Cent.
1 Cen. sporco	. .	. .	. .	. .		1 Cen. sporco	6	-	30

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO METRICO — per l'importazione — Dato regolatore del daziato	Importo del dazio — Lire	Importo del dazio — Cent.	Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziari presso cui può aver luogo il daziato
	Annotazione *Tutti questi* ec.	Quint. sporco	esenti			
	d) minerali non nominati ec . . .	»	3	92		
	Annotazione *Quanto* ec.					
	IX. *Materie di medicina, di profumeria, materie coloranti e da conciapelli, e materie sussidiarie alla chimica.*					
43	Materie di medicina e di profumeria:					

VALUTA ITALIANA						
per l'Esportazione				pel Transito		
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio	
	Lire	Cent.			Lire	Cent.
Quintale sporco	. .	. .		Quintale sporco	»	52

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO DAZIARIO per l'Importazione: Dato regolatore del daziato	Importo del dazio: Fior.	Car.	Lire	Cent.	Diffalco di tara in tanto per cento del peso aporco	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato
	siorace, incenso, canfora, cantaridi, parcellioi terrestri (asellacci), occhi di granchio, manoa: i seguenti olj · olio di ambra, di corno di cervo, di gomma elastica, di lauro, di rosmarino e di ginepro; oppio, patchooli, acqua di fiore di melarancio, cassia in canna, scamonea, lucertole scinco (lacerta stiokus), sugo di regolizia; le seguenti radici: radici vomitarie, di gialappa, di ratanoia, di rabarbaro, rapontica, salep, salsapariglia, serpentea, senega e turbit	1 Centesimo	5	–	15	–		
	b) finissime, vale a dire: olj eterei, non nominati a parte; olj e grassi profumati, balsami naturali non nominati a parte, balsamo di noce moscada, muschio, zibetto, code di topi muschiati, spugne da bagno e da cavallo	»	12	30	37	50	13 in botti e casse 8 in ceste 6 in balle	D
	Annotazione. *Se gli olj ed i balsami indicati sotto le lettere a) e b) son messi in recipienti di 1/4 mass (boccale, misura di Vienna) cioè di 35 centilitri od in vasi minori, od in tali recipienti che secondo la qualità sieno da annoverarsi fra le merci di cuoja o di gomma fine, o d'argilla finissima, ovvero fra le chincaglierie, in questi casi saranno trattati come merci di profumeria.*							
34	Materie coloranti e da conciapelli:							
	a) legni coloranti in ceppi, radici coloranti, ordinarie, macinate o meno (vale a dire · radici di alcanna prette e false, curcuma, berberi, radici di fiori bianchi marioi), bablà o galla d'India, dividivi, catecù (terra giapponica), quercia citrina e sommaco.	1 Cen. aporco	.	.	.	.		

VALUTA AUSTRIACA									
per l' Esportazione						pel Transito			
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio				Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		
	Fior.	Car.	Lir.	Cent			Car.	Lire	Cent.
1 Cen. sporco	. .	. .	. .	. .		1 Cen. sporco	15	–	75
»	. .	. .	. .	. .		»	15	–	75
»	–	6	–	30		»	6	–	36

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO METRICO — per l'importazione: Dato regolatore del dazio	Importo del dazio: Lire	Importo del dazio: Cent	Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici doganali presso cui può aver luogo il daziato
	a) fine, vale a dire · ec. . . .	Quint. netto	26	10	13 in bolli e casse 9 in ceste 6 in bolle	
	b) finissime, vale a dire · ec . . .	»	65	25		D.
	Annotazione *Se gli olj* ec.					
21	Materie coloranti e da conciapelli					
	a) legni coloranti ec - - -	Quint. sporco				

VALUTA ITALIANA

per l' Esportazione				pel Transito		
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio	
	Lire	Cent.			Lire	Cent.
Quintale sporco	. .	. .		Quintale sporco	1	31
»	. .	. .		»	1	31
»	–	52		»	–	52

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO DAZIARIO per l'Importazione — Dato regolatore del daziato	Importo del dazio — Fior.	Car.	Lire	Cent.	Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver luogo l'...
	b) corteccia e polvere da concia (come di betulla, di quercia, di pino, d'abete, di castagne, d'ippocastano, d'olmo, di salice)	1 Cen sporco	.	.	.	.		R.
	c) ghiande ed i loro calici (vallonea), ghiande di Levante propriamente detta (Knoppern, Eckerdoppern), anche le loro farine, e noci di galla	»	.	.	.	.		
	d) robbia, macinata o no, guado, guaderello	»	–	6	–	30		
	Annotazione. *Pei confini verso gli Stati dell'Unione doganale Germanica in provenienza dal libero commercio di questi ultimi*	»	–	esenti		–		
	e) legni coloranti, amminuzzati (*come: rosellati, macinati, tagliati*) . .	»	–	30	1	50		
	f) cocciniglia, silvester, kermes, estratti di robbia, garanza e garancina (garancine concentrée, fleur de garance), indaco, coccole di prugnolino (bacche di Avignone), *lakdye*, lakmus, oriano, zaffrone, seppia greggio in vesciche. . . .	»	–	45	2	25		
	g) estratti di legni coloranti e di materie da conciapelli (*come estratti* di campeggio, di legno giallo, di legno rosso, di quercia citrina, di sommaco, estratto della corteccia da concia, di ghiande, di ghiande del Levante di noci di galla), inoltre estratti di cocciniglia, di curcuma ed estratti di zaffrone. . .	»	1	30	4	50		
35	Gomme (anche resine e gomme-resine) ed altri succhi di piante non nominati a parte:							
	a) resine ordinarie (*vale a dire* bianca, gialla e nera di piante aciculari), catrame (anche bitume di carbon fossile e catrame di betulla), colofonio asfalto ed oltre terre bituminose, pece e catrame minerale	»	.	.	.	.		
	b) trementina, petrolio nero, vischio, succo di limoni (e di cedri) in botti	»	–	24	1	20		

VALUTA AUSTRIACA									
per l' Esportazione						pel Transito			
Dato regolatore del dazio	Importo del dazio				Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del dazio	Importo del dazio		
	Fior.	Car.	Lire	Cent.			Car	Lire	Cent.
1 Cen. sporco	. .	. .	. .	. .		1 Cent. sporco	. .	. .	. .
»	–	21	1	20	R. p.	»	6	–	30
»	. .	. .	. .	. .		»	0	–	30
»	. .	. .	. .	. .		»	6	–	30
»	. .	. .	. .	. .		»	6	–	30
»	. .	. .	. .	. .		»	15	–	75
»	. .	. .	. .	. .		»	. .	. .	. .
»	. .	. .	. .	. .		»	6	–	30

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO METRIC				
		per l' Importazione				
		Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziari presso cui può aver luogo il daziato
			Lire	Cent.		
	b) sorteccia e polvere ec.	Quint. sporco	.	.		R.
	c) ghiande ed i loro calici ec. . .	»	.	.		
	d) robbia, macinata ec.	»	–	52		
	Annotazione. *Pei confini* ec. .	»	esenti			
	e) legni coloranti, ec.	»	2	81		
	f) cocciniglia, silvester, ec. . . .	»	3	92		
	g) estratti di legni ec.	»	7	83		
35	Gomme (anche resine ec.					
	a) resina ordinaria ec. . .	»	.	.		
	b) trementina, petrolio nero, ec. .	»	2	69		

ALUTA ITALIANA						
per l' Esportazione				pel Transito		
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio	
	Lire	Cent.			Lire	Cent.
Quintale sporco	. .	. .		Quintale sporco	. .	. .
»	2	09	R. p.	»	–	52
»	. .	. .		»	–	52
»	. .	. .		»	–	52
»	. .	. .		»	–	52
»	. .	. .		»	1	31
»	. .	. .		»	. .	. .
»	. .	. .		»	–	52

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO DAZIARI per l'importazione: Dato regolatore del daziato	Importo del dazio: Fior.	Car.	Lire	Cent.	Diffalco di tara in tanto per cento dal peso sporco	Umi daziari presso cui può aver
	Annotazione. *Il vischio pei confini verso gli Stati dell'Unione doganale Germanica in provenienza dal libero commercio di questi ultimi*	1 Cent. sporco	–	esente		–		
	c) olio di trementina (anche olio di pece e di catrame), petrolio rosso e bianco	»	–	45	2	25		
	Annotazione. *Olio di trementina, pei Confini verso gli Stati dell'Unione doganale Germanica in provenienza dal libero commercio di questi ultimi*	»	–	esente		–		
	d) gomme (anche resina e gomme-resine) e succhi di piante non nominati a parte.	»	–	45	2	25		
36	Sale da cucina, come sale cotto e sal gemma (sale di miniera), moja (acqua salsa di sorgente), liscivia di sale ed acqua marina . . .	»	–	24	1	20		
	Annotazione 1. *L'importazione ed il transito del sale da cucina sono proibiti; anche nei casi di una concessione eccezionale, o verificandosi una procedura penale, si dovrà corrispondere oltre il dazio d'entrata anco la tassa di licenza in ragione di fiorini 5 (lire 15) per ogni centinajo viennese a peso netto, cioè di lire 13. 39 per ogni centinajo dazsario netto, ovvero di ital. lire 23. 30 per ogni quintale metrico netto.*							
	Annotazione. 2. *In base a certificati medici si può concedere dalle Autorità dirigenti di Finanza l'introduzione esente da dazio dell'acqua marina per iscopi igienici.*							
37	Materie sussidiarie alla chemica:							
	a) zolfo (in pezzi a stanghe, anche fior di zolfo), salnitro del Chilì (nitrato di soda, nitrato di natrone)	»	.	.	.	.		
	b) potassa (anche tutte le altre ceneri di legna non dirannate). . .	»	.	.	.	.		

VALUTA AUSTRIACA									
per l'Esportazione						pel Transito			
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio				Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		
	Fior.	Car.	Lire	Cent.			Car.	Lire	Cent.
1 Cen. sporco	. .	. .	. .	. .		1 Cen. sporco	6	–	30
»	. .	. .	. .	. .		»	6	–	30
»	. .	. .	. .	. .		»	6	–	30
»	–	6	–	30		»	6	–	30
»	–	21	1	20		»	6	–	30

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO METRIC				
		per l'importazione				
		Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato
			Lire	Cent.		
	Annotazione. *Il vischio* ec. . .	Quint sporco	esente			
	c) olio di trementina ec.	»	3	02		
	Annotazione. *Olio* ec. . . .	»	esente			
	d) gomme (anche resine ec . . .	»	3	92		
36	Sale da cucina, *come:* ec.	»	2	69		
	Annotazione 1. *L'importazione* ec.					
	Annotazione 2. *In base* ec.					
37	Materie sussidiarie alla chimica:					
	a) zolfa (in pezzi ec. . . .	»	.	.		
	b) potassa anche ec.	»	.	.		

VALUTA ITALIANA

per l' Esportazione				pel Transito		
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		Uffici doziarj presso cui può aver luogo il doziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio	
	Lire	Cent.			Lire	Cent.
Quintale sporco	. .	. .		Quintale sporco	-	52
	. .	. .		»	-	52
	. .	. .		»	-	52
»	-	52		»	-	52
»	2	09		»	-	52

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO DAZIARIO per l'importazione: Dato regolatore del daziato	Importo del dazio: Fior.	Car.	Lire	Cent.	Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato
	Annotazione 1. *La cenere di legna non diranmata, dai confini del Circolo di Troppau* . . .	1 Cen. sporco	.		.	.		
	Annotazione 2. *La cenere di legna diranmata, e così pure la cenere del carbon fossile e della torba sono comprese nei rimasugli.*							
	c) cremortartaro greggio (cioè non raffinato e non cristallizzato) .	»	.		.	.		
	d) borace greggio, acido boracico, salnitro greggio, soda (cioè natrone carbonato nativo ed artificiale), vitriolo di ferro, acque minerali naturali	»	–	24	1	20		
	Annotazione. *Il vitriolo di ferro e le acque minerali naturali, in bottiglie ed orci, pei confini verso gli Stati dell'Unione doganale Germanica in provenienza dal libero commercio di questi ultimi.*	»	–	esenti		–		
	e) lo arsenico ed acido di arsenico, antimonio, anche antimonio puro (antimonium crudum e regulus antimonii), *Wasserglas* (composizione vitrea solubile nell'acqua ad un certo grado di calore), cremortartaro raffinato e cristallizzato, 2 sal digestivo (idromuriato), sale di Glauber, salnitro raffinato, cioè cristallizzato o in tavole, panaccia di zolfo.	»	–	15	2	25		
	Annotazione 1. *Gli oggetti indicati sotto il n.° 1 pei confini verso gli Stati dell'Unione doganale Germanica in provenienza dal libero commercio di questi ultimi*	»	–	esenti		–		
	Annotazione 2. *Il sale digestivo può venire introdotto col permesso delle Autorità Superiori di Finanza (Commissione internazionale della Lega pel Regno Lombardo-Veneto e pei Ducati di Modena e di Parma) ad uso delle fabbriche di vetro e per la produzione dell'allume verso il dazio d'importazione di soranlani 6 (cent-*							

VALUTA AUSTRIACA									
per l' Esportazione						pel Transito			
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio				Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		
	Fior.	Car.	Lire	Cent.			Car.	Lire	Cent.
1 Cen. sporco	–	6	–	36	.	1 Cen. sporco	. .	. .	. .
»	–	45	2	25		»	6	–	30
»	. .	. .	. .	. .		»	6	–	36
»									
»	. .	. .	. .	. .		»	6	–	30

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO METRICO				
		per l'Importazione				
		Data regolatore del daziato	Importo del dazio		Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato
			Lire	Cent.		
	Annotazione 1. *La cenere* ec.	Quint. sporco	.	.		
	Annotazione 2. *La cenere* ec.					
	c) cremortartaro greggio ec.	»	.	.		
	d) borace greggio, ec.	»	2	09		
	Annotazione. *Il vitriolo* ec.	»	esenti			
	e) 1. arsenico ed acido ec.	»	3	92		
	Annotazione. 1 *Gli oggetti* ec.	»	esenti			
	Annotazione 2 *Il sale* ec.					

VALUTA ITALIANA

per l' Esportazione				pel Transito		
Dato regolatore del dazio	Importo del dazio		Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio	
	Lire	Cent.			Lire	Cent.
Quintale sporco	–	52		Quintale sporco	. .	. .
»	3	92		»	–	52
»	. .	. .		»	–	52
»	. .	. .		»	–	52

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO DAZIARI — per l'Importazione — Dato regolatore del daziato	Importo del dazio — Fior.	Car.	Lire	Cent.	Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver
	30) *per centinajo sporco, e ital. centesimi 52 per quintale metrico sporco.*							
	f) 1. solfuro di arsenico (orpimento, realgar), vitriolo d'Admont (misto di ferro e rame), vitriolo di rame e di zinco, 2. allume, acido solforico, acido muriatico, 3. acido nitrico (acqua forte), acqua regia, sali ammoniaci (come ammoniaca e carbonato d'ammoniaca), spirito di corno di cervo, spirito d'ammoniaca, borace raffinato, acido tartarico	1 Cen sporco	1	30	4	50		
	Annotazione. *Pei confini verso gli Stati dell'Unione doganale Germanica in provenienza dal libero commercio di questi ultimi.*							
	1. *Gli oggetti compresi sotto il n.° 1.*	»	-	esenti		-		
	2. *Gli oggetti compresi sotto il n.° 2.*	»	-	15	2	25		
	g) biacca e bianco di zinco, cloruro di calce, kali acido cianico e kali di cromo, verderame, massicot, minio, ossidi di zinco (tuzia o cadmia).	1 Cen netto	2	30	7	50	13 in casse ad in botti; 9 in ceste; 6 in balle	
	X. *Metalli in minerale, greggi o mezzo manufatti.*							
38	Minerali metallici, cioè quelle materie da cui per mezzo delle fornaci e dei magli si ottengono all'ingrosso i metalli							
	a) minerali di piombo (*come* galena, archifoglio), galliamina ed altri minerali di zinco, minerale di ferro, di rame e di stagno . . .	1 Cen sporco	.	.	.	.		
	b) oro ed argento minerale . . .	»		.		.		
	Annotazione. *L'oro e l'argento minerale non possono essere esportati che dietro certificati della Autorità montanistiche*							
	c) minerale di cobalto e metallo, e loro amalgama	»		.	.			

VALUTA AUSTRIACA									
per l' Esportazione						pel Transito			
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio				Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		
	Fior.	Car.	Lire	Cent.			Car.	Lire	Cent.
1 Cen. sporco	. .	. .	. .	. .		1 Cen. sporco	15	–	75
»	. .	. .	. .	. .		»	15	–	75
»	. .	. .	. .	. .		»	. .	. .	. .
»	–	12	–	60	R. p.	»	6	–	30
»	3	–	9	–		»	15	–	75

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO METRIC				
		per l' impnetazione				
		Dato regolatore del daziato	Imposto del dazio		Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato
			Lire	Cent.		
	f) 1. solfuroa di arsenico ec.	Quint. sporco	7	83		
	Annotazione. *Pei confini* ec.					
	1. *Gli oggetti* ec.	»	esenti			
	2. *Gli oggetti* ec.	»	3	32		
	g) biacca e bianco	Quint. netto	13	05	13 in casse ed in botti 9 in ceste 6 in balle	
	X. *Metalli in minerale, greggi o mezzo manufatti*					
38	Minerali metallici, ec.					
	a) minerali di piombo ec.	Quint. sporco	.	.		
	b) oro ed argento minerale.	»		.		
	Annotazione *L' oro* ec.					
	c) minerale di cobalto ec.	»	.			

VALUTA ITALIANA						
per l'Esportazione				pel Transito		
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio	
	Lire	Cent.			Lire	Cent.
Quintale sporco	. . .	. . .		Quintale sporco	1	31
»	. . .	. . .		»	1	31
»	. . .	. . .		»	. . .	. . .
»	1	05	R. p.	»	–	52
»	15	66		»	1	31

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO DAZIARIO per l'importazione: Dato regolatore del daziato	Importo del dazio: Fior.	Car.	Lire	Cent.	Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato
	Annotazione alla voce minerali metallici. *I minerali che qui non vennero compresi espressamente sono da trattarsi secondo l'articolo di Tariffa 32 a), oppure 32 d).*							
39	Piombo							
	a) piombo greggio (anche cenere di piombo, piombo vecchio rotto e rimasugli di piombo, piombo duro, metallo per fondere caratteri), non che litargirio	1 Centinajo	2	30	7	50		
	Annotazione. *Per la via di mare e per i confini verso gli Stati esteri Italiani*	»	3	–	9	–	6 in botti e casse	
	b) piombo colato (cioè o dire caldaje, tubi, piastre, palle, pallini e minuti), anche piombo laminato e tirato, lettere da stampatore a lastre stereotipiche	»	7	30	22	50	6 in botti e casse	
40	Ferro:							
	a) ferro greggio, anche ferro vecchio rotto e rimasugli di ferro (limature di ferro, scaglie, marogna) . . .	1 Cen. sporco	–	24	1	20		
	Annotazione 1. *Pei confini verso gli Stati dell'Unione doganale Germanica in provenienza dal libero commercio di questi ultimi*							
	aa) *in generale*	»	–	22½	1	12½		
	bb) *il ferro greggio nell'immediata spedizione dalle fucine negli Stati dell'Unione doganale Germanica con certificati d'origine da parte delle Autorità montanistiche, importato per le Dogane o per le designate Ricevitorie principali*	»	–	15	–	75		
	Annotazione 2. *Per i confini verso il mare e gli Stati esteri Italiani, ad eccezione dell'importazione per i confini oltreapennini Modenesi e Parmensi*	»	–	36	1	80		

VALUTA AUSTRIACA									
per l'Esportazione						pel Transito			
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio				Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		
	Fior.	Car.	Lir.	Cent.			Car.	Lire	Cent.
1 Cen. sporco	. .	. .	. .	. .		1 Cen. sporco	15	–	73
»	. .	. .	. .	. .		»	15	–	75
»	.		. .	. .		»	6	–	30
	.								

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO METRICO				
		per l'importazione				
		Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato
			Lire	Cent.		
	Annotazione alla voce minerali metallici.					
	I minerali che qui ec.					
39	Piombo:					
	a) piombo greggio ec.	Quint. netto	13	05	6 in botti e casse	
	Annotazione. *Per la via ec.* . .	»	15	66		
	a) piombo colato ec.	»	39	15	6 in botti e casse	
40	Ferro:					
	a) ferro greggio, ec.	Quint. sporco	2	10		
	Annotazione 1. *Pei confini ec.*					
	aa) *in generale ec.*	»	1	66		
	bb) *il ferro greggio ec.* . . .	»	1	31		
	Annotazione 2. *Per i confini ec.*	»	3	15		

VALUTA ITALIANA

per l' Esportazione				pel Transito		
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio	
	Lire	Cent.			Lire	Cent.
Quintale sporco	. .	. .		Quintale sporco	1	31
»	. .	. .		»	1	31
»	. .	. .		»	–	52

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO DAZIARIO per l' importazione: Dato regolatore del daziato	Importo del dazio: Fior.	Car.	Lire	Cent.	Diffalco di tara in tanto per cento del peso apparente	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato
	b) ferro purgato (*come* ferro battuto e cilindrato) in stanghe non foggiato, ferro in pezzi informi (*Luppenstuecke*)	1 Cent. netto	2	30	7	50		
	Annotazione. *Per la via di mare e pei confini verso gli Stati esteri Italiani, ad eccezione dell'importazione per i confini oltreapennini Modenesi e Parmensi* . . .	»	3	-	9	-		
	c) rotaje per le strade ferrate.	»	2	30	7	50	10 in botti e casse 6 in ceste 4 in balle	
	d) acciajo, *come* acciajo greggio acciajo cementatorio, fuso e raffinato	»	2	30	7	50		
	Annotazione alle lettere *b, c d*)							
	1. *Pei confini verso gli Stati dell'Unione doganale Germanica in provenienza dal libero commercio di questi ultimi*	»	1	-	3	-		
	2. *Il ferro piatto che abbia la larghezza maggiore di 7 pollici viennesi (184 millesimi di metro) si considera come latta di ferro, le stanghe rotonde di ferro del diametro non al di sopra di 1/2 pollice viennese (13 millesimi di metro) si trattano come filo di ferro, stanghe d' acciajo rotonde non aventi più di 1/2 pollice viennese (13 millesimi di metro) di diametro sono da trattarsi come filo d' acciajo*							
	e) latta di ferro nera (anche la banda piegata), lamiere di acciajo greggie, piastre di ferro e di acciajo greggie (non brunite), cerchj di ruote per vagoni da strada ferrata (tyres)	»	4	-	12	-	18 in casse ed in botti 0 in ceste 4 in balle	
	Annotazione. *Pei confini verso gli Stati dell'Unione doganale Germanica in provenienza dal libero commercio di questi ultimi*	»	1	30	4	50		
	f) 1. latta di ferro, lamiere di ferro, brunite, stagnate (latta stagnata), rivestite di zinco, verniciate; lamiere e piastre di acciajo molate, brunite, filo di ferro, filo di acciajo							

VALUTA AUSTRIACA									
per l'Esportazione						pel Transito			
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio				Uffici daziari presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		
	Fior.	Car.	Lire	Cent.			Car.	Lire	Cent.
1 Cent. sporco	. .	. .	. .	. .		1 Cen. sporco	15	-	75
»	. .	. .	. .	. .		»	15	-	75
»	. .	. .	. .	. .		»	15	-	75
»	. .	. .	. .	. .		»	15	-	75

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO METRICO				
		per l'importazione				
		Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		Diffalca di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato
			Lire	Cent.		
	e					
	b) ferro purgato ec.	Quintetto	13	05		
	Annotazione. *Per la via* ec. . .	»	15	60	10 in botti e casse 6 in ceste 4 in balle	
	c) ruotaje per le strade ferrate . .	»	13	05		
	d) acciajo, come; ec.	»	13	05		
	Annotazione alle lettere b), c) e d).					
	1. *Pei confini* ec.	»	5	22		
	2. *Il ferro piallo* ec.					
	e) latta di ferro nera ec. . . .	»	20	88	10 in ceste ed in botti 6 in ceste 4 in balle	
	Annotazione. *Pei confini* ec. . .	»	7	83		

ALUTA ITALIANA .

per l' Esportazione				pel Transito		
Data regolatore del daziato	Importo del dazio		Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Data regolatore del daziato	Importo del dazio	
	Lire	Cent.			Lire	Cent.
Quintale sporco	. . .	. . .		Quintale sporco	1	31
»	. . .	. . .		»	1	31
»	. . .	. . .		»	1	31
»	. . .	. . .		»	1	31

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO DAZIARIO — per l'Importazione — Dato regolatore del daziato	Importo del dazio — Fior.	Car.	Lire	Cent	Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Libbre austriache pesanti cui peso ove [illegible]
	non brunito 2 ferro piegato, in istanghe, foggiato (cioè predisposto in una forma atta ad un uso); parti di carri o carrozze previamente battute o greggio (assi e simili), in quanto tali singole parti pesino ciascheduna un centinajo (1/2 quintale metrico) o più, ferri da vomeri, ancore e catene da ancore e da navigli	1 Cen netto	5	–	15	–		
	Annotazione. *Pei confini verso gli Stati dell'Unione doganale Germanica in provenienza dal libero commercio di questi ultimi.*							
	1. *Gli oggetti sotto il n° 1.*	»	2	30	7	50	10 in casse od in botti 6 in ceste 4 in balle	
	2. *Gli oggetti sotto il n° 2.*	»	1	30	4	50		
	g) filo di acciajo brunito e corde musicali di acciajo	»	7	30	22	50		
	Annotazione. *Pei confini verso gli Stati dell'Unione doganale Germanica in provenienza dal libero commercio di questi ultimi*	»	2	30	7	50		
	h) ferro fuso greggio, *come* tutte quelle merci di ferro fuso che non sono tornite, limate, lavorate a scalpello, bucate trapanate, molate, brunite, verniciate e non unite ad altre materie	1 Cen sporco	1	30	4	50		
	Annotazione 1. *Pei confini verso gli Stati dell'Unione doganale Germanica in provenienza dal libero commercio di questi ultimi*	»	–	45	2	25		
	Annotazione 2. *Le tracce di protuberanze levate a scalpello o di congiungimenti delle forme non escludono il ferro fuso da questo articolo di Tariffa*							
41	Argento vivo	»	7	30	22	50		
42	Zinco:							
	a) greggio (anche vecchio in rottami e rimasugli)	»	–	21	1	20		

VALUTA AUSTRIACA

per l'Esportazione						pel Transito			
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio				Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		
	Fior.	Car.	Lir.	Cent.			Car.	Lire	Cent.
1 Cen. sporco	. .	. .	. .	. .		1 Cen. sporco	15	–	75
»	. .	. .	. .	. .		»	15	–	75
»	. .	. .	. .	. .		»	15	–	57
»	. .	. .	. .	. .		»	15	–	75
»	. .	. .	. .	.		»	6	–	30

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO METRICO per l' importazione				
		Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziari presso cui può aver luogo il daziato
			Lire	Cent.		
	f) 1. latta di ferro, ec.	Quint. netto	26	16		
	Annotazione. *Pei confini* ec.					
	1. *Gli oggetti* ec.	»	13	05	10 in casse ed in botti 6 in ceste 4 in balle	
	2. *Gli oggetti* ec.	»	7	83		
	g) filo di acciajo brunito ec.	»	39	15		
	Annotazione *Pei confini* ec.	»	13	05		
	h) ferro fuso greggio, ec.	Quint. sporco	7	83		
	Annotazione 1. *Pei confini* ec.	»	3	92		
	Annotazione 2. *La tracca* ec.					
41	Argento vivo.	»	39	15		
42	Zinco:					
	a) greggio ec.	»	2	09		

VALUTA ITALIANA

per l'Esportazione				pel Transito		
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio	
	Lire	Cent.			Lire	Cent.
Quintale sporco	. .	. .		Quintale sporco	1	31
»	. .	. .		»	1	31
»	. .	. .		»	1	31
»	. .	. .		»	1	31
»	. .	. .		»	–	52

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO DAZIARIO per l'importazione: Dato regolatore del daziato	Importo del dazio: Fior	Car	Lire	Cent	Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici doganali presso cui può aver luogo il daziato
	Annotazione. *Pei confini verso gli Stati dell'Unione doganale Germanica in provenienza dal libero commercio di questi ultimi*	1 Cen. sporco	–	esente		–		
	b) zinco in piastre, lamiere, fili ed in tubi	1 Cen. netto	4	–	12	–	10 in botti e casse 6 in ceste 4 in balle	
	Annotazione. *Pei confini verso gli Stati dell'Unione doganale Germanica in provenienza dal libero commercio di questi ultimi*	«	1	30	4	50		
	c) zinco fuso greggio, come non ulteriormente lavorato e senza unione di altre parti componenti, se non di lavori di legno ordinarj, o più ordinarj, e di stanghe e piastre di ferro.	«	7	30	22	50		
	Annotazione. *Pei confini verso gli Stati dell'Unione doganale Germanica in provenienza dal libero commercio di questi ultimi*	«	4	30	13	50		
43	Metalli ignobili (non compresi sotto altre voci)							
	a) rame, ottone, nichelio (cioè, tanto greggio, nichelio metallizzato, quanto nichelio in forma spugnosa), packfong, stagno ed altri metalli e composizioni di metalli ignobili, non nominati a parte, greggi (in masse, rosette, in pani, stanghe e tastroni, anche vecchio rotto ed in rimasugli), cenere di rame e di stagno	1 Cen. sporco	–	45	2	25		
	Annotazione. *Tutti questi oggetti, ad eccezione del nichelio in forma spugnosa, della cenere di stagno e del packfong, pei confini verso gli Stati dell'Unione doganale Germanica in provenienza dal libero commercio di questi ultimi*	«	–	esenti		–		

VALUTA AUSTRIACA									
per l' Esportazione						per Transito			
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio				Uffici daziari presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		
	Fior.	Car.	Lire	Cent.			Car.	Lire	Cent.
1 Cen. sporco	. .	. .	. .	. .		1 Cen. sporco	15	-	75
»	. .	. .	. .	. .		»	15	-	75
»	. .	. .	. .	. .		»	6	-	30

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO METRICO				
		per l' importazione				
		Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici doganali presso cui può aver luogo il daziato
			Lire	Cent		
	Annotazione. *Pei confini* ec.	Quint. sporco	esente			
	b) zinco in piastre, ec.	Quint. netto	20	88	10 in botti e casse 6 in ceste 4 in balle	
	Annotazione. *Pei confini* ec.	»	7	83		
	c) zinco fuso greggio, ec.	»	38	15		
	Annotazione. *Pei confini* ec.	»	23	49		
63	Metalli ignobili (non compresi sotto altre voci):					
	a) rame, ottone ec.	Quint. sporco	3	92		
	Annotazione. *Tutti questi oggetti* ec.	»	esenti			

VALUTA ITALIANA						
per l'Esportazione				pel Transito		
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio	
	Lire	Cent.			Lire	Cent.
Quintale sporco				Quintale sporco	1	31
»				»	1	31
»	. .	. .		»	–	52

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO DAZIARIO per l' importazione: Dato regolatore del dazio	Importo del dazio: Fior	Car	Lire	Cent.	Diffalco di tare in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato
	b) rame, ottone, nichelio, packfong, stagno ed altri metalli e composizioni di metalli ignobili non nominati a parte, tirati, distesi (come in tavole, lastre, lamiere, in fili e corde di ottone), così pure in grossi pezzi fusi (come le campane e tubi del peso di più di 25 libbre daziarie o 12 1/2 libbre metriche per capo), ed in altri oggetti fusi d'un peso maggiore di 100 libbre daziarie o 50 libbre metriche per capo). . .	1 Cen netto	7	30	22	50	10 in balli e casse 6 in ceste 4 in balle	
	Annotazione *I suddetti oggetti, ad eccezione del packfong, pei confini verso gli Stati dell' Unione doganale Germanica in provenienza dal libero commercio di questi ultimi*							
	1. *I grossi pezzi fusi.*	»	4	30	13	50		
	2. *Gli altri oggetti.*	»	2	30	7	50		
44	Metalli nobili (greggi od in rottami ed in moneta) ·							
	a) oro, come oro greggio in masse, verghe, lastre, grani, polvere, paste d'oro (Pagament, o verghe miste con rame), oro vecchio in rottami ed oro bruciato	»	.	.	.	.		
	b) argento, come argento greggio in masse, lastre e verghe, paste d'argento (Pagament), argento vecchio in rottami ed argento bruciato.	»	.	.	.	.		
	c) platino (come platino greggio in istato minerale spugnoso, e platino vecchio in rottami), inoltre metalli nobili non nominati a parte (tanto greggi che vecchi in rottami). .	1 Cen sporco	–	45	2	25		
	Annotazione *Platino greggio pei confini verso gli Stati dell' Unione doganale Germanica in provenienza dal libero commercio di questi ultimi*	»	–	esente		–		
	d) monete (tutte le monete che hanno corso, e così pure le medaglie d'ogni qualità) di metalli nobili .	»	.	.	.	.		
	Annotazione 1. *Le monete di biglione (anche di rame) sono esenti da*							

VALUTA AUSTRIACA

per l' Esportazione						pel Transito			
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio				Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		
	Fior.	Car.	Lire	Cent.			Cae.	Lire	Cent.
1 Cen. sporco	..	..	..	..		1 Cen. sporco	15	–	75
»	..	..	..	..		»	..	..	..
»	..	..	..	..		»	..	..	..
»	..	..	..	..		»	6	–	30
»	..	..	..	..		»			

Numero d'ordine	Denominazione degli oggetti	PESO METRICO — per l'Importazione — Dato regolatore del daziato	Importo del dazio — Lire	Importo del dazio — Cent	Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato
	b) rame, ottone, ec.	Quintale netto	39	15	10 in botti e casse 6 in ceste 4 in balle	
	Annotazione *I suddetti oggetti* ec.					
	1 *I grossi pezzi fusi* . . .	»	23	49		
	2 *Gli altri oggetti* . . .	»	13	05		
14	Metalli nobili (greggi od in cottami od in moneta):					
	a) oro, *come* oro greggio ec. . .	»	.	.		
	b) argento, *come* argento ec. . .	»	.	.		
	c) platino (*come* platino ec. . . .	Quintale sporco	3	92		
	Annotazione *Platino greggio* ec.	»	esente			
	d) monete (tutte le monete ec. . .	»	.	.		
	Annotazione. 1 *Le monete* ec.					

VALUTA ITALIANA						
per l' Esportazione				pel Transito		
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio	
	Lire	Cent.			Lire	Cent.
Quintale sporco	. .	. .		Quintale sporco	1	31
»	. .	. .		»	. .	. .
»	. .	. .		»	. .	. .
»	. .	. .		»	-	52
»	. .	. .		»	. .	. .

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO DAZIARI[O] per l'Impactazione: Dato regolatore del daziato	Importo del dazio: Fior.	Car.	Lire	Cent.	Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziat[o]
	dazio fino all'importo di fiorini 25 (lir 75) a dal lire 65 25; per una maggiore quantità è permesso mediante speciale licenza d'importarle soltanto per la liquefazione a verso il dazio d'entrata di coroni. 45 (lir 2 25) per ogni centinajo sporco o di dal. lir 3 92 per quintale metrico sporco.							
	Annotazione 2. *Medaglie di metalli ignobili sono da daziarsi come le materie del relativo metallo ignobile. Le medaglie per confini verso gli Stati dell'Unione doganale Germanica, in provenienza dal libero commercio di questi ultimi, entrano esenti da dazio.*							
	XI. *Materie per tessuti e lavori a maglia*							
45	Cotone:							
	a) greggio ed in cascami. . . .	1 Cent. spacco	.	.	–	–		
	b) scardassato (cardato o pettinato).	»	–	30	1	50		
46	Lino, canapa, canapa di Manilla (filamenti d'aloe), erba chinese, anche in cascami (stoppa, capecchio, ecc.), inoltre cotone salvatico ed alga.	»	–	3	–	15		R
	Annotazione *Per confini verso gli Stati dell'Unione doganale Germanica in provenienza dal libero commercio di questi ultimi*	»	–	esenti		–		
47	Lana (di pecora)							
	a) greggia (anche pettinata ed in cascami)	»	.	.		.		R
	b) colorata (anche imbiancata, tinta)	»	–	45	2	25		
	Annotazione 1. *Per confini verso gli Stati dell'Unione doganale Germanica in provenienza dal libero commercio di questi ultimi* . . .	»	–	esente		–		
	Annotazione 2 *Nella importazione per un Ufficio collocato alla linea daziaria del tratto Estense, la lana greggia di pecora verrà sottoposta al*							

VALUTA AUSTRIACA

per l'Esportazione						pel Transito			
Dato regolatore del dazio	Importo del dazio				Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del dazio	Importo del dazio		
	Fior.	Car.	Lire	Cent.			Car.	Lire	Cent.
1 Cen. sporco	–	6	–	30		1 Cen. sporco	6	–	30
»	. .	. .	. .	. .		»	6	–	30
»	. .	. .	. .	. .		»	6	–	30
»	. .	. .	. .	. .		»	. .	. .	. .
»	. .	. .	. .	. .		»	6	–	30

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO METRICO per l'importazione				
		Dato regolatore del dazzato	Importo del dazio		Diffalco di tara in tavolo per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il dazzato
			Lire	Cent.		
	Annolazione 2 *Medaglie* ec.					
	XI. *Materie per tessuti e lavori a maglia*					
15	Cotone:					
	a) greggio ed in esseomi	Quint. sporco	.	–		
	b) scardassato (cardato o pettinato) .	»	2	61		
16	Lino, canapa, canapa di Manilla ec.	»	–	26		R
	Annotazione. *Per confini* ec. . .	»	esenti			
17	Lana di (pecora)					
	a) greggia (anche ec.	»	.	.		R
	b) colorata (anche ec. . . .	»	3	92		
	Annotazione 1. *Per confini* ec. .	»	esente			
	Annotazione *Nella esportazione* ec.					

VALUTA ITALIANA

per l' Esportazione				pel Transito		
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio Lire	Importo del dazio Cent.	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio Lire	Importo del dazio Cent.
Quintale sporco	-	52		Quintala sporco	-	52
»	. .	. .		»	-	52
»	. .	. .		»	-	52
»	. .	. .		»	. .	. .
»				»	-	52

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO DAZIARIO per l'importazione: Dato regolatore del daziato	Importo del dazio: Fior.	Car.	Lire	Cent.	Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato
	dazio d'uscita di ital. lir. 4. 35 per ogni quintale a peso lordo; e per le pecore intonse professate d'uscita si assoggetterà a dazio la lana che portano seco, il cui quantitativo è stabilito in un chilogrammo, dato regolatore del dazio da esigersi in centesimi ital. 4 per ogni pecora.							
	Del pari per le pecore indigene che andassero all'estero pel pascolo intonse e rientrassero nello Stato tosate attraversando la linea doganale Estense, si farà pagare il dazio d'uscita nella accennata misura di cent. ital. 4 ognuna per la lana di cui fossero state spogliate all'estero.							
48	Seta:							
	a) galletta di seta (bozzoli, cocons)	1 Cent. sporco	.	.	.	.		
	b) seta greggia, non filatojata . . .	»	–	15	2	25		D.
	c) cascami di seta non filatojati .	»	–	45	2	25		»
	d) seta greggia filatojata (organzina, trama, seta cucirina greggia, anche in unione con altre materie da filare)	1 Centinello	7	30	22	50	16 in casse e botti 11 in ceste 7 in balle	»
	e) cascami di seta filatojati (anche in unione con altre materie da filare), nè tinti, nè resi bianchi . . .	»	7	30	22	50		»
	f) seta (anche cascami di seta filatojati ed in unione ad altre materie da filare) tinta o resa bianca	»	15	–	45	–		»
	XII. Filati.							
49	Filati di cotone (non misti, o misti con lino o lana):							
	a) greggi (come non imbiancati, non disposti per fili di trama, non tinti e non torti) ed ovatta di cotone.	»	6	–	18	–	18 in casse e botti 13 in ceste 7 in balle	
	b) imbiancati, disposti per fili di trama, o torti (non però tinti), non che lucignoli (rivestiti o non rivestiti di cera)	»	10	–	30	–		

VALUTA AUSTRIACA

per l' Esportazione						pel Transito			
Dato regolatore del dazio	Importo del dazio				Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del dazio	Importo del dazio		
	Fior	Car.	Lire	Cent.			Car.	Lire	Cent
1 Cen. sporco	15	–	45	–	R. p.	1 Cent. sporco	6	–	30
»	30	–	90	–	»	»	6	–	30
»	2	30	7	50	»	»	15	–	75
»	10	–	30	–	»	»	15	–	75
»	. .	. .	. .	. .	»	»	15	–	75
»	. .	. .	. .	. .	»	»	15	–	75
»	. .	. .	. .	. .		»	15	–	75
»	. .	.	. .	. .		»	15	–	75

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO METRICO				
		per l'importazione				
		Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato
			Lire	Cent.		
48	Seta:					
	a) galletta di seta (bozzoli, cocons)	Quint. sporco	.	.		
	b) seta greggia, non filatojata . .	»	3	92		D.
	c) cascami di seta non filatojati .	»	3	92		»
	d) seta greggia filatojata ec. . . .	Quint. netto	39	15	16 in casse e botti; 11 in ceste; 7 in balle	»
	e) cascami di seta filatojati ec. . .	»	39	15		»
	f) seta (anche cascami di seta ec. .	»	78	30		»
	XII. *Filati.*					
49	Filati di cotone (non misti, ec.					
	a) greggi (come non imbiancati, ec.	»	31	32	18 in casse e botti; 13 in ceste; 7 in balle	
	b) imbiancati, dispersi per filo ec.	»	52	20		

VALUTA ITALIANA

per l'Esportazione				pel Transito		
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		Uffici doziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del dazioto	Importo del dazio	
	Lire	Cent.			Lire	Cent.
Quintale sporco	78	30	R. p.	Quintale sporco	-	52
»	156	60	»	»	-	52
»	13	05	»	»	1	31
»	52	20	»	»	1	31
»	. .	. .	»	»	1	31
»	. .	. .	»	»	1	31
»	. .	. .	»	»	1	31
»	. .	. .	»	»	1	31

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO DAZIARIO — per l'importazione — Dato regolatore del daziato	Importo del dazio — Fior.	Car.	Lire	Cent.	Diffalca di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato
	c) tinti (torti o non torti) . . .	1 Centinaio	12	30	37	50		
	Annotazione *Filati composti di due fili di materie diverse, per esempio d'un filo di cotone e di un altro di lino, si trattano come filati di cotone non torti.*						18 in casse e botti 13 in ceste 7 in balle	
	Annotazione alla voce 49							
	Gli oggetti indicati sotto le lettere a) fino c), ad eccezione dei lucignoli, pei confini verso gli Stati dell'Unione doganale Germanica in provenienza dal libero commercio di questi ultimi	»	2	30	7	50		
50	Filati di lino, come: filati di lino, canapa, stoppa e altre materie vegetabili, ad eccezione del cotone:							
	a) greggi, come non imbiancati, tinti, torti	»	2	30	7	50		
	Annotazione 1. *Pei confini verso gli Stati dell'Unione doganale Germanica in provenienza dal libero commercio di questi ultimi.*							
	aa) *in generale*	»	–	45	2	25		
	bb) *filati a mano per certi tratti di confine specialmente designati*	»	–	esenti		–		
	b) imbiancati, (anche soltanto bolliti), purgati a cenere (*gebückt*), o tinti (non però torti)	»	10	–	30	–	13 in casse e botti 9 in ceste 8 in balle	
	Annotazione *Pei confini verso gli Stati dell'Unione doganale Germanica in provenienza dal libero commercio di questi ultimi*	»	7	30	22	50		
	c) torti	»	15	–	45	–		
	Annotazione *Pei confini verso gli Stati dell'Unione doganale Germanica in provenienza dal libero commercio di questi ultimi.*	»	10	–	30	–		
51	Filati di lana (cioè: filati di lana e d'altri peli d'animali).							
	a) greggi, come non tinti e non torti	»	6	–	18	–	16 in casse e botti 11 in ceste 6 in balle	
	b) tinti o torti	»	12	30	37	50		

VALUTA AUSTRIACA

per l'Esportazione						pel Transito			
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio				Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		
	Fior	Car	Lire	Cent			Car.	Lire	Cent
1 Cent sporco	.	.	. .	. .		1 Cen. sporco	15	-	75
»	. .	. .	. .	. .		»	15	-	75
»	. .	. .	. .	. .		»	. .	. .	. .
»	. .	. .	. .	. .		»	15	-	75
»	. .	. .	. .	. .		»	15	-	75
»	. .	. .	. .	. .		»	15	-	75
»	. .	. .	. .	. .		»	15	-	75

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO METRICO per l'Importazione				
		Dato regolatore del daziato	Importo del dazio Lire	Importo del dazio Cent	Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziari presso cui può aver luogo il daziato
	c) tinti (torti o non torti) . .	Quint netto	65	25		
	Annotazione. *Filati composti* ec.				13 in casse e botti 13 in ceste 7 in balle	
	Annotazione alla voce 49.					
	Gli oggetti indicati ec. . .	»	13	05		
50	Filati di lino, come filati ec.					
	a) greggi, come non imbiancati, ec	»	13	05		
	Annotazione 1. *Per confini* ec.					
	aa) *in generale*	»	3	62		
	bb) *filati a mano per certi* ec.	»	esenti			
	b) imbiancati (anche soltanto ec.	»	52	20	13 in casse e botti 6 in ceste 6 in balle	
	Annotazione. *Per confini* ec. .	»	39	15		
	c) torti	»	78	30		
	Annotazione. *Per confini* ec. .	»	52	20		
51	Filati di lana (cioè filati ec.					
	a) greggi, come non tinti ec. .	»	31	32	16 in casse e botti 11 in ceste 6 in balle	
	b) tinti o torti . . .	»	65	25		

VALUTA ITALIANA

per l' Esportazione				pel Transito		
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio	
	Lire	Cent.			Lire	Cent.
Quintale sporco	. .	. .		Quintale sporco	1	31
»	. .	. .		»	1	31
»	. .	. .		»	1	31
»	. .	. .		»	1	31
»	. .	. .		»	1	31
»	. .	. .		»	1	31

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO DAZIARIO per l'Importazione — Dato regolatore del daziato	Importo del dazio — Fior	Car	Lire	Cent	Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato
	XIII. *Tessuti a lavori a maglia.*							
2	Merci di cotone, cioè tessuti e lavori a maglia di cotone o composti di cotone e lino, anche in unione con fili di gomma, non miste però con seta, con lana o con altri peli di animale							
	a) ordinarie, come tessuti greggi, non imbiancati, compatti, non tinti e non stampati (anche increcicchiati, con disegno tramato, cordati), ad eccezione di quelli a foggia di velluto (col pelo cimato o no), e di quelli indicati sotto le lett. d), non che le reti ed i lavori a forma graticolata (Marly) e cinghie	1 Cen. netto	40	-	120	-		D. p
	b) mezzofine, come tessuti apparecchiati, imbiancati, colorati, tessuti ad uno o più colori od a foggia di velluto, compatti (ad eccezione di quelli compresi sotto la lett. d), non stampati, inoltre merci da passamantieri e da calzettajo. . .	»	75	-	225	-		»
	Annotazione. *Pei confini verso gli Stati dell'Unione doganale Germanica in provenienza dal libero commercio di questi ultimi*	»	45	-	133	-	18 in casse e botti 13 in ceste 7 in balle	
	c) fine: come tutti i tessuti leggieri (non compatti) e tutti quelli stampati compatti (ad eccezione di quelli indicati sotto d). . . .	»	100	-	300	-		»
	Annotazione. *Tessuti stampati compatti di questo articolo di Tariffa, pei confini verso gli Stati dell'Unione doganale Germanica in provenienza dal libero commercio di questi ultimi*	»	45	-	135	-		
	d) finissime come bobbinet (tull inglese), petinet, merletti, tessuti ricamati e tutte le merci miste con fili d'oro e d'argento buono o falso, o con vetro filato . .	»	250	-	750	-		»

VALUTA AUSTRIACA									
per l' Esportazione						pel Transito			
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio				Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		
	Fior.	Car.	Lire	Cent.			Car.	Lire	Cent.
1 Cen. sporco	. .	. .	. .	. .		1 Cen. sporco	15	–	75
»	. .	. .	. .	. .		»	15	–	75
»	. .	. .	. .	. .		»	15	–	75
»	. .	. .	. .	. .		»	15	–	75

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO METRICO				
		per l'importazione				
		Dato regolatore del dazisto	Importo del dazio		Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il dazisto
			Lire	Cent.		
	XIII. *Tessuti e lavori a maglia.*					
52	Merci di cotone, cioè tessuti ec.					
	a) ordinarie, come: tessuti ec. . .	Quintnello	20[illegible]	80		D. p
	b) mezzofine, come: tessuti ec. . .	»	391	50		»
	Annotazione *Per confini* ec. . .	»	231	90	18 in casse e botti 13 in ceste 7 in balle	
	c) fine, come, tutti i tessuti ec	»	522	–		»
	Annotazione *Tessuti stampati* ec	»	234	90		
	d) finissime, come, bobbinet ec . .	»	1305	–		»

VALUTA ITALIANA						
per l' Esportazione				pel Transito		
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		Uffici dazierj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio	
	Lire	Cent.			Lire	Cent.
Quintale sporco	. .	. .		Quintale sporco	1	31
»	. .	. .		»	1	31
»	. .	. .		»	1	31
»	. .	. .		»	1	31

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO DAZIARIO per l'impostamento: Dato regolatore del daziato	Importo del dazio: Fior.	Car.	Lire	Cent.	Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato
	Annotazione. Pei confini verso gli Stati dell'Unione doganale Germanica in provenienza dal libero commercio di questi ultimi.	1 Cen. netto	200	-	550	-	16 in casse e botti 13 in ceste 7 in balle	
53	Merci di lino, come: i tessuti e lavori a maglia e le merci da funajo di lino, canapa stoppa, canapa di Manilla (filamenti d'aloe), lino della Nuova Zelanda, scorze d'albero, alga ed erba chinese, cotone selvatico e d'altre materie vegetali filamentose, ad eccezione del cotone, come pure di asbesto, anche quando siano uniti dei fili di gomme, però senza che siano miste con seta, lana od altri peli di animali							
	a) merci da funajo, vale a dire funi, gomene, corde, spago, cinghie, di lino, di canapa, di stoppa, di canapa di Manilla (filamenti d'aloe), di lino della Nuova Zelanda, di scorza d'albero e d'altre materie filamentose vegetali, ad eccezione del cotone, non imbiancate (anche incatramate, incollate ed inverniciate).	1 Cen. sporco	1	30	4	56		
	b) merci da funajo imbiancate, non che tela da imballare grigia . .	1 Cen. netto	5	-	15	-	13 in casse e botti 9 in ceste 6 in balle	
	Annotazione alle lettere a) e b). 1. *Sotto la denominazione di tela da imballaggio grigia s'intende un tessuto liscio, grossolano, senza incrocicchio e senza disegno tramato, fabbricato colla canapa e che non contenga più di 24 fili di ordito per ogni pollice usuale di Vienna, ovvero per 26 millesimi di metro* 2. *Merci da funajo diverse da quelle indicate sotto le lettere a) e b), o fatte con altre materie per tessuti e lavori a maglia, sono da trattarsi come merci da passamantiere.*							

VALUTA AUSTRIACA

per l'Esportazione						pel Transito			
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio				Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		
	Fior.	Car	Lir.	Cent.			Car.	Lire	Cent.
1 Cen. sporco	. .	. .	. .	. .		1 Cen. sporco	15	–	75
»	. .	. .	. .	. .		»	15	–	75

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO METRICO per l'importazione				
		Dato regolatore del dazio	Importo del dazio		Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici doganali presso cui può aver luogo il daziato
			Lire	Cent.		
	Annotazione. *Pei confini* ec. . .	Quint. netto	1044	–	18 in casse e botti 13 in ceste 7 in balle	
53	Merci di lino, coma · i tessuti ec.					
	a) merci da funajo, ec.	Quint. sporco	7	63		
	b) merci da funajo ec.	Quint. netto	26	10	13 in casse e botti 9 in ceste 6 in balle	
	Annotazione alle lettere *a*) e *b*)					
	1 *Sotto la denominazione* ec.					
	2 *Merci da funajo* ec.					

ALUTA ITALIANA						
per l' Esportazione				pel Transito		
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		Uffici daziari presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio	
	Lire	Cent.			Lire	Cent.
Quintale sporco	. .	. .		Quintale sporco	1	31
»	. .	. .		»	1	31

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO DAZIARIO per l'impostazione: Dato regolatore del daziato	Importo del dazio: Fior.	Car.	Lire	Cent.	Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato
	c) merci di lino della qualità più ordinaria, come tela di lino, ad eccezione di quella indicata alla lett. *f)*, i tralicci, i drilli, tutti questi oggetti greggi, non imbiancati, senza disegno tramato, non che le reti, i lavori a fuoco graticolato (Macly), le cinghie, non imbiancati, finalmente gli otri d'ogni qualità.	1 Cent netto	15	–	45	–		D.
	d) merci di lino ordinarie, come tessuti compatti, appaccelluati, imbiancati (anche fabbricati con filati imbiancati), tinti di un solo o più colori (ad eccezione di quelli indicati sotto le lettere *f)* e *g)*, senza disegno tramato e non stampati	»	40	–	120	–	18 in casse e botti 13 in ceste 7 in balle	
	e) merci di lino, mezzofine, come tessuti compatti, stampati e con disegno tramato, ad eccezione di quelli indicati sotto la lett. *g)*, inoltre tutte le merci da passamantiere e da calzettajo.	»	75	–	225	–		D. P.
	Annotazione *Le merci comprese in questo articolo di Tariffa, ad eccezione dei damaschi pei confini verso gli Stati dell'Unione doganale Germanica in provenienza dal libero commercio di questi ultimi* . .	»	45	–	135	–		
	f) merci di lino fine, vale a dire cambraja (cioè tutta la tela contenente più di 100 fili d'ordito per ogni pollice usuale di Vienna, ossia per 26 millesimi di metro), tele battiste, garze ed altre merci tessute non compatte, ad eccezione di quelle indicate sotto *g)*. . . .	»	100	–	300	–	18 in casse ed in botti 13 in ceste 7 in balle	»
	Annotazione. *Per confini verso gli Stati dell'Unione doganale Germanica in provenienza dal libero commercio di questi ultimi*.	»	75	–	225	–		

VALUTA AUSTRIACA									
per l' Esportazione						pel Transito			
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio				Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		
	Fior.	Car	Lire	Cent.			Car.	Lire	Cent.
1 Cen. sporco	. .	. .	. .	. .		1 Cen. sporco	15	–	75
»	. .	. .	. .	. .		»	15	–	75
»	. .	. .	. .	. .		»	15	–	75
»	. .	. .	. .	. .		»	15	–	75
»						»			

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO METRICO — per l'Importazione — Dato regolatore del dazio	Importo del dazio — Lire	Cent.	Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici dazzarj presso cui può aver luogo il dazzato
	c) merci di lino della qualità ec.	Quint netto	78	30		D.
	d) merci di lino ordinarie, ec.	»	206	80	18 in casse e botti 13 in ceste 7 in balle	
	e) merci di lino, mezzofine, ec.	»	391	50		D. p.
	Annotazione. *La merci* ec.	»	234	90		
					18 in casse ed in botti 13 in ceste 7 in balle	
	f) merci di lino fine, ec.	»	522	–		»
	Annotazione. *Pei confini* ec.	»	391	58		

ALUTA ITALIANA							
per l'Esportazione				pel Transito			
Dato regolatore del daziate	Importo del dazio		Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		
	Lire	Cent.			Lire	Cent.	
Quintale sporco	. .	. .		Quintale sporco	1	31	
»	. .	. .		»	1	31	
»	. .	. .		»	1	31	
»	. .	. .		»	1	31	

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio Fior.	Car.	Lire	Cent.	PESO DAZIARIO per l'importazione – Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver …
	g) merci di lino, finissime, come: merletti, pizzi, tessuti ricamati e merci miste con filo d'oro e d'argento buono o falso, o con vetro filato	1 Cen netto	250	–	750	–	18 in casse ed in botti 13 in ceste 7 in balle	D. p…
	Annotazione. Pei confini verso gli Stati dell'Unione doganale Germanica in provenienza dal libero commercio di questi ultimi.	»	200	–	600	–		
54	Merci di lana, cioè tutti i tessuti e lavori a maglia di lana e d'altri peli di animali, anche misti con fili di gomma e con altre materie per tessuti e lavori a maglia, non consistenti però in seta:							
	a) della qualità la più ordinaria, vale a dire coperte di lana (schiavine), panno grosso non sodato, non cimato (Hslinatuch, Loden), panno da marinajo (sigona), panni da olio, fondi di stacci ed intrecci di peli di cavallo, non misti con altre materie, ritagli di cappelli, cimosse di panno, soppedanei di pelo di cane, di vitello e di pel bovino, feltri incatramati, lavori graticolati e reti annodate, entrambi non tinti	»	7	30	22	50	13 in botti e casse 9 in ceste 6 in balle	D.
	Annotazione. Il panno da marinajo (sigona) che viene importato per la via di Venezia e Chioggia.	1 Cen sporco	1	–	3	–		
	b) ordinarie, come: le merci tessute sodate (gualcate), non stampate e non a foggia di veltuta, merci di felpa non stampate (ad eccezione dei cappelli e delle berrette), ed i soppedanei non indicati sotto la lettera a)	1 Cen netto	50	–	150	–	18 in casse ed in botti 13 in ceste 7 in balle	D
	Annotazione. Fra le merci sodate (gualcate) sono da annoverarsi soltanto quelle che subirono una completa sodatura (non gualcate soltanto superficialmente).							

VALUTA AUSTRIACA

per l'Esportazione						pel Transito			
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio				Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		
	Fior.	Car.	Lire	Cent.			Car.	Lire	Cent.
1 Cen. sporco	. .	. .	. .	. .		1 Cen. sporco	15	–	75
»	. .	. .	. .	. .		»	. .	. .	. .
»	. .	. .	. .	. .		»	. .	. .	. .
»	. .	. .	. .	. .		»	. .	. .	. .

Denominazione degli oggetti	PESO METRICO — per l' importazione				
	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziari presso cui può aver luogo il daziato
		Lire	Cent.		
g) merci di lana, finissime, ec. . .	Quint. netto	1305	-	18 in casse ed in botti 13 in ceste 7 in balle	D. p.
Annotazione. *Pei confini* ec. . .	»	1044	-		
Merci di lana, ec.					
a) della qualità ec.	»	39	15	13 in botti e casse 9 in ceste 6 in balle	D.
Annotazione. *Il panno* ec. . . .	Quint. sporco	5	22		
b) ordinarie, *comu* ec	Quint netto	261	-	18 in casse ed in botti 13 in ceste 7 in balle	D.
Annotazione *Fra le merci* ec.					

VALUTA ITALIANA						
per l'Esportazione				pel Transito		
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio	
	Lire	Cent			Lire	Cent
Quintale sporco	. .	. .		Quintale sporco	1	31
»	. .	. .		»	. .	. .
»	. .	. .		»	. .	. .
»	. .	. .		»	. .	. .

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO DAZIARIO per l'impostazione: Dato regolatore del daziato	Importo del dazio: Fior	Car	Lire	Cent	Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato
	c) mezzoline, come tutte le merci tessute compatte fatte alla foggia di velluto, e tutte quelle non sodate (ad eccezione di quelle indicate alla lett. e), non stampate, inoltre tutte le merci da passamantiere e da calzettajo	1 Centinetto	75	–	225	–		D. p
	Annotazione alle lettere *b*) e *c*).							
	Gli oggetti indicati sotto le lettere b) e c), pei confini verso gli Stati dell' Unione doganale Germanica in provenienza dal libero commercio di questi ultimi	»	45	–	135	–		
	d) fine, come tutte le merci tessute leggiere (non compatte) e tutte quelle stampate compatte (ad eccezione di quelle indicate sotto e)	»	100	–	300	–	18 in casse ed in botti 13 in cestn 7 in balle	»
	Annotazione. *Le merci tessute compatte comprese sotto la lettera d), pei confini verso gli Stati dell'Unione doganale Germanica in proveniento dal libero commercio di questi ultimi*	»	45	–	135	–		
	e) merci di lana, finissime, come merletti, merci tessute ricamate, scialli, fazzoletti a foggia di scialli e tutte le merci miste con filo d'oro o d'argento buono o falso, o con vetro filato	»	250	–	750	–		»
	Annotazione. 1. *Pei confini verso gli Stati dell' Unione doganale Germanica in provenienza dal libero commercio di questi ultimi*	»	200	–	600	–		
	Annotazione 2. *Per scialli e fazzoletti a scialle s'intendono tutti i fazzoletti da porsi in ispalla, non non sodati, in cui sono intessuti ornamenti a mezzo di fiori. Essi appartengono a questo articolo di Tariffa, anche se contengono seta.*							

VALUTA AUSTRIACA									
per l'Esportazione						pel Transito			
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio				Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		
	Fior.	Car.	Lir.	Cent.			Car.	Lire	Cent
1 Cen. sporco	. .	. .	. .	. .		1 Cen. sporco	15	–	75
»	. .	. .	. .	. .		»	15	–	75
»	. .	. .	. .	. .		»	15	–	75

Denominazione degli oggetti	PESO METRICO				
	per l'Importazione				
	Dato regolatore del dazio	Importo del dazio		Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato
		Lire	Cent.		
c) mezzofine, come. ec.	Quint. netto	391	50		D. p.
Annotazione alle lettere b) e c).					
Gli oggetti indicati ec.	»	234	90		
d) fine, *come* ec.	»	522	–	18 in casse ed in botti 13 in ceste 7 in balle	»
Annotazione. *Le merci* ec.	»	234	90		
e) merci di lana, ec.	»	1305	–		»
Annotazione. 1. *Pei confini* ec.	»	1044	–		
Annotazione 2. *Per scialli* ec.					

VALUTA ITALIANA						
per l' Esportazione				pel Transito		
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio	
	Lire	Cent.			Lire	Cent.
Quintale sporco	. .	. .		Quintale sporco	1	31
»	. .	. .		»	1	31
»	. .	.		»	1	31

Denominazione degli oggetti	PESO DAZIARIO per l'importazione: Dato regolatore del daziato	Importo del dazio: Fior.	Car.	Lire	Cent.	Diffalco di tara in tanto per cento del peso sparco	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il d...
Merci di **seta**, cioè le merci tessute o lavorate a maglia di sola seta, o miste con altre materie per tessuti a lavori a maglia:							
a) fine come: 1. merci di sola seta; 2. merci miste con fili d'oro e d'argento buono o falso, o vetro filato; inoltre il tutti i nastri, blonde e merletti, e così pure tutte le merci ricamate.	1 Centotto	250	-	750	-		D. p.
Annotazione. *Pei confini verso gli Stati dell'Unione doganale Germanico in provenienza dal libero commercio di questi ultimi*	»	120	-	360	-		
b) ordinarie, come: tutte le merci non indicate sotto la lett. a). In cui, oltre od altre materie per tessuti e lavori a maglia, trovasi anche seta	»	150	-	450	-	22 in casse ed in botti 16 in ceste 13 in balle	»
Annotazione. *Pei confini verso gli Stati dell'Unione doganale Germanica in provenienza dal libero commercio di questi ultimi.*							
1. *Felpe, plusch, velluti, barège, mussolina ed altri tessuti non compatti*	»	120	-	360	-		
2. *Tutte le altre merci*. . . .	»	75	-	225	-		
Tela incerata, mussolina rivestita di cera, taffetà cerato.							
a) tela incerata ordinaria, cioè tela cerata da imballaggio non stampata	»	5	-	15	-	13 in casse ed in botti 9 in ceste 6 in balle	
b) tela incerata fina (come ogni altro), anche mussolina rivestita di cera, e tela da dipingere (mesticata). .	»	20	-	60	-		D.
c) taffetà cerato	»	50	-	150	-		»

Annotazione alla voce 56.

Alle mussoline rivestite di cera appartengono anche tutte quelle rivestite di gomma elastica, gutta perca, di altre resine o di composizioni chimiche, non che le merci di cotone e lana incatramate, ed al taffetà

VALUTA AUSTRIACA

per l' Esportazione						pel Transito			
Dato regolatore del dazio	Importo del dazio				Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del dazio	Importo del dazio		
	Fior.	Car.	Lire	Cent.			Car.	Lire	Cent.
1 Cen. sporco	. .	. .	. .	. .		1 Cen. sporco	15	-	75
»	. .	. .	. .	. .		»	15	-	75
»	. .	. .	. .	. .		»	15	-	57
»	. .	. .	. .	. .		»	15	-	75
»	. .	. .	. .	. .		»	15	-	75

Denominazione degli oggetti	PESO METRICO				
	per l' Importazione				
	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato
		Lire	Cent.		
Merci di seta, ec.					
a) fine, *come:* 1. merci ec.	Quint. netto	1305	–	22 in casse ed in botti 18 in ceste 13 in balle	D. p.
Annotazione. *Pei confini* ec.	»	626	40		
b) ordinarie, *come:* tutte ec.	»	783	–		»
Annotazione. *Pei confini* ec.					
1. *Felpe, peluch,* ec.	»	626	40		
2. *Tutte le altre merci*	»	301	50		
Tela incerata, mossolina rivestita di cera, taffettà cerato:					
a) tela incerata ordinaria, ec.	»	26	10	13 in casse ed in botti 9 in ceste 6 in balle	
b) tela incerata fina	»	104	40		D.
c) taffettà cerato	»	261	–		»
Annotazione alla voce 50.					
Alle mussoline rivestite di cera ec.					

VALUTA ITALIANA

per l' Esportazione				pel Transito		
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio	
	Lire	Cent.			Lire	Cent.
Quintale sporco	. .	. .		Quintale sporco	1	31
»	. .	. .		»	1	31
»	. .	. .		»	1	31
»	. .	. .		»	1	31
»	. .	. .		»	1	31

Denominazione degli oggetti	PESO DAZIARIO						
	per l'importazione						
	Dato regolatore del dazio	Importo del dazio				Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato
		Fior.	Car.	Lire	Cent.		
cerata le merci di seta di questa qualità. I tessuti e lavori a maglia soltanto impregnati di gomma elastica gutta perca, altre resine o chimiche composizioni, sono da comprendersi sotto quell' articolo di Tariffa a cui di già appartengono per la loro natura. Merci di seta di questa specie sono da comprendersi nelle merci di seta ordinaria.							
Vestiti e merci di moda (di abbigliamento), cioè: tutti gli oggetti di vestiario e di moda, composti soltanto di tessuti e lavori a maglia, od anche in unione con altre materie:							
a) ordinarie, *come*: tutte quelle fabbricate di merci di cotone, lino e lana, della qualità la più ordinaria, ordinaria e mezzofina, anche cappelli di feltro di lana pecorina ordinarj non lucidati	1 Centinaja netta	75	-	225	-		D. P.
b) fine, *come*: tutte quelle fatte di merci di cotone, lino e lana, della qualità fina, o di merci di seta della qualità ordinaria, anche in unione a tessuti o lavori a maglia colpiti da un dazio minore, inoltre cappelli o berretti di feltro (ad eccezione dei cappelli ordinarj di lana pecorina non lucidati). .	»	150	-	150	-	20 in casse e botti 11 in ceste 9 in balle	»
c) finissime, *come*: tutte di merci di cotone, lino e lana finissime, o di merci di seta fine, anche in unione con tessuti e lavori a maglia colpiti da un dazio minore, fiori artificiali, cappelli guerniti d' ogni qualità (cioè: cappelli ornati con materie diverse da quelle da cui sono fatti).	»	250	-	750	-	22 in casse e botti 16 in ceste 11 in balle	»
Annotazione alla classe dei tessuti e lavori a maglia:							
1. *Alla qualità delle cimosse (vivagne, lisière) non si ha riguardo nella classificazione delle merci.*							

VALUTA AUSTRIACA

per l' Esportazione						pel Transito			
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio				Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		
	Fior.	Car.	Lire	Cent.			Car.	Lire	Cent
1 Cen. sporco	. .	. .	. .	. .		1 Cen. sporco	15	–	75
»	. .	. .	. .	. .		»	15	–	75
»	. .	. .	. .	. .		»	15	–	75

Denominazione degli oggetti	PESO METRICO — per l' importazione — Dato regolatore del daziato	Importo del dazio — Lire	Cent.	Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato
Vestiti e merci di moda ec.					
a) ordinarie, come tutte quelle ec.	Quint. netto	391	50	20 in casse ed in botti 14 in ceste 9 in balle	O p.
b) fine, come tutte quelle ec. . .	»	783	–		»
c) finissime, come tutte ec. . . .	»	1305	–	22 in casse ed in botti 18 in ceste 14 in balle	»
Annotazione alla classe dei tessuti e lavori a maglia.					
1. *Alla qualità della camossa* ec					

VALUTA ITALIANA						
per l'Esportazione				pel Transito		
Dato regolatore del dazio	Importo del dazio		Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio	
	Lire	Cent.			Lire	Cent.
Quintale sporco	. .	. .		Quintale sporco	1	31
»	. .	. .		»	1	31
»	. .	. .		»	1	31

Denominazione degli oggetti	PESO DAZIARIO per l' Importazione						
	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio				Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato
		Fior.	Car	Lire	Cent		
2. Materie per tessuti e per lavori a maglia, le quali formano soltanto una parte degli ornamenti intessuti o ricamati sulla merce, non vengono prese in considerazione nel giudicare sotto quale voce di Tariffa sieno compresi i tessuti e lavori a maglia.							
3. Sotto la denominazione di merci leggiere (non compatte) s'intendono quelle formate da filati fini e che all'occhio nudo od armato presentano una rete od un lavoro graticolato trasparente. Ove pertanto insorgesse il dubbio, se una merce sia una rete usuale, un riparo per le mosche, un canavaccio, una frangia fabbricata sul telajo da passamantiere, od un tessuto leggiero, si dovrà aver riguardo alla finezza dei singoli fili, laddove a distinguere i tessuti leggieri dai compatti, ma assai fini e formati con fili assai sottili, serve di norma la circostanza che nei primi l'interstizio fra due fili è maggiore della grossezza d'un filo.							
4. Per merci ricamate s'intendono soltanto quelle i cui disegni non sono intessuti mediante apposita trama.							
5. La biancheria da letto, da casa e da tavola, non unita ad altre materie non trattasi come vestiti o merci di moda, è però compresa sotto questa voce di Tariffa, quando è unita con altre materie. La biancheria che serve per la persona è da annoverarsi fra i vestiti.							
6. I piumacci ripieni di penne o piuma ed i paglierecci si daziano per 2/3 del peso secondo la materia onde sono ripieni, e per 1/3 secondo la materia che serve di sopra coperta.							
7. Tessuti e lavori a maglia che abbiano un orlo a cucitura semplice ad un nome marcato, ad a cui sieno cucite frange, non sono per ciò solo da							

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO METRICO				
		per l'Importazione				
		Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato
			Lire	Cent.		
	2. *Materie per tessuti* ec.					
	3. *Sotto la denominazione* ec.					
	4. *Per merci ricamate* ec.					
	5. *La biancheria da letto*, ec.					
	6. *I piumacci ripieni* ec.					
	7. *Tessuti a lavori* ec.					

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO DAZIARI per l' importazione: Dato regolatore del daziato	Importo del dazio: Fior.	Car.	Lire	Cent.	Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato
	riguardarsi come oggetti di vestiario o come biancheria per uso della persona classificabili tra le merci di moda o di abbigliamento. Occorre sempre che vi sia una cucitura più fiasta, una guarnitura composta di oggetti estranei alla merce, o che questa sia tagliata in qualche forma speciale.							
	8. Nella determinazione dell' articolo relativamente alla voce = vestiti e merci di moda = non si ha alcun riguardo alla fodera, alle rivolte, all' orlatura, ai bottoni ed ai fili, alle fettucce, ai cordoni, alle cintole, agli uncinetti ed ai fermagli, ecc. ecc., che servono a munire e fermare le differenti parti degli oggetti di che trattasi. Se però nei vestiti e merci di moda ordinarie la fodera e le rivolte fossero di merci di cotone, di lino o di lana di qualità finissima, o di merci di seta fine, oppure i bottoni fossero di metalli nobili, di gusci di tartaruga, d'ambra, di perle buone, di coralli e di pietre buone, tali vestiti e merci di moda saranno compresi fra quelle fine.							
	9. Per ciò solo che a vestiti ed a merci di moda composte di tessuti e di lavori a maglia sono unite altre materie, non è permesso di dichiararle come merci composte di tali materie o come chincaglierie.							
	XIV. Merci di setole, scorza d' albero, filamenti di noci di cocco, giunchi, erba, canne, schegge, sola e paglia, e così pure carta e merci di carta.							
…8	Merci da spazzolajo e da stacciajo:							
	a) ordinarie, come merci di setole, spolveraloj di penne non tinte, entrambi anche in unione con legno e ferro, stacci di legno composti							

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO DAZIARIO per l'Importazione: Dato regolatore del daziato	Importo del dazio: Fior.	Car.	Lire	Cent.	Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato
	con fondi di legno intrecciato, oppure di filo di ferro, anche fondi da stacci di legno, non colorati, verniciati, laccati, colorati, nè bruniti	1 Cen netto	4	-	12	-	16 in casse ed in botti; 12 in ceste; 6 in balle	
	Annotazione. *Tutti questi oggetti, ad eccezione degli spolveratoj di penne non tinte, pei confini verso gli Stati dell'Unione doganale Germanica in provenienza dal libero commercio di questi ultimi.*	»	-	15	2	25		
	b) fine, cioè: quelle diverse dalle indicate sotto la lett. a) anche in unione con altre materie, in quanto le stesse per una tale unione non cadano sotto le merci di cuojo e gomma fine, d'argilla finissime, o sotto le chincaglierie. Sono da comprendersi fra queste anche i pennelli di pelo, gli spolveratoj di penne tinte, le scopette da strofinare e le spazzole da cavallo. . .	»	15	-	45	-	20 in casse ed in botti; 13 in ceste; 9 in balle	D.
59	Merci di scorza d'albero, giunchi, filamenti di noci di cocco, d'erba, canna, schegge, sala e paglia.							
	a) della qualità la più ordinaria, come soppedanei e stuoje (stuoje per carri e simili) di scorza d'albero, giunchi, paglia o canna, non tinti	1 Cen sporco	-	15	-	75		
	Annotazione. *Pei confini verso gli Stati dell'Unione doganale Germanica in provenienza dal libero commercio di questi ultimi*	»	-	esenti		-		
	b) ordinarie, come soppedanei e stuoje (stuoje da carri e simili) di scorza d'albero, giunco, canne e paglia, tinti, merci di scorza d'albero, giunco, canne e paglia per uso domestico, per es. scodelle, piatti, ceste e simili; inoltre sala spaccata greggia (giunco per far seggiole),							

VALUTA AUSTRIACA									
per l'Esportazione						pel Transito			
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio				Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		
	Fior.	Car.	Lire	Cent.			Car.	Lire	Cent.
1 Cen. sporco	. .	. .	. .	. .		1 Cent. sporco	15	–	75
»	. .	. .	. .	. .		»	15	–	75
»	. .	. .	. .	. .		»	6	–	30

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO METRIC[O] — per l'importazione: Base regolatore del dazio	Importo del dazio: Lire	Importo del dazio: Cent.	Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziari presso cui può aver luogo il daziato
	a) ordinarie, come	Quint. netto	20	88	10 in casse ed in balli 12 in ceste 6 in bolle	
	Annotazione. *Tutti questi*, ec.	»	3	02		
	b) fine, cioè, quelle diverse ec. . .	»	78	30	20 in casse ed in balli 13 in ceste 9 in bolle	D.
50	Merci di scorza d'albero, ec.					
	c) della qualità la più ordinaria ec.	Quint. sporco	1	31		
	Annotazione. *Pei confini* ec. . . .	»	esenti			

ALUTA ITALIANA

per l' Esportazione				pel Transito		
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio	
	Lire	Cent.			Lire	Cent
Quintale sporco	. .	. .		Quintale sporco	1	31
»	. .	. .		»	1	31
»	. .	. .		»	-	31

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO DAZIARIO per l'Importazione: Dato regolatore del daziato	Importo del dazio: Fior	Car	Lire	Cent	Diffalco di tara in tanto per cento del peso aporeo	Uffici doganali presso cui può aver luogo il daziato
	scope di paglia di riso, di saggina, di trebbia, tutti questi oggetti anche in unione a merci di legno della qualità la più ordinaria ed ordinaria	1 Centnetta	2	30	7	50		
	Annotazione. *La summenzionate stuoje e zappodanei, non che la sala spaccata greggia, pei confini verso gli Stati dell'Unione doganale Germanica in provenienza dal libero commercio di questi ultimi*	»	1	30	4	50		
	c) mezzofine, *come* intrecci, anche coperte, in quanto non siano comprese sotto le lett. a) e b), inoltre cappelli (ad eccezione dei cappelli di scorza d'albero e di paglie) senza guarnizione, sala spaccata conciata	»	10	–	30	–	16 in casse e botti 12 in ceste 6 in balle	D.
	Annotazione. 1. *Tutti questi oggetti pei confini verso gli Stati dell'Unione doganale Germanica in provenienza dal libero commercio di questi ultimi*	»	4	30	13	50		
	Annotazione 2. *Intrecci di paglia per cappelli che vengono introdotti dal Cantone Ticino immediatamente pei confini terrestri della Lombardia*	»	2	30	7	50		
	d) fine, *come:* intrecci composti a fatti a modo di maglia con filati di seta od altri filati o con crine di cavallo, od intessuti (intrecci spartiantei)	»	75	–	225	–		D. p
	Annotazione. *Pei confini verso gli Stati dell'Unione doganale Germanica in provenienza dal libero commercio di questi ultimi.*	»	30	–	90	–	22 in casse e botti 14 in ceste 9 in balle	
	e) finissime, *come:* cappelli di scorza d'albero e di paglia senza guarnizione.	»	250	–	750	–		»
	Annotazione. *Per guarnizione s'intende l'ornamento con materie estranee*							
60	Carta e merci di carta:							
	a) carta della qualità più ordinaria, *come* carta asciugante grigia e carta ruvida da pacchi (anche colorata,							

VALUTA AUSTRIACA

per l' Esportazione						pel Transito			
Dato regolatore del dazio	Importo del dazio				Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del dazio	Importo del dazio		
	Fior.	Car.	Lire	Cent.			Car.	Lire	Cent.
1 Cen. sporco	. .	. .	. .	. .		1 Cen. sporco	15	-	75
»	. .	. .	. .	. .		»	15	-	75
»	. .	. .	. .	. .		»	15	-	75
»	. .	. .	. .	. .		»	15	-	75

Denominazione degli oggetti	PESO METRICO – per l'importazione – Dato regolatore del daziato	Importo del dazio – Lire	Cent.	Diffalco di tara in tanto per cento del peso eporeo	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato
b) ordinarie come ·	Quint. netto	13	05		
Annotazione. *Le summenzionate* ec	»	7	63	16 in casse e botti 12 in ceste 6 in balle	
c) mezzofine, come · ec.	»	52	20		D.
Annotazione. 1 *Tutti questi* ec. .	»	23	40		
Annotazione. 2. *Intrecci* ec. . .	»	13	05		
d) fine, come: intrecci	»	301	50		D. p.
Annotazione. *Per confini* ec. . .	»	150	60	26 in casse e botti 14 in ceste 6 in balle	
e) finissime come · ec.	»	1305	–		»
Annotazione. *Per guarnizione* ec.					
Carta e merci di carta ·					

VALUTA ITALIANA							
per l'Esportazione				pel Transito			
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		Uffici doganali presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio	
	Lire	Cent			Lire	Cent
Quintale sporco	. .	. .		Quintale sporco	1	31
»	. .	. .		»	1	31
»	. .	. .		»	1	31
»	. .	. .		»	1	31

Denominazione degli oggetti	PESO DAZIARIO per l' importazione						
	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio				Diffalco di tara 10 tanto per cento del peso sparco	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato
		Fior.	Car.	Lire	Cent.		
laccata, rivestita di grafite, asfalto e catrame), non che cartone (anche carta pietra), cartone da soppressare panni (Press-Spähne).	1 Cen. sparco	–	45	2	25		
Annotazione. *Pei confini verso gli Stati dell'Unione doganale Germanica in provenienza dal libero commercio di questi ultimi.*	»	–	esenti		–		
b) carta ordinaria, cioè: tutta quella non nominata a parte senza colla.	1 Cen. netto	3	–	9	–		
Annotazione. *Pei confini verso gli Stati dell'Unione doganale Germanica in provenienza dal libero commercio di questi ultimi.*	»	–	esente		–		
c) carta fina, come tutta la carta con colla, a più colori (ad eccezione di quella indicata sotto la lett. d), litografata, carta stampata o rigata, predisposta per cambiali (Devisen), etichette, lettere di carico, conti, anche carta imbevuta d'olio, incerata, cartone da disegno (Maler-pappe).	»	7	30	22	50	16 in casse ed in botti 12 in caste 6 in balle	
Annotazione. *Pei confini verso gli Stati dell'Unione doganale Germanica in provenienza dal libero commercio di questi ultimi*	»	1	30	4	50		
d) carta finissima, come d' oro o d'argento (buono o falso, anche a foggia di bronzo (bronzirt), carta che ha ricevuto la soppressatura, e carta traforata, e così pure le liste di queste specie di carta. . .	»	15	–	45	–		D.
Annotazione. *Pei confini verso gli Stati dell'Unione doganale Germanica in provenienza dal libero commercio di questi ultimi.*	»	4	30	13	50		
e) tappezzerie di carta	»	30	–	90	–		»
Annotazione. *Pei confini verso gli Stati dell'Unione doganale Germanica in provenienza dal libero commercio di questi ultimi.*	»	5	45	17	25		
f) carte da giuoco.	»	30	–	90	–		D. P.

VALUTA AUSTRIACA									
per l'Esportazione						pel Transito			
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio				Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		
	Fior.	Car.	Lir.	Cent			Car.	Lire	Cent.
1 Cen. sporco	. .	. .	. .	. .		1 Cen. sporco	6	–	30
»	. .	. .	. .	. .		»	15	–	75
»	. .	. .	. .	. .		»	15	–	75
»	. .	. .	. .	. .		»	15	–	75
»	. .	. .	. .	. .		»	15	–	75
–	. .	. .	. .	. .		»	15	–	75

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO METRICO — per l'importazione — Dato regolatore del daziato	Importo del dazio — Lire	Importo del dazio — Cent.	Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato
	a) carta della qualità ec.	Quint. sporco	3	92		
	Annotazione. Pei confini ec.	»	esenti			
	b) carta ordinaria, ec.	Quint. netto	15	66		
	Annotazione. Pei confini ec.	»	esente			
	c) carta fina, come ec.	»	39	15		
	Annotazione. Pei confini ec.	»	7	83	18 in casse ed in botti 12 in ceste 6 in balle	
	d) carta finissima, come ec.	»	78	30		D.
	Annotazione. Pei confini ec.	»	23	49		
	e) tappezzerie di carta	»	150	60		»
	Annotazione. Pei confini ec.	»	30	02		
	f) carte da giuoco	»	150	60		D. P

VALUTA ITALIANA						
per l'Esportazione				pel Transito		
Dato regolatore del daziato	Importo dal dazio		Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo dal dazio	
	Lire	Cent.			Lire	Cent.
Quintale sporco	. .	. .		Quintale sporco	-	52
»	. .	. .		»	1	31
»	. .	. .		»	1	31
»	. .	. .		»	1	31
»	. .	. .		»	1	31
»	. .	. .		»	1	31

Denominazione degli oggetti	PESO DAZIARIO — per l'importazione — Dato regolatore del daziato	Importo del dazio — Fior.	Car.	Lire	Cent.	Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato
Annotazione. *Le carte da giuoco vanno soggette anche al bollo di consumo secondo le vigenti prescrizioni.*							
g) lavori di carta, come: 1. tutti i lavori non compresi sotto le lett. e) ed f) di carta, di pasta per fabbricar carta, di pasta di carta pietra, di asfalto e simili materie, anche grossolanamente laccati, 2 in unione con altre materie in quanto i medesimi non vengono con ciò a cadere sotto le merci di cuojo e di gomma fine, d'argilla finissime, o sotto le chincaglierie	1 Centenajo	15	-	45	-		D.
Annotazione 1. *I lavori di carta indicati al n.° 1 (non uniti ad altre materie), pei confini verso gli Stati dell' Unione doganale Germanica in provenienza dal libero commercio di questi ultimi.*	»	4	30	13	50	16 in casse ed in botti 12 in ceste 6 in balle	
Annotazione. 2. *Per lavori di carta grossolanamente laccati s'intendono quelli che non presentano una superficie liscia, lucente. I lavori di carta finamente laccati sono da annoverarsi tra le chincaglierie.*							
XV. *Cuojo e merci di cuojo, merci da pellicciajo e simili manifatture.*							
[M]erci da pellicciajo							
[a]) greggie (come 1. tutti i lavori di pellicceria, non uniti ad altri oggetti, per es. coperte senza fodere, fodere di pelliccia, rivolte di pelliccerie e taluppi, e 2 pelli di angora e di pecora ridotte bianche o colorate, non foderate), non che pelli di pecora compiute e con rivestite.	»	10	-	30	-	13 in casse ed in botti 9 in ceste 6 in balle	»

VALUTA AUSTRIACA									
per l'Esportazione						pel Transito			
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio				Uffizi daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		
	Fior.	Car.	Lire	Cent.			Car.	Lire	Cent.
1 Cen. sporco	. .	. .	. .	. .		1 Cent. sporco	15	–	75
»	. .	. .		.		»	15	–	7[illegible]

Denominazione degli oggetti	PESO METRIC[O]				
	per l'importazione				
	Dato regolatore del dazio	Importo del dazio		Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici doganali presso cui può aver luogo il dazio
		Lire	Cent		
Annotazione *Le carte* ec.					
,) lavori di carta, come ec. . . .	Quintal netto	78	30	16 in casse ed in botti 12 in ceste 8 in balle	D.
Annotazione 1. *I lavori* ec.	»	23	40		
Annotazione 2. *Per lavori* ec.	»	52	20		
XV. *Cuoja e merci di cuojo, merci da pelliciajo e simili manifatture.*					
Merci da pelliciajo					
a) greggie (come ec. . . .	»	52	20	13 in casse ed in botti 9 in ceste 6 in balle	»

VALUTA ITALIANA						
per l' Esportazione				pel Transito		
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		Uffici dazierj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio	
	Lire	Cent			Lire	Cent
Quintale sporco	. .	. .		Quintale sporco	1	31
»	. .	.		»	1	31

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO DAZIARIO — per l'Importazione — Dato regolatore del dazio	Importo del dazio — Fior.	Car.	Lire	Cent.	Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato
	Annotazione. 1. *Le merci da pellicciajo greggie e indicate al n.° 1, inoltre le suddette pelli di pecora, pei confini verso gli Stati dell'Unione doganale Germanica in provenienza dal libero commercio di questi ultimi*	1 Cent. netto	5	–	15	–	13 in casse ed in botti 9 in ceste 9 in balle	
	b) compiute, cioè, tutte quelle non nominate a parte, per es. pellicce rivestite, manicotti, berrette, guanti, coperte foderate.	»	100	–	300	–	20 in casse 10 in botti 12 in ceste 6 in balle	D. p
	Annotazione. *Abiti che non siano totalmente rivestiti o foderati di pelliccie, non vengono trattati come pelliccerie, ma come abiti.*							
62	Cuojo, merci di cuojo e di gomma:							
	a) cuojo, ordinario (come il non nominato a parte), non che piastre di gomma, anche gutta perca (più o meno) purificata.	»	7	30	22	50	16 in casse e botti 12 in ceste 6 in balle	
	Annotazione 1. *Pei confini verso gli Stati dell'Unione doganale Germanica in provenienza dal libero commercio di questi ultimi.* . . .	»	2	30	7	50		
	Annotazione 2. *Il cuojo cordovano greggio, che dalla Dalmazia viene introdotto nelle Provincie Venete sotto le vegenti prescrizioni.*	»	2	30	7	50		
	Annotazione 3. *Cuojo da scardassi (Kratzenleder) (già tagliato in liste) per le fabbriche di scardassi nazionali, dietro concessione delle Autorità distrettuali di Finanza e sotto la controlleria camerale*	»	4	30	13	50		
	Annotazione 4. *Le pelli di capra e di pecora mezzo conce ad uso delle fabbriche nazionali di marocchino turco (Saffian), marocchino e di molti fabbriche di cuojo fino, si potranno introdurre verso il dazio di carantani 45 (lir. 2 25) al centinajo netto, o ital. lir. 3. 92 al quintale metrico, sotto la controlleria*							

VALUTA AUSTRIACA

per l' Esportazione						pel Transito			
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio				Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		
	Fior.	Car.	Lire	Cent.			Car.	Lire	Cent.
1 Cen. sporco	. .	. .	. .	. .		1 Cen. sporco	15	–	75
»	. .	.	. .	. .		»	15	–	75
»						»			

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO METRICO — per l'Importazione — Dato regolatore del dazio	Importo del dazio — Lire	Importo del dazio — Cent.	Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il dazio
	Annotazione 1 *Le merci* ec. . .	Quint. netto	20	10	18 in casse ed in botti; 13 in ceste; 7 in balle	
	b) compiute, cioè ec.	»	522	-	20 in casse; 16 in botti; 12 in ceste; 8 in balle	D. p
	Annotazione *Abiti* ec.					
62	Cuojo, merci di cuojo e di gomma					
	a) cuojo, ordinario (*come* ec. . .	»	30	15	16 in casse ed in botti; 12 in ceste; 6 in balle	
	Annotazione 1. *Pei confini* ec. .	»	13	05		
	Annotazione 2. *Il cuojo* ec. . .	»	13	05		
	Annotazione 3. *Cuojo* ec. . . .	»	23	40		
	Annotazione 4. *Le pelli* ec.					

VALUTA ITALIANA

per l' Esportazione				pel Transito		
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio	
	Lire	Cent.			Lire	Cent.
Quintale sporco	. .	. .		Quintale sporco	1	31
»	. .	. .		»	1	31

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO DAZIARIO per l' importazione: Dato regolatore del daziato	Importo del dazio: Fior.	Car.	Lire	Cent.	Diffalca di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato
	che sarà determinata per ogni singola fabbrica dalle Autorità Superiori di Finanza (pel Regno Lombardo-Veneto e pei Ducati dalla Commissione internazionale di Milano).	,						
	b) cuojo fino (cioè colorato (ad eccezione di quello soltanto annerito), laccato, dorato, con ornamenti impressi e pergamena), anche fili di gomma (non uniti ad altre materie).	1 Cen. netto	12	30	37	50	18 in botti e casse 12 in ceste 6 in balle	
	Annotazione. *Pei confini verso gli Stati dell'Unione doganale Germanica in provenienza dal libero commercio di questi ultimi*	»	2	30	7	50		
	c) merci di cuojo e di gomma, ordinarie, *come* 1. le merci da calzolajo e da sellajo di cuojo ordinario, soffietti; 2. manifattura di gomma elastica o gutta perca, che non sono colorate, dipinte, laccate, e non portano impresso alcun ornamento, 3. tutte queste merci in unione anche con legno e metalli ignobili (ad eccezione di quelle composizioni che cadono sotto le chincaglierie). Appartengono inoltre a questo articolo 4. bauli, valige, portamantelli, maciglie, anche con serrature, fibbie e simili oggetti di metalli ignobili, in quanto queste unioni non cadano sotto le chincaglierie, 5. cuscini e materassi con sopracoperte d'ogni qualità.	»	15	-	45	-	16 in botti ed in casse 12 in ceste 6 in balle	D.
	Annotazione *Gli oggetti nominati al n.° 1, ad eccezione di quelli di cordovano, saffiano (marocchino turco), marocchino ed altri cuoj colorati, di cuojo di Brusselles, di cuojo danese, di cuojo camosciato e di quello conciato in bianco, inoltre la manifattura indicata al n.° 2 anche in unione col legno, finalmente gli oggetti compresi sotto il n.° 4, per con-*							

VALUTA AUSTRIACA

per l' Esportazione						pel Transito			
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio				Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		
	Fior.	Car.	Lire	Cent.			Car.	Lire	Cent.
1 Cen. sporco	. .	. .	. .	. .		1 Cen. sporco	15	-	75
»	. .	. .	. .	. .		»	15	-	75

Denominazione degli oggetti	PESO METRICO				
	per l'importazione				
	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato
		Lire	Cent.		
b) cuojo fino *conc.* ec.	Quintello	65	25	16 in botti e casse 12 in ceste 6 in balle	
Annotazione. *Pei confini* ec.	»	13	05		
c) merci di cuojo ec.	»	78	30	16 in botti ed in casse 12 in ceste 6 in balle	D

VALUTA ITALIANA						
per l'Esportazione				pel Transito		
Dato regolatore del dazio	Importo del dazio		Uffici doganali presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio	
	Lire	Cent.			Lire	Cent.
Quintale sporco	. . .	. . .		Quintale sporco	1	31
»	. . .	. . .		»	1	31

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO DAZIARIO per l'importazione: Dato regolatore del daziato	Importo del dazio: Fior.	Car.	Lire	Cent	Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato
	fini verso gli Stati dell'Unione doganale Germanica in provenienza dal libero commercio di questi ultimi	1 Centinaio	7	30	22	50	15 in botti ed in casse 12 in ceste 6 in balle	
	d) Merci di cuojo e di gomma fine, come: 1. tutte quelle non comprese sotto la lett. c) di gomma elastica, gutta perca o di cuojo ordinario (ad eccezione dei guanti), p. e. portafogli, borse da denaro, cinture, calzoni, bretelle da calzoni, guanciali, berrette, scudisci, affilatoj (coregge di cuojo per affilare), calze, sottovesti, e così pure tutte le manifatture di cuojo fino, 2. tutte queste merci in unione con altre materie, in quanto per l'unione stessa non cadano sotto la chincaglierie Vi appartengono anche 3 tasche da caccia (carnieri) e da viaggio d'ogni qualità, lavori da calzolajo di tessuti e lavori a maglia, inoltre 4. fornimenti da sella e da cavalcatura, e fornimenti con fibbie ed anelli di metalli nobili od ignobili che sono dorati od inargentati con oro od argento buono o falso, o che sieno rivestiti con lacca contenente oro od argento	»	40	–	120	–		D. p
	Annotazione. *Pei confini verso gli Stati dell'Unione doganale Germanica in provenienza dal libero commercio di questi ultimi.*							
	a) *gli oggetti indicati al n.° 1*	»	15	–	45	–	20 in casse ed in botti 14 in ceste 9 in balle	
	b) *gli oggetti indicati al n.° 2.*	»	30	–	90	–		
	e) guanti (anche soltanto tagliati, o in unione con tessuti o lavori a maglia)	»	75	–	225	–		»
	Annotazione. *Pei confini verso gli Stati dell'Unione doganale Germanica in provenienza dal libero commercio di questi ultimi*	»	30	–	90	–		

VALUTA AUSTRIACA

per l' Esportazione						pel Transito			
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio				Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		
	Fior.	Car.	Lire	Cent.			Car.	Lire	Cent.
1 Cen. sporco	. .	. .	. .	. .		1 Cen. sporco	15	–	75
»	. .	. .	. .	. .		»	15	–	75

Denominazione degli oggetti	PESO METRICO — per l'Importazione — Dato regolatore del daziato	Importo del dazio — Lire	Cent.	Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato
Annotazione *Gli oggetti* ec.	Quint. netto	30	15	16 in botti ed in casse 12 in ceste 6 in balle	
d) Merci di cuojo ec.	»	208	60		D. p.
Annotazione *Pei confini* ec.					
a) *gli oggetti indicati al n.° 1*	»	78	30	20 in casse ed in botti 14 in ceste 6 in balle	
b) *gli oggetti indicati al n.° 2,*	»	156	66		
) guanti)anche ec.	»	308	50		»
Annotazione. *Pei confini* ec.	»	156	66		

VALUTA ITALIANA

per l'Esportazione				pel Transito		
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio	
	Lire	Cent.			Lire	Cent.
Quintale sporco	. .	. .		Quintale sporco	1	31
»	. .	. .		»	1	31

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO DAZIARI						
		per l'Importazione						
		Dato regolatore del daziato	Importo del dazio				Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il dazia
			Fior.	Car.	Lire	Cent.		
	XVI. *Merci di osso, legno, vetro, pietra ed argilla*							
63	Merci di osso:							
	Annotazione. *Sotto la parola osso s'intendono in questa Tariffa corni, unghie, ossa ed altre materie animali da intagliatore non nominate a parte, quindi tutte, ad eccezione dell'avorio, dei coralli, dei gusci di conchiglie (anche madreperle) e guscio di tartaruga.*							
	a) ossa di balena spaccate . . .	1 Centenello	5	–	15	–	16 in casse ed in botti 12 in ceste 6 in balle	
	Annotazione. *Pei confini verso gli Stati dell'Unione doganale Germanica in provenienza dal libero commercio di questi ultimi*	»	1	30	4	50		
	b) lavori di osso, come: 1. tutti i lavori di osso solo, o 2. in unione con altre materie, in quanto queste unioni non cadano sotto le merci di cuojo e gomma fine, d'argilla finissime o sotto le chincaglierie	»	15	–	45	–	20 in casse ed in botti 13 in ceste 6 in balle	D
	Annotazione. *Tutti gli oggetti indicati al n.° 1 anche in unione con legno, cuojo concio, vetro, carta e cartone, alabastro, marmo, lardite (scorie e pietra saponaria), gesso, metalli ignobili, in quanto le unioni con carta, cartone e con metalli ignobili non cadano sotto le chincaglierie, pei confini verso gli Stati dell'Unione doganale Germanica in provenienza dal libero commercio di questi ultimi*	»	4	30	13	50		
64	Merci di legno (cioè: tutti i lavori di legno ed altre materie vegetali da intagliatore):							
	a) della qualità più ordinaria, come: merci grossolane, greggie e non colorate da bottajo, da tornitore e da falegname, e merci e lavori da							

VALUTA AUSTRIACA

per l' Esportazione						pel Transito			
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio				Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		
	Fior.	Car.	Lire	Cent.			Car.	Lire	Cent.
1 Cen. sporco	. .	. .	. .	. .		1 Cen. sporco	15	-	75
»	. .	. .	. .	. .		»	15	-	75

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO METRICO per l'Importazione — Dato regolatore del daziato	Importo del dazio — Lire	Importo del dazio — Cent.	Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziari presso cui può aver luogo il daziato
	XVI. *Merci di osso, legno, vetro, pietra ed argilla.*					
63	Merci di osso:					
	Annotazione. *Sotto la parola* ec.					
	a) ossi di balena spaccati	Quint. netto	26	10	16 in casse ed in botti 12 in ceste 6 in balle	
	Annotazione *Per confine* ec. . .	»	7	63		
	b) lavori di osso, corno ec. . . .	»	7	30	20 in casse ed in botti 13 in ceste 6 in balle	D.
	Annotazione *Tutti gli oggetti* ec.	»	23	40		
64	Merci di legno (cioè ec.					

VALUTA ITALIANA

per l' Esportazione				pel Transito		
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziata	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio	
	Lire	Cent.			Lire	Cent.
Quintale sporco	. .	. .		Quintale sporco	1	31
»	. .	. .		»	1	31

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO DAZIARIO per l'importazione — Dato regolatore del dazio	Importo del dazio — Fior.	Car.	Lire	Cent.	Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il dazio
	carrozzajo e da carradore soltanto piallati, lantre macchine di qualità ordinaria (anche torni, mangani, torchj, ruote da filare e telaj da tessitore), merci da panierajo grossolane (per es. ceste per imballare e per portare oggetti, ceste da carri e da carrozze, da biancheria, da pesca e simili), scope di rami secchi, attrezzi agricoli da giardino ed attrezzi da cucina. In via di esempio sono da comprendersi in questo articolo le casse, madie, conche slitte a mano, carriuole, assi e limoni finiti, quarti e mozzi di ruote, raggi, ruote, seggiole, panche, tavole, alveari e ceste per alveari, zoccoli di legno, scarpe da ruote, cavastivali, forme da calzolajo, cerchj, intelajature, docce e tubi, bastoni (anche manichi da fruste e canne di visciola), scatole, stanghe, gioghi manovelle, stanghe del ridolo, alberi per accatastare il fieno, scale a piuoli, mestole, taglieri, fondi, mazze, mazzuole, rastrelli, remi pale, chiodi, cavicchi, aste, port' abiti e porta cuffie, forme da cappelli, legni arrotondati ad uso di manichi, coperchi, tavole armoniche, zolfanelli non intinti nella materia accendibile, fdibna, stuzzicadenti, fusti e tastiere da pianoforte lavorati a greggio, purchè questi oggetti non siano colorati, conciati (chimicamente modificati), verniciati, laccati incidati e non in unione ad oltre materie	1 Cent. sporco	–	24	1	20		B.
	Annotazione. *Tutti questi oggetti, ad eccezione dei fusti e tastiere da pianoforte, lavorati a greggio, pei confini verso gli Stati dell' Unione doganale Germanica in provenienza dal libero commercio di questi ultimi*	a	–	esenti		–		

VALUTA AUSTRIACA									
per l'Esportazione						pel Transito			
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio				Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		
	Fior.	Car.	Lir.	Cent.			Car.	Lire	Cent.
1 Cen. sporco	. .	. .	. .	. .		1 Cen. sporco	6	–	30

VALUTA ITALIANA

per l' Esportazione				pel Transito		
Dato regolatore del daziato	Imperio del dazio		Uffici doganali presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Imperio del dazio	
	Lire	Cent.			Lire	Cent.
Quintale sporco	. .	. .		Quintale sporco	–	52

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO DAZIARIO — pee l' importazione — Dato regolatore del daziato	Importo del dazio — Fior.	Car.	Lire	Cent.	Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il dazia[…]
	b) ordinarj, come piallacci e tavolati pee pavimento da stanza (paequets) non intarsiati, assicelle, tavolette, suole e turaccioli di sughero .	1 Cen. sporco	2	-	6	-		
	Annotazione *Pei confini verso gli Stati dell'Unione doganale Germanica in provenienza dal libero commercio di questi ultimi.*	»	-	15	2	25		
	c) fine, come mobili di casa di legno, come pure tutti gli oggetti compresi sotto la lett. a) in unione ai lavori di scorza d'albero, giunchi, canne, sala paglia e merci da panierajo, ferro (ad eccezione dell' acciajo brunito), ottone o cuojo ordinario, anche (senza o meno uniti con queste materie) colorati, conciati (chimicamente modificati), verniciati, laccati o lucidati, inoltre piallacci ed i tavolati pee pavimento da stanza (paequets), intarsiati	1 Cen. netto	5	-	15	-		
	Annotazione *Pei confini verso gli Stati dell'Unione doganale Germanica in provenienza dal libero commercio di questi ultimi* ·							
	a) i mobili di casa compresi sotto c), non che le altre merci da bottajo, da tornitore e da falegname comprese sotto c), purchè le medesime siano in unione soltanto con ferro (eccettuato l' acciajo brunito) e con ottone . .	»	1	30	1	50	16 in casse e botti 12 in ceste 6 in balle	
	b) piallacci e tavolati per pavimento da stanza (parquets), intarsiati, come pure le altre unioni di merci da bottajo, da tornitore e da falegname, comprese sotto c).	»	4	30	13	30		
	d) finissime, i. merci da panierajo fine (cioè tutte quelle non comprese sotto la lett. a), orologi di legno pensili e cassette da orologio, trastulli, merci da pettinajo, merci fine da intagliatore e da tornitore,							

VALUTA AUSTRIACA

per l' Esportazione						pel Transito			
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio				Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		
	Fior.	Car.	Lire	Cent.			Car.	Lire	Cent.
1 Cen. sporco	. .	. .	. .	. .		1 Cen. sporco	15	-	75
»	. .	. .	. .	. .		»	15	-	75

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO METRIC[O] per l'Importazione: Dato regolatore del dazio	Importo del dazio: Lire	Importo del dazio: Cent	Diffalco di tare in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato
	b) ordinarj, come ec.	Quint. sporco	10	44		
	Annotazione. *Per confini* ec. . .	»	3	92		
	c) fine, come mobili ec. . . .	Quint. netto	26	10		
	Annotazione. *Per confini* ec.				18 in casse e botti 12 in ceste 6 le balle	
	a) *i mobili di casa* ec.	»	7	83		
	b) *pialacci e tavolati* ec. . . .	»	23	46		

ALUTA ITALIANA

per l' Esportazione				pel Transito		
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio	
	Lire	Cent.			Lire	Cent.
Quintale sporco	. .	. .		Quintale sporco	1	31
»	. .	. .		»	1	31

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO DAZIARI… per l'Importazione: Dato regolatore del daziato	Importo del dazio: Fior.	Car.	Lire	Cent.	Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui pub aver…
	merci rivestite di lacca contenente oro od argento, lavori intarsiati ed i lavori di Baul, i legni colorati a bronzo, così pure in generale tutte le merci di legno non comprese sotto le lett. *a*), *b*), *c*), 2. Tutti questi oggetti anche in unione con altre materie, in quanto essi con ciò non cadano sotto le merci di cuoio e gomma fine, di argilla finissime, o sotto le chincaglierie. Sono compresi in questo articolo anche i mobili imbottiti. .	1 Cent netto	15	–	15	–		D…
	Annotazione. *Tutti gli oggetti indicati al n.° 1, anche in unione con cuojo concio, veleo, carta e cartone, alabastro, marmo, laedite (scorlo o pietra saponaria), gesso e metalli ignobili, in quanto le unioni con carta, cartone e con metalli ignobili non cadono sotto le chincaglierie, pei confini verso gli Stati dell' Unione doganale Germanica in provenienza dal libero commercio di questi ultimi*	»	4	30	13	50	20 in casse ed in botti 13 in ceste 9 in balle	
65	Vetro o merci di vetro:							
	a) vetro della qualità la più ordinaria (*come* vetri concavi (recipienti), verdi, neri e gialli, di colore naturale, non impressi, non molati, nè smerigliati), non che masse di vetro, greggie (*come* 10 lastre, stanghe ed 10 pezzi informi, greggi, anche massa di smalto) . .	1 Cent sporco	1	30	4	50		
	Annotazione 1. *Pei confini verso gli Stati dell'Unione doganale Germanica in provenienza dal libero commercio di questi ultimi*							
	1. *Vetro da specchio, greggi, non molati*	»	–	15	2	23		
	2. *Tutti i vetri concavi compresi sotto la lettera a*) .	»	–	esenti		–		

VALUTA AUSTRIACA									
per l' Esportazione						pel Transito			
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio				Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		
	Fior.	Car	Lir	Cent			Car	Lire	Cent
1 Cent. sporco	. .	. .	. .	. .		1 Cent. sporco	15	–	75
»	. .	. .	. .	. .		»	15	–	75

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO METRICO — per l'importazione — Dato regolatore del daziato	Importo del dazio — Lire	Cent.	Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziari presso cui può aver luogo il daziato
	d) finissime, 1. merci ec. . . .	Quint netto	78	20	20 in casse ed 10 balli 13 in ceste 9 in balle	D.
	Annotazione. *Tutti gli oggetti* ec	»	23	40		
85	Vetro e merci di vetro:					
	a) vetro della qualità ec. . . .	Quint. sporco	7	93		
	Annotazione 1. *Pei confini* ec-					
	1 *Vetri da specchio*, ec. . . .	»	3	92		
	2. *Tutti i vetri*, ec. . . .	»	esenti			

VALUTA ITALIANA						
per l'Esportazione				pel Transito		
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio	
	Lire	Cent.			Lire	Cent.
Quintale sporco	. .	. .		Quintale sporco	1	31
»	. .	.		»	1	31

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO DAZIARIO per l'Importazione						
		Dato regolatore del dazio	Importo del dazio				Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato
			Fior.	Car.	Lire	Cent.		
	Annotazione 2. *Nell'imballaggio sciolto dei vetri concavi verdi si calcoleranno 5 14/100 piedi cubici austriaci per un centinajo, ovvero 325 millesimi di metro cubico per un quintale metrico.*							
	b) vetro, ordinario, come: vetro bianco (senza colore) concavo, senza disegno non molato, non smerigliato, non impresso, oppure solo con turaccioli, fondi ed orli molati o smerigliati, inoltre vetro da finestre ed in tavole di colore naturale (verde, bianco e semibianco) . .	1 Centello	5	-	15	-	23 in casse ed in botti 13 in ceste e corbe (cestelle).	D
	Annotazione. *Pei confini verso gli Stati dell'Unione doganale Germanica in provenienza dal libero commercio di questi ultimi*	»	2	30	7	50		
	c) vetro, mezzofino, come: impresso, molato, smerigliato, tagliato, vetro bianco con disegno, pendenti per lumiere di vetro, bottoni di vetro, perle di vetro, smalto di vetro, perle di smalto, anche vetro da specchi molato, coperto o meno da foglia metallica, quando ogni capo non sorpassi 284 pollici quadrati di Vienna (197 millesimi di metro quadrato)	»	10	-	30	-	23 in casse ed in botti 13 in ceste ed in corbe (cestelle).	»
	Annotazione. *Pei confini verso gli Stati dell'Unione doganale Germanica in provenienza dal libero commercio di questi ultimi.*	»	3	-	9	-		
	d) vetro fino, come: 1. tutto il vetro colorato, dipinto, dorato, inargentato, intarsiato con paste (camei), 2, ogni qualità di merci di vetro e di smalto in unione con altre materie, in quanto le stesse non vengano perciò ad essere comprese fra le merci di cuojo e gomma fine, d'argilla finissime, o fra le chincaglierie; 3 specchi con cornici di cui le singole lastre vitree non							

VALUTA AUSTRIACA

per l'Esportazione						pel Transito			
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio				Uffici doganali presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		
	Fior.	Car.	Lire	Cent.			Car.	Lire	Cent.
1 Cen. sporco	. .	. .	. .	. .		1 Cen. sporco	15	–	75
»	. .	. .	. .	. .		»	15	–	75

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO METRICO — per l'Importazione — Dato regolatore del daziato	Importo del dazio — Lire	Importo del dazio — Cent	Diffalco di tare in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziari presso cui può aver luogo il daziato
	Annotazione 2. *Nell'imballaggio* ec.					
	b) vetro, ordinario, come. ec. . .	Quint. netto	26	10	23 in casse ed in botti; 13 in ceste e corbe (cestelle).	0
	Annotazione. *Per confini* ec. . .	»	13	05		
	c) vetro, mezzofino, come ec. . .	»	52	20	23 in casse ed in botti; 13 in ceste ed in corbe (cestelle)	»
	Annotazione. *Per confini* ec. . .	»	15	68		

VALUTA ITALIANA						
per l'Esportazione				pel Transito		
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio	
	Lire	Cent.			Lire	Cent.
Quintale sporco	. .	. .		Quintale sporco	1	31
»	. .	. .		»	1	31

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO DAZIARI[O] per l'importazione: Dato regolatore del daziato	Importo del dazio: Fior.	Car.	Lire	Cent.	Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il dazio
	abbiano una dimensione maggiore di 284 pollici quadrati di Vienna (107 millesimi di metro quadrato), flussi (pietre di vetro false), senza legatura.	1 Centinaio	15	-	45	-		D.
	Annotazione. *Gli oggetti indicati sotto i numeri 1 a 3, inoltre le merci di vetro in unione con osso, legno, cuoio conciato, carta e cartone, alabastro, marmo, lardite (scoria ossia pietra saponaria), gesso e metalli ignobili, in quanto le unioni con carta, cartone e con metalli ignobili non cadano sotto le chincaglierie, pei confini verso gli Stati dell'Unione doganale Germanica in provenienza dal libero commercio di questi ultimi*	»	4	30	13	50	23 in casse ed in botti 13 in cesta ed in corbe (cestelle)	
	e) specchi, con e senza cornice, coperti o meno di foglia metallica, le cui singole lastre abbiano una dimensione maggiore di 284 pollici quadrati di Vienna (107 millesimi di metro quadrato)	»	20	-	80	-		e
	Annotazione. *Pei confini verso gli Stati dell'Unione doganale Germanica in provenienza dal libero commercio di questi ultimi.*	»	10	-	30	-		
66	Merci di pietra, come lavori da scultore, figurista, modellatore e scalpellino, ed ornamenti di pietra e terre non cotte, di cemento o di paste di pietre, ad eccezione di quelli d'ambra gialla, d'ambra nera (gagal), e schiume di mare:							
	a) pietre fine (clab. pietre preziose e semipreziose) e coralli (buoni e falsi), lavorati (come molati, tagliati, o lavorati in altra modo), non che perle buone, tutti questi oggetti senza legatura	»	15	-	45	-	18 in botti ed in casse 6 in balle	»
	Annotazioni:							
	1. *Si trattano come pietre preziose i diamanti, i berilli, zarconi, criso-*							

VALUTA AUSTRIACA

per l' Esportazione						pel Transito			
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio				Uffici daziari presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		
	Fior.	Car.	Lire	Cent.			Car.	Lire	Cent.
1 Cent. sporco	. .	. .	. .	. .		1 Cen. sporco	15	–	75
»	. .	. .	.	. .		»	15	–	75
»	. .	. .	. .	. .		»	15	–	75

Denominazione degli oggetti	PESO METRICO — per l' importazione — Dato regolatore del daziato	Importo del dazio — Lire	Cent.	Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato
d) vetro fino, come ec. . . .	Quint. netto	78	30		D.
Annotazione. *Gli oggetti* ec. . .	»	23	49	23 in casse ed in botti; 13 in ceste ed in corbe (cestelle)	
e) specchi, con e senza ec. . . .	»	104	40		»
Annotazione. *Per confini* ec. . .	»	52	20		
30 Merci di pietra, come ec.					
a) pietre fine (cioè: ec. Annotazioni: 1. *Si trattano come pietre* ec.	»	70	30	16 in botti ed in casse; 6 in balle	»

VALUTA ITALIANA							
per l' Esportazione				pel Transito			
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio	
	Lire	Cent			Lire	Cent.
Quintale sporco	. .	. .		Quintale sporco	1	31
»	. .	. .		»	1	31
»	. .	. .		»	1	31

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO DAZIARIO per l'Importazione: Dato regolatore del daziato	Importo del dazio: Fior.	Car.	Lire	Cent.	Diffalco di tara 10 tanto per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato
	berilli, crisoliti, opali preziosi, granati, giacinti, rubini, zaffiri, smeraldi, rubini pallidi, turchini, topazj tormalina. Sono da riguardarsi come pietre semipreziose tutte le altre pietre diafane o semitrasparenti. *2. Perle contenute in conchiglie sono da trattarsi come gusci di conchiglie* *3. L'affilare le perle, l'incastonare le pietre preziose in metalli ignobili, il sottoporvi una foglia metallica, l'incassar diamanti tagliati o da scrivere in un manico di legno o di metallo ignobile, non si considera come legatura.* *4. Agata, adularie, amatista, calcedonie, corniola, diaspri, onici e crisoprasi, malachi, tagliati od in altro modo lavorati, senza legatura, pei confini verso gli Stati dell'Unione doganale Germanica in provenienza dal libero commercio di questi ultimi*	1 Cent netto	7	30	22	50	10 in botti ed in casse 6 in balle	
	b) lavori di pietra, ordinarj, come 1. monumenti, lapidi sepolcrali, busti, statue, altri lavori di pietra (ad eccezione di quelli di pietre preziose e semipreziose) in pezzi che pesano più di 10 libbre daziarie o 5 libbre metriche, non uniti con altre materie fuorchè con legno ordinario, o con stanghe e piastre di metallo ignobile, e che non siano nè dorati, nè inargentati, merci di pietra serpentino, e 2 getti di monete, medaglie, pietre tagliate e simili in gesso od in solfo, inoltre pallottole di pietra. . . .	1 Cent sporco	1	30	4	50		
	Annotazione 1. *Le merci indicate al n.° 1 pei confini verso gli Stati dell' Unione doganale Germanica in provenienza dal libero commercio di questi ultimi*	»	–	esenti	»		

VALUTA AUSTRIACA

per l' Esportazione						pel Transito			
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio				Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		
	Fior.	Car.	Lire	Cent.			Car.	Lire	Cent.
1 Cen. sporco	. .	. .	. .	. .		1 Cen. sporco	15	–	75

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO METRICO				
		per l' Importazione				
		Dato regolatore del dazio	Importo del dazio		Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato
			Lire	Cent.		
	2. *Perle contenute* ec.					
	3. *L'infilare le perle*, ec.					
	4. *Agata, adularie, ametiste*, ec.	Quint. netto	39	15	16 in bolli ed in casse 6 in balle	
	b) lavori di pietra, ec.	Quint. sporco	7	83		
	Annotazione 1. *La marca* ec.	»	esenti			

VALUTA ITALIANA						
per l'Esportazione				pel Transito		
Dato regolatore del daznoto	Importo del dazio		Uffici doziorj presso cui può aver luogo il daznoto	Dato regolatore del dazioto	Importo del dazio	
	Lire	Cent.			Lire	Cent.
Quintale sporco	. .	. .		Quintale sporco	1	31

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO DAZIARIO per l'Importazione: Dato regolatore del daziato	Importo del dazio: Fior.	Car.	Lire	Cent.	Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui puòaver luogo il daziato
	Annotazione 2. *Lavori da scalpellino ordinarj, per esempio le impellature delle porte e finestre, le colonne, e le parti componenti le colonne, le docce, tubi, madie e simili non levigati, ad eccezione di quelli di alabastro e marmo, sono da annoverarsi fra le pietre scalpellinate e sono esenti da dazio.*							
	c) lavori di pietra, fini, come tutti gli altri lavori e così pure le merci di pietra in unione a legno e metalli ignobili, non dorati, nè inargentati con oro od argento buono o falso, e neppure rivestiti con una lacca contenente oro od argento.	1 Cen netto	15	–	15	–		D.
	Annotazione. *Merci di questa qualità, di marmo, granito, pietra arenaria, gesso, alabastro e lardite (pietra saponaria) non unite ad altre materie, pei confini verso gli Stati dell'Unione doganale Germanica le provenienze dal libero commercio di questi ultimi*	»	4	30	13	50	16 in bolli ed in casse 12 in ceste 6 in botte	»
67	Merci di argilla, come porcellana, majolica ed altri lavori di terre cotte:							
	a) della qualità la più ordinaria, cioè tutte quelle non nominate a parte, per es. stoviglie da pentolajo, fabbricate di argilla ordinaria, vetriate e non vetriate, stoviglie nere o stoviglie di grafite, lastre, crogiuoli.	1 Cen sporco	–	24	1	20	»	
	Annotazione *Pei confini verso gli Stati dell'Unione doganale Germanica in provenienza dal libero commercio di questi ultimi.*	»	–	esenti		–		
	b) ordinarie, come l. majolica di un solo colore o bianca, anche quella bianca soltanto con alcune colorate							

VALUTA AUSTRIACA

per l' Esportazione						pel Transito			
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio				Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		
	Fior.	Car.	Lir.	Cent.			Car	Lire	Cent
1 Cen. sporco	. . .	. . .	. . .	. . .		1 Cen. sporco	15	–	75
»	. . .	. . .	. . .	. . .		»	6	–	30

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO METRICO				
		per l'importazione				
		Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato
			Lire	Cent.		
	Annotazione 2. *Lavori* ec.					
	c) lavori di pietra, fini, ec.	Quint. netto	78	30	16 in botti ed in casse 12 in ceste 6 in balle	D.
	Annotazione. *Merci* ec. . . .	»	23	49		
67	Merci di argilla, *come:* ec.					
	a) della qualità ec.	Quint. spanco	2	09		
	Annotazione. *Pei confini* ec. . .	»	esenti			
	»					

ALUTA ITALIANA

per l'Esportazione				pel Transito		
Dato regolatore del dazio	Importo del dazio		Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del dazio	Importo del dazio	
	Lire	Cent.			Lire	Cent.
Quintale sporco	. .	. .		Quintale sporco	1	31
»	. .	. .		»	–	52

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO DAZIARI[O] per l'Importazione: Dato regolatore del daziato	Importo del dazio: Fior.	Car.	Lire	Cent.	Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il da[zio]
	agli orli, nè dorate, nè inargentate, non che 2 le merci di argilla comprese sotto la lett. a) in unione con legno o ferro non colorato, non conciato (chimicamente modificato) non verniciato, laccato, rispettivamente luridato o brunito, come anche i boccali con coperchio e fermagli di stagno, che sono compresi sotto la lett. a). . . .	1 Centinaio	5	–	15	–		
	Annotazione 1. *Gli oggetti indicati sotto il n.° 1 pei confini verso gli Stati dell'Unione doganale Germanica in provenienza dal libero commercio di questi ultimi* . . .	»	2	30	7	50		
	Annotazione 2. *Le stoviglie da tavola e da trastullo pei fanciulli con invetriatura verdolina cangiante in oro sono proibite nell'importazione per riguardi igienici.*							
	c) mezzofine, come majolica verniciata, dipinta, stampata, dorata, inargentata	»	10	–	30	–		
	d) fine, come 1. porcellana bianca, anche con orli o striscie colorate, non dorate od inargentate, inoltre 2 tutte queste merci, e così pure quelle comprese sotto le lett. a), b), c) in unione con altre materie, in quanto tali unioni non cadano sotto le merci di argilla finissime, di cuojo e gomma fior, o sotto le chincaglierie e non meno contemplate sotto la lett. b). . . .	»	15	–	45	–	22 in botti ed in casse 13 in ceste	D
	Annotazione alle lettere c) e d)							
	Gli oggetti indicati alle lettere c) e d), n.° 1 e così pure gli smalti, quand'anche tutti questi siano in unione con metalli ignobili, purchè queste unioni non cadano sotto le chincaglierie, pei confini verso gli Stati dell'Unione doganale Germanica in provenienza dal libero commercio di questi ultimi	»	4	30	13	50		

VALUTA AUSTRIACA

per l'Esportazione						pel Transito			
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio				Uffici daziari presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		
	Fior.	Car.	Lire	Cent.			Car.	Lire	Cent.
1 Cen. sporco	. .	. .	. .	. .		1 Cen. sporco	15	–	75
»	. .	. .	. .	. .		»	15	–	75
»	. .	. .	. .	. .		»	15	–	75

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO METRIC				
		per l'Importazione				
		Dato regolatore del dazio	Importo del dazio		Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziari presso cui può aver luogo il daziato
			Lire	Cent		
	b) ordinarie come ec.	Quintale	20	10		
	Annotazione 1. *Gli oggetti* ec.	»	13	05		
	Annotazione 2. *Le stoviglie* ec.					
	c) mezzafine, come majolica ec.	»	52	20		
					22 in botti ed in casse 13 in ceste	
	d) fine come 1. porcellana ec. . .	»	70	30		D
	Annotazione alle lettere *c*) e *d*).					
	Gli oggetti indicati ec.	»	23	40		

ALUTA ITALIANA						
per l'Esportazione				pel Transito		
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio	
	Lire	Cent.			Lire	Cent.
Quintale sporco	. .	. .		Quintale sporco	1	31
»	. .	. .		»	1	31
»	.	. .		»	1	31

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO DAZIARIO per l'Importazione — Dato regolatore del daziato	Importo del dazio — Fior.	Car.	Lire	Cent.	Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziari presso cui può aver luogo il daziato
	c) finissime, come 1. porcellana, colorata, dipinta, stampata, dorata, inargentata, anche 2 in unione con altre materie, in quanto queste unioni non cadano sotto le chincaglierie.	1 Cen netto	10	–	120	–		D.
	Annotazione. *Pei confini verso gli Stati dell'Unione doganale Germanica in provenienza dal libero commercio di questi ultimi.*						22 in botti ed in casse 13 in ceste	
	1 *Gli oggetti indicati sotto il n.° 1*	«	7	30	29	50		
	2 *Gli oggetti indicati sotto il n.° 2*	«	30	–	90	–		

Annotazione alla voce delle merci d'argilla.

Sotto la parola porcellana s'intende non solo la genuina, ma anche la mezza porcellana, fritta di porcellana, ed in generale ogni merce d'argilla che consiste di materie compiutamente vetrificata, di colore uniforme (trasparente negli orli e nei lati sottili e mostrante una spezzatura vitrea). La superficie della porcellana nelle parti confricate a limate applicate alla lingua non assorbe acqua, mentre nella majolica siffatte parti di superficie si attaccano alla lingua. Fra la majolica è da comprendersi tanto la fina (terraglia, fayence), quanto l'ordinaria (majolica propriamente detta), le merci di terra cotta ed in generale tutte le merci d'argilla che constano d'una pasta nitida di colore uniforme e non vetrificata. I boccali e fiaschi (chiamati Plutzer) ed i crogiuoli di materia petrigna appartengono alle merci di argilla della qualità la più ordinaria. I tubi d'argilla per prosciugare i terreni (Drainröhren) sono esenti da dazio come mattoni (32 a).

VALUTA AUSTRIACA									
per l' Esportazione						pel Transito			
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio				Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		
	Fior.	Car.	Lire	Cent.			Car	Lire	Cent.
1 Cen. sporco	. .	— —	. .	. .		1 Cen. sporco	15	—	75

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		PESO METRICO per l'importazione Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici doganali presso cui può aver luogo il daziato
			Lire	Cent.		
	c) fiorissime, come: ec.	Quint. netto	208	80		D.
		»			22 in botti ed in casse 13 in ceste	
	Annotazione *Pei confini* ec.					
	1. *Gli oggetti indicati* ec. . . .	»	39	15		
	2. *Gli oggetti indicati* ec. . . .	»	156	60		
	Annotazione alla voce delle merci d'argilla.					
	Sotto la parola porcellana ec.					

ALUTA ITALIANA

per l' Esportazione				pel Transito		
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio	
	Lire	Cent.			Lire	Cent.
Quintale sporco	. . .	. . .		Quintale sporco	1	31

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO DAZIARIO per l'importazione: Dato regolatore del daziato	Importo del dazio: Fior.	Car.	Lire	Cent.	Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato
	XVII. *Merci di metallo*							
68	Merci di piombo, come i trastulli in parte o totalmente di piombo, non che tutti i lavori inverniciati, laccati, dipinti, non però dorati od inargentati con oro od argento buono o falso, nè rivestiti con lacca contenente oro od argento, e 2 tutt' i lavori di piombo, in unione con altre materie, in quanto queste unioni non cadano sotto le merci di cuojo e gomme fine, di argilla finissime o sotto le chincaglierie	1 Cen. netto	15	–	45	–	20 in balli od in casse 13 in cesto	D
	Annotazione 1. *Gli oggetti indicati sotto il n° 1, anche in unione con osso, legno, cuojo comune, alabastro, lardite (scarto ossia pietra saponaria), marmo, gesso, carta e cartone e metalli ignobili, in quanto le unioni con carta o cartone e con metalli ignobili non cadano sotto le chincaglierie, pei confini verso gli Stati dell'Unione doganale Germanica in provenienza del libero commercio di questi ultimi*	»	7	30	22	50		
	Annotazione 2. *I trastulli di stagno si trattano come trastulli di piombo.*							
69	Merci di ferro:							
	a) merci di ferro della qualità la più ordinaria, vale a dire: stanghe e piastre trapanate, forate, unite a grata, incudini, spiedi, picconi (piedi di porco), treppiedi, erpici, trappole, tagliuole, alari, molle, forche da letame, da fieno e da forno, morse, zappe, arcolaj, argani, scardassi, scarpe da ruote, ferri da cavallo, chiavi da muri, cazzuole, caldaje, stoviglie da cucina, anche invetriate (smaltate), lavori da							

VALUTA AUSTRIACA

per l'Esportazione						pel Transito			
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio				Uffici daziari presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		
	Fior.	Car.	Lire	Cent.			Car.	Lire	Cent.
1 Cen. sporco	. .	. .	. .	. .		1 Cent. sporco	15	–	75

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO METRICO — per l'importazione — Dato regolatore del daziato	Importo del dazio — Lire	Cent.	Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici doganali presso cui può aver luogo il daziato
	XVII. *Merci di metallo.*					
68	Merci di piombo *come* ec. . .	Quint netto	78	30	20 in balli ed in casse 13 in ceste	D.
	Annotazione 1. *Gli oggetti* ec.	»	39	15		
	Annotazione 2. *I trasciulli* ec.					
69	Merci di ferro .					

VALUTA ITALIANA						
per l'Esportazione				pel Transito		
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio	
	Lire	Cent.			Lire	Cent.
Quintale sporco	. .	. .		Quintale sporco	1	31

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO DAZIARIO per l'importazione						
		Dato regolatore del daziato	Importo del dazio				Diffalco di tara in tanto per cento del peso apparente	Uffici doganali presso cui può aver luogo il daziato
			Fior.	Car.	Lire	Cent.		
	chiodajuolo (cole o dure: uncini (rampini), chiodi comuni, chiodi da ribadire, chiodetti da scarpe), stufe, padelle, aratri (di ferro), ferri da stirare, rastei, tubi, graticole, badili, mazzapicchi, istrumenti da fabbro-ferrajo e chiavajuolo (ad eccezione degl' istrumenti da taglio), ferramenta da carri, da porte e da casse, attizzatoj, pestoni, stregghie, tutte queste merci strofinate soltanto a nero (carride) o paramente alcofinate a bianco, non però (nè in parte, nè totalmente) molate, brunite, verniciate o laccate e non unite ad altri oggetti, all'infuori che alle merci di legno ordinarie o della qualità la più ordinaria, e non comprese fra il ferro fuso ordinario, voce di Tariffa 40, *h*). . .	1 Centello	5	–	15	–	10 in botti ed 10 casse 6 in ceste 4 in balle	D
	Annotazione *Pei confini verso gli Stati dell'Unione doganale Germanica in provenienza dal libero commercio di questi ultimi.*	»	3	–	9	–		
	b) merci di ferro, ordinarie, come tutte quelle non indicate sotto la voce 40, lett. *a*), *h*), e 69, lett. *a*), inoltre tutte le merci di ferro non rivestite di rame o stagnate, non molate, brunite, verniciate o laccate e non unite ad altri oggetti, fuorchè ai lavori di legno ordinarj o della qualità la più ordinaria (per es. viti da legno, lime, raspe, molinelli da caffè, tamboli per tostare il caffè, catene (ad eccezione delle catene da àncore e da navigli), anelli grossolani, serrature, ferri da giallo e scalpelli, orologi da campanile, bracci per bilance grossolani, cibebe, grattabuge di fil di ferro per i lavoranti in metallo, merci di filo di ferro ed ac-							

VALUTA AUSTRIACA									
per l'Esportazione						pel Transito			
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio				Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		
	Fior.	Car	Lir	Cent			Car.	Lire	Cent.
1 Cen. sporco	. .	.	.			1 Cen sporco	15	-	75

Denominazione degli oggetti	PESO METRICO — per l'importazione				
	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio — Lire	Importo del dazio — Cent	Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato
a) merci di ferro ec.	Quint. netto	26	10	10 in botti ed in casse 6 in ceste 4 in balle	D
Annotazione. Pei confini ec. . .	»	15	60		»

VALUTA ITALIANA						
per l'Esportazione				pel Transito		
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		Uffici daziari presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio	
	Lire	Cent.			Lire	Cent.
Quintale sporco	. .	. .		Quintale sporco	1	31

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO DAZIARIO per l'importazione: Dato regolatore del daziato	Importo del dazio: Fior	Car	Lire	Cent	Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffizi daziarj presso cui può aver luogo il daziato
	riajo, grossolane e simili). Inoltre (senza distinzione se siano molate o no) tutte le seghe, seghe oltre 18 pollici (175 millesimi di metro) di lunghezza, miri, falciuole, lame per tagliuzzare i foraggi, forbici pei fabbricatori di panni, cesoje grossolane, coltelli grossolani, quali strumenti ad uso di mestieri (anche trincetti)	1 Centinello	10	-	30	-	10 in casse ed in botti 6 in cesta 4 in balle ed in mezze casse di legno (Robneo)	D.
	Annotazione 1 *Pei confini verso gli Stati dell'Unione doganale Germanica in provenienza dal libero commercio di questi ultimi* . .	»	7	-	9	-		
	Annotazione 2 *Le parti non essenziali di metalli ignobili (ad eccezione del packfong) che trovansi unite alle summentovate merci a che non sono dorate od inargentate con oro buono o falso, nè rivestite d'una lacca contenente oro od argento, non escludano queste merci dalla classificazione in questo articolo di Tariffa*							
r)	merci di ferro, fine, come: 1. tutte le merci di ferro, molate (ad eccezione di quelle indicate sotto h), brunite, verniciate o laccate (eccettuati gli aghi da cucire e da maglia, e le perle di acciajo, non che gli aghi da uncinello (crochets) o da tamburo senza manichi), però non dorate nè inargentate con oro buono o falso nè rivestite d'una lacca contenente oro od argento, 2 tutte le merci di ferro in unione con altre materie, in quanto queste unioni non cadano sotto le merci di cuojo e gomma fine, d'argilla finissime o sotto le chincaglierie, ovvero non compresi sotto le lett a) e b), inoltre i tessuti di filo di ferro ed intrecci di filo di ferro fini, e le merci fabbricate da questi (in via di esempio sono da compren-							

VALUTA AUSTRIACA									
per l' Esportazione						pel Transito			
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio				Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		
	Fior.	Car	Lire	Cent.			Car.	Lire	Cent.
1 Cen. sporco	. .	. .	.	. .		1 Cen. sporco	15	-	75

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziari presso cui può aver luogo il daziato
			Lire	Cent		
	5) merci di ferro, ec. . . .	Quint. netto	52	20	10 in casse ed in botti 6 in ceste 4 in balle ed in mezze casse di legno (Rahmen)	D
	Annotazione. 1. *Pei confini* ec. .	»	15	66		
	Annotazione. 2. *Le parti* ec.					

PESO METRIC[O] — per l'Importazione

VALUTA ITALIANA						
per l' Esportazione				pel Transito		
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio	
	Lire	Cent.			Lire	Cent.
Quintale sporco	. . .	. . .		Quintale sporco	1	31

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO DAZIARIO per l' importazione: Dato regolatore del daziato	Importo del dazio: Fior.	Importo del dazio: Car.	Importo del dazio: Lire	Importo del dazio: Cent.	Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato
	ders: in questo articolo i coltelli e le forbici, ad eccezione di quelle menzionate sotto la lett. b), le seghe che abbiano una lunghezza non maggiore di 18 pollici (475 millesimi di metro), aghi da uncinetto e da tamburo con manichi, rampini colle rispettive femminelle, moillons, filo di ferro rivestito di carta, molle da orologi, scarlassi, rastiere e pettini, armi e parti di armi). . .	1 Centnero	15	-	45	-	13 in casse ed in botti; 8 in ceste; 4 in balle	D
	Annotazione 1. *Sotto le camere da trottola o normati di questo articolo di Tariffa, sono da comprendersi anche quelle fatte di cinghie di cotone gommato con chiodetti di ferro.*							
	Annotazione 2. *Tutti gli oggetti compresi sotto il n.° 1 anche in unione con osso, legno, cuojo concio, vetro, alabastro, lordite (scorie ossia pirite saponaria), marmo, gesso, corio e cartone, metalli ignobili, in quanto le unioni con carta e cartone e con metalli ignobili non cadono sotto le chincaglierie, pei confini verso gli Stati dell' Unione doganale Germanica in provenienza dal libero commercio di questi ultimi* . .	»	6	30	13	50		
	Annotazione 3. *Armi o parti d' armi devono sempre venire dichiarate separatamente come tali. Speciali disposizioni determinano in quanto sia permesso l' introduzione ed il transito delle medesime soltanto verso particolare licenza.*							
	d) gli aghi da uncinetto (crochets) e da tamburo senza manico, aghi da maglie	»	25	-	75	-	13 in casse ed in botti; 6 in ceste; 1 in balle	
	Annotazione alle voce delle merci di ferro.							
	1. *Una tinta nera o una vernice per preservare il ferro dalla ruggine non saranno riguardate come lucca-*							

VALUTA AUSTRIACA									
per l' Esportazione						pel Transito			
Dato regolatore del dazio	Importo del dazio				Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del dazio	Importo del dazio		
	Fior.	Car.	Lire	Cent.			Car.	Lire	Cent.
1 Cen. sporco	. .	. .	. .	. .		1 Cen. sporco	15	–	75
»	. .	. .	. .	. .		»	15	–	7[illegible]

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO METRICO				
		per l'Importazione				
		Dato regolatore del dazio	Importo del dazio		Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici doganali presso cui può aver luogo il dazio
			Lire	Cent.		
	c) merci di ferro, ec.	Quotnello	78	30	18 in casse ed in botti 6 in ceste 4 in balle	D
	Annotazione 1. *Sotto le ramiere* ec.					
	Annotazione 2. *Tutti gli oggetti* ec	»	23	40	13 in casse ed in botti 6 in ceste 4 in balle	
	Annotazione 3. *Armi e parti* ec.					
	d) gli aghi da nocinello ec. . . .	»	130	50		
	Annotazione alla voce delle merci di ferro.					
	1. *Una tinta nera* ec					

VALUTA ITALIANA						
per l' Esportazione				pel Transito		
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio	
	Lire	Cent.			Lire	Cent.
Quintale sporco	. .	. .		Quintale sporco	1	31
»	. .	. .		»	1	31

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO DAZIARIO per l'importazione: Dato regolatore del dazio	Importo del dazio: Fior.	Car.	Lire	Cent.	Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziari
	2 *Aghi da cucire e petto di acciajo sono compresi nelle chincaglierie.*							
70	Merci di metallo, non nominate a parte, come tutti i lavori di rame, zinco, stagno, ottone, tombacco ed altri metalli e composizioni metalliche ignobili non nominate a parte, ad eccezione di quelli o quelle dorate od inargentate con oro od argento buono e falso o rivestite d'una lacca contenente oro od argento, tutti questi lavori anche uniti con altre materie, in quanto le unioni stesse non cadano sotto le merci di ruojo e di gomma fine, d'argilla finissime o sotto le chincaglierie. Sono compresi in questo articolo di Tariffa anche ottone macinato (polvere di bronzo), orpello (oro ed argento cantarino), foglie metalliche (ad eccezione delle foglie d'oro e d'argento false).	1 Centello	15	–	45	–		D
	Annotazione 1. *Pei confini verso gli Stati dell'Unione doganale Germanica in provenienza dal libero commercio di questi ultimi*							
	a) *merci di zinco non laccate, nè verniciate, non dipinte o impresse, nè in unione con altre materie.*	»	1	30	4	50		
	b) *tutte le altre merci di zinco, anche le merci di rame ed ottone ed altre merci di metalli o composizioni di metalli ignobili, non nominate a parte, non verniciate, dipinte o impresse e non consistenti in ornamenti impressi, anche in unione con osso, legno, cuojo concio, vetro, alabastro, lardite (scerla, ossia pietra saponaria), marmo, gesso, carta o cartone e metalli ignobili, in quanto le unioni con carta o cartone e con metalli ignobili non cadano nelle chincaglierie*	»	4	30	13	50	13 in botti ed in casse 6 in ceste 4 in balle	

VALUTA AUSTRIACA									
per l' Esportazione						pel Transito			
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio				Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		
	Fior.	Car.	Lire	Cent.			Car.	Lire	Cent.
1 Cen. sporco	. .	.	.	. .		1 Cen sporco	15	-	75

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO METRICO — per l'Importazione — Dato regolatore del daziato	Importo del dazio — Lire	Cent.	Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato
	2. *Aghi da cucire* ec.					
70	Merci di metallo, ec.	Quint. netto	78	30		D.
	Annotazione. 1. *Pei confini* ec.					
	a) *merci di zinco* ec.	»	7	83	13 in botti ed in casse 8 in ceste 4 in balle	
	b) *tutte le altre merci* ec.	»	23	40		

VALUTA ITALIANA						
per l' Esportazione				pel Transito		
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		Uffici daziarj presso coi può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio	
	Lire	Cent.			Lire	Cent.
Quintale sporco	. .	. .		Quintale sporco	1	31

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO DAZIARIO per l'Importazione: Dato regolatore del daziato	Importo del dazio: Fior.	Car.	Lire	Cent.	Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver
	Annotazione 2. *Foglie d'oro e d'argento, buone e false, non che le perle di metallo e le merci di packfong, come pure i lavori totalmente ed in parte di metalli nobili, sono da annoverarsi fra le chincaglierie.*							
	XVIII. *Mezzi di trasporto per terra o per acqua.*							
71	Navigli ed altri mezzi di trasporto per acqua	una tonnellata di capacità (Cent. daz. 20)						
	a) di legno (anche foderati di ferro e rame) . . .		–	24	1	20		D
	Annotazione. *I mezzi di trasporto fluviale di legno per confini verso gli Stati dell'Unione doganale Germanica in provenienza dal libero commercio di questi ultimi* . . .	»	–	12	–	60		
	b) di ferro ed anche i battelli a vapore	»	5	–	15	–		»

Annotazione alla voce 71.

1. *Gli ordigni necessarj alla manovra e manutenzione dei navigli (per esempio vele, antenne, àncore, catene d'àncora, gomene, lance (caicchi), in quanto il loro numero non ecceda il bisogno ordinario, non saranno daziati separatamente; invece tutti gli altri oggetti d'inventario, per esempio gli stromenti nautici, libri e simili, e così pure riguardo ai battelli a vapore, le rispettive macchine sono soggette al dazio portato dalla Tariffa*

2. *Le disposizioni per rilevare la portata dei navigli sono contenute nell'Appendice*

Riguardo ai battelli a vapore non ha luogo la deduzione d'uso dalla cifra della portata, degli spazj occorrenti per la macchina e pel combustibile

VALUTA AUSTRIACA									
per l' Esportazione						pel Transito			
Dato regolatore del dazio	Importo del dazio				Uffici daziarj presso cui può aver luogo il dazio	Dato regolatore del dazio	Importo del dazio		
	Fior.	Car.	Lire	Cent.			Car.	Lire	Cent.
una tonnellata di capacità	. .	. .	. .	. .		una tonnellata di capacità	6	–	30
»	. .	. .	. .	. .		»	15	–	75

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO METRICO				
		per l'Importazione				
		Dato regolatore del dazioto	Importo del dazio		Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato
			Lire	Cent		
	Annotazione 2. *Foglia d'oro* ec.					
	XVIII. *Mezzi di trasporto per terra e per acqua.*					
71	Navigli ed altri mezzi di trasporto per acqua.	una tonnellata di capacità (Quint. 10)				
	a) di legno (anche foderati ec.		1	91		D.
	Annotazione *I mezzi* ec.	»	-	52		
	b) di ferro ed anche ec.	»	13	05		»
	Annotazione alla voce 71.					
	1. *Gli ordigni necessarj* ec.					
	2. *Le disposizioni* ec					
	Riguarda ai battelli ec.					

VALUTA ITALIANA								
per l' Esportazione					pel Transito			
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato		Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		
	Lire	Cent.				Lire	Cent.	
una tonnellata di capacità	. .	. .			una tonnellata di capacità	–	26	
»	. .	. .			»	–	65	

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO DAZIARIO per l'importazione — Dato regolatore del daziato	Importo del dazio — Fior.	Car.	Lire	Cent.	Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato
	3 *Rispetto a barche sotto le venti tonnellate di forma regolare ed usate nel commercio ordinario, possono le Autorità Superiori di Finanza (nel Regno Lomb.-Veneto e nei Ducati la Commissione Internazionale residente in Milano) permettere che siano daziate con una portata fissa senza farle realmente pesare, ed anche dalle Ricevitorie principali senza alcuna restrizione*							
72	Carrozze, carri e slitte							
	a) carri e slitte da carico . .	1 Capo	2	30	7	50		
	b) carrozze e slitte per trasporto di persone, senza lavori di cuojo o d'imbottitura. . .	»	15	–	45	–		
	Annotazione alle lettere a) e b).							
	Le carrozze, carri e slitte indicate sotto queste lettere, pel confine verso gli Stati dell'Unione doganale Germanica in provenienza dal libero commercio di quegli ultimi. . . .	»	–	(esenti)		–		
	c) carrozze e slitte per trasporto di persone con lavori di cuojo o d'imbottitura	»	100	–	300	–		D
	d) carri per le strade ferrate	»	200	–	750	–		»
	Annotazione *I carri per le strade ferrate del peso minore di 50 centinaja daziarie o 25 quintali metrici sono da trattarsi come macchine di ferro, articolo di Tariffa 74, a).*							
	Annotazione alla classe XVIII.							
	Le slitte a mano, non che le barche, carrozzelle e slitte aventi il carattere di trastulli, sono da considerarsi come merci di legno, e simili mezzi di trasporto aventi il carattere di modelli, e così le singole parti di carri, carrozze e di barche, sono da trattarsi come lavori di quella materia di cui sono composte. Le locomotive sono comprese fra le macchine							

VALUTA AUSTRIACA

per l' Esportazione						per il Transito			
Data regolatore del dazio	Importo del dazio				Uffici doganali presso cui può aver luogo il dazuato	Data regolatore del dazio	Importo del dazio		
	Fior.	Car.	Lire	Cent.			Car.	Lire	Cent.
1 Capo	. .	. .	. .	. .		1 Capo	15	–	75
»	. .	. .	. .	. .		»	15	–	75
»	. .	. .	. .	. .		»	15	–	75
»	. .	. .	. .	. .		»	15	–	75

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO METRICO				
		per l'importazione				
		Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato
			Lire	Cent		
	3 *Rispetto a barche ec.*					
72	Carrozze, carri e slitte ec					
	a) carri e slitte da carico . . .	1 Capo	6	53		
	b) carrozze e slitte ec.	»	38	15		
	Annotazione alle lettere a) e b).					
	Le carrozze, ec.	»	esenti			
	c) carrozze e slitte ec	»	261	–		D
	d) carri per le strade ferrate ec.	»	652	50		»
	Annotazione *I carri ec.*					
	Annotazione alla classe XVIII.					
	Le slitte a mano, ec.					

VALUTA ITALIANA

per l'Esportazione				per Transito		
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		Uffici daziorj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio	
	Lire	Cent.			Lire	Cent.
1 Capo	. .	. .		1 Capo	–	65
»	. .	. .		»	–	65
»	. .	. .		»	–	65
»	. .	. .		»	–	65

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO DAZIARIO per l'importazione						
		Dato regolatore del daziato	Importo del dazio				Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziari presso cui può aver luogo il daziato
			Fior.	Car.	Lire	Cent.		
	XIX. *Strumenti, macchine e chincaglierie.*							
73	Strumenti, come strumenti astronomici chirurgici, matematici, meccanici, musicali, ottici (ad eccezione degli occhiali e cannocchiali da teatro montati), fisici, non avuto riguardo alle materie di cui sono composti.	1 Centinaio	10	-	30	-	23 in casse ed in botti 16 in ceste 0 in balle	D p.
	Annotazione 1. *Per confini verso gli Stati dell' Unione doganale Germanica in provenienza dal libero commercio di questi ultimi.* .	=	3	-	9	-		
	Annotazione 2. *Per strumenti s' intendono solo quegli ordigni ed apparati i quali servono esclusivamente ai predetti scopi scientifici ed artistici, per cui non vi si debbono comprendere nè quelli che possono venire adoperati anche per altri scopi, nè gli oggetti di trastullo e neppure gli oggetti che servono di corredo per toilette, per tavola, e come mobili di casa ai quali sia unito un istrumento come parte accessoria, per esempio scatole musicali (carillone), orologi musicali, organetti a manubrio, armoniche, molini, tamburi e trombette da fanciulli, caleidoscopj, mondi nuovi, lanterne magiche, giuochi delle ombre e simili figure ottiche, bastoni con termometri e simili oggetti. Parti di strumenti devono daziarsi come strumenti e non come lavori di quelle materie di cui sono composte, allor solo che il contribuente le abbia dichiarate come strumenti e che esse non possano ricevere una destinazione diversa se non che come strumenti, per esempio imboccature di ottone per strumenti da fiato, archetti da violino e simili.*							

VALUTA AUSTRIACA

per l'Esportazione						pel Transito			
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio				Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		
	Fior	Car	Lir.	Cent			Car.	Lire	Cent.
1 Cen. sporco	.	. .	.	. .		1 Cent. sporco	15	–	75

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO METRICO				
		per l'importazione				
		Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato
			Lire	Cent.		
	XIX. *Strumenti, macchine e chincaglierie*					
	Strumenti, come: strumenti ec.	Quint. netto	52	20	23 in casse ed in botti 16 in ceste 9 in balle	D. p.
	Annotazione 1. *Pei confini* ec.	»	15	00		
	Annotazione 2. *Per istrumenti* ec.					

VALUTA ITALIANA

per l' Esportazione				pel Transito		
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio	
	Lire	Cent.			Lire	Cent.
Quintale sporco	. .	. .		Quintale sporco	1	31

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO DAZIARI[illegible]						
		per l' importazione						
		Dato regolatore del daziato	Importo del dazio				Diffalco di tara in tanto per cento del peso spoeco	Uffici daziarj presso cui può aver [illegible]
			Fior	Car	Lire	Cent		
74	Macchine:							
	a) di ferro, come: tutte le macchine e parti di macchine di ferro soltanto o di ferro in unione ad altre parti accessorie di altri metalli, in quanto queste unioni non cadano sotto le merci di cuojo e gomma fine, d'argilla finissime, o sotto le chincaglierie	1 Centenajo	4	–	12	–	18 in botti e casse 9 in reste 6 in balle e 4 in mezze casse di legno (Rahmen)	D.
	b) non nominate a parte, come tutte le macchine e parti di macchine non comprese sotto altri articoli di Tariffa, in quanto per la loro qualità non cadano sotto le merci di cuojo e gomma fine, d'argilla finissime, o sotto le chincaglierie	»	15	–	45	–		»
	Annotazione alla voce Macchine. 1. *Le macchine di legno appartengono alle merci di legno della qualità la più ordinaria; parti di macchine di ferro fuso greggio sono comprese tra il ferro fuso, greggio, articolo di Tariffa 40, b), le parti di macchina fuse di rame, ottone, zinco, stagno e di altri metalli ignobili non nominate a parte, delle quali ogni pezzo pesa oltre ad un centinajo (1/2 quintale metrico), si trattano a norma dell' articolo di Tariffa 43, b).* 2. *Come parti di macchine sono da daziarsi quei soli oggetti che dal contribuente vengono dichiarati come macchine e che non uniti ad altre parti, e senza l' applicazione d' una forza motrice, non possono da sè soli servire ad un uso, per esempio fusi, ruote eccentriche o dentate, cilindri da vapore.* 3. *Dal Ministero delle Finanze o con sua autorizzazione da una Direzione Superiore delle Finanze (nel*							

VALUTA AUSTRIACA

per l' Esportazione						pel Transito			
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio				Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		
	Fior.	Car.	Lire	Cent.			Car.	Lire	Cent.
1 Cen. sporco	. .	. .	. .	. .		1 Cen sporco	15	-	75
»	. .	. .	. .	. .		»	15	-	75

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO METRICO per l'Importazione				
		Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziari presso cui può aver luogo il daziato
			Lire	Cent.		
74	Macchine:					
	a) di ferro, come tutte ec . . .	Quint. netto	20	66	16 in botti e casse 6 in ceste 6 in balle e 4 in mezze casse di legno (Rahmen).	D.
	b) non nominate o parte, ec. . .	»	78	30		»
	Annotazione alla voce Macchine.					
	1. *Le macchine di legno* ec.					
	2. *Come parti* ec.					
	3. *Dal Ministero delle Finanze* ec.					

VALUTA ITALIANA						
per l'Esportazione				pel Transito		
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		Uffici daziari presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio	
	Lire	Cent.			Lire	Cent.
Quintale sporco	. .	.		Quintale sporco	1	31
»	. .	. .		»	1	31

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO DAZIARIO per l'Importazione						
		Unità regolatore del daziato	Importo del dazio				Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato
			Fior.	Car.	Lire	Cent.		
	Regno Lombardo-Veneto e nei Ducati di Modena e Parma dalla Commissione Internazionale in Milano) si accorderà ai fabbricatori e possidenti nazionali per l'importazione delle macchine o parti di macchine, necessarie come mezzi sussidiarj per l'esercizio della loro industria in quanto ai primi, e per iscopi agricoli in quanto ai secondi, con riguardo allo stato ed alla capacità produttiva della fabbricazione delle macchine nazionali ed all'importanza delle macchine relative, una diminuzione di dazio, la quale non potrà però in nessun caso essere in misura maggiore della metà del dazio legale.							
75	Chincaglierie, come tutte le merci d'oro, d'argento e d'altri metalli nobili, pietre preziose, perle buone e false, coralli buoni e falsi, ambra, ambra nera (gagat), avorio, schiuma di mare, gusci di tartaruga, capelli umani, cera in plastica, madreperla ed altri gusci di conchiglie, packfong, metalli ignobili che sieno dorati od inargentati con oro od argento buono o falso, o rivestiti d'una lacca contenente oro od argento, queste materie unite fra di loro o con altre sostanze (in quanto non sieno comprese fra gli abiti e le merci di moda, ossia d'abbigliamento), ed altre simili merci espressamente indicate sotto questa voce di Tariffa.							
	a) Finissime, come 1. merci d'oro e d'argento, di pietre preziose legate, o perle buone, 2 le medesime in unione con tessuti e lavori a maglia, coralli, pietre semipreziose, pietre false (flussi di vetro), ambra, ambra nera (gagat), avorio, schiuma di mare, gusci di tartaruga,							

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO DAZIARIO per l'importazione — Dato regolatore del daziato	Importo del dazio — Fior.	Car.	Lire	Cent.	Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	[illegible]
	capelli umani, madreperla ed altri gusci di conchiglia, packfong, 3 orologi da tasca d'oro e d'argento	1 Centinello	250	-	750	-	23 in casse ed in botti 13 in ceste 8 in balle	D.S.
	b) fine, cioè 1. merci d'oro, d'argento, di pietre preziose o perle buone, in unioni diverse da quelle indicate sotto la lett. a) ai numeri 2. e 3, 2. merci di platino od altri metalli nobili, eccettuato l'oro e l'argento, di perle false, o coralli buoni o falsi; 3. merci di metalli ignobili, dorati od inargentati con oro od argento buono, ornamenti da uomo e da donna di metalli dorati ed inargentati con oro od argento falso o rivestiti con lacca contenente oro od argento; 4. tutte le merci indicate sotto i numeri 2 e 3, anche in unione ad altre materie, in quanto queste unioni non siano comprese sotto la lett. a) n.° 2; 5. orologi da tasca, da muro, da tavola, ad eccezione degli orologi da tasca d'oro e d'argento ed orologi di legno pesanti, aghi da cucire, perle di metallo (anche di acciajo), perle false, denti artificiali, ventagli, foglie d'oro e d'argento, buone o false, 6. piume d'ornamento, apparecchiate, come pure lavori composti colle medesime e con capelli umani, anche in unione con altre materie, in quanto tali unioni non siano comprese sotto la lett. a), n.° 2; 7. unioni dei tessuti e lavori a maglia con altre materie, in quanto tali unioni non sono comprese sotto a), n.° 2, o non appartengono ai vestiti e alle merci di moda	a	180	-	300	-	20 in casse ed in botti 13 in ceste 9 in balle	t
	Annotazione. *Le merci indicate sotto il n.° 3. (ad eccezione degli orologi, delle lavolette ricoperte d'una sottile foglia d'oro o d'argento* (plat-							

VALUTA AUSTRIACA									
per l'Esportazione						pel Transito			
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio				Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		
	Fior.	Car	Lir.	Cent.			Car.	Lire	Cent.
1 Cen. sporco	. .	. .	. .	. .		1 Cen. sporco	15	–	75
»	. .	. .	. .	. .		»	15	–	75

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO METRICO				
		per l'Importazione				
		Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici doganali presso cui può aver luogo il daziato
			Lire	Cent.		
	a) fiorissime, come 1. merci ec.	Quint. sporco	1305	–	23 in casse ed in botti 13 in ceste 8 in balle	D. p
	b) flur, come 1. merci d'oro ec.	»	522	–	20 in casse ed in botti 13 in ceste 9 in balle	»

VALUTA ITALIANA						
per l'Esportazione				pel Transito		
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio	
	Lire	Cent			Lire	Cent.
Quintale sporco	. .	. .		Quintale sporco	1	31
»	. .	. .		»	1	31

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO DAZIARIO pee l'Importazione						
		Dato regolatore del dazio	Importo del dazio				Diffalco di tara in tanto pee cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato
			Fior.	Car.	Lire	Cent.		
	tirtent Tafeln), *lamiere e fili di rame e d'ottone, come pure delle perle metalliche dorate ed inargentate e di tutte le merci di packfong), anche nelle unioni indicate sotto il n.º 4, non che aghi da cucire, foglie d'oro e d'argento, false, pei confini verso gli Stati dell'Unione doganale Germanica in provenienza dal libero commercio di questi ultimi.* . .	1 Cen tello	40	-	15	-	20 in casse ed in botti 13 in ceste 8 in balle	
	c) ordinarie, come 1 merci composte di pasta di carta finamente laccate, merci di packfong; 2 merci di altri metalli ignobili (ad eccezione degli ornamenti da uomo e da donna), dorate od inargentate con oro od argento falso, o rivestite con une lacca contenente oro ed argento; 3 merci di pietre semi-preziose legate, di schiuma di mare, avorio, guscio di testuggine, ambra, ambra nera (gaget), madreperla od altri gusci di conchiglia, 4. merci di cera in piccolo, 5 tutte queste merci, in unione anche con altre materie, in quanto tali unioni non sieno comprese sotto le lett. a) e b), 6. merci di profumeria, in quanto i loro recipienti non cadono sotto la lett. a), orchioli e cannocchiali da teatro, montati, corde di minugia, anche filate colla seta, lavori formati colle pelli da battiloro. Annotazione 1. *Pei confini verso gli Stati dell'Unione doganale Germanica, in provenienza dal libero commercio di questi ultimi.*	•	50	-	150	-	23 in casse ed in botti 16 in ceste 6 in balle	
	aa) Le unioni cadenti sotto il n.º 5, le quali appartengono alla classe delle merci di osso, di piombo, da spazzolajo, di ferro, vetro, legno, metalli ignobili (ad eccezione del packfong), come pure a quelle delle merci di cuoje, di corno, da stac-							

VALUTA AUSTRIACA									
per l' Esportazione						pel Transito			
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio				Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		
	Fior.	Car.	Lire	Cent.			Car.	Lire	Cent.
1 Cen. sporco	. .	. .	. .	. .		1 Cen. sporco	15	–	75

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO METRICO per l'Importazione — Dato regolatore del daziato	Importo del dazio — Lire	Importo del dazio — Cent.	Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato
	Annotazione *Le merci indicate* ec.	Quintello	261	–	20 in casse ed in botti 13 in ceste 9 in balle.	
	c) ordinarie, *come* 1. merci ec.	»	261	–	23 in casse ed in botti 10 in ceste 9 in balle	
	Annotazione 1. *Pei confini* ec.					

VALUTA ITALIANA

per l'Esportazione				pel Transito		
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio	
	Lire	Cent.			Lire	Cent.
Quintale sporco	. .	. .		Quintale sporco	1	31

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO DAZIARIO per l'Importazione						
		Dato regolatore del daziato	Importo del dazio				Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver [illegible]
			Fior.	Car.	Lire	Cent.		
	cuojo, di pietra, o d'argilla eccettuate le unione con metalli ignobili che sono ducati od inargentati con oro od argento buono o falso, o rivestiti d'una lacca contenente oro ad argento, o con ambra, ambra nera (gagat), schiuma di mare, madreperla o gusci di laclacuga. . .	1 Centnetto	36	-	90	-	23 in casse ed in botti 16 in ceste 9 in balle	
	hh) Gli occhiali e cannocchiali da teatro, montati, indenti sotto il n° 6	a	15	-	15	-		
	Annotazione 2. Per merci di profumeria s'intendono anche gli aceti, grassi, olj ed acque profumate, non che i belletti e simili, quando si presentano in recipienti della capacità non minore di 1/4 di mass (boccale) misura austriaca cioè di 35 centilitri, ovvero se questi recipienti per la loro qualità appartengono alle merci di cuojo e gomma fine, d'argilla finissime, ed alle chincaglierie fine ed ordinarie, inoltre i belletti spalmati in vaselli o sulla carta, ed il sapone in recipienti, la cui qualità cada sotto le merci di cuojo e gomma fine, d'argilla finissime, o sotto le chincaglierie fine ed ordinarie. Merci di profumeria, i di cui recipienti cadono sotto l'articolo di Tariffa, 75 a) si trattano a norma dell'articolo 75 b), come chincaglierie fine							
	Annotazioni alla voce 75.							
	1. Le merci indicate sotto gli articoli 58 b), 60 g), 63 b), 64 d), 65 d), 67 d), 68, 69 c), 70 possono anche venir dichiarati come chincaglierie della qualità più ordinaria (col dazio di 15 fiorini, ovvero lir. 45 al centinajo, cioè ital. lir. 78. 36 al quintale metrico), e nei casi in cui è permesso di fare la dichiarazione con denominazioni generali, come chincaglierie. Tuttavia quelle facilitazioni, che sono							

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO METRICO				
		per l' importazione				
		Dato regolatore del dazato	Importo del dazio		Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato
			Lire	Cent.		
	aa) *Le unioni cadenti* ec. . . .	Quintelin	158	60	23 in casse ed in balli 10 in ceste 9 in balla	
	bb) *Gli occhiali e cannocchiali* ec.	»	78	30		
	Annotazione 2. *Per merci* ec.					
	Annotazione alla voce 75.					
	1. *Le merci indicate* ec.					

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO DAZIARIO per l'importazione: Dato regolatore del daziato	Importo del dazio: Fior.	Car.	Lire	Cent.	Diffalco di tare in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato
	accordate ad alcuna di esse nell'importazione pei confini verso gli Stati dell'Unione doganale Germanica in provenienza dal libero commercio di questi ultimi, sono ad esse applicabili soltanto quando vengono le medesime dichiarate colle denominazioni sotto cui si comprendono in questa Tariffa. 2 *Le merci per trastullo da fanciulli restano comprese sotto l'articolo di Tariffa a cui appartengono per la loro qualità, anche se sono unite a tessuti o lavori a maglia, a metalli ignobili dorati ed inargentati con oro od argento buono o falso, ed a simili oggetti non appartenenti alle chincaglierie finissime.*							
	XX. *Prodotti chimici e merci coloranti, merci di grasso e merci fiammifere.*							
76	Prodotti chimici e merci coloranti a) medicinali, preparati, vale a dire: elisiri, elettuarj, misture, pillole, polveri, balsami artifiziali, cerotti, tinture, unguenti, aceti, miele e vini medicinali, conserve, pastiglie, salse, in quanto alcuno di questi ultimi tre oggetti non appartengano ai commestibili fini; tutte le medicine contenute in capsule e tutte le essenze, i cosmetici per tingere i capelli e gli estratti che sulle loro etichette, sui loro involti od in altro modo sono qualificati come sostanze medicinali, non che cloroformio, etere solforico, mitridate o teriaca, e mitridate pel bestiame Annotazione 1. *Se questi oggetti si presentano in recipienti che per la loro qualità appartengono alle chincaglierie, saranno daziati come merci di profumeria.*	1 Centinello	15	–	45	–	16 in botti ed in casse 9 in ceste 6 in balle	D

VALUTA AUSTRIACA									
per l' Esportazione						pel Transito			
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio				Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		
	Fior.	Car.	Lire	Cent.			Car	Lire	Cent
1 Cen. sporco	. .	. .	. .	. .		1 Cen sporco	15	–	75

	Denominazione degli oggetti	PESO METRICO				
		per l'Importazione				
		Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici doganali presso cui può aver luogo il daziato
			Lire	Cent		
	2. *Le merci per transito* ec.					
	XX. *Prodotti chimici e merci coloranti, merci di grasso e merci fiammifere*					
76	Prodotti chimici e merci coloranti:					
	(a medicinali, preparati, ec. .	Quint. netto	78	36	16 in botti ed in casse 0 in ceste 0 in balle	
	Annotazione 1. *Se questi* ec.					

VALUTA ITALIANA						
per l' Esportazione				pel Transito		
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio	
	Lire	Cent.			Lire	Cent.
Quintale sporco	. .	. .		Quintale sporco	1	31

Denominazione degli oggetti	PESO DAZIARIO per l'Impostazione: Dato regolatore del daziato	Importo del dazio: Fior.	Car.	Lire	Cent.	Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato
Annotazione 2. *È permesso ai soli farmacisti, senza condizione, d'introdurre medicinali preparati (anche quando a norma dell'annotazione 1ª devono daziarsi come merci di profumeria), i privati devono averne il permesso (speciale licenza in forma di decisione o decreto) dall'Autorità suprema medica del Dominio o della Provincia (Kreis) in cui dimorano.* *Piccole quantità che i viaggiatori portano seco pel loro uso, o che gli abitanti ai confini prendono dalle prossime farmacie verso ricette di medici conosciuti, non vanno soggette a questa limitazione.*							
b) colla (di pesce, corno e cuojo), prodotti di fior di farina (cipria, amido, colla di farina, colla gomma e surrogati alla gomma), colori neri (negrofumo e nero di carbone d'ogni specie, ad eccezione dello spodio, e così pure farina di carbone, inchiostro da stampa, nero di Francoforte), ed untume per ruote nero	1 Cent. sporco	—	15	2	25		
Annotazione 1. *Pei confini verso gli Stati dell'Unione doganale Germanica in provenienza dal libero commercio di questi ultimi* . . .	»	—	esenti		—		
Annotazione 2. *Carbone di ossi (spodio) è classificato sotto la voce 80, d) tra i cascami.*							
c) acque minerali artifiziali . . .	1 Cent. netto	2	30	7	50	18 in botti e casse; 9 in ceste; 6 in balle	
d) prodotti chimici e merci coloranti, fini, cioè a dire: acqua di lauro ceraso, preparati mercuriali, inoltre tutti gl'inchiostri, vernici, lacche, materie per lucidare, belletti, inchiostro di China, carbone da disegno, matite con pastello e rosse,							

VALUTA AUSTRIACA

per l' Esportazione						pel Transito			
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio				Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		
	Fior.	Car.	Lire	Cent.			Car.	Lire	Cent.
1 Cen. sporco	. .	. .	. .	. .		1 Cen sporco	6	–	30
»	. .	. .	. .	. .		»	15	–	75

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO METRICO				
		per l'importazione				
		Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici doganali presso cui può aver luogo il daziato
			Lire	Cent		
	Annotazione 2. *È permesso* ec.					
	Piccole quantità ec.					
	b) colle (di pesce, ec.	Quint. sporco	3	92		
	Annotazione 1. *Pei confini* ec.	»	esenti			
	Annotazione 2. *Carbone* ec.					
	c) acque minerali artificiali . . .	Quint netto	13	05	10 in botti e casse 9 in ceste 6 in balle	

VALUTA ITALIANA							
per l' Esportazione				pel Transito			
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		Uffici dazierj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		
	Lire	Cent.			Lire	Cent.	
Quintale sporco	. .	. .		Quintale sporco	–	52	
»	. .	. .		»	1	31	

Denominazione degli oggetti	PESO DAZIARIO — per l' impostazione — Dato regolatore del daziato	Imposto del dazio — Fior.	Car.	Lire	Cent.	Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver [illegible]
cinabro e tutti i colori in conchiglie, paste e cassette	1 Centinaio	15	–	45	–		D
Annotazione 1. *Se questi oggetti si presentano in involti la cui qualità appartenga alla chincaglieria, in tal caso vanno soggetti al dazio sotto cui cade l' involto.*							
Annotazione 2. *Matite con pastello e matite rosse, pei confini verso gli Stati dell' Unione doganale Germanica in provenienza dal libero commercio di quegli ultimi*	»	4	30	13	50		
Annotazione 3. *Belletti in recipienti non maggiori di 1/4 d' un mass (boccale a misura austriaca), cioè di 35 centilitri, oppure spalmati sulla carta, od in vaselli, sono da trattarsi come merci di profumeria.*						16 in botti ed in casse 9 in ceste 6 in balle	
Annotazione 4. *Belletto bianco (anche quando a norma dell' annotazione 3 devesi trattare come merce di profumeria) si potrà importare soltanto dietro particolare permesso (speciale licenza in forma di decisione o decreto) della Suprema Autorità mediata del Dominio, o della Provincia.*							
c) prodotti e fabbricati chimici, non nominati a parte (non compresi sotto altre voci). In particolare sono compresi in questo articolo di Tariffa fabbricati pirotecnici, fecce artificiali, gelatine per l' uso industriale e fabbricati delle medesime, candelette da profumi, palme da scarpe, ceralacca, cera colorata, ongo di limone in bottiglie . . .	»	5	–	15	–		
Candele e saponi:							
a) candele di cera, fiaccole di cera, candelotti di cera.	»	7	30	22	50	10 in casse ed in botti 9 in ceste 6 in balle	

VALUTA AUSTRIACA									
per l'Esportazione						pel Transito			
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio				Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		
	Fior.	Car	Lir.	Cent.			Car.	Lire	Cent.
1 Cen. sporco	. .	.	. .	. .		1 Cen. sporco	15	-	75
»	.	.	. .	. .		»	15	-	75
»	.	.				»	15	-	75

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO METRICO — per l'importazione — Dato regolatore del dazio	Importo del dazio — Lire	Cent.	Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato
	d) prodotti chimici e merci ec.	Quintaletto	78	30		D.
	Annotazione 1. *Se questi* ec.					
	Annotazione 2. *Matite* ec.	»	23	48		
	Annotazione 3. *Belletti* ec.				16 in botti ed in casse 6 in ceste 6 in balle	
	Annotazione 4. *Belletto* ec					
	e) prodotti e fabbricati ec.	»	26	10		
77	Candele e saponi.					
	a) candele di cera, ec.	»	30	15	16 in casse ed in botti 6 in ceste 6 in balle	

VALUTA ITALIANA						
per l' Esportazione				pel Transito		
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio	
	Lire	Cent.			Lire	Cent.
Quintale sporco	. .	. .		Quintale sporco	1	31
»	. . .	. . .		»	1	31
»	. . .	. . .		»	1	31

p. 2 25

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO DAZIARIO – per l'Importazione – Dato regolatore del dazio	Importo del dazio – Fior.	Car.	Lire	Cent.	Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziari presso i quali può aver…
	b) candele di stearina e spermaceti, e grassi lavorati non nominati a parte.	1 Centello	5	–	15	–	16 in casse ed in botti; 9 in ceste; 6 in balle	
	Annotazione alle lettere *a*) e *b*).							
	Tutte le suindicate candele per confini verso gli Stati dell'Unione doganale Germanica in provenienza dal libero commercio di questi ultimi .	»	3	–	9	–		
	c) candele di sego	»	3	–	9	–		
	d) fiaccole di pece	1 Cent. sporco	–	15	2	25		
	e) sapone ordinario, come non profumato	1 Centello	3	–	9	–	13 in casse ed in botti; 9 in ceste; 6 in balle	
	f) sapone fino, come profumato. . .	»	15	–	15	–		
	Annotazioni agli articoli *e*) ed *f*)							
	1 I saponi od altro non profumati, fabbricati a Venezia, Trieste e Fiume possono importarsi sotto l'osservanza delle prescritte condizioni verso la metà del dazio di Tariffa							
	2. Saponi in recipienti che per la loro qualità appartengono alle merci di cuojo e gomma fina, d'argilla finissime, od alle chincaglierie, sono classificati tra le merci di profumeria.							
76	Merci Gammifere :							
	a) ordinarie, vale a dire zolfini di cotone, zolfanelli di legno, zolfanelli per attrito, 6diluis per attrito (cartucce zolfate), bottiglie fosforiche e corrispondenti zolfanelli, micce	»	5	–	15	–	20 in casse ed in botti	
	Annotazione *Pei confini verso gli Stati dell'Unione doganale Germanica in provenienza dal libero commercio di questi ultimi*	»	–	esenti		–		

VALUTA AUSTRIACA

per l' Esportazione						pel Transito			
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio				Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		
	Fior.	Car.	Lire	Cent.			Car.	Lire	Cent.
1 Cen. sporco	. .	. .	. .	. .		1 Cen. sporco	. .	. .	. .
»	. .	. .	. .	. .		»	15	–	75
»	. .	. .	. .	. .		»	8	–	30
»	. .	. .	. .	. .		»	15	–	75
»	. .	. .	. .	. .		»	15	–	75
»	. .	. .	. .	. .		»	15	–	75

Denominazione degli oggetti	PESO METRIC				
	per l'importazione				
	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici doganali presso cui può aver
		Lire	Cent.		
b) candele di stearina ec.	Quintal netto	26	16	18 in casse ed in bolli 9 in ceste 6 in balle	
Annotazione alle lettere a) e b).					
Tutte le suindicate ec.	»	15	56		
c) candele di sego	»	15	66		
d) fiaccole di pece	Quintal sporco	3	92		
e) sapone ordinario, come ec.	Quintal. netto	15	66	13 in casse ed in bolli 9 in ceste 6 in balle	
f) sapone fino, come profumato	»	78	30		
Annotazioni agli articoli e) ed f).					
1. *I saponi ad olio* ec.					
2. *Saponi in recipienti* ec.					
Merci fiammifere					
a) ordinarie, *vale a dire* ec.	»	26	10	20 in casse ed in bolli	
Annotazione: *Per confini* ec.	»	esenti			

VALUTA ITALIANA

per l' Esportazione				pel Transito		
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio	
	Lire	Cent.			Lire	Cent.
Quintale sporco	. .	. .		Quintale sporco	. .	. .
»	. .	. .		»	1	31
»	. .	. .		»	–	52
»	. .	. .		»	1	31
»	. .	. .		»	1	31
»	. .	. .		»	1	31

Denominazione degli oggetti	PESO DAZIARIO per l'importazione						
	Data regolatore del daziato	Imparto del dazio				Diffalca di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato
		Lire	Cent.	Lire	Cent.		
l) capsule di rame da armi da fuoco.	1 Centinajo netto	50	–	150	–	16 in botti ed in casse	
c) polvere ardente	»	25	–	75	–	13 in botti	
Annotazione *L'importazione ed il transito sono permessi soltanto sotto osservanza delle prescritte condizioni.*							
d) acida, oro, argento, mercurio, cotone, fulminanti, e tutte le materie esplodenti non nominate a parte .	»	250	–	750	–	16 in botti ed in casse	
Annotazione *Per viste di sicurezza ne sono proibiti l'importazione ed il transito.*							
XXI. *Oggetti letterarj ed oggetti d'arte.*							
Oggetti letterarj ed oggetti d'arte							
a) libri, carte (scientifiche), composizioni musicali.	»	3	–	9	–	13 in casse ed in botti 6 in cesta 4 in balle	D. P
b) immagini sulla carta, come incisioni in rame ed in acciajo, litografie, incisioni in legno e simili, anche fogli con figure . .	»	7	30	22	50		
Annotazione 1. *Libri, carte (scientifiche), composizioni musicali ed immagini sulla carta, anche fogli con figure, neri o colorati ordinarj, in quanto tali oggetti siano editi e stampati negli Stati dell'Unione doganale Germanica, pei confini verso gli Stati suddetti in provenienza dal libero commercio dei medesimi, come anche gli oggetti di detta specie che essendo stati editi e stampati nel territorio doganale e spediti dall'editore stesso, ritornano perchè invenduti.* . .	»	–	esenti		–		
Annotazione 2. *Libri legati, la di cui legatura sia munita di fermagli o di altri ornamenti appartenenti alla chincaglieria, saranno trattati come chincaglierie.*							

VALUTA AUSTRIACA

per l'Esportazione						pel Transito			
Dato regolatore del dazio	Importo del dazio				Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del dazio	Importo del dazio		
	Fior.	Car	Lir.	Cent			Car	Lire	Cent.
1 Cen. sporco	. .	. .	. .	. .		1 Cen. sporco	15	–	75
»	. .	. .	. .	. .		»	15	–	75
»	. .	. .	. .	. .		»	15	–	75
»	. .	. .	. .	. .		»	15	–	75
»	. .	. .	. .	. .		»	15	–	75

Denominazione degli oggetti	PESO METRICO per l'Importazione Dato regolatore del daziato	Importo del dazio Lire	Cent.	Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato
b) capsule di rame ec.	Quintello	261	–	16 in botti ed in casse	
c) polvere ardente	»	130	50	13 in botti	
Annotazione *L' importazione* ec.					
d) acido, oro, argento, ec. . . .	»	1305	–	16 in botti ed in casse	
Annotazione *Per visto* ec.					
XXI. *Oggetti letterarj ed oggetti d'arte.*					
Oggetti letterarj ed oggetti d'arte:					
a) libri, carte (scientifiche), ec.	»	15	66	13 in casse ed in botti 6 in ceste 4 in balle	D. p.
b) immagini sulla carta, *come* ec.	»	30	15		
Annotazione 1. *Libri carte* ec.	»	esenti			
Annotazione 2 *Libri legati*, ec.					

VALUTA ITALIANA

per l'Esportazione				pel Transito		
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		Uffici dazioni presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio	
	Lire	Cent.			Lire	Cent.
Quintale sporco	. .	. .		Quintale sporco	1	31
»	. .	. .		»	1	31
»	. .	. .		»	1	31
»	. .	. .		»	1	31
»	. .	. .		»	1	31

Denominazione degli oggetti	PESO DAZIARIO per l'importazione						
	Dato regolatore del dazio	Importo del dazio				Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato
		Fior.	Car.	Lire	Cent.		
Annotazione 3. *I libri con immagini, saranno trattati come libri, se le immagini sono legate, inquadernate, ovvero stabilmente inserite ed appartengono al libro; in caso contrario le immagini verranno daziate separatamente, ed allorchè la separazione non si possa effettuare, l'intera opera sarà daziata come immagini sulla carta.*							
Annotazione 4. *Nell'introduzione di calendarj, gazzette ed annunzj dovranno osservarsi le vigenti prescrizioni relative al bollo ed alla controlleria; tali oggetti devono dichiararsi separatamente, e precisamente tanto secondo il peso netto quanto secondo il numero dei pezzi.*							
c) dipinti, come dipinti sul legno e sopra metalli ignobili, non laccati, sulla tela e sulla pietra, inoltre anche immagini originali e disegni sulla carta (non moltiplicati col mezzo dell'incisione o della stampa)	1 Cent. sporco	–	45	2	25		D.
Annotazione 1. *Pei confini verso gli Stati dell'Unione doganale Germanica in provenienza dal libero commercio di questi ultimi.* . . .	»	–	esenti		–		
Annotazione 2. *Dipinti sopra altre materie vengono considerati come lavori di dette materie, per esempio rouleaux da finestra e coperte dipinte, sono da trattarsi come merci stampate delle rispettive materie. Piastre di metallo incise al bulino od all'acqua forte si daziano come piastre*							
Annotazione 3. *Presentandosi dipinti con cornici, ove queste ultime per la loro qualità non appartengono alle merci di cuojo e gomma fine, alle merci d'argilla finissime, ovvero alla chincaglieria, si aggiungeranno al peso dei dipinti. Ove si tratti di*							

VALUTA AUSTRIACA

per l' Esportazione						pel Transito			
Dato regolatore del dazio	Importo del dazio				Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del dazio	Importo del dazio		
	Fior.	Car.	Lire	Cent			Car.	Lire	Cent.
1 Cen. sporco	. .	. .	. .	. .		1 Cen. sporco	0	–	30

Denominazione degli oggetti	PESO METRICO				
	per l'Importazione				
	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio — Lire	Importo del dazio — Cent	Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato
Annotazione 3. *I libri* ec.					
Annotazione 4. *Nell'introduzione* ec.					
c) dipinti, *come.* dipinti ec. . . .	Quint. sporco	3	92		D.
Annotazione 1. *Pei confini* ec. . .	»	esenti			
Annotazione 2 *Dipinti* ec.					
Annotazione 3 *Presentandosi* ec.					

VALUTA ITALIANA						
per l' Esportazione				pel Transito		
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio	
	Lire	Cent.			Lire	Cent.
Quintale sporco	. . .	. . .		Quintale sporco	–	52

Denominazione degli oggetti	PESO DAZIARIO per l' importazione						
	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio				Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziari presso cui può aver luogo il daziato
		Fior.	Car.	Lire	Cent.		
dipinti in cornici che per la loro qualità appartengano alle suddette merci, in tale caso verrà daziata la metà del peso come dipinto e l'altra metà a norma della qualità della cornice.							
XXII. *Cascami.*							
Cascami:							
a) sale da concime, come tutti i miscugli di sale, che si ottengono quali rimasugli od avanzi di operazioni chimiche e non possono servire che ad uso di concime . .	1 Centn. sporco	.	,	.	,		
Annotazione *Affinchè una materia qualunque possa essere trattata come sale da concime occorre che per parte dell' Autorità Suprema di Finanza nel Regno Lombardo-Veneto e nei Ducati di Modena e Parma per parte della Commissione internazionale in Milano) sia riconosciuta come tale e venga destinato l'Ufficio per cui può essere importata.*							
b) cenere, lolla, focacce di panello d' olio, farine delle medesime ed altri avanzi di frutti o semi colti o spremuti, focacce di rimasugli di concia (concie dirannata), sangue liquido e disseccato, tendini e corde, concime animale (anche *poudrette*), e parimente altri mezzi di concimazione, *cioè* a dire ceneri di legno dirannata, ceneri di torba, di carbon fossile e di lignite, ceneri di calce, schiuma d'ossi (ossia Zucker-erde), rimasugli della fabbricazione della cera (Bienen-erde, Bienenkeule, Bienenrob), sale del vetro, schiuma di vetro, toppe di piallatura e segatura, fecce naturali (come fecce liquide di birra e di							

VALUTA AUSTRIACA

per l' Esportazione						pel Transito			
Dato regolatore del dazio	Importo del dazio				Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del dazio	Importo del dazio		
	Fior.	Car.	Lire	Cent.			Car.	Lire	Cent.
1 Cen. sporco	. .	. .	. .	. .		1 Cent. sporco	. .	. .	. .

Denominazione degli oggetti	PESO METRICO				
	per l' importazione				
	Dato regolatore del dazio	Importo del dazio		Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato
		Lire	Cent		
XXII. *Cascami.*					
Cascami:					
a) sale da concime, coma ec. . .	Quint. sporco	.	.		
Annotazione. *Affinchè* ec.					

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO DAZIARIO per l'Importazione						
		Dato regolatore del daziato	Importo del dazio				Diffalco di tara in tanto per cento dal peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato
			Fior.	Car.	Lire	Cent.		
	vino), masticatore di piombo, rame e stagno, calia d'oro e d'argento (scamuzzoli delle monete), rottami di marri di vetro e d'argilla, spazzature (scopature), fango, fondacci, selcequature, vinacce, resti di malto	1 Cen sporco	.		.			8.
	c) stracci, cenci ed altri cascami per la fabbricazione della carta, come stracci di lino, di cotone, di seta e di lana, anche macerati (mezzo-fabbricati), pasta di carta dura o liquida), ritagli di carta (Papierspann), carta di scarto (scritta e stampata), così pure reti da pesca vecchie, gomene e corde vecchie	»		.	.			8
	Annotazione. *Gli stracci nell'esportazione dall'Ungheria, Croazia e Schiavonia, e dai confini militari croato-schiavoni per la via di Trieste e Fiume in seguito a licenza dell'Autorità Suprema di Finanza* .							
	d) ossi (cioè ossi propriamente detti, farina d'ossa, carbone d'osso (spodium), unghie, fundi, corna (tanto intieri, quanto in punte, o lastre, o raschiati), limbelli (cuojo che serve per far colla), ritagli di cuojo, pezzi di cuojo vecchi, incerati .	»	.	.	.	.		
	Annotazione alla classe dei cascami.							
	I cascami che nella Tariffa non sono nominati a parte saranno trattati come la merce greggia da cui provengono, per esempio i ritagli d'avorio o di schiuma di mare come avorio greggio o schiuma di mare greggio; i cascami di filati di cotone o di lana come cotone greggio o lana greggia; la borra e cimature di lana, la cimature di panno, la lana sfilacciata come lana greggia; i cascami di materie di seta si tratteranno come cascami di seta non filatojati.							

VALUTA AUSTRIACA

per l'Esportazione						pel Transito			
Data regolatore del dazzato	Importo del dazio				Uffici daziari presso cui può aver luogo il dazzato	Dato regolatore del dazzato	Importo del dazio		
	Fior.	Car.	Lire	Cent			Car.	Lire	Cent.
1 Cen. sporco	.	.	.	.		1 Cen. sporco	.	.	.
»	4	–	12	–	B. p.	»	15	–	75
	2	–	6	–	D. p				
»	–	45	2	25		»	6	–	30

Numero della voce	Denominazione degli oggetti	PESO METRICO				
		per l'importazione				
		Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco	Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato
			Lire	Cent.		
	b) crusca, lolla, focacce ec. . . .	Quint. sporco	.	.		R.
	c) stracci, cenci ed altri ec. . . .	»	.			R.
	Annotazione *Gli stracci ec.* . .					
	d) ossa (i mez ossi ec.	»	.	.		
	Annotazione alla classe dei cascami.					
	I cascami che nella Tariffa ec.					

VALUTA ITALIANA						
per l' Esportazione				pel Transito		
Dato regolatore del daziato	Importo del dazio		Uffici daziarj presso cui può aver luogo il daziato	Dato regolatore del daziato	Importo del dazio	
	Lire	Cent.			Lire	Cent.
Quintale sporco	. .	. .		Quintale sporco	. .	. .
»	20	88	R. p.	»	1	31
»	10	44	D. p.			
»	3	52		»	–	52

IL MINISTRO

DEGLI AFFARI ESTERI

Notificazione

È piaciuto a S. A. R. il Nostro Augusto Sovrano di accedere al Trattato di Commercio e Doganale stipulato il 19 Febbrajo 1853 fra S. M. l' Imperatore d' Austria e S. M. il Re di Prussia, limitatamente però al tempo, pel quale sarà qui mantenuta in attività la Lega Doganale Austro-Estense-Parmigiana, prevalendosi così della facoltà accordatale coll' articolo 26 del detto Trattato.

Essendosi quindi cambiati gli atti relativi di accessione tanto coi Governi d' Austria e di Prussia, quanto cogli Stati componenti il Nesso Doganale Prusso-Germanico, i quali pure hanno acceduto al Trattato medesimo, cioè Baviera, Hannover, Sassonia, Würtemberg, Assia-Cassel, Assia-Darmstadt, Baden, Oldenburg, Sassonia-Veimar (anche per Sassonia-Meiningen, Sassonia-Altemburg, Sassonia-Coburg-Gotha, Schwarzburg-Rudolstadt, Schwarzburg-Sondershausen, Reuss-Greitz e Reuss-Schleitz appartenenti all' Unione Doganale e Commerciale della Turingia), Brunswick, Nassau e Città libera di Francoforte; la prelodata R. A. S. ha ordinato che sia portato a pubblica notizia il Trattato suddetto, il quale comincia ad avere effetto col giorno 1° dell' imminente anno 1854 verso tutti gli Stati sovraindicati.

Si previene pertanto il pubblico che alcuni esemplari del medesimo saranno depositati presso gli Uffizj del Ministero degli Affari Esteri, e di quello delle Finanze, non che presso le diverse Delegazioni del Ministero dell' Interno, perchè chiunque creda di avervi interesse ne possa prendere cognizione, e che il Trattato stesso verrà poscia inserito nella Collezione delle Leggi al seguito della presente Notificazione.

Modena 31 Dicembre 1853

CONTE GIUSEPPE FORNI

Il Segretario
LUIGI Avv. SOLIERI

TRATTATO

DI COMMERCIO E DOGANALE
FRA
SUA MAESTÀ L' IMPERATORE D' AUSTRIA
E
SUA MAESTÀ IL RE DI PRUSSIA

Sua Maestà l' Imperatore d' Austria e
Sua Maestà il Re di Prussia
animati dal desiderio di promuovere nel modo il più ampio l' incremento del commercio e dell' industria fra i loro territorj con estese esenzioni e ribassi di dazj, con semplificata ed uniforme procedura daziaria e con agevolato uso di tutti i mezzi di comunicazione,

come anche nella vista di assicurare la riscossione delle proprie rendite doganali e di gettar le base di una generale unione doganale germanica, fecero aprire delle negoziazioni ed hanno nominato per questo scopo a loro Plenipotenziarj

Sua Maestà l' imperatore d' Austria

il suo Consigliere Intimo effettivo *Carlo Barone de Bruck.*

Sua Maestà il Re di Prussia

il suo Ministro Presidente e Ministro degli Affari esteri *Ottone Teodoro Barone de Manteuffel*, ed

il suo Direttore generale delle Imposte *Giovanni Federico de Pommer Esche*, i quali, dopo avere scambiati i loro pieni poteri ed averli riconosciuti in buona forma, hanno convenuto e conchiuso il seguente Trattato di commercio e doganale.

Articolo 1. Le Parti contraenti si obbligano a non incagliare il commercio reciproco fra i loro paesi con qualsiasi divieto d'importazione, di esportazione o di transito. Potrà soltanto farsi eccezione:

a) pel tabacco, pel sale, per la polvere da fuoco per le carte da giuoco e per gli almanacchi;
b) per riguardi di polizia sanitaria;
c) dipendentemente da occorrenze di guerra in circostanze straordinarie.

Art. 2 Circa l' importo ed i mezzi di essicurazione e di riscossione dei diritti d' entrata d' uscita e di transito, da nessuna delle due Parti contraenti potrà trattarsi un terzo Stato in modo più favorevole che l' altra Parte contraente. Per conseguenza ogni facilitazione accordata sotto questi rapporti a terzi Stati dovrà essere contemporaneamente concessa all' altra Parte contraente senza corrispettivo. Sono da ciò eccettuate soltanto quelle facilitazioni di cui godono gli Stati collegati attualmente od in avvenire in unione doganale con una delle Parti contraenti, non che le facilitazioni fatte ad altri Stati con Convenzioni esistenti e partecipate prima della conclusione del presente Trattato, o che anche dopo la scadenza di dette Convenzioni fossero accordate a questi altri Stati per gli stessi oggetti in non maggiore estensione.

Art. 3 Le Parti contraenti vogliono far luogo a datare dal 1.° gennajo 1854 a facilitazioni nel reciproco commercio, sulla base della libera importazione dei prodotti naturali greggi, e della importazione da permettersi verso diritti daziarj ribassati dei prodotti industriali dei loro paesi.

Pertanto esse si sono già fin d' ora convenute, che le merci indicate nell' Allegato I, le quali nella libera circolazione passano immediatamente dal territorio di uno in quelle dell' altro Stato, non possono essere sottoposto ad alcun contributo di entrata e rispettiva-

mento ad un diritto maggiore di quello stabilito nel suddetto allegato.

Nell' anno 1854 faranno inoltre radunare Commissarj per concertare ulteriori facilitazioni commerciali corrispondenti alle viste sopraccennate.

Art. 4. Se durante il presente Trattato nel territorio dell' uno o dell' altro degli Stati contraenti si facessero *aumenti* nei dazj generali d'entrata stabiliti dalla Tariffa attualmente in vigore, resteranno questi senza effetto sulle facilitazioni commerciali convenute nell' Allegato I.

Qualora per altro una delle Parti contraenti volesse introdurre, sia in generale, sia per certi tratti di confine o per certi Uffici daziarj un *ribasso* della sua attuale Tariffa generale doganale per una delle merci indicate nell' Allegato I, sarà essa tenuta di dare notizia all' altra Parte di tale ribasso almeno tre mesi prima della relativa attuazione, e all' altra Parte sarà facoltativo in tal caso, salva un' altra diversa intelligenza, di sottoporre detta merce ad un dazio intermedio, e rispettivamente ad un aumento del dazio intermedio, e ciò nell' uno come nell' altro caso, per un importo corrispondente al ribasso di dazio fatto dall' altra Parte. Chi farà uso di questa facoltà dovrà pubblicare le modificazione quattro settimane prima della sua attivazione.

Art. 5. 1.° Rispetto alle merci che passano immediatamente dal territorio di uno Stato in

quello dell' altro, le Parti contraenti non esigeranno alcun dazio di uscita su altri oggetti che quelli designati nell' Allegato II, nè per alcun importo maggiore a quello che le loro tariffe attualmente stabiliscono per questi oggetti.

La precedente disposizione non è applicabile ai dazj di uscita che si esigono in luogo dei dazj di transito; la stipulazione qui sotto indicata sub a relativa all' ammontare dei dazj di transito si applica all' importo di detti dazj d' uscita.

2.° Le Parti contraenti non esigeranno alcun dazio di transito sugli articoli esenti da dazio nella circolazione fra i due Stati contraenti giusta l' Allegato I, allorchè si spediscono in transito verso l' estero per il loro territorio, venendo dal territorio dell' altra Parte senza toccare il territorio estero intermedio.

Inoltre sulle merci che vengono dall' estero e che traversano il loro territorio per entrare nel territorio dell' altra Parte, o viceversa, senza toccare alcun territorio estero intermedio, qualora dette merci giusta le tariffe generali non sono soggette ad alcun diritto nè nell' entrata, nè nell' uscita, le Parti contraenti non esigeranno alcun dazio di transito, in ogni altro caso all' incontro nessun altro dazio che quelli di transito attualmente esistenti, tutto al più però l' importo di 3 grossi e mezzo, ossia di 10 carantani per centinajo doganale.

Resta in facoltà di ognuna delle Parti contraenti il far luogo ad un' ulteriore riduzione

di questo diritto di transito in generale o per singoli tratti di confine e di strada.

Le precedenti disposizioni sono applicabili tanto alle merci che hanno subito un ricarico o deposito, quanto anche a quelle transitate direttamente.

Art. 6. Allo scopo di facilitare viemaggiormente i rapporti fra i due territorj, le due Parti contraenti accordano l' esenzione dai diritti di entrata, di uscita e di transito

a) per le merci (ad eccezione degli oggetti di consumo) che dall' uno dei due territorj si trasportano sulle fiere e mercati dell' altro, ovvero che indipendentemente dalle fiere e mercati sono spedite da uno degli Stati nell' altro pel commercio di ventura, senza essere poste in libera circolazione, ma restando depositate nei pubblici magazzini (*entrepôts*, magazzini d' ufficio) sotto controlleria dell' Autorità doganale, e che si riconducono invendute entro un termine da stabilirsi in precedenza;

b) pel bestiame che viene condotto ai mercati dell' altro Stato e di là ricondotto senza essere stato venduto;

c) per le campane da rifondere, la cera da imbiancarsi, i cascami di seta da cardare (pettinare), tenuto ferme il peso;

d) per tessuti e filati destinati ad essere lavorati, imbiancati, sodati, apparecchiati, stampati e lavorati a maglia, come anche per gli oggetti destinati ad essere verniciati, brunìti e dipinti;

e) per altri oggetti trasportati nell' altro Stato per subirvi una riparazione, lavorazione e perfezionamento, e che dopo conseguito quello scopo vengono ricondotti sotto l'osservanza delle prescrizioni stabilite per tale riguardo, qualora non si cambii l' essenziale qualità e la denominazione dei medesimi, e semprechè nei casi sub *a*), *b*), *d*) ed *e*) sia posta fuori di dubbio l' identità degli oggetti esportati e reimportati.

Art. 7. Riferibilmente al trattamento daziario delle merci che soggiaciono alla procedura dei ricapiti di scorta viene accordata una facilitazione reciproca in ciò che al momento del passaggio immediato di tali merci dal territorio di uno degli Stati contraenti in quello dell' altro non si procede alla rimozione dei suggelli, all'applicazione di nuovi ed allo sbalaggio delle merci, in quanto siasi soddisfatto alle esigenze convenute sotto tale rapporto, e che in generale la spedizione venga possibilmente sollecitata.

Art. 8. Le Parti contraenti si accorderanno per trasferire, quando le circostanze lo permettano, nello stesso luogo i proprj Uffici doganali di confine situati in faccia l' uno dell' altro, acciocchè pel passaggio delle merci da un territorio doganale nell' altro le operazioni daziarie possano farsi contemporaneamente.

Art. 9 Le tasse interne che nell' uno degli Stati contraenti, sia a profitto dello Stato, sia dei Comuni o corporazioni, gravitano sulla produzione, sulla preparazione o sul consumo di un oggetto non possono, sotto alcun pretesto,

caricarsi a prodotti degli Stati contraenti in modo superiore o più oneroso che ai prodotti identici del proprio paese.

Tutti i prodotti che giusta l'Allegato I all' art. 3.° entrano da uno degli Stati nell'altro con dazj ribassati, e riguardo ai quali è comprovato di conformità a quanto prescrivono i regolamenti daziarj avere subito o dover ancora subire come merce estera il trattamento daziario presso un Ufficio di percezione di quell'ultimo Stato, non possono essere sottoposti ad alcun diritto ulteriore sia a vantaggio dello Stato, sia a vantaggio dei Comuni o corporazioni, colla riserva però delle tasse interne che nell'uno degli Stati contraenti sono stabilite in generale e senza distinzione dell'origine estera o indigena, per la ulteriore lavorazione o per le preparazioni d'altra specie con detti prodotti. Per lo contrario gli articoli, che giusta detto allegato entrano da uno Stato nell'altro con esenzione da dazio, sono trattati come indigeni in ciò che concerne le tasse interne.

Art. 10. Le parti contraenti si obbligano di cooperare con mezzi convenienti nell'impedire e punire il contrabbando verso o dai loro territorj e di emanare a questo scopo le necessarie leggi penali; di fornire la legale assistenza, di concedere agl'Impiegati di sorveglianza dell' altro Stato il permesso di inseguire sul loro territorio i contravventori e di far loro pervenire col mezzo degl'Impiegati delle contribu-

zioni, delle dogane e della polizia, non che quelle Autorità locali, tutti i necessarj ragguagli ed ajuti.

L'Allegato III contiene il Cartello doganale conchiuso sulla base delle precedenti stipulazioni generali.

Per quelle acque e per quei tratti di confine dove i territorj delle Parti contraenti s'incontrano con Stati esteri saranno convenute delle misure per la reciproca assistenza nel servizio di sorveglianza.

Art. 11. Nessun diritto di scalo e di vendita potrà essere stabilito negli Stati delle Parti contraenti, e salve le prescrizioni di navigazione e di polizia sanitaria e quelle necessarie all'assicurazione delle imposte, nessun conduttore di merci potrà essere costretto a soffermarsi, a scaricare, a caricare o ricaricare in un luogo determinato.

Art. 12. Le Parti contraenti ammetteranno i navigli marittimi dell'altra Parte ed i loro carichi sotto le stesse condizioni e verso gli stessi diritti che i proprj navigli marittimi.

Ciascuno Stato è libero di riservare ai suoi proprj navigli la navigazione fra i porti di mare del suo territorio; però i favori che l'una delle Parti contraenti avrà concesso per convenzione ai navigli di terzi Stati, li accorderà anche ai navigli dell'altro Stato se quest'ultimo aderisce alla reciprocità. Il carico e lo scarico successivo in più porti di mare di uno degli Stati contraenti sarà permesso ai navigli dell'altro Stato.

La nazionalità dei navigli di ciascuno degli Stati contraenti sarà constatata secondo la legislazione del paese cui appartengono.

Le patenti di stazatura valevoli giusta la legislazione del paese a cui i navigli appartengono saranno considerate come sufficienti per determinare la capacità dei navigli di uno degli Stati, salva la riduzione delle misure stabilite nell'altro Stato per determinare i diritti di porto e di navigazione.

Art. 13. Non si percepirà alcun diritto di porto o di navigazione per i navigli di una delle Parti contraenti che ne' casi d'infortunio o per forza maggiore entrano nei porti di mare dell'altra Parte, purchè non prolunghino il loro soggiorno oltre il tempo necessario o non ne approfittino per dedicarsi ad operazioni di commercio.

Le merci avariate e gettate dal mare sulla spiaggia che erano caricate sul naviglio di uno degli Stati contraenti non saranno sottoposte dall'altro ad alcun diritto se non allora quando passano in consumo, senza pregiudizio però del diritto di transito in caso della riesportazione via di terra, e della mercede da erogarsi per avventura per la conservazione degli oggetti.

Art. 14. I conduttori di navigli e le barche appartenenti ad uno degli Stati contraenti saranno ammessi a navigare su tutte le vie di comunicazione per acqua sì naturali che artificiali situate nel territorio delle Parti contraenti sotto le stesse condizioni, e verso pagamento degli stessi diritti di nave e di carico come i

conduttori di navigli e le barche nazionali.

Art. 15. I sudditi di uno degli Stati potranno fare uso sotto le stesse condizioni e verso il pagamento delle stesse competenze che i nazionali dell' altro Stato delle *chaussées* ed altre strade, dei canali, chiaviche e chiatte, dei ponti e dei ponti giranti, dei porti e piazze d' approdo (sbarcatoj), della indicazione ed illuminazione delle acque navigabili, del pilotaggio, delle grurre, delle pese pubbliche, dei magazzini (*entrepôts*), degli stabilimenti per il salvamento e la conservazione degli oggetti marittimi, sia che vengano amministrati dallo Stato o da privati.

Non potrà esigersi alcun diritto che allorquando siasi realmente fatto uso di tali costruzioni o stabilimenti, salve le disposizioni contrarie concernenti i fari e fanali ed il pilotaggio.

I diritti da esigersi non potranno oltrepassare le spese di manutenzione, compreso l' interesse del capitale dello stabilimento giusta gli usi locali.

I diritti di barriera per le vetture cariche sulle strade che servono direttamente o indirettamente a porre in comunicazione gli Stati contraenti fra di loro o coll' estero non potranno oltrepassare l' importo attuale nei luoghi in cui sono attualmente equivalenti o superiori ad un grosso d' argento per un miglio geografico e per una bestia da tiro, e non potranno oltrepassare un grosso d' argento se sono attualmente inferiori a questa tassa.

I diritti di barriera per i trasporti che attraversano la frontiera sulle strade di cui si tratta non possono a seconda della distanza percorsa essere determinati in un importo maggiore di quello stabilito per il traffico interno del paese.

Per le strade ferrate non valgono le presenti disposizioni, ma quelle contenute negli articoli 16 e 17.

Art. 16. Sulle strade ferrate i sudditi dell' altro Stato e le cose loro non saranno trattati meno favorevolmente dei sudditi proprj e delle loro cose rispetto al tempo, al modo ed al prezzo del trasporto.

Pel transito da e verso il territorio dell' altro Stato nessuno dei due Stati contraenti esigerà competenze di trasporto più elevate di quelle cui sono sottoposte sulla stessa ferrovia le merci caricate o scaricate nell' interno del proprio territorio.

Art. 17. Le Parti contraenti procureranno di facilitare per quanto sia possibile la spedizione di merci sulle strade di ferro situate nel loro territorio collo stabilire delle comunicazioni immediate mediante ferrovie fra le linee che mettono capo nello stesso luogo e col tradurre i mezzi di trasporto da una linea all' altra.

Nei luoghi in cui sulle loro frontiere esistono delle comunicazioni dirette mediante strade ferrate, ed in cui la circolazione dei mezzi di trasporto ha luogo da una linea sull' altra, esenteranno dalle dichiarazioni, dallo scarico e

dalla visita al confine, come pure dal suggellamento dei colli, le merci che restano in *Waggons* che possono chiudersi nel modo prescritto dai regolamenti, e che nei medesimi si trasportano verso un luogo dell' interno in cui si trova un Ufficio daziario o di imposte facoltizzato al relativo trattamento, semprechè le dette merci siano annunciate per l'entrata colla consegna delle polizze di carico e delle lettere di porto.

Le merci che senza essere scaricate transitano per il territorio di una delle Parti contraenti verso il territorio dell'altra nei *Waggons* delle strade ferrate che possono essere chiusi giusta i regolamenti saranno esentate dalla dichiarazione, dallo scarico e dal suggellamento dei colli tanto nell'interno che ai confini, semprechè dette merci siano notificate per il transito colla consegna delle polizze di carico e delle lettere di porto, e che dalle Amministrazioni delle strade ferrate che vi hanno interesse siano presi i provvedimenti necessarj per assicurare il calcolo e la percezione dei diritti di transito.

L' attivazione delle predette disposizioni è però vincolata alla condizione che le amministrazioni delle strade ferrate siano chiamate responsabili dell' arrivo in tempo utile dei *Waggons* col suggello intatto all' Ufficio di disbrigo nell' interno o all' Ufficio di sortita.

Art. 18. Le parti contraenti agiranno in comunione affinchè adottando dei principj uni-

formi sia incoraggiata l'industria e lasciata la più grande libertà possibile ai sudditi di uno Stato di approfittare nell' altro della facoltà di cercare lavoro e guadagno.

I sudditi di una delle Parti contraenti che esercitano commercio o industria nel territorio dell' altro, o che vi cercano lavoro, non pagheranno a datare dal giorno dell' attivazione del presente Trattato alcun diritto cui non siano egualmente sottoposti i nazionali che si trovano nelle stesse condizioni industriali.

Così pure i fabbricanti e gl' industriali che fanno degli acquisti unicamente per l'industria da essi esercitata, ed i viaggiatori che non trasportano merci, ma soltanto campioni per cercare commissioni, non saranno tenuti a pagare per ciò nell' altro Stato alcuna ulteriore imposta, qualora abbiano acquistato il diritto di esercitare questo ramo d'industria nel paese nel quale hanno il loro domicilio, soddisfacendo ai diritti stabiliti dalle leggi, ovvero siano al servizio degl' industriali o negozianti indigeni di questa categoria.

Così pure i sudditi dell' altro Stato saranno trattati come i nazionali in ciascuno dei due Stati contraenti rispetto al frequentare le fiere ed i mercati per l'esercizio del commercio e lo spaccio dei loro proprj prodotti o fabbricati.

I sudditi di uno degli Stati contraenti che esercitano il mestiere di carrettiere o che fanno il servizio di navigazione marittima o fluviale fra le piazze di differenti Stati, non potranno

essere sottoposti per l'esercizio di quest'industria ad alcuna tassa industriale nel territorio dell'altra Parte.

Art. 19. Gli Stati contraenti nel decorso dell'anno 1853 entreranno in negoziazioni per conchiudere una convenzione generale monetaria.

Fin d'ora hanno convenuto che nessuno di essi porrà fuori di corso le monete da sè coniate, o ribasserà il valore loro attribuito senza aver fissato un termine di almeno quattro settimane per il loro scambio al corso legale stabilito in precedenza, ed averlo reso noto al pubblico e recato a conoscenza dell'altra Parte almeno tre mesi prima dell'espiro del termine suddetto.

Soltanto nel caso di passaggio al piede di quattordici talleri, ossia di fior. 24½, ossia al sistema monetario metrico, lo Stato rispettivo conserverà la facoltà di determinare il valore per il quale esso intende ritirare ovvero lasciare in circolazione nel suo territorio le sue monete vecchie.

Inoltre le Parti contraenti colpiranno i crimini e delitti relativi alle monete ed alla carta monetata dell'altra Parte con pene eguali che i crimini e delitti concernenti le sue proprie monete e la propria carta monetata.

L'Allegato IV contiene il Cartello monetario conchiuso fra di loro.

Art. 20. Ognuna delle Parti obbligherà i suoi Consoli all'estero a prestare ai sudditi dell'altra

Parte, se questa non fosse rappresentata su quella piazza da un Console proprio, protezione ed appoggio nello stesso modo e verso le stesse competenze che ai sudditi proprj.

Art. 21. Ciascuna delle Parti contraenti concede all'altra il diritto d'inviare presso i proprj Uffici doganali dei funzionarj onde prendano cognizione del trattamento degli affari relativamente all'amministrazione daziaria ed alla sorveglianza dei confini, al quale effetto saranno forniti a questi funzionarj con premura tutti i mezzi per l'esaurimento della loro missione.

Gli Stati contraenti si comunicheranno reciprocamente tutti gli schiarimenti desiderabili concernenti la contabilità e la statistica nei due territorj doganali.

Sull'esecuzione di quanto si è qui concertato avranno luogo più precise intelligenze.

Art. 22. Le stipulazioni degli articoli 1 al 9 del presente Trattato non sono applicabili a quelle parti degli Stati contraenti che sono escluse dal loro territorio doganale, e ciò fin che dura tale esclusione.

Art. 23. Nel corso dell'anno 1853 si riuniranno dei Commissarj degli Stati contraenti per stabilire di comune accordo le opportune disposizioni e norme di esecuzione di conformità agli articoli precedenti.

Art. 24. Le disposizioni contenute negli Allegati del presente Trattato saranno considerate come parti integranti del medesimo.

Art. 25. La durata del presente Trattato è

fissata a dodici anni, e quindi dal 1.° gennajo 1854 al 31 dicembre 1865.

Dei Commissarj degli Stati contraenti si riuniranno nell'anno 1860 per negoziare l'unione doganale fra le due Parti contraenti, e gli Stati che a quell'epoca apparterranno al loro nesso doganale, ovvero nel caso che tale unione non si potesse per anco realizzare, per intendersi sulle facilitazioni maggiori ancora di quelle che entreranno in vigore il 1.° gennajo 1854, e che saranno stato stabilito ulteriormente, in seguito alle deliberazioni dei Commissarj accennate nell'art. 3, come anche sui mezzi di ravvicinare e parificare il più che sia possibile le Tariffe daziarie dei due Stati.

Art. 26. Gli Stati della Germania che al 1.° gennajo 1854, ovvero posteriormente, apparterranno colla Prussia alla Unione doganale (Zollverein) potranno accedere al presente Trattato.

Gli Stati Italiani uniti sia attualmente, sia in avvenire, coll'Austria in unione doganale sono egualmente liberi di accedere al presente Trattato.

Art. 27. Il presente Trattato sarà ratificato e le ratifiche saranno scambiate a Berlino nel corso del venturo mese.

Fatto a Berlino il 19 febbrajo 1853.

L. S. DE BRUCK. L. S. OTTONE DE MANTEUFFE.

L. S. FEDERICO DE POMMER ESCHEL.

ARTICOLI SEPARATI

AL TRATTATO DI COMMERCIO E DOGANALE

FRA

SUA MAESTÀ L'IMPERATORE D'AUSTRIA

E

SUA MAESTÀ IL RE DI PRUSSIA

Nella stipulazione fatta in quest' oggi del Trattato di commercio e doganale fra Sua Maestà l'Imperatore d'Austria e Sua Maestà il Re di Prussia, i Plenipotenziarj nominati a tale effetto, hanno inoltre convenuto, sotto la riserva della ratifica delle loro Corti rispettive, i seguenti Articoli separati, i quali quantunque non destinati ad essere pubblicati immediatamente, avranno la stessa forza e valore come se fossero stati inseriti letteralmente nel Trattato principale.

Articolo separato 1 (*All' art.* 3)

All'atto delle deliberazioni ulteriori previste nell'art. 3, le Parti contraenti si concerteranno anche fino a qual punto e sotto quali condizioni le esenzioni e riduzioni dei dazj convenute per il passaggio immediato dei loro confini comuni possano essere estese ai trasporti per mare e per terra traversando il frappostovi territorio di terzi Stati.

Articolo separato 2 (*Agli articoli* 3 e 5)

1. Nel caso che l'Austria adottasse un nuovo sistema monetario, in forza del quale i fiorini ed i carantani avessero un valore inferiore al piede di 20 fiorini, non però al piede di 21 fiorini, non dovranno per questo modificarsi i dazj della Tariffa Austriaca, ma saranno conservati in questa nuova valuta.

2. Nello scopo di promuovere il commercio reciproco fra i due Stati, e di tutelare in modo soddisfacente le rendite doganali, l'Austria ancora prima dell'attivazione del presente Trattato porrà per quanto sia possibile, in armonia colle corrispondenti istituzioni della Prussia l'organizzazione degli Uffici daziarj, le istruzioni per la procedura daziaria e l'organizzazione della sorveglianza dei confini.

Articolo separato 3 (*All' art.* 5)

Qualora nei casi di carestia l'una delle Parti contraenti sottoponesse temporariamente a dazj non previsti nella Tariffa l'esportazione delle granaglie, dei legumi e dei prodotti dei mulini verso un terzo Stato confinante al territorio dell'altra Parte contraente, avrà essa la facoltà di sottoporre a dazio per un eguale importo, e per l'eguale periodo di tempo l'esportazione verso il territorio dell'altra Parte contraente, sempreché però questa non si sia concertata con quella sulle misure da prendersi in comunione rispetto all'esportazione verso quel terzo Stato.

Articolo separato 4 (*All' art.* 6)

Per la determinazione da farsi di comune accordo delle condizioni e formalità sotto le quali saranno accordate le facilitazioni stipulate all'art. 6 sotto *a*) fino *e*) serviranno di norma i seguenti principj:

1. Gli oggetti pei quali viene domandata un'esenzione da dazio debbono essere dichiarati agli Uffici daziarj secondo la loro qualità e quantità, e presentati alla visita.

2. Il trattamento daziario degli oggetti esportati e reimportati e rispettivamente importati e riesportati dovrà seguire presso gli stessi Uffici daziarj, siano questi situati al confine o nell'interno.

3. La reimportazione e la riesportazione potranno vincolarsi all'osservanza di convenienti termini, e potrà disporsi l'esazione dei diritti legali allora quando questi termini siano trascorsi.

4. La garanzia pel pagamento dei diritti potrà esigersi o mediante deposito dell'importo equivalente o in altro corrispondente modo.

5. Si avrà equo riguardo alle differenze di peso procedenti da riparazioni, da lavorazione o perfezionamento degli oggetti, e le differenze di minor rilievo non avranno di conseguenza l'obbligo di corrispondere dei diritti.

6. Si è pure d'accordo sul punto che un procedimento daziario possibilmente facilitato corrisponderà sotto ogni rapporto agli scopi e

veduto sotto le quali furono convenute le suaccennate facilitazioni.

Articolo separato 5 (*All' art.* 7)

La facilitazione stipulata all' art. 7 è vincolata alle seguenti condizioni:

1. Le merci debbono notificarsi all' Ufficio d' ingresso per l' ulteriore inoltro (non pel trattamento definitivo) mediante un ricapito di scorta n.° 1 ed essere scortate da un certificato d' Ufficio dal quale risulti che ed in qual modo sono state poste sotto suggello d' Ufficio nel luogo della spedizione.

2. Questo suggello deve all' atto della visita essere riconosciuto illeso e sicuro.

3. La dichiarazione dee farsi giusta i regolamenti ed in guisa che per notifica difettosa non rendasi necessaria la visita speciale, e che in generale non esista alcun motivo di sospettare un' intenzione di frode. Qualora senza lo scarico delle merci possa conseguirsi il pieno convincimento, che il suggello applicato nell' altro Stato sia illeso e sicuro, potrà ommettersi lo scarico e la pesatura delle merci.

Articolo separato 6 (*All' art.* 12)

L' art. 12 non si riferisce ai navigli da guerra.

Articolo separato 7 (*All' art.* 14)

I dazj fluviali sono compresi nei diritti riferibilmente ai quali giusta l' art. 16 i navigli dell' altra Parte sono parificati ai nazionali.

Fatta astrazione da ciò, non vengono punto alterati dal presente Trattato i rapporti basati sugli articoli 108 al 116 degli Atti del Congresso di Vienna riferibilmente ai dazj fluviali.

Articolo separato 8 (*All' art.* 17)

1. Le disposizioni contenute nell' art. 17 sono applicabili anche al caso in cui per una differenza nella larghezza delle rotaje si rende necessario uno scarico e ricarico.

Quantunque le medesime non abbiano potuto estendersi ad altri scarichi e ricarichi di trasporti che hanno luogo mediante le strade ferrate, viene non pertanto riconosciuto, che ove si renda necessario uno scarico e ricarico per la assai grande distanza dei luoghi di carico e scarico, non debba essere esclusa l'applicazione di quelle facilitazioni ai casi in cui lo scarico e ricarico ha luogo sotto sufficiente controlleria.

2. Le spedizioni postali che sopra strade ferrate traversano il territorio di una delle Parti contraenti da o per il territorio dell'altra saranno esentate dalla dichiarazione e dalla visita sì nell'interno che al confine, come anche dal suggellamento dei singoli colli anche nel caso che vengano scaricate, e ricaricate, allo scopo del passaggio da una strada ferrata all'altra, sempreche la spedizione segua con mezzi di trasporto debitamente assicurati, e che l'Autorità daziaria possa convincersi dai documenti annessi, e che debbono esserle accessibili, del numero, del contenuto e del peso sporco dei colli.

Articolo separato 9 (*All' art.* 18)

Le parti contraenti nel corso dell'anno 1854 entreranno in negoziazioni allo scopo di adottare delle misure uniformi concernenti i diritti di uso esclusivi abbraccianti il territorio dei due Stati sulle invenzioni, scoperte e perfezionamenti, campioni e marche di fabbrica, e riferibilmente alla reciproca ammissione di società di assicurazione e di altre società di commercio e d'industria.

Articolo separato 10 (*All'art.* 19)

Al periodo 1 Le trattative per la stipulazione di una convenzione generale monetaria si estenderanno anche alle disposizioni da stabilirsi in comunione sul titolo degli articoli d'oro e d'argento.

Al periodo 2 Questa stipulazione si applica anche alla carta monetata, ammessa legalmente alla circolazione in uno degli Stati contraenti.

Articolo separato 11 (*All' art.* 20)

Ciascuna delle Parti contraenti, ai cui sudditi il Console dell'altra Parte abbia accordato protezione ed appoggio di conformità all'art. 20, è tenuta a soddisfare gli sborsi e le spese derivatene, secondo gli stessi principj, come sarebbe avvenuto per parte di quello Stato che ha nominato il Console riferibilmente ai proprj sudditi.

Per Consoli intendonsi tutti gl' Incaricati di affari consolari.

Articolo separato 12 *(All' art.* 22*)*

Le stipulazioni contenute negli articoli separati sopracitati 1 fino 5 non hanno applicazioni ai territorj estradoganali.
Fatto a Berlino il 19 febbrajo 1853.

L. S. DE BRUCK. L. S. OTTONE DE MANTEUFFEL.

L. S. FEDERICO DE POMMER ESCHE.

PROTOCOLLO FINALE

Fatto a Berlino il 19 Febbrajo 1853.

I sottoscritti si riunirono oggi per firmare, previa rinnovata lettura, il Trattato doganale e di commercio conchiuso fra Sua Maestà l'Imperatore d'Austria ed il Re di Prussia, ed in tale incontro vennero consegnate nel presente Protocollo le seguenti ulteriori avvertenze, illustrazioni e stipulazioni.

1. *All' articolo* 2 *del Trattato principale.*

Come Trattati, coi quali furono accordate dalle Parti contraenti particolari facilitazioni in favore di terzi Stati, vennero designati i seguenti:

1. Da parte dell'Impero Austriaco:
Le Convenzioni col Cantone Ticino in data 3 ottobre 1806, 7 giugno e 18 settembre 1818.

La Convenzione col Cantone Griginne in data 1 agosto 1818.

Il Trattato di commercio e di navigazione col Regno delle Due Sicilie in data 4 luglio 1846.

Il Trattato di commercio e di navigazione colla Sardegna in data 18 ottobre 1851 e la connessavi Convenzione per la repressione del contrabbando in data 22 novembre 1851.

2. Da parte del Regno di Prussia:

Il Trattato di commercio e di navigazione fra lo Zollverein ed il Belgio in data 1 settembre 1844, colla relativa Convenzione addizionale in data 18 febbrajo 1852.

Il Trattato di commercio e di navigazione fra lo Zollverein ed i Paesi Bassi in data 31 dicembre 1851.

Furono comunicati reciprocamente esemplari autenticati dei suddetti Trattati.

2. *All' articolo 3 del Trattato principale.*

Qualora con riguardo alla Tariffa generale daziaria dell'una o dell'altra delle Parti contraenti si appalesasse in seguito a loro giudizio desiderabile di fare modificazioni alle singole disposizioni dell'Allegato I del Trattato, i Commissarj che in base all'art. 23 si riuniranno nell'anno 1853 dovranno procurare di addivenire ad un'intelligenza sopra tali modificazioni.

Per le merci il cui trattamento di favore nel commercio reciproco in forza dell'Allegato I del Trattato è vincolato ad una legittimazione

dell' origine, la cui forma sarà stabilita d'accordo, può l'applicazione di detto trattamento di favore venir condizionata all' ingresso per determinati Uffici daziarj espressamente autorizzati alle operazioni per tali merci.

Circa agli Uffici daziarj da autorizzarsi in Austria alle operazioni per tali merci, si prenderanno le intelligenze in occasione delle trattative previste nell' articolo 23 del Trattato, ritenuta la massima, che dovranno investirsi di tale facoltà tutti gli Uffici primarj di prima e seconda classe (Dogane principali e Dogane), e in quanto i bisogni del commercio lo esigessero, anche gli Uffici secondarj di prima classe (Ricevitorie principali). Da parte della Prussia si procederà all' evenienza secondo gli stessi principj.

Ad onta di quanto si è convenuto sotto A n.° 3 e n.° 18 dell' Alleg. I sulla reciproca esenzione dal dazio d'entrata sulle granaglie, legumi, farine e sugli altri prodotti della macinazione, rimane riservato al Governo Prussiano di far esigere un dazio intermedio di 1 ½ grossi d'argento per ogni stajo prussiano sulle granaglie e legumi che entrano pel tratto di confine da Myslowtz fino a Neustadt, e di limitare l'entrata esente delle farine, dei grani mondati o brillati, dell' orzo perlato, dell' avena perlata e del tritello in generale ai trasporti di non più di 3 centinaja daziarie, ogni qual volta il medesimo coll' ulteriore esperienza venisse a convincersi che si approfittasse dell' illimitata esen-

zione dal dazio di tali oggetti per daziare in Austria secondo i minori dazj d'entrata colà vigenti cotali prodotti di paesi terzi con destinazione alla Prussia, onde poi in forza del libero commercio coll'Austria importarli in Prussia esenti da dazio.

Esso Governo però frattanto non farà uso di tale riserva, se non dopo averne previamente dato notizia all'Imperiale Governo Austriaco ed avergli con ciò fornita l'occasione di rendere superfluo l'uso di tale riserva mediante altre misure sufficienti a tutelare gli interessi prussiani.

3. *All' articolo 3 del Trattato principale.*

Si conviene che le ulteriori trattative previste nell'ultimo allinea dell'art. 3 abbiano ad essere principalmente dirette a facilitare il reciproco commercio con ulteriori esenzioni daziarie, e colla stipulazione in particolare per quegli oggetti che non furono contemplati nell'Allegato I di dazj minori di cui sia possibilmente eguale la misura per l'importazione in ciascuno dei due paesi.

Ambedue le parti si dichiarano fin d'ora pienamente disposte a devenire per quanto sarà fattibile ad un accordo nel suddetto senso.

Da parte della Prussia venne in proposito avvertito che durante l'intero corso delle trattative, come è noto al Plenipotenziario Austriaco, si ritenne di speciale importanza che fosse pattuita la reciproca esenzione daziaria sul

commercio intermedio pei filati di lino a macchina greggi e pel ferro greggio introdotto con certificati d'origine, non che la classificazione fra le merci di seta ordinarie (Alleg. I, B, n. 30, lett. a) dei velluti e delle felpe di seta mista; che solo in seguito alla dichiarazione dell'Imperiale Governo Austriaco, essergli al presente impossibile di assentire alle proposte relative, e nella vista di non protrarre più a lungo l'ultimazione delle trattative, desiderata da ambo le Parti, si è lasciato per ora dall'insistere su tali proposte; che però la Prussia deve riservarsi di ritornare preferibilmente su questi punti in occasione delle trattative prevista nell'art. 3.

4. *All'articolo 4 del Trattato principale.*

La massima stabilita nel primo allinea pel caso di aumenti dei generali contributi daziarj non abbisogna di ulteriore illustrazione; ma all'incontro per quanto concerne l'aumento del dazio intermedio, e rispettivamente il percepimento di un dazio intermedio giusta la riserva fatta nel secondo allinea pel caso di riduzioni dei suddetti contributi daziarj, comprese anche le esenzioni daziarie, si riconobbe necessario di avvertire e stabilire di comune concerto quanto segue:

A tenore dell'art. 3 del Trattato principale e del relativo Allegato, il diritto alle facilitazioni stipulate in quell'Allegato per le merci che passano dall'uno nell'altro Stato non è di

regola sotto condizione che sia provata l'origine dallo Stato dal cui territorio ha luogo l'esportazione, ma richiedesi soltanto che le merci si trovino in libera circolazione in quest'ultimo Stato, e non è quindi con ciò escluso che prodotti di paesi terzi, stati posti in libera circolazione in uno degli Stati contraenti mediante il soddisfacimento del dazio, partecipano parità dei prodotti proprj dello stesso Stato alle suddette facilitazioni nella loro introduzione nell'altro Stato.

Per tale motivo nei concerti sul contenuto dell'Allegato I si ebbe di mira di fissare le reciproche facilitazioni in tale proporzione coi generali contributi della Tariffa daziaria delle Parti contraenti, che non tornasse più conto al commercio di daziare in uno dei due Stati contraenti prodotti di Stati terzi destinati al consumo nell'altro degli Stati contraenti collo scopo di poi introdurli con esenzione dal dazio, ovvero verso pagamento del dazio intermedio di favore, nello Stato per cui sono destinati. Ora siccome tale proporzione potrebbe con pregiudizio degli interessi finanziarj ed economici di una delle due Parti subire un cambiamento mediante la soppressione o riduzione degli attuali dazj di Tariffa, cosicchè l'altra Parte potrebbe in seguito non trovarli più convenienti; perciò si è dovuto in prevenzione adottare nel secondo alinea dell'art. 3, che ciascuna Parte abbia facoltà di premunirsi, coll'aumento dell'attuale dazio intermedio o

col riscuoterne un nuovo, contro il danno ad essa sovrastante pel fatto unilaterale dell' altra Parte.

Per l' interesso però di agevolare il reciproco commercio non s' intende di estendere tale facoltà oltre a quanto è richiesto dalla tutela di essenziali interessi, e si è perciò intorno all' esercizio della medesima stabilito di comune accordo quanto segue:

1. Tanto rispetto a quelle merci, il cui trattamento di favore nel commercio intermedio è in via d' eccezione condizionato alla giustificazione dell' origine da uno degli Stati contraenti, quanto anche a quello che giusta l' Allegato I sono esenti da dazio nel commercio intermedio, ad eccezione dei grani, dei legumi, dell' anice e dei carvi, non che degli oggetti nominati sotto A n. 17, 18, 19 o 23, nessuna delle Parti contraenti farà luogo ad un cambiamento nel convenuto trattamento daziario di tali merci nel commercio intermedio, quand' anche l' altra Parte togliesse o diminuisse i suoi dazj generali su tali merci.

2. Allorchè una delle Parti contrenti, per una merce non compresa sotto il n. 1 e favorita nel commercio intermedio sia in generale o soltanto per certi tratti di confine o per certi Uffici daziarj,

a) togliesse il generale contributo daziario, l' altra Parte sarà autorizzata ad esigere a titolo di dazio intermedio sopra tale merce il dazio stabilito nella sua Tariffa daziaria generale vi-

gente al tempo del seguito cambiamento, non però oltre l'importo ora vigente,

b) diminuisse il generale dazio di Tariffa, l'altra Parte sarà autorizzata ad esigere a titolo di dazio intermedio su tale merce la differenza fra il dazio diminuito ed il dazio stabilito nella sua Tariffa d'allora, od in quella attuale, secondochè questa o quella ne stabilisca un minore. Se in seguito ad una riduzione di Tariffa adottata anche dall'altra Parte non sussistesse più una tale differenza, e rispettivamente si fosse raggiunta di nuovo la misura stabilita nell'Allegato I, in allora ritornerà in vigore il trattamento della merce secondo quanto è disposto nel suddetto Allegato.

Da parte dell'Austria venne quì avvertito, che per diverse merci nominate nell'Allegato I gli attuali contributi daziarj vigenti in Austria dovrebbero venir ribassati onde impedire che merci di eguale categoria di Stati terzi destinate per l'Austria vengano daziate in Prussia coi minori dazj colà vigenti, e di là introdotte in Austria esenti da dazio o verso pagamento del semplice dazio intermedio. Siccome gli anzidetti cambiamenti di Tariffa da attuarsi già nell'anno 1853 sono dipendenti dalle reciproche convenute esenzioni e riduzioni daziarie, ed in nessuna ipotesi potranno condurre alla determinazione di dazj minori di quelli contenuti nella Tariffa daziaria prussiana; così da un lato non occorrerà la previa partecipazione di tali cambiamenti di dazj convenuta nell'art.

4, e dall'altro non vi sarà titolo per la Prussia di ammentare il dazio intermedio per le merci colpite da tali cambiamenti. L'Austria però non mancherà, appena le circostanze glielo permetteranno, d'informare la Prussia di tali cambiamenti.

Dalla parte della Prussia si convenne in tale avvertenza.

5. *All' art.* 5 *del Trattato principale.*

Da parte della Prussia si è avvertito in via di schiarimento dell' art. 5, n. 1, che nella Tariffa dello Zollverein sono stabiliti dei dazj d'uscita per diversi prodotti esteri, come per es. per gli articoli nominati nella 2. parte della Tariffa alla rubrica 2 *a*, rubrica 5 *e*, 2 e 3, e rubrica 5 *f*, 1, che nell'interesse del relativo consumo nazionale non sono soggetti ad alcun dazio d'entrata, e ciò allo scopo di esigere sui prodotti stessi un contributo di transito, di cui soltanto in questa forma è assicurato il percepimento. Fra questi articoli colpiti da un dazio d'uscita, che tien luogo del dazio di transito, si troverebbero alcuni che come per es. il guado e la guaderella vengono prodotti, benchè in minor quantità, anche nel territorio dello Zollverein, ed è possibile che nelle future revisioni della Tariffa dello Zollverein venga stabilito un dazio d'uscita tenente luogo del dazio di transito, per articoli i quali sono pure come i summentovati di quasi esclusiva origine estera, ma che vengono però prodotti in minor

quantità anche nel territorio dello Zollverein. Si è creduto di far quì cenno e riserva di un tal caso d'altronde assai raro a scanso di qualsivoglia erronea intelligenza.

Inoltre da parte della Prussia si è dichiarato che l'importo di 3 ½ grossi d'argento, ossiano 10 carantani per cent. daziario deve risguardarsi come l'importo del dazio di transito non da oltrapassarsi per le merci che transitando per o dall'Austria toccano il territorio dell'Unione doganale.

Da parte dell'Austria si è quì osservato, che si propone di tutta urgenza per le future trattazioni la totale abolizione di tutti i dazj d'uscita tenenti luogo di dazj di transito, e che si è per ora rinunciato all'ulteriore insistenza su tale domanda soltanto in vista dell'aperto rifiuto dato dalla Prussia in proposito e dell'urgenza di ultimare le trattative; che però si trova di riservarsi di riedere sull'argomento nelle trattazioni previste nell'art. 3 del Trattato. Si fa un'eguale riserva per la diminuzione del dazio pel reciproco commercio con Vienna.

6. Agli articoli 3 e 5 del Trattato principale.

Qualora in uno degli Stati contraenti la carta monetata avesse a perdere nel corso in confronto della valuta d'argento che essa rappresenta, dovrà lo Stato, in cui si verifica questa circostanza, escludere tale carta monetata dall'accettazione presso gli Uffici daziarj, ovvero im-

partire per la relativa accettazione disposizioni onde si è evitata l'ineguaglianza nel pagamento del dazio in carta in confronto della valuta d'argento. L'Austria stabilirà in questo caso ogni mese pel mese successivo il valore pel quale dovrà venir accettata presso i suoi Uffici daziarj la carta monetata in corso nel suo territorio, e ciò in base allo stato adequato del corso cambiario di Vienna sopra Augusta dell' ultimo antecedente mese.

7. *Al 4 articolo separato.*

Da parte dell' Austria venne promesso di comunicare al Reale Governo Prussiano dopo la loro emanazione i Regolamenti e le altre Normali o Leggi amministrative da emanarsi giusta il convenuto nel separato art. 4.

8. *All' articolo 6 del Trattato principale.*

Nello stabilire, giusta la fatta riserva nel separato art. 4., le condizioni e formalità per le facilitazioni del commercio ai confini convenute nell'art. 6 del Trattato devono mantenersi e possibilmente ampliarsi le intelligenze prese nella Convenzione protocollare 21 ottobre 1847 per la concessione di dette facilitazioni. Lo stesso vale riguardo alle disposizioni della Convenzione protocollare 20 ottobre 1847 concernenti il commercio con filati di lino pel trattamento daziario del commercio con filati di lino e colla tela ai comuni confini. L'intelligenza fatta in detta Convenzione per l'intro-

duzione esente della tela greggia dall'Austria nella Prussia pel confine di Leobschütz sino inclusivamente a Seidenberg rimane in vigore da questo giorno in poi sino ad ulteriore Convenzione. I filati a mano di lino greggi che entrano dallo stesso confine godono della reciproca esenzione daziaria senza controlleria del loro consumo.

9. *All' articolo 12 del Trattato principale.*

La convenuta parificazione dei navigli e loro carichi nei porti di mare non si estende:

1. Ai premj che sono o potrebbero venir accordati per navigli di nuova costruzione, in quanto i medesimi non consistano nell'esenzione dalle tasse di porto o daziarie, o nella diminuzione delle medesime;

2. Ai privilegi accordati alle compagnie di terzi Stati dette Yachtclubbs;

3. Ai privilegi che competano in Austria ai sudditi Ottomani, e che sono accordati per contratto ai battelli del Lloyd Austriaco in servizio dell'I. R. Posta di mare.

10. *All'articolo 17 del Trattato principale ed all' articolo separato 8 n. 2.*

Resta convenuto che coll'esenzione dalla revisione d'Ufficio degli articoli e spedizioni postali transitanti sulle strade ferrate pattuita nel terzo periodo dell'articolo 17 del Trattato e nel n. 2 dell'8 articolo separato non si è esclusa la revisione allorchè sussistono indizj o fondati

sospetti di una contravvenzione daziaria. L'indicazione del contenuto delle spedizioni postali, che a termini dell'articolo separato 8 n. 2 deve farsi nelle carte postali da trasmettersi all'Autorità daziaria, potrà ommettersi riguardo agli articoli inoltrati colla Posta per terra.

11. *All' articolo 18 del Trattato principale.*

Per l'esecuzione di quanto fu convenuto nel periodo 2, 3 e 4 dell' art. 18 si è di comune concerto stabilito quanto segue:

1. La massima stabilita nel secondo periodo dell' articolo suddetto circa all' eguale trattamento in linea d'imposte dei sudditi dell'altro Stato, che esercitano un mestiere od il commercio, in confronto dei proprj sudditi, deve venir applicata anche riguardo agli Statuti di Maestranze ed altri Statuti locali. La sua applicazione però suppone l'adempimento delle condizioni stabilite per l'abilitazione all' esercizio industriale da ciascuno degli Stati delle Parti contraenti;

2. Si è riconosciuto opportuno che tanto gli attestati di legittimazione, che devono produrre i fabbricatori e viaggiatori di commercio nominati nel terzo periodo dell' articolo sulla loro abilitazione da parte della propria Autorità ad assumere commissioni di merci ed a far compera di merci onde fruire dell' esenzione dalle imposte nell'altro Stato, quanto anche gli attestati di legittimazione, che devono loro rilasciarsi dalle Autorità di quest'ultimo Stato

all'uopo dell'esente esercizio del loro commercio in questo Stato, vengano rilasciati sopra module uniformi, e si convenne perciò da ciascuna Parte nell'uso delle module quì unite sotto le lett. *A, B, C,* delle quali le prime due vengono rilasciate pei fabbricanti e viaggiatori commerciali dello Stato a cui appartengono, e l'ultima vien rilasciata dallo Stato che accorda al fabbricante o viaggiatore commerciale l'esercizio del commercio entro il suo territorio.

Circa all'emissione di questi attestati di legittimazione si convenne che i medesimi debbano rilasciarsi non solo dalle Autorità Superiori di Polizia, ma anche dagli Uffici di Polizia (in Prussia Tribunali provinciali e Magistrati delle Città maggiori — in Austria Uffici distrettuali e Magistrati civici immediatamente dipendenti dalle Luogotenenze o dagli Uffici di Circolo).

3. Per ciò che risguarda il commercio sulle fiere e mercati, gli abitanti dei due Stati sono giusta il 4 periodo dell'articolo perfettamente pareggiati tanto nel diritto di visitare le fiere e i mercati, quanto nelle tasse da pagarsi pel commercio anzidetto.

Circa alla forma della legittimazione da fornirsi dai sudditi dell'altro Stato, che vogliono compartecipare di tale favore, si è adottato da ambe le Parti il tenore dell'Allegato *D.* All'emissione di tali ricapiti sono autorizzate le Autorità nominate *sub* 2.

12. *All' articolo 3 e 19 del Trattato principale.*

Si è d'accordo che le trattative previste negli articoli 3 e 19 del Trattato vengano assunte in Vienna.

13. *All' articolo 23 del Trattato principale. ed all' articolo separato 9.*

Si conviene che le trattative enunciate nell' articolo 23 e nell' articolo 9 separato debbano seguire in Berlino.

14. *All' articolo 26 del Trattato principale.*

Resta convenuto che le disposizioni del presente Trattato debbano venir applicate a quegli Stati e parti di territorj che sono consociati al sistema daziario e d'imposte dagli Stati contraenti, e ciò sino a tanto che duri tale consociazione.

I Plenipotenziarj hanno convenuto che il presente Protocollo debba in un col Trattato venir rassegnato alle Alte Parti contraenti, e che in caso di ratifica di quest' ultimo debbano senz' altra formale ratifica risguardarsi come approvate anche le dichiarazioni e pattuizioni contenute nel primo.

In seguito a che ciascuno dei due esemplari del Trattato e degli articoli separati venne firmato e suggellato, ed uno degli esemplari venne ricevuto in consegna dall'Austria e l'altro dalla Prussia.

Firmat. DE BRUCK. OTTONE DE MANTEUFFEL.

FEDERICO DE POMMER ESCHE.

Modula **A.**

A N. N. che in qualità di (fabbricante in lana) abita (è domiciliato) in . . . .

Si attesta all'uopo della legittimazione del suo esercizio presso le competenti Antorità (dell'Impero Austriaco, del Regno di Prussia) che il medesimo per l'anzidetto suo esercizio deve pagare in questo Stato le imposte attualmente in vigore.

Questo attestato è valido per mesi . . . .

Luogo, data e firma dell' Ufficio

Connotati personali,
e firma del viaggiatore.

Modula **B.**

A N. N. che trovasi in qualità di Commesso commerciale in servizio della Ditta (fabbrica) di . . . . stabilita in . . . .

Si attesta col presente all'uopo della legittimazione del suo esercizio presso le competenti Autorità (dell'impero Austriaco, del Regno di Prussia), che la summenzionata Ditta (fabbrica o stabilimento) deve pagare in questo Stato pel suo esercizio le imposte di legge.

Questo attestato è valido per mesi . . . .

Luogo, data e firma dell' Ufficio.

Connotati personali,
e firma del viaggiatore.

Modula C.

A N. N. proprietario dalla fabbrica in . . . . . . (ovvero viaggiatore commerciale al servizio di N. N. in . . . .) viene in base al prodotto certificato di legittimazione del suo esercizio rilasciatogli dal Governo Prussiano in Düsseldorf il . . . . . . accordata la licenza di far ricerca di commissioni di merci ed acquisti di merci nei paesi (dell'Impero d'Austria) pel traffico da lui (dal suo principale) esercitato. Il medesimo però non potrà delle merci, di cui intende far ricerca di commissioni, portar seco che dei campioni, e in quanto alle merci comprate dovrà spedirle al luogo della destinazione mediante noleggio.

Gli è del pari vietato il far ricerca di commissioni per conto non suo proprio (del summentovato suo principale).

La presente licenza è valida per la durata di mesi . . . . . e quindi sino a . . .

Luogo, data e firma dell' Ufficio.

Connotati personali,
e firma del viaggiatore.

Modula D.

A N. N. il quale è intenzionato di visitare coi suoi prodotti di fabbrica le fiere ed i mercati annuali (nella Monarchia Austriaca, nel Regno di Prussia) si attesta col presente all' uopo della

legittimazione presso le competenti Autorità, ch'egli abita in . . . . . ., ed è tenuto a pagare le tasse ed imposte di legge pel suo esercizio.
Il presente attestato è valido per mesi . . . .

Luogo, data e firma dell' Ufficio.

Connotati personali,
a firma dell'esercente.

I. Elenco di quegli oggetti che nel commercio intermedio tra l' Austria e la Prussia sono da ammettersi come esenti, da dazio di entrata o con un dazio intermedio ribassato

A. OGGETTI ESENTI DA DAZIO

1. Cascami.
Per tali s'intendono: cascami e ritagli di pelli greggie e concie; sangue liquido e disseccato; concime animale; tendini; corna, comprese le corna dei camosci e le cornature dei cervi, punte, lastre e raschiatura di corna; unghie, piedi o gambe; ossa, farina di ossa (spodio), schiuma di ossa (argilla da raffinare lo zucchero); ritagli di pelli; rimasugli nella preparazione della cera (terra alveolare, favi e cera lorda); borra di lana (cascami nel filarla), cascami di panno e di lana (nel tessere), cimature (cascami nel cimare il panno), lana sfilaccista, oppure lana schuddy.
Cenere di legno, già dirannata; cenere di torba, carbon fossile e lignite; concia di calce

o terra di cenere; focacce di vallonea fatte con rimasuglio delle concie, ossia scorze già ammorzate; focacce di panello d'olio, e farina per la confezione di quelle; strame di foglie, paglia, paglia tagliuzzata, lolla e crusca; segature, e piallature; fondacci, sciacquature; vinacce ed altri gusci e resti di vegetabili spremuti; ritagli di carta, stracci (cenci).

Galla di vetro e schiuma di vetro; scorie di metalli; cenere di rame; raschiatura di monete (d'argento, d'oro e di coppella), raschiature di stagno; frantumi di merci di vetro, d'argilla e porcellana.

2. Piume da letto.

3. Alveari.

Con api vive; alveari usati, e quelli nei quali furono fatte morire le api, unitamente al miele.

4. Materie e prodotti sussidiarj alla chimica, cioè:

Acque minerali naturali in bottiglie ed orci; zolfo; oremortartaro, naturale, raffinato, oristallizzato; vitriolo di ferro, di rame, misto di ferro e rame, bianco; spuma di vetro.

Negro fumo e nero di carbone, inchiostro da stampa, nero di Francoforte; colla (di pesce, di corno, di pelle); carta di smeriglio, panno cosperso di smeriglio.

Zolfini di cotone; zolfanelli, compresi i zolfanelli chimicamente preparati, zolfanelli per attrito, fidibus per attrito (cartucce zolfate) e bottiglie fosforiche; miccie.

Robbia; guado; guaderella.

5. Uova d'ogni specie e latte, come pure ricotta.

6. Terre e merci di terra.

Per tali s' intendono: amianto ed asbesto; pietra pomice, cemento e tufo; matita rossa; manganese; terre coloranti d'ogni genere; spato fluore in pezzi e macinato; grafite (matite da disegno, piombo da matita); calce e gesso crudo e cotto; oreta; marga; terra di palude; terra pozzolana o lava; sabbia anche tinta (ad eccezione dello smalto polverizzato); smeriglio; spato pesante in pezzi e macinato; talco (argento di gatto); argilla d'ogni specie, compresa l'argilla da pippe e quella per la porcellana; tufo vulcanico; tripolo, cemolito.

Merci da pentolajo ordinarie, cioè stoviglie comuni di argilla ordinaria con o senza vernice, come pure stoviglie nere o di grafite; lastre; crogiuoli.

7. Minerali d'ogni specie.

8. Prodotti di campagna, di ortaglia e di bosco.

Per tali s'intendono: tutti i prodotti della campagna in covoni ed in paglia, quali vengono immediatamente trasportati dal campo; lino e canapa in natura; erbaggi per gli animali; erba e fieno; cicoria non disseccata; cardi da tessitore; patate.

Granaglia e legumi; semi oleosi d'ogni sorta, compresi i semi di papavero; sementi d'ortaglia; anice e comino; semente di trifoglio; semente di senape; polvere di senape ossia senape macinata non riposta in vesciche, botti-

glie od orciuoli; bacche d'ogni specie, fresche, disseccate o puramente sciroppate, queste ultime però non riposte in bottiglie, scatole e simili; lino e canapa (pettinata o no), erba chinese, stoppa, cotone salvatico; radici di robbia.

Alberi, arbusti, maglioli di viti, germoglj, piante vive, pianticelle da ripiantare; piante in vasi, o bigonci; fiori freschi, foglie e bottoni; eivaje fresche e disseccate (anche salate o poste in conserva nell'aceto, in botti), funghi mangerecci, rape, radici e funghi, compresi anche i tartufi e le cipolle; cipolle di fiori e di mare; frutta, cioè: pomi, albicocche, pere, ribes, ciliegie, melloni, mirabelle (qualità di prugne), nespole, pesche, prugne, cotogne, prugnuole, uva spina, fresche, disseccate, o semplicemente cotte (marmellata), ma non in bottiglie, scatole e simili; noci verdi e secche; castagne d'ippocastano, foglie di gelso.

Esca greggia; vimini; grano saraceno; calamo aromatico, fresco; oricello in trecce e in erba, asparella; giunchi e canne (per coprir i tetti e ad uso di pettini da tessitore); scorza d'albero greggia; alga; semi di piante boschive (faggiuola, grani di faggio, ghiande, pigne di piante aciculari); oalloi di ghiande di Levante (vallonea) e le loro farine.

9. Pesci di acqua dolce (*di fiume*).
freschi; gamberi di fiume e di ruscello, freschi; lumache terrestri; castori; vipere; rane.

10. Volatili domestici e selvatici

11. Vetro, cioè:
vetro concavo (stoviglie di vetro) verde, nero e giallo, nel suo color naturale, nè impresso, nè molato, e smerigliato.

12. Peli
d'ogni sorta, greggi, eccettuate le setole; crini di cavallo bolliti, colorati, pettinati.

13. Resine, cioè:
Pece; catrame (catrame minerale ed altro); *Daggert* (catrame di betulla); colofonio; asfalto ed altre resine minerali (Pece e catrame di monte); petrolio nero.

Olio di trementina; vischio; untume per le ruote, nero.

14. Legno e merci di legno.
Per esse intendonsi; legna da bruciare; legnami da costruzione e da lavoro, in tronchi, ceppi e fusti spaccati; travi, tavoloni, tavole segate, legno da botti ed ogni sorta di legno già preparato pel lavoro; fascine, pali, vimini da tessere, frascami, rami, corteccia di legno e tanne.

Merci di legno non sgrossate, greggie, non colorate ed appena piallate, da bottajo, da tornitore, da falegname, e lavori da carrozzajo (carradore) ed anche macchine di legno grossolane, cioè botti, serbatoj di pesci ed altre merci da bottajo, casse, scatole, madie, conche, slitte a mano e carriuole, assi finiti, timoni, raggi, quarti e mozzi di ruote, ruote, scarpe da ruote e zoccoli di legno, tavole, sedie, panche, gambali, forme da calzolajo, cavastivali,

tubi, docce, stanghe, manovelle, gioghi, piantane da scale, alberi per accatastare il fieno, scale a piuoli, taglieri, porta abiti e porta cuffie, mestole, tondi, pale, rastrelli, remi, mazzuole, cunei, chiodi, stie, altri attrezzi agricoli da giardino e da cucina, torchi, mangani, conocchie e telai, cerchj ed intelajature, legni arrotondati ad uso di manichi, coperchi, tavole armoniche, zolfanelli non intinti nella materia accendibile, fidibus, stuzzicadenti, scope, ecc. nè colorati, nè conciati, verniciati o lucidati, nè in unione ad altre materie.

Annotazione. Guarniture, chiodi, viti, cerniere, cerchi, lucchetti ed inoltre funi, corde, spago, fettucce, bindelli e cordoni per saldare ed unire le singole parti delle merci suddette, non escludono che le summominate merci siano ammesse al trattamento esente da dazio.

15. Carboni.

Ampelite, carbone di legno, carbon fossile e torba.

16. Merci da panierajo.

Greggie, cioè: vimini non scortecciati, od anche di vimini scortecciati, non colorate, conciate, laccate o verniciate, per uso della campagna, come sarebbero: i cestoni per carri, le nasse da pesca, le corbe da soma, i cestoni da biancheria.

17. Metalli.

Per essi intendonsi: arsenico, orpimento, acido arsenico; oro ed argento in barre, piastre; grani, paste d'oro e d'argento (verghe d'oro e d'ar-

gento misto e rame), anche bruciato od in rottami; rame ed ottone greggio, ramo nero, purgato, e rosette di rame, ottone in frantumi, rame ed ottone vecchio frantumato, limo di ramo e di ottone, bronzo da campane; niehelio; platino, antimonio metallico (antimonio puro); zinco greggio, vecchio ed in frantumi; stagno in massi, stanghe, ecc. e stagno vecchio in frantumi.

18. Prodotti di macina.

Fra questi s'intendono: grani spezzati o talliti, cruschello, tritello e farina; vermicelli ed altra pasta della stessa specie; pane; biscotto pei bastimenti, prodotti di amido, cioè cipria, amido, colla di farina, colla gomma, surrogati alla gomma.

19. Carta, oggetti letterarj ed artistici.

Cioè: carta senza colla d'ogni sorta (asciugarina, da pacchi e da stampa); carta cospersa di sabbia, e tavole da conti di carta di lavagna; cartone e cartone da soppressare.

Manoscritti (carta scritta), ed atti; disegni, quadri.

Libri stampati si legati che sciolti; carte topografiche; musica; incisioni in rame ed acciajo, litografie, incisioni in legno, nere o colorate, fogli d'immagini ordinarie; semprechè tali oggetti sieno stampati ed editi in uno degli Stati contraenti.

Medaglie d'ogni qualità.

Annotazione. Resta riservata però la tassa di bollo che mai esistesse per gazzette, calendarj ed annunzj.

20. Bozzoli di seta (*gallette di seta*).
21. Pietre e merci di pietra.
Fra queste s'intendono tutte le pietre tagliate o non tagliate di cava, alberese, ardesie, tegole e mattoni; pietre da molino; pietre da arruotare ed affilare, d'ogni sorta; pietre focaje; pietre da litografia, incise o disegnate.
Lapis e tavole di ardesia (anche in cornice di legno); lavori voluminosi di marmo, di granito, pietra arenaria e gesso (monumenti, statue, busti e simili); merci di pietre serpentina.
22. Merci di paglia di canna e di scorza d'albero.
Cioè: stuoje e soppedanei di scorza d'albero, di vimini, paglia e giunco, ordinarie, non colorate.
23. Bestiame.
Cioè: cavalli, muli, asino-muli ed asini; vitelli; porchetti da latte; bestiame pecorino, eccettuati i castrati; capre.
24. Carri e slitte.
Senza lavori di pelle o di imbottitura.
25. Selvaggiume piccolo.
(Lepri, conigli.)
26. Lana.
Lana di pecora e di agnello, greggia e pettinata, come pure macinata, greggia, imbiancata e colorata.

B. OGGETTI CHE NEL COMMERCIO INTERMEDIO SOGGIACIONO A DAZIO RIBASSATO E PRECISAMENTE:

Numero	Denominazione degli oggetti	Dato regolatore del dazio	Dazio intermedio			
			in Prussia		in Austria	
			Tall.	Gr.	Fior.	C.
1	Merci di scorza d'albero, giunchi, canna, sala e paglia:					
	a) Stuoje, e soppedanei di scorza d'albero, di giunco, di sala e paglia, ordinarie, colorate, anche sala greggia, e spaccata per sedie. . .	*Cent.*	1	—	1	30
	b) Trecce di paglia, canna e scorza d'albero e merci di questa specie, in quanto esse non siano nominate sotto *A*, n.° 22 o qui sopra sotto *a*) o più abbasso sotto *c*), stuoje di paglia non spaccata; cappelli (eccettuati i cappelli di scorza d'albero e di paglia) senza guarnizione; canna da sedie spaccata, conciata.	*detto*	3	5	4	30
	c) Intrecci di paglia, canna e corteccia, uniti e filati di seta od altri, od a crini di cavallo. . . .	*detto*	21	—	30	—
2	Filati di cotone d'ogni sorta, soli e misti a lana e lino greggi, imbiancati o colorati, di un sol filo, di più fili o fatti con o senza bozzima, e così l'ovatta di cotone. . .	*detto*	1	22½	2	30
3	Merci di osso comprese le merci di corno, unghie ed altre materie animali da intagliatore (ad eccezione delle scaglie di tartaruga, dell'avorio e delle conchiglie)					
	a) Osso di balena, spaccato . . .	*detto*	1	—	1	30

Numero	Denominazione degli oggetti	Dato regolatore del dazzato	Dazio intermedio			
			in Prussia		in Austria	
			Tall	Gr.	Fior	C.
	b) Merci d' osso, tutte le altre, anche congiunte a legno, pelle da concia, vetro, carta e cartone, alabastro, marmo, lardite (saponaria), gesso, metalli ignobili nè dorati od inargentati a fino o falso, nè rivestiti di vernice d' oro o d' argento ad eccezione del *packfong*); osso di balena tagliato, e bastoni di balena	*Cent.*	3	5	4	30
4	Matite nere e rosse	*detto*	3	5	4	30
5	Merci di piombo fine cioè: Giuocatoli, in tutto od in parte di piombo, anche altre merci di piombo inverniciate, laccate o dipinte, ma però non dorate od inargentate a fino o falso, nè rivestite di vernice d'oro o d' argento, anche unite od osso (eccettuato l'avorio), corno, unghie, legno, pelle di concia, vetro, metalli ignobili non dorati od inargentati a fino o falso nè rivestiti di vernice d' oro o d'argento, (eccettuato il *packfong*)	*detto*	5	—	7	30
	Annotazione. I giuocatoli di stagno sono trattati come quelli di piombo.					
6	Merci da spazzolajo, ordinarie, cioè le merci di setole in unione a legno e ferro, non conciate, laccate, inverniciate, colorate o lucidate . .	*detto*	—	15	—	45
7	Materie e prodotti ausiliarj alla chimica, cioè: Allume, acido muriatico, acido solforico	*detto*	—	15	—	45
8	Ferro e merci di ferro, eccettuate le macchine e parti di macchine:					

Denominazione degli oggetti	Dato regolatore del dazzato	Dazio intermedio			
		in Prussia		in Austria	
		Tall.	Gr.	Fior.	C.
a) Ferro greggio, e così rottami di ferro, cioè ferro vecchio in frantumi e rimasugli (limature e scaglie di ferro)	*Cent.*	—	7½	—	22½
Ferro greggio spedito immediatamente dalle ferriere con attestati d'origine delle Autorità montanistiche	*detto*	—	5	—	15
b) Ferro purgato, vale a dire tutto il ferro battuto e cilindrato in stanghe (ad eccezione delle stanghe rotonde di grossezza inferiore ad un mezzo pollice viennese o prussiano, e del ferro piatto della lunghezza maggiore di 7 pollici viennesi o prussiani), ferro in pezzi informi (Luppeneisen), ruotaje per strade ferrate, acciajo greggio e raffinato, acciajo da cementazione e fuso ad eccezione delle stanghe della grossezza non maggiore di mezzo pollice di Vienna o prussiano)	*detto*	—	20	1	—
c) Ferro lavorato, cioè ferro in stanghe battuto o cilindrato in forma atta al suo uso; ferro battuto in grosso per le parti rozze di carrozza (assi e simili); in quanto tali parti siano ciascuna del peso di un centinajo ed oltre; latte o piastre di ferro (compreso il ferro piatto, lungo oltre a 7 pollici prussiani o di Vienna (non brunito, nè stagnato, nè inverniciato; nè laccato, nè bucato; latta e piastre d'acciajo non brunite nè arruotate, ferro di aratro; ancore, e catene d'ancore e di navi	*detto*	1	—	1	30

Numero	Denominazione degli oggetti	Dato regolatore del daziato	Dazio intermedio in Prussia Tall.	Cr.	in Austria Fior.	C.
	d) Latta e piastre di ferro brunite, stagnate (latta stagnata), rivestite di zinco o verniciate, latta e piastre d'acciajo brunite o arruotate, filo di ferro (comprese le stanghe rotonde della grossezza non maggiore di mezzo pollice prussiano o di Vienna), filo di acciajo (comprese le stanghe della grossezza non maggiore di mezzo pollice prussiano o di Vienna), greggie o brunite, corde di acciajo	*Cent*	1	22	2	30
	e) Merci di ferro fuso, greggie, cioè: tutte quelle che non sono tornite, limate, lavorate a scalpello, bucate, trapanate, molate, brunite, verniciate	*detto*	—	15	—	45
	Annotazione. Tracce di incavi o di buchi (per collegare le diverse parti) colandovi sopra del ferro, non escludono le merci da questo articolo di tariffa.					
	f) Merci di ferro, ordinarie, cioè: merci rozze di ferro battuto o fuso, di ferro ed acciajo, di latta di ferro, di filo di ferro od acciajo, anche stagnate, ramate coperte di intonaco o vernice nera per guarentirle dalla ruggine (ma non brunite, arruotate o bucate) anche in unione a legno, cioè stanghe e piastre trapanate, bucate od unite a grata, ancudini, chiavi, áncore e catene d'ancore, catene de navigli, e chiavi da muri, piconi (piedi di porco), mazzapicchi, magli; parti di carri purchè non siano già comprese sotto *c*), merci di ferro fuso greggie, purchè non siano già comprese sotto *e*), anche					

Denominazione degli oggetti	Dato regolatore del daziato	Dazio intermedio			
		in Prussia		in Austria	
		Tall.	Gr.	Fior.	C.
le stoviglie da cucina, invetriate (smaltate), chiodi comuni, chiodi da ribadire, uncini (rampini), ramponi, chiodetti da scarpe, aratri, erpici, marre, scuri, cazzuole, rampecon, scardassi (Hecheln), rastri, badili, forche da letame, da fieno e da forno, trappole, tagliuole, arcolaj e naspi, scarpe da ruote, ferri da cavallo, stregghia, catene (eccetto quelle per áncore e per navi), spiedi, treppiedi, alari, molle, palette, attizzatoj, caldaje, padelle, mortaj e pistoni da mortaj, ferramenta per porte e casse, ferri da stirare, viti di legno, lime, raspe, tamburi da abbrustolir caffè, mulinelli da caffè, serrature, anelli grossi, morse, scalpelli, orologi da campanile, stanghe rozze da bilance, tenaglie rozze, grattabugie, spazzole di fil di ferro per lavoratori in metallo, merci grossolane di filo di ferro o d'acciajo e simili, ed inoltre tutte le scuri (accette), grosse seghe, falci, falciuole, cesoje (forbici) pei fabbricatori di panno, e grosse forbici da sarto (per tagliare), coltelli grossi per uso di mestieri (anche falcetti, roncole da contadino)	*Cent.*	2	—	3	—
Annotazione. Parti non essenziali di dette merci, di altri metalli non nobili che non sieno nè dorati nè inargentati a fino o a falso, nè coperti di vernice d'oro o d'argento (eccettuato il *Packfong*) non escludono che queste merci siano sottoposte al diritto di 2 talleri o di tre fiorini.					

Numero	Denominazione degli oggetti	Dato regolatore del dazio	Dazio intermedio			
			in Prussia		in Austria	
			Tall	Gr.	Fior.	C
	g) Merci di ferro fine, cioè merci di ghisa fina, di ferro e di acciajo, brunite, molate, laccate, inverniciate) ma non dorate od inargentate a fino o a falso, nè coperte da vernice d'oro o d'argento, anche unite ad osso (eccettuato l'avorio), a corno, unghie, legno, pelle concia, vetro, metalli ignobili non dorati od inargentati a fino od a falso nè coperti di vernice d'oro o d'argento (eccettuato il *packfong*), p. e. coltelli, (eccettuati quelli nominati sotto *f*), forbici, seghe fine, rampini colle feminelle, ribebe, brusche, pettini (rastiere ed armature relative), armi e parti di armi, tessuti di filo di ferro o di acciajo fini, ad eccezione però degli oggetti nominati sotto *h*) e delle perle d'acciajo .	*Cent.*	3	5	4	30
	h) Aghi da cucire, aghi da calze, aghi da maglie, aghi a uncinetto (anche aghi da tamburo) senza manico	*detto*	35	—	50	—
9	Grassi, cioè butirro fresco o liquefatto; grasso animale, squagliato o no (sego, strutto, grasso d'oca e di majale; lardo; stearina ed acido stearico	*detto*	1	15	2	10
10	Navigli di legno per fiumi tanto a remo che a vela, con o senza fodera di ferro o di rame, compresi gli utensili o ordigni necessarj alla manovra e manutenzione del naviglio, p. e. vele, antenne, áncore, catene d'áncore, gomene, lance					

Denominazione degli oggetti	Dato regolatore del daziato	Dazio intermedio			
		in Prussia		in Austria	
		Tall.	Gr.	Fior.	C.
unite al naviglio, se il loro numero non oltrepassa il bisogno ordinario, cioè:					
in Prussia pel carico di 4000 libbre di portata		—	7½	—	—
in Austria per la tonnellata dalla portata di 20 centinaji daziarie		—	—	—	12
Vetro e merci di vetro:					
a) Vetro da specchi, greggio, non molato	*Cent*	—	15	—	45
b) Vetro concavo bianco (senza colore) non modellato, non molato nè smerigliato, non impresso, oppure soltanto con turaccioli molati, o con fondo ed orli molati, vetro da finestra e da tavola nel suo colore naturale (verde, mezzo bianco, e tutto bianco)	*detto*	1	22½	2	30
c) Vetro bianco, impresso, molato, smerigliato, intagliato, modellato; anche pendenti di vetro per lumiere, bottoni, perle e smalto di vetro, vetro da specchi molato con foglia o meno, se il pezzo non oltrepassa 288 pollici quadrati prussiani o 284 pollici quadrati viennesi	*detto*	2	—	3	—
d) Vetro colorato, dipinto, dorato, inargentato, o con parti intarsiate (caminei) senza differenza della forma; merci di vetro in unione ad esso (eccettuato l'avorio), corno, unghie, legno, pelle da concia, carta, cartone, alabastro, marmo, lardite, pietra saponaria, gesso, metalli ignobili non dorati ed argentati o fino o falso, nè coperti					

Numero	Denominazione degli oggetti	Dato regolatore del dazio	Dazio intermedio			
			in Prussia		in Austria	
			Tall.	Gr.	Fior.	C.
	di vernice d'oro o d'argento (ad eccezione del *packfong*); specchi con cornice la cui lastra non oltrepassi i 288 pollici quadrati prussiani o 284 pollici quadrati viennesi ciascun pezzo, pietre false (flussi di vetro), senza legatura.	*Cent.*	3	5	4	30
	c) Vetro da specchi, molato, con foglia o senza, quando ogni lastra oltrepassi la misura di 288 pollici quadrati prussiani o di 284 pollici quadrati austriaci e precisamente:					
	all'entrata in Austria	*detto*	—	—	10	—
	all'entrata in Prussia, se ogni pezzo è della dimensione di oltre 288 pollici quadrati prussiani fino a 576 . . .	*Pezzo*	—	15		
	576 » 1000 . . .	*detto*	1	15		
	1000 » 1400 . . .	*detto*	4	—		
	1400 » 1900 . . .	*detto*	10	—		
	1900 pollici quadrati prussiani.	*detto*	15	—		
	Annotazione. Gli specchi la di cui lastra è di una dimensione maggiore di 288 pollici □ prussiani o di 284 pollici □ viennesi, vanno soggetti senza riguardo alla cornice, tanto entrando in Prussia, che entrando in Austria, a quel dazio intermedio stabilito per le lastre che essi comprendono.					
ta)	Merci di legno, comprese le merci di canne, noci, sughero ed altre materie vegetabili da intagliatore:					
	a) I pialacci ed i tavolati per pavimento da stanza non intagliati (*parquets*), assicelle, dischi, turaccioli a suola di sughero, fusti e tastiere da pianoforte lavorati a greggio	*detto*	—	15	—	45

Denominazione degli oggetti	Dato regolatore del daziato	Dazio intermedio			
		in Prussia		in Austria	
		Tall.	Gr.	Fior.	C
b) Mobili di casa colorati, conciati, laccati (verniciati), lucidati od anche uniti con ferro, con ottone, con pelli da concia, con scorza d'albero, con vimini, con tessuti a canestra, con giunco, con paglia di seggiole, e così tutte le altre merci da bottajo, tornitore e falegname, che non sono comprese sotto *A* n.° 14, nè citate più sopra sotto *a*), o più abbasso sotto *c*), anche unite a ferro (eccettuato l'acciajo brunito) ed ottone . . .	*Cent.*	2	—	1	30
c) I piallacci, tavolati per pavimento da stanza ed altre merci con lavoro intarsiato, trastulli, merci da pettinajo, merci fine da intagliatore e da tornitore, anche unite con osso (eccettuato l'avorio), corno, unghie, pelli da concia, vetro, carta a cartone, alabastro, marmo, lardite (saponaria), gesso, metalli non nobili, nè dorati, od inargentati a fino o a falso (ad eccezione del *pacfong*), e così pure orologi da muro, di legno, casse d'orologi, legni colorati a bronzo e merci rivestite di vernice d'oro o d'argento, lavori di *boulle*.	*detto*	3	5	4	30
Miele	*detto*	—	10	—	30
Strumenti:					
a) Vetri da occhiali montati, ed occhialetti da teatro	*detto*	10	15	15	—
b) Astronomici, chirurgici, matematici, meccanici, musicali, ottici (ad eccezione di quelli menzionati sotto *a*), fisici, senza riguardo ai materiali onde son fatti	*detto*	2	—	3	—

Numero	Denominazione degli oggetti	Dato regolatore del daziato	Dazio intermedio			
			in Prussia		in Austria	
			Tall.	Gr.	Fior.	C.
15	Formaggio.	Cent.	2	—	1	30
16	Merci de panierajo, fine, cioè tutte quelle non comprese sotto *A* n.° 16 anche unite con osso (eccettuato l'avorio, corno, unghie, pelle da concia, vetro, carta e cartone, alabastro, marmo, lardite (saponaria), gesso, argilla non cotta, metalli non nobili nè dorati od inargentati a fino od a falso e non rivestiti da vernice d'oro o d'argento (ad eccezione del *packfong*) . . .	detto	3	5	4	30
17	Merci da pellicciajo, cioè: Pelli di capre finite non rivestite, e così pure coperte non trapuntate, fodere di pelliccia e guarnizioni .	detto	3	25	5	—
18	Merci di rame e di ottone:					
	a) Rame ed ottone, battuto, cilindrato, fuso, in tavola, in piastre, lamiere e fili, corda di ottone, lamiere di rame concave, lavorate a greggio (vasellame che nella prima fucina ha ricevuto la prima forma)	detto	1	22½	2	30
	b) Merci di rame e di ottone, nè verniciate, nè laccate, dipinte od impresse (ad eccezione degli ornamenti impressi, come sarebbero guarniture da armadj ed usci, rosette da cortine, ecc.), anche unite ad osso eccettuato l'avorio), corna, unghie, legno, pelle da concia, vetro, metalli non nobili, non dorati od inargentati, nè coperti da vernice d'oro o d'argento (eccettuato il *packfong*), come pure					

Numero	Denominazione degli oggetti	Dato regolatore del dazzato	Dazio intermedio in Prussia		in Austria	
			Tall	Gr	Fior	C
	l'ottone macinato (polvere di bronzo), l'orpello a color d'oro e d'argento.	Cent.	3	5	4	30
	c) Merci di rame e di ottone, inverniciate, laccate, dipinte od impresse, e così pure ornamenti impressi; tutte queste merci non dorate od inargentate a fino o a falso, nè coperte di vernice d'oro o d'argento, anche in unione ad osso (eccettuato l'avorio), corno, unghie, legno, pelle da concia, vetro, metalli non nobili nè dorati, od inargentati a fino od a falso, nè con vernice d'oro o d'argento (ad eccezione del *packfong*)	detto	10	15	15	—
	Osservazione Le leghe di rame od ottone con metalli ignobili (eccettuato il *packfong*) e le merci fabbricate con queste leghe vengono trattate come merci di rame e di ottone.					
19	Cuoj e merci di cuojo, comprese le merci di gomma elastica e gutta-percha					
	a) Cuoj d'ogni sorte, cioè pelli o lavorate col tanno o colla sola concia, vacchetta, cuoj da suole, cuoj di vitello, cuoj da sellajo, gambe di stivali, bulgari, cuojo maschereccio o preparato bianco (passato in alluda), pergamena, pelli di Brusselles e Danesi da guanti, cordovano, marocchino, cuojo turco, ogni sorta di cuoj colorati, laccati, dorsati ed impressi, tavolette di gomma, fili di gomma non uniti ad altri materiali, gutta-percha più o meno purificata	detto	1	22½	2	30

Numero	Denominazione degli oggetti	Dato regolatore del dazato	Dazio intermedio			
			in Prussia		in Austria	
			Tall.	Gr.	Fior.	C.
	b) Merci di cuojo e di gomma, ordinarie, cioè: merci da calzolajo, sellojo e coreggiajo fabbricate di cuojo greggio, rosso o solamente tinto di nero o di gomma, anche in unione a legno, mantici e così pure altri fabbricati di gomma, non laccati, colorati, dipinti o forniti di ornamenti stampati . . .	*Cent*	5	—	7	30
	Osservazione. L'essere la premdicate merci foderate di tessuti di cotone, lino o lana, e l'essere munite di serrature, fibbie, anelli e simili di metalli ignobili, non dorati od inargentati a fino ed a falso, nè rivestiti di vernice d'oro o d'argento, (eccettuato il *packfong*), non le esclude dall'ammissione al dazio di 5 talleri, o 7 fiorini, 30 carantani al centenajo.					
	c) Merci di cuojo e di gomma, fine, cioè: merci di cuojo di cordovano, cuojo turco, marocchino, cuojo di Brusselles e Danese, cuojo mascherеccio e preparato bianco (passato in alluda), laccato, colorato, dipinto, dorato, o fornito di ornamenti stampati) ad eccezione de' guanti), di pergamena, di gomma, o gutta-percha laccata, colorata, dipinta, o munita di ornomenti stampati	*detto*	10	15	15	—
	d) Guanti di pelle, anche in unione a stoffe tessute o a maglia . . .	*detto*	21	—	30	—
20	Filati di lino, cioè:					
	a) greggi, non torti	*detto*	—	15	—	45
	b) imbiancati, compresi quelli sottoposti alla sola bollitura od al liscivo, e colorati, non torti. . .	*detto*	5	—	7	30

Numero	Denominazione dagli oggetti	Dato regolatore del daziato	Dazio intermedio			
			in Prussia		in Austria	
			Tall.	Gr.	Fior.	C.
	c) torti d'ogni specie	*Cent.*	7	—	12	—
21	Candele: di sego, di cera, spermaceto, stearicbe, torce	*detto*	2	—	3	—
22	Olio, cioè: di canapa, lino, ravizzone, in botti	*detto*	—	25	—	45
23	Carta:					
	a) Ogni sorta di carta con colla e colori (ad eccezione della qualità nominate sotto *b*), litografata, stampata o rigata per far conti, etichette, lettere di porto, divise, ecc., carta preparata, cartoni da pittori (carta da disegno)	*detto*	1	—	1	30
	b) Carta d'oro e d'argento, e carta con ornamenti d'oro od argento (buono o falso, anche di bronzo), carta battuta e impressa, così pure le strisce di tali qualità di carta	*detto*	3	5	4	30
24	Merci di carta e cartone:					
	a) Tappezzerie di carta	*detto*	4	—	5	45
	b) Lavori da legatore di libri di carta e cartone, merci greggie laccate, fabbricate con questa materie prime, ed anche lavori di modellatore fatti di carton-pietra, di asfalto o simili materie	*detto*	3	5	4	30
25	Merci da crivallajo (stacciajo) grossolane cioè: stacci di legno compiti con fondi di legno intrecciato o di filo di ferro, nè conciati, nè verniciati, laccati, colorati o lucidati	*detto*	—	15	—	45

Numero	Denominazione degli oggetti	Dato regolatore del dazio	Dazio intermedio in Prussia Tall	Gr	in Austria Fior	C
16	Cibi preparati, cioè :					
	a) Cioccolatte e surrogati al cioccolatte, come pure fabbricati di cioccolatte, Racahu, confetture, confetti, focacce, biscotti di ogni specie, eccettuato il biscotto pei bastimenti, frutti, droghe, civaje ed altri commestibili messi in conserva o salati con zucchero, aceto, olio od altro, e segnatamente tutti quelli riposti in bottiglie, scatole e simili	Cent.	7	—	10	—
	b) Polvere di senape in vescica, fiaschi, orci, non che senape preparata	detto	5	—	7	30
17	Merci di pietra					
	a) Merci di Marmo, granito, pietra arenaria e gesso, in quanto esse non siano comprese sotto A n° 21, merci di alabastro e lardita (saponaria)	detto	3	5	4	30
	b) Pietre semipreziose, cioè: agate, adularia, ametiste, calcedonia, corniole, diaspri, onici e crisopasso (eliotropo), molate, tagliate o lavorate in altra guisa, non legate .	detto	5	—	7	30
18	Merci di argilla:					
	a) Stoviglie di un sol colore, o bianche, e così pure bianche e soltanto con orli e strisce di colore (nè indorate, nè inargentate) come pure le pipe	detto	1	1 22½	2	30
	b) Stoviglie dipinte, screziate, stampate, dorate ed argentate	detto	3	5	4	30
	c) Porcellana bianca anche con orli a strisce di colore (non però dorati od argentati)	detto	3	5	4	30

Denominazione degli oggetti	Dato regolatore del daziato	Dazio intermedio			
		in Prussia		in Austria	
		Tall.	Gr.	Fior.	C.
d) Porcellana colorata, dipinta, stampata dorata od inargentata.	*Cent.*	5	—	7	30
e) Merci d' argilla d' ogni specie (eccettuate quelle nominate qui sopra sotto *d*), anche smalto in unione a metalli ignobili, non però dorati od inargentati a fino o a falso, nè rivestiti di vernice d'oro o d'argento (eccettuato il *packfong*).	*detto*	3	5	4	30
Bestiame, cioè:					
a) Bestiame bovino;					
1. Buoi e tori da razza	*Capo*	2	15	3	30
2. Vacche	*detto*	1	15	2	—
3. Bovini giovani	*detto*	1	—	1	30
b) Majali ingrassati e magri (ad eccezione dei porchetti da latte)	*detto*	—	20	1	—
c) Castrati	*detto*	—	10	—	30
Tessuti e lavori a maglia, cioè:					
a) Merci di cotone tessute e lavorate a maglia, di cotone, oppure di cotone ed altri tessuti o lavori a maglia che non sieno di seta o di lana, e siffatte merci anche incallate, verniciate, rivestite od impregnate di gomma elastica, gutta-percha, altre resine o cera, oppure congiunte a fili d' oro o d'argento buono o falso o con vetro filato, e precisamente:					
1. Della qualità la più ordinaria, ordinarie, mezzafine, e fine, cioè tutte le merci non nominate sotto 2 a 3	*Cent.*	30	—	45	—
2. Soprafiina, cioè tutti i tessuti leggieri non nominati sotto 3 per es. jaconet, organzino, mussolina, mussolinatta, vapore, mul e tull.	*detto*			100	—

Numero	Denominazione degli oggetti	Dato regolatore del dazio	Dazio intermedio			
			in Prussia		in Austria	
			Tall	Gr.	Fior.	C.
	3. Finissime, come bobbinets (tull inglese, petinets merletti, merci ricamate e tutte le merci di cotone miste con fili d'oro e d'argento buono o falso, o con vetro filato	Cent.	30	—	200	—
	b) Merci di lino tessute e lavorate a maglia, di lino, canapa, stoppa, canapa di Manilla, lino della Nuova Zelanda, scorza d'albero, alga ed erba chinese, cotone salvatico, ed altri filamenti vegetabili, siffatte merci anche incatramate, verniciate, incollate, rivestite od impregnate di gomma elastica, gutta-perca, altre resine o cera oppure congiunte a fili d'oro buono o falso, o con vetro filato e precisamente.					
	1. Della qualità la più ordinaria, ordinarie e mezzofine, cioè tutte le merci non nominate sotto 2 e 3	detto			45	—
	2. Fine, come tutti i tessuti lisci (tele), contenenti più di 100 fili d'ordito per ogni pollice usuale di Vienna, tutti i lini damascati, la tela battista, e tutte le merci di lino leggiere, eccetto quelle nominate sotto 3	detto	30	—	75	—
	3. Finissime, come merlatti, merci ricamate, merci miste e fili d'oro e d'argento buono o falso, o con vetro filato	detto			200	—
	c) Merci di lana tessute e lavorate a maglia, di lana o di lane ed altri tessuti e lavori a maglia non di seta, siffatte merci anche incatramate, verniciate, incollate, rivestite od impregnate di gomma					

Numero	Denominazione degli oggetti	Dato regolatore del dazisto	Dazio intermed[io]			
			in Prussia		in Austr[ia]	
			Tall.	Gr.	Fior	
	elastica, gutta-percha, altre resine o cera, oppure congiunte con fili d'oro o d'argento buono o falso, o con vetro filato, e precisamente:					
	1. della qualità la più ordinaria, ordinarie e mezzofine, cioè tutte le merci non nominate sotto 2 e 3 .	*Cent.*			45	—
	2. sopraffine, cioè: tutti i tessuti leggieri (ad eccezione di quelli nominati sotto 3)	*detto*	30	—	100	—
	3. finissime, come scialli, fazzoletti a foggia di sciallo, merletti, merci ricamate e tutte le merci miste con fili d'oro ed argento buono o falso, o con vetro filato . . .	*detto*			200	—
	d) Merci di seta, e precisamente:					
	1. fine, cioè merci di sola seta o in unione con fili d'oro o d'argento buono o falso, o con vetro filato, come pure le seguenti merci, siano queste fabbricate di sola seta, ovvero in unione ed altri tessuti od oggetti a maglia; tutte le fettucce, felpa, peluzzi, velluti, mussolina, barege, crepi, garze, blonde, pizzi ed altri tessuti leggieri (chiari), come pure tutte le merci ricamate	*detto*	80	—	120	—
	2. ordinarie, cioè tutte le merci non nominate sotto 1 nelle quali oltre altri tessuti ed oggetti a maglia si trova anche seta, così pure le merci di seta rivestite od impregnate di gomma elastica, gutta-percha, altre resine o cera . . .	*detto*	50	—	75	—

Numero	Denominazione degli oggetti	Dato regolatore del dazio	Dazio intermedio			
			in Prussia		in Austria	
			Tall.	Gr.	Fior.	C.
31	Merci di zinco.					
	a) Zinco in lamiere e fili, come pure merci di zinco nè verniciate, nè laccate o dipinte	*Cent.*	1	—	1	30
	b) Merci di zinco verniciate, laccate, dipinte od impresse, però nè indorate od inargentate a fino od a falso, nè rivestite di merce d'oro o d'argento, anche in unione ad osso (eccettuato l'avorio), corno, unghie, legno, pelle da concia, vetro, metalli ignobili nè dorati o argentati a fino o falso, nè rivestiti di vernice d'oro o d'argento (ad eccezione del *packfong*). . .	*detto*	3	5	4	30
32	Merci miste o merci minute, Chincaglierie e simili, cioè:					
	a) fine, cioè merci composte in tutto od in parte di metalli ignobili indorati od inargentati a fino o falso, ovvero rivestiti di vernice d'oro o d'argento (ad eccezione degli orologi, delle lastre con foglie (falde), lamiere e dei fili di rame o di ottone, come anche delle perle indorate od inargentate e di tutte le merci di *packfong*), non congiunte a metalli nobili, pietre preziose, perle buone e con filati di cotone, lino, seta, lana; inoltre foglietta d'oro e d'argento falso . .	*detto*	35	—	50	—
	b) ordinarie cioè: merci d'osso, di piombo, merci da spazzolajo, merci di ferro e d'acciajo, di legno, mer-					

Numero	Denominazione degli oggetti	Dato regolatore del daziato	Dazio intermedio			
			in Prussia		in Austria	
			Tall.	Gr.	Fior	C.
	ci da panierajo, merci di rame e d'ottone, di cuojo, merci di carta e di cartone, merci da crivellajo (stacciajo), merci d'alabastro, di marmo, di lardite (saponaria) e di gesso, merci d'argilla e di zinco in unione ad altri materiali, in quanto non sieno comprese sotto *A*, o rispettivamente sotto *B*, n.° 3 *b*, n.° 5, 6 e 8 *f*, *g*, n.° 11 *d*, n.° 12 *b*, *c*, n.° 16 e 18 *b*, *c*, n.° 19 *b*, *c*, n.° 25, 28, *e*, n.° 31 *b*, però non congiunte a metalli nobili, a *packfong*, a pietre preziose, a perle buone, a coralli, ambre, gagat (ambra nera) a scaglia di tartaruga, a madreperla, a schiuma di mare ed a filati di cotone, lino, seta o lana e ad eccezione degli orologi . . .	*Cent.*	21	—	30	—

AVVERTENZE GENERALI

1. Le esenzioni daziarie ed i dazj intermedj contenuti nel presente Elenco per merci di una determinata materia sono applicabili a merci consistenti di tale materia in connessione con una o più altre materie (merci composte), solo in quanto simile connessione sia espressamente ammessa.

2. Le disposizioni contenute nelle singole Tariffe daziarie generali di ciascuno degli Stati sul calcolo dei dazj secondo il peso brutto o secondo il peso netto, e sul bonifico della tara rispetto agli articoli nominati nella seconda parte del presente Elenco hanno applicazione anche per calcolare i convenuti dazj intermedj.

3. Qualora singoli articoli accennati nella seconda parte del presente Elenco nell'uno o nell'altro degli Stati soggiacessero o venissero in avvenire sottoposti a dazj d'entrata della Tariffa generale in un importo minore di quello convenuto pel commercio intermedio, si dovrà per tali articoli anche nel commercio intermedio esigere il dazio della Tariffa generale, fino a tanto che esso non raggiunga od ecceda il dazio intermedio pattuito. La massima contenuta nell'articolo 2 del Trattato è applicabile anche a questi articoli.

4. Riguardo agli articoli non compresi nel presente Elenco si applicheranno i dazj dalla Tariffa generale di ciascuno degli Stati, e rispettivamente quelli in via di eccezione, ora

od in avvenire adottati per certi tratti di confine o per determinati Uffici daziarj.

II. Elenco di quegli oggetti sui quali nel commercio intermedio fra l' Austria e la Prussia possono esigersi diritti d' uscita.

1. Cascami, e precisamente: di conciapelli, il cuojo da colla; cascami e parti di pelli greggie; pezzi di cuojo usato vecchi; corni, punte di corno, lastre di corno e limatura di corno; unghie; ossa, siano queste ultime intiere o sminuzzate.

2. Sanguisughe.

3. Ghiande di Levante e le loro farine, ghiande, calici di ghiande, vallones, noci di galla; potassa ed altra cenere vegetabile non dirannata; cremortartaro greggio.

4. Oro ed argento minerale.

5. Granate greggie.

6. Pelli e peli, e precisamente: crude (verdi, salate, secche), pelli per la preparazione del cuojo; pelli di pecore, agnello, e capre greggie con pelo; pelli greggie di lepre e coniglio; peli di ogni sorta, comprese le setole.

7. Stracci (cenci), ed altri cascami per la fabbricazione della carta; stracci di lino, cotone, seta e lana, anche stracci macerati (a mezza preparazione); ritagli di carta; carta da scarto (scritta o stampata); come pure reti vecchie da pescare, cordami e funi vecchie.

8. Minerali di nichelio e cobalto e loro amalgami; nichelio metallizzato, e nichelio in forma spugnosa.

9. Seta e precisamente: gallette di seta (bozzoli); cascami di seta non filatojati; seta greggia non filatojata o filatojata; seta cucirina greggia.

10. Argilla per le fabbriche di porcellana (terra da porcellana).

III. Cartello Daziario.

§. 1. Ciascuno degli Stati contraanti è tenuto a cooperare all'impedimento, scoperta e punizione delle contravvenzioni (§§ 13 14) alle leggi sui dazj d'entrata, d'uscita e di transito dell'altro Stato, a norma delle seguenti disposizioni.

§. 2. Ai rispettivi funzionarj incaricati della repressione o denunzia delle contravvenzioni alle proprie leggi sui dazj d'entrata, d'uscita e di transito sarà da ciascuna delle Parti contraenti imposto l'obbligo che appena vengono in cognizione dover seguire, od essere già seguita una violazione delle uguali leggi dell'altro Stato, nel primo caso abbiano ad impedirla nel maggior modo possibile con tutti i mezzi che stanno a loro disposizione, ed in ambedue i casi a denunziarla all'Autorità daziaria o delle imposte del rispettivo Stato (in Prussia agli Uffici principali di Dogana, ovvero Uffici principali delle imposte, in Austria alle Dogane ed ai Commissarj della Guardia di Finanza).

§. 3. Le Autorità daziarie o delle imposte di ciascuno dei due Stati contraenti devono denunziare alla competente Autorità daziaria o

delle imposte dell'altro Stato le contravvenzioni alle leggi sui dazj d'entrata, d'uscita o di transito giunte a loro notizia, e fornire alla suddetta Autorità ogni opportuno ragguaglio sulle circostanze di fatto più importanti, che avessero potuto rilevare.

§. 4. Gli Uffici daziarj degli Stati contraenti devono sempre permettere agli Impiegati superiori daziarj o delle imposte a ciò autorizzati dall'altro Stato l'ispezione dietro loro richiesta dei registri e sezioni di registri dimostranti il movimento commerciale da e per quest'ultimo ed ai confini del medesimo coi relativi documenti.

§. 5. Agl'Impiegati daziarj e delle imposte ai confini dei due Stati contraenti si ingiungerà di sussidiarsi fra loro colla maggior premura nello scoprimento e nella repressione del contrabbando verso ambedue gli Stati, e non solo di comunicarsi reciprocamente a tale scopo i loro rilievi nel più breve termine, ma di tenere anche fra di loro un contegno amichevole, non che di consultarsi reciprocamente di tempo in tempo od in particolari emergenze sul miglior modo di cooperare al conseguimento del comune scopo.

Presso ciascuna delle stazioni di sorveglianza poste di rincontro si terrà un registro, in cui saranno riportate le anzidette scambievoli comunicazioni.

§. 6. Agl'Impiegati daziarj e delle imposte delle Parti contraenti sarà permesso nell'inse-

guimento di un contrabbandiere o degli oggetti o traccie di una contravvenzione alle leggi sui dazj d'entrata, d'uscita o di transito del loro Stato di recarsi nel territorio dell'altro Stato, onde proporre a quelle Autorità locali le misure occorrenti per la verificazione e prova del fatto e scoprimento del suo autore, non che per la raccolta di tutti i mezzi di prova riguardo alla tentata o commessa defraudazione daziaria, ed a norma delle circostanze anche pel sequestro delle merci e per l'arresto degli autori della contravvenzione. A tali proposte le Autorità locali di ciascuna delle Parti contraenti devono corrispondere nell'egual modo, come se si trattasse di sospettate o scoperte contravvenzioni alle leggi sui dazj d'entrata, d'uscita e di transito del loro proprio Stato. Così pure possono gl'Impiegati daziarj e delle imposte di uno dei due Stati mediante requisitoria della preposta Autorità venir richiesti dall'Autorità competente dell'altro Stato a deporre avanti a quest'ultima o avanti alla propria Autorità le circostanze riferibili alla defraudazione daziaria.

§. 7. Nessuna delle Parti contraenti tollererà nel proprio territorio riunioni aventi per iscopo il contrabbando verso il territorio dell'altra Parte, nè darà validità a contratti diretti ad assicurare i danni delle imprese di contrabbando.

§. 8. Ciascuna delle Parti contraenti è obbligata ad impedire che vengano ammassate in prossimità dei confini dell'altro Stato o depositate

senza sufficiente guarentigia contro i temibili abusi scorte di merci che sembrassero destinate al contrabbando nel territorio di detto Stato.

Entro il circondario confinante non potranno depositarsi merci estere non daziate che nei luoghi, ove trovasi un Ufficio daziario, e sempre sotto suggello e controlleria dell' Autorità daziaria.

Se in singoli casi non fosse applicabile il suggello d' Ufficio, si attiveranno invece altre assicurative misure di controlleria.

Le scerte di merci estere daziate e di merci nazionali entro il circondario confinante non devono eccedere il bisogno del commercio legale, vale a dire del commercio proporzionato al consumo locale. Nascendo sospetto, che siansi accumulate scorte di merci di quest' ultime genere oltre il suddetto bisogno e con viste di contrabbando, dovranno le medesime, in quanto sia dalle leggi permesso, venir poste sotto speciale controlleria dell' Autorità daziaria.

§. 9. Ciascuna delle Parti contraenti è obbligata:

a) Riguardo alle merci che sono di vietata importazione e transito nell' altro Stato, ad inviarle colà mediante l' esaurimento delle relative pratiche daziarie soltanto quando sia comprovata l' ottenuta particolare licenza da quelle Stato.

b) Riguardo alle merci destinate per l' altro Stato, e soggette in esso a dazio d' importazione, ad inviarle colà mediante l' esaurimento

delle relative pratiche daziare ed a munirle di ricapiti

1) soltanto nella direzione ad un Ufficio d' entrata munito di sufficienti attribuzioni;

2) dagli Uffici d' uscita o di legittimazione soltanto in quelle ore del giorno, per cui le medesime possano essere importate nell' altro Stato varcando il confine in un tempo colà permesso, e

3) sotto condizione che sia evitata ogni non necessaria fermata tra l' Ufficio d' uscita o di legittimazione ed il confine.

§. 10. Così pure ciascuno degli Stati contraenti è tenuto a non far luogo allo svincolo delle cauzioni prestate per la riesportazione di merci non daziate (unverabgabte Waaren), nè alla restituzione delle competenze d' uscita (Abgaben-Erlasse oder Erstattungen), se non quando sarà comprovato mediante certificato emesso dall' Ufficio d' entrata, che la merce esportata nello Stato circonvicino sia stata in esso notificata. Gli Uffici daziarj di confine si comunicheranno a vicenda settimanali prospetti compilati in base ai registri daziarj e contenenti la qualità e quantità delle merci rilasciate per l' esportazione.

§. 11. Prima di mettere in pratica le disposizioni contenute nel § 9 *b*) e nel § 10 le Parti contraenti si concerteranno sull' occorrente numero e sulle attribuzioni degli Uffici di corrispondenza e d' esazione (Anmelde-und Erhebungsstellen) destinati pel passaggio delle merci

oltre i comuni confini, sulle ore per l' invio delle merci da prescriversi ai medesimi, in quanto essi stiano in diretta relazione, non che sulle scorte d' Ufficio per le merci esportate da ordinarsi a norma del bisogno sino all' Ufficio di corrispondenza dell' altro Stato, e finalmente sulle particolari misure da adottarsi pel commercio col mezzo delle strade ferrate.

§. 12. Ciascuna delle Parti contraenti deve vietare sotto comminatoria delle pene indicate nei §§. 13 e 14 la ivi enunciate contravvenzioni alle leggi sui dazj d' entrata, d' uscita e di transito dell' altra Parte non solo ai proprj sudditi, ma anche a tutti quelli che avessero un temporaneo domicilio nel suo territorio e vi si trovassero anche solo momentaneamente. Ambedue le Parti contraenti si obbligano reciprocamente di far sorvegliare nel rispettivo loro territorio que' sudditi dell' altra Parte, contro cui militasse il sospetto d' essere dediti al contrabbando.

§. 13. Per le contravvenzioni ai divieti d' importazione, d' uscita e di transito dell' altra Parte e per le defraudazioni daziarie, cioè per quelle azioni ed illegali ommissioni, mediante le quali si sottrae, e verrebbe sottratto in caso di non scoperta riuscita un legale contributo d' entrata, d' uscita e di transito allo Stato, devesi da ciascuna delle Parti contraenti comminare a propria scelta o la confisca dell' oggetto della contravvenzione, all' evenienza il deposito dell' intiero valore, e inoltre una pre-

porzionata pena pecuniaria, ovvero le stesse multe, a cui soggiaciono per le proprie leggi simili o congeneri contravvenzioni.

In quest'ultimo caso l'importo della multa, in quanto esso debba per disposizione di legge regolarsi secondo l'importo defraudato, devo misurarsi secondo la Tariffa di quello Stato, alle cui leggi si è contravvenuto.

§. 14. Per le contravvenzioni alle leggi sui dazj d'entrata, d'uscita o di transito dell'altro Stato colle quali comprovatamente non si poteva nè doveva violare un divieto d'entrata, d'uscita o di transito, nè sottrarre illegalmente una rendita daziaria allo Stato, si commineranno convenienti multe da determinarsi dal Giudice però entro un limite fisso.

§. 15. Nessuna delle Parti contraenti è obbligata in forza del presente Cartello a comminare pene d'arresto o di lavoro (meno le suppletorio di multe stabilito dalle proprie leggi), nè pene infamanti, nè la revoca di licenze d'esercizio, nè la pubblicazione delle sentenze a titolo d'inasprimento.

§. 16. Al contrario non si potrà levare [nè limitare colle disposizioni penali da emanarsi a termini dei §§ 12-15 la punizione di legge delle altre eventuali contravvenzioni, delitti o crimini concomitanti la violazione delle leggi sui dazj d'entrata, d'uscita e di transito dell'altro Stato, come le ingiurie, l'opposizione illegale, le minaccie o violenze, le falsificazioni, le corruzioni, estorsioni e simili.

§. 17. Per le contravvenzioni alle leggi sui dazj d'entrata, d'uscita e di transito dell'altra Parte dovrà ciascuna delle Parti contraenti sopra domanda di una competente Autorità far procedere dai proprj Giudici alla loro inquisizione e punizione nelle stesse forme, come se si trattasse di contravvenzioni alle proprie leggi:

1. Allorchè l'imputato è un abitante dello Stato che deve sottoporlo ad inquisizione ed a condanna, ovvero

2. Allorchè il medesimo non solo aveva all'epoca della contravvenzione un temporaneo domicilio nel territorio di questo Stato, o commise la contravvenzione stando in detto territorio, ma si lascia trovare nel medesimo anche al sopraggiungere o dopo l'arrivo della requisitoria per l'inquisizione, ogni volta che l'imputato non sia suddito dello Stato, le cui leggi sono oggetto dell'imputata contravvenzione.

§. 18. Nelle inquisizioni indicate nel §. 17 il Giudizio, dal cui circondario trasse origine la contravvenzione, ed il Giudizio, nel cui circondario l'imputato ha il suo domicilio, o come straniero il temporaneo soggiorno, sono competenti in quanto non sia pendente o sia stato definito presso un altro Giudizio un processo per la stessa contravvenzione e contro lo stesso imputato.

§. 19. Nelle inquisizioni mentovate nel §. 17 si deve attribuire alle esposizioni d'Ufficio delle Autorità o funzionarj dell'altro Stato la stessa forza di prova, che compete in casi simili alle

esposizioni d'Uffiolo delle Autorità e funzionarj del proprio Stato.

§. 20. Le spese di un processo penale incamminato a norma nel §. 17 e della esecuzione della pena devono determinarsi e trattarsi secondo le regole stabilite pei processi sopra eguali contravvenzioni alle leggi del proprio Stato.

Le dette spese verranno interinalmente sostenute dallo Stato, in cui viene incamminata la procedura.

Le spese di procedura e di esecuzione della pena, le quali se la procedura avesse avuto luogo per una contravvenzione alle proprie leggi finanziarie avrebbero dovute sostenersi dallo Stato anddetto, dovranno, in quanto non siano state risarcite dall' imputato o coperte colle multe introitate, caricarsi allo Stato, la cui Autorità ha domandato l'incamminamento della procedura.

§. 21. Le somme versate dall' imputato in causa di una procedura penale incamminata a termini del §. 17 o introitate colla vendita degli oggetti di una contravvenzione si erogheranno nel soddisfacimento prima delle spese giudiziali arretrate, indi delle imposte sottratte all'altro Stato, e per ultimo nel pagamento delle multe.

§. 22. Di queste ultime disporrà lo Stato, in cui ebbe luogo il processo.

Da un'inquisizione incamminata a sensi del §. 17 si dovrà tantosto desistere sopra domanda dell' Autorità dello Stato che l' ha motivata,

ogni qualvolta non sia stata ancora emanata una valida decisione finale.

§. 23. Il diritto di condonare e di mitigare le pene, alle quali fu condannato o si è spontaneamente sottomesso l'imputato in causa di un processo incamminato a sensi del §. 17, spetta allo Stato, presso il cui Giudizio ebbe luogo la condanna dell'imputato, o da lui si fece la domanda di desistenza.

Si deve però sopra simili condoni o mitigazioni di pene lasciar adito alla competente Autorità dello Stato, le cui leggi furono violate, di esternare il proprio parere.

§. 24. I Giudizj di ciascuna delle Parti contraenti dovranno relativamente a ciascun processo incamminato nell'altro Stato in base al §. 17 per una contravvenzione alle leggi sui dazj d'entrata, d'uscita e di transito di detto Stato, sopra richiesta del competente Giudizio

1. assumere a giuramento i testimonj e periti, che si trovano nel suo distretto giurisdizionale, ed obbligare in caso di bisogno i primi a deporre la loro testimonianza, in quanto non possano essi rifiutarvisi a termini di legge, come per es. se la loro testimonianza si riferisse alla loro propria complicità nella contravvenzione, od a fatti che non fossero in istretta relazione colla contravvenzione;

2. intraprendere visite d'Ufficio ed anteoticare gli emersi rilievi;

3. far intimare citazioni e decisioni agl'imputati, che si trovassero nel distretto del Giu-

dizio requisito senza appartenere allo Stato del Giudizio stesso;

4. far arrestare e consegnare i contravventori e sequestrare i loro beni mobili che si trovassero nel distretto del Giudizio requisito, in quanto i suddetti contravventori non appartengano allo Stato del Giudizio requisito, o ad un terzo Stato che in forza dei Trattati sia tenuto a far luogo alla procedura e punizione della stessa contravvenzione.

§. 25. Per leggi sui dazj d'entrata, d'uscita e di transito s'intendono nel presente Cartello anche i divieti d'importazione, d'esportazione e di transito; e per *Giudizj* s'intendono le Autorità costituite in ciascuno degli Stati contraenti per l'inquisizione e punizione delle contravvenzioni alle proprie leggi della categoria preindicata.

§. 26. Colle presenti disposizioni non s'intende di togliere nè di modificare le ulteriori concessioni fra gli Stati contraenti ed altri, che accedessero dal giorno d'oggi in avanti al Trattato ed al presente Cartello in base al §. 26 del Trattato all'intento di abolire il contrabbando.

IV. Cartello Monetario.

§. 1. Ciascuna delle Parti contraenti si obbliga di sottoporre a procedura e punire i suoi sudditi per un crimine o delitto intrapreso o commesso relativamente alle monete coniate

dall' altra Parte, alla carta monetata emessa dalla medesima, oppure a quelle carte di pubblico credito che abbia legalmente parificate alle sue monete quale mezzo di pagamento, come se il crimine o delitto avesse avuto luogo rispetto alle proprie monete od alla propria carta monetata.

§. 2. Ciascuna delle Parti contraenti si assume inoltre l'obbligo sopra requisitoria dell' altra Parte di consegnare ai suoi Tribunali i forestieri dimoranti nel suo territorio, dai quali sia stato intrapreso o commesso un tale crimine o delitto relativamente alle monete, alla carta monetata od alle carte di credito dell' altra Parte indicate nel §. 1. Qualora però simili persone fossero sudditi di uno Stato, il quale abbia aderito all' odierno Trattato ed al presente Cartello in base dell' articolo 26 del primo, spetta a questo Stato preferibilmente il diritto di obiedere la consegna, ed il medesimo sarà perciò anche invitato dallo Stato requisito a dare prima di tutto una dichiarazione sull' esercizio di questo diritto.

§. 3. L'obbligo alla consegna stabilito nel §. 2 non si verificherà se lo Stato, nel di cui territorio si trova un tale forestiero,

a) in base di una generale Convenzione per la reciproca estradizione dei delinquenti stipulata fra lui ed un terzo Stato prima della pubblicazione del presente Cartello, è obbligato di consegnare il delinquente al medesimo, oppure

b) preferisce di far attivare egli stesse la procedura ed infliggerne la pena. In quest'ultimo caso però dovrà applicarsi egualmente l'obbligo contratto nel §. 1.

§. 4. Le Parti contraenti intendono che le determinazioni dei §§. 1-3 abbiano ad essere estese anche ai crimini e delitti, che hanno per oggetto la fraudolenta imitazione o la falsificazione delle Obbligazioni di Stato e delle carte destinate alla circolazione emmesse dalle medesime, come pure delle carte di credito al portatore rilasciate da altre persone legali coll' approvazione dello Stato, in quanto a queste carte non sia applicabile il §. 1, ovvero che concernono la diffusione di tali carte falsificate intrapresa per mire di lucro, o per lo meno scientemente, e ciò in modo che nella punizione di tali crimini o delitti non sia fatta alcuna distinzione fra le carte nazionali e quelle della stessa specie dell'altro Stato, e che anche rispetto alla procedura o consegna debba applicarsi quanto fu convenuto nei §§. 1-3.

§. 5. Qualora in uno Stato, che ha aderito all'odierno Trattato ed al presente Cartello in base dell'articolo 26 del primo, non sussistesse nella legislazione penale la distinzione fra crimine e delitto, oppure la punibile imitazione o la falsificazione delle monete o carte di credito nominate nel presente Cartello portassero nella legge una denominazione diversa da quella di « crimine o delitto », resta in facoltà di questo Stato, nella pubblicazione del Cartello

di ometterè nel primo caso le parole « *o delitto* » riferibili alla suavvertita distinzione, e nel secondo caso di porre in luogo dell' espressione « *crimine* o *delitto* » quella denominazione che corrisponde alla sua legislazione.

INDICE

DELLA PARTE SECONDA

610395

PER GLI

STATI ESTENSI

TOMO XXXII.

PARTE SECONDA

1853

PER GLI

STATI ESTENSI

TOMO XXXII.

PARTE SECONDA

1853